

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL
VENETO



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VADEMECUM DEL CONSIGLIERE REGIONALE

1

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

**Costituzione della Repubblica Italiana
Statuto del Veneto
Regolamento del Consiglio regionale del Veneto
Guida all'attività istituzionale**

XII LEGISLATURA
I edizione – novembre 2025

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL VENETO

Palazzo Ferro Fini
San Marco 2322
Venezia

Volume I

a cura di Carlo Giachetti e Alessandro Rota
con la collaborazione dei rispettivi servizi
e con il coordinamento di Roberto Valente



Erogazione di servizi di assistenza,
consulenza e supporto al funzionamento
e alle attività istituzionali del
Consiglio regionale del Veneto,
del Corecom e del Garante
dei diritti della persona

Progetto grafico di Fabrizio Olivetti
Stampa Grafiche Veneziane

Con l'inizio della nuova legislatura si ripropone la pubblicazione del vademecum del consigliere che rappresenta senza dubbio un utile strumento per la rapida conoscenza delle norme che regolano il funzionamento degli organi consiliari e delle procedure amministrative ad essi collegate.

Nel primo volume oltre alle fonti istituzionali, Costituzione, Statuto della Regione e Regolamento consiliare, aggiornati con le ultime modifiche, vi è la guida per organi consiliari.

Quest'ultima parte, curata dal Servizio attività e rapporti istituzionali e dal Servizio affari giuridici e legislativi, aiuta non solo il lettore a conoscere le regole di un'assemblea legislativa, ma anche aiuta a trovare la soluzione ai quesiti che vengono posti nel corso dei lavori consiliari.

Rispetto all'edizione della scorsa legislatura, la guida focalizza i vari temi che si sono consolidati nel quinquennio, grazie anche al fatto che in detto periodo si sono potuti dare attuazione ai vari istituti contenuti nello Statuto e nel nuovo Regolamento, con il superamento di alcune criticità che nel corso dei lavori sono emerse. La guida prende in esame ogni singolo argomento mettendolo in correlazione con le fonti normative di riferimento arricchendolo di ulteriori contenuti provenienti da prassi, precedenti, consuetudini e convenzioni ampiamente consolidate nelle legislature regionali precedenti, non incompatibili con le norme statutarie e regolamentari.

A corredo della guida vi sono i pareri e le determinazioni della Giunta per il Regolamento, organo preposto all'interpretazione delle disposizioni regolamentari; nel corso della passata legislatura è stata fonte di importanti decisioni che costituiscono un ulteriore elemento di conoscenza che il consigliere e gli addetti agli uffici possono usufruire.

Il secondo volume curato in particolare da Servizio amministrazione bilancio e servizi informatici raccoglie invece la guida all'amministrazione del Consiglio regionale. In particolare viene spiegata l'organizzazione della Segreteria generale e dei Servizi consiliari a seguito della riorganizzazione avvenuta nel 2021. Vi è poi la parte relativa ai consiglieri regionali e ai gruppi consiliari con tutti gli obblighi inerenti alla trasparenza.

Il terzo volume riguarda la Carta dei servizi, strumento utile al consigliere e ai collaboratori per individuare a chi rivolgersi per ogni tipo di esigenze.

Questo lavoro molto attento e approfondito frutto di esperienze lavorative di diversi anni sono certo che verrà apprezzato per la sua utilità e praticità soprattutto per i nuovi eletti che si trovano per la prima volta ad essere componenti di un'assemblea legislativa, nonché per il personale delle segreterie degli organi e dei gruppi consiliari.

Nel ringraziare tutto il personale che ha lavorato per la sua realizzazione il mio augurio che questo strumento possa sempre servire a migliorare un lavoro quotidiano al servizio dell'istituzione regionale.

Venezia, novembre 2025

Il Segretario generale
Roberto Valente

Indice

Testi

- 9 Costituzione della Repubblica italiana
- 65 Statuto del Veneto
- 105 Regolamento del Consiglio regionale del Veneto

- 175 **Guida all'attività istituzionale**
 - Funzionamento degli organi consiliari
 - Processi e procedimenti tipici, precedenti, casi frequenti

Costituzione della Repubblica italiana

Testo aggiornato alla legge
costituzionale 26 settembre 2023, n. 1

Indice

13	Principi fondamentali (Art. 1-12)
15	Parte I - Diritti e doveri dei cittadini
15	Titolo I - Rapporti civili (art. 13-28)
18	Titolo II - Rapporti etico-sociali (art. 29-34)
19	Titolo III - Rapporti economici (art. 35-47)
22	Titolo IV - Rapporti politici (art. 48-54)
24	Parte II - Ordinamento della Repubblica
24	Titolo I - Il Parlamento
24	Sezione I - Le Camere (art. 55-69)
27	Sezione II - La formazione delle leggi (art. 70-82)
30	Titolo II - Il Presidente della Repubblica (art. 83-91)
32	Titolo III - Il Governo
32	Sezione I - Il Consiglio dei ministri (art. 92-96)
33	Sezione II - La Pubblica Amministrazione (art. 97-98)
34	Sezione III - Gli organi ausiliari (art. 99-100)
35	Titolo IV - La magistratura
35	Sezione I - Ordinamento giurisdizionale (art. 101-110)
37	Sezione II - Norme sulla giurisdizione (art. 111-113)
38	Titolo V - Le Regioni, le Province, i Comuni (art. 114-133)
47	Titolo VI - Garanzie costituzionali
47	Sezione I - La Corte costituzionale (art. 134-137)
48	Sezione II - Revisione della costituzione. Leggi costituzionali (art. 138-139)
49	Disposizioni transitorie e finali (I-XVIII)
53	NOTE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Articolo 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Articolo 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Articolo 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Articolo 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Articolo 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Articolo 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Articolo 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Articolo 9¹

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

Articolo 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

Articolo 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Articolo 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

Parte I

Titolo I Rapporti civili

Diritti e doveri dei cittadini

Articolo 13

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore alla autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Articolo 14

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Articolo 15

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Articolo 16

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Articolo 17

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Articolo 18

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Articolo 19

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Articolo 20

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Articolo 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia

possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Articolo 22

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Articolo 23

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Articolo 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Articolo 25

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Articolo 26

L'estradiizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni

**Titolo II
Rapporti
etico-sociali**

internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Articolo 27

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte.²

Articolo 28

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

Articolo 29

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Articolo 30

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Articolo 31

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Articolo 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Articolo 33

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.³

Articolo 34

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Articolo 35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Articolo 36

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Articolo 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Articolo 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

Articolo 39

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Articolo 40

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Articolo 41 ⁴

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.

Articolo 42

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Articolo 43

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di

energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Articolo 44

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Articolo 45

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Articolo 46

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Articolo 47

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del paese.

Articolo 48

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del

diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.⁵

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Articolo 49

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Articolo 50

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Articolo 51

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.⁶

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Articolo 52

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Articolo 53

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Articolo 54

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

Parte II**Ordinamento della Repubblica**
Titolo I
Il Parlamento
Sezione I - Le Camere ⁷**Articolo 55**

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Articolo 56 ⁸

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Articolo 57 ⁹

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popola-

zione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Articolo 58

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.¹⁰
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Articolo 59¹¹

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque.

Articolo 60¹²

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Articolo 61

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Articolo 62

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

Articolo 63

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Articolo 64

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute.

Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Articolo 65

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Articolo 66

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Articolo 67

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Articolo 68¹³

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i mem-

bri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Articolo 69

I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

Sezione II - La formazione delle leggi

Articolo 70

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Articolo 71

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Articolo 72

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di

legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Articolo 73

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Articolo 74

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Articolo 75

È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.¹⁴

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.¹⁵

Articolo 76

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Articolo 77

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Articolo 78

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Articolo 79¹⁶

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Articolo 80

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Articolo 81^{17 18}

Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera¹⁹, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.

Articolo 82

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Titolo II Il Presidente della Repubblica

Articolo 83

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Articolo 84

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Articolo 85

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Articolo 86

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Articolo 87

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Articolo 88

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.²⁰

Articolo 89

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Articolo 90

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.²¹

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Articolo 91

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

Sezione I - Il Consiglio dei ministri**Titolo III
Il Governo****Articolo 92**

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

Articolo 93

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Articolo 94

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Articolo 95

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministri.

Articolo 96²²

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

Sezione II - La Pubblica Amministrazione

Articolo 97²³

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Articolo 98

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Sezione III - Gli organi ausiliari

Articolo 99

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Articolo 100

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

Titolo IV
La Magistratura

Articolo 101

La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Articolo 102

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Articolo 103

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Articolo 104

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti

designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Articolo 105

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Articolo 106

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Articolo 107

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Articolo 108

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e

degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

Articolo 109

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Articolo 110

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Sezione II - Norme sulla giurisdizione

Articolo 111²⁴

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere mo-

tivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Articolo 112

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Articolo 113

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

Titolo V Le Regioni, le Province, i Comuni

Articolo 114²⁵

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Articolo 115²⁶

articolo abrogato.

Articolo 116²⁷

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.²⁸

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Articolo 117 ^{29 30}

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.³¹

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Articolo 118 ³²

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Articolo 119 ^{33 34 35}

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari

derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità.³⁶

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Articolo 120 ³⁷

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della

normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Articolo 121 ³⁸

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Articolo 122 ³⁹

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.⁴⁰

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Articolo 123 ⁴¹

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

Articolo 124 ⁴²

articolo abrogato.

Articolo 125 ⁴³

comma abrogato.

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Articolo 126 ⁴⁴

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori

costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. ⁴⁵

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Articolo 127 ⁴⁶

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Articolo 128 ⁴⁷

articolo abrogato.

Articolo 129 ⁴⁸

articolo abrogato.

Articolo 130 ⁴⁹

articolo abrogato.

Articolo 131 ⁵⁰

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;

Friuli-Venezia Giulia;
 Liguria;
 Emilia-Romagna;
 Toscana;
 Umbria;
 Marche;
 Lazio;
 Abruzzi;
 Molise;
 Campania;
 Puglia;
 Basilicata;
 Calabria;
 Sicilia;
 Sardegna.

Articolo 132 ⁵¹

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Articolo 133

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

Titolo VI
Garanzie
costituzionali

Articolo 134

La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;⁵²
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.⁵³

Articolo 135⁵⁴

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.⁵⁵

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Articolo 136

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la

norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

Articolo 137

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.⁵⁶

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Sezione II - Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.

Articolo 138

Le leggi di revisione della Costituzione⁵⁷ e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Articolo 139

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I.

Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II.

Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III.

Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

- sono stati presidenti del Consiglio dei ministri o di Assemblee legislative;

- hanno fatto parte del disciolto Senato;

- hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;

- sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;

- hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.

Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV.

Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

V.

La disposizione dell'art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI.

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'art. 111.

VII.

Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.⁵⁸

VIII.

Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni delegano loro l'esercizio.

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

IX.

La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X.

Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo

116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6.

XI.

Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.⁵⁹

XII.

È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

XIII.

I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.

Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.⁶⁰

I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avvocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

XIV.

I titoli nobiliari non sono riconosciuti.

I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.

L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

XV.

Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI.

Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII.

L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviando al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII.

La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1 gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

- 1 - L'art. 1 della legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 ha aggiunto, in fine, un comma. Il testo originario dell'art. 9 era il seguente:
 "Articolo 9
 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
 Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione".
 L'art. 3, comma 1, della legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 dispone: "1. La legge dello Stato che disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, di cui all'articolo 9 della Costituzione, come modificato dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, si applica alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti".
- 2 - L'art. 1 della legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1 ha soppresso alla fine del quarto comma le parole: " , se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra". Il testo prima della modifica era: "Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra".
- 3 - L'articolo 1 della legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1 ha aggiunto un comma alla fine dell'articolo 33.
- 4 - L'art. 41 è stato modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1. Il testo originario dell'art. 41 era il seguente:
 "Articolo 41
 L'iniziativa economica privata è libera.
 Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
 La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali".
- 5 - Comma introdotto dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1.
 L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in via transitoria, quanto segue:
 "1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale. 2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore".
- 6 - L'art. 1 della legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 ha aggiunto, in fine, un periodo al primo comma dell'art. 51. Il testo originario del primo comma era il seguente: "Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge".
- 7 - Con la legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1 "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", oggetto di referendum confermativo svoltosi nei giorni 20 e 21 settembre 2020 ed approvato dalla maggioranza dei voti validi, sono state approvate modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione, che operano a decorrere dalla XIX legislatura della Repubblica.
- 8 - L'art. 56 è stato sostituito dapprima dall'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 e poi modificato, una prima volta, dall'art. 1 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1 e da ultimo dall'art. 1 della legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1.
 Il testo originario dell'articolo 56 era il seguente:

“La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno dell'elezione hanno compiuto i venticinque anni di età”.

Il testo dell'articolo 56, come sostituito dalla legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, era il seguente:

“La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti”.

Il testo dell'articolo 56, come modificato dalla legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, era il seguente:

“La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti”.

L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha inoltre, disposto, in via transitoria, quanto segue. Art. 3 “Disposizioni transitorie
“1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.

2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore”.

Si ricorda infine che l'art. 4 della legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1 ha così disposto in materia di decorrenza delle disposizioni della medesima legge costituzionale. Art. 4 (Decorrenza delle disposizioni)
“1. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o dalla prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore”.

- 9 - L'art. 57 è stato dapprima sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 e poi modificato, una prima volta, dall'art. 2 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, una seconda volta dall'art. 2 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, una terza volta dall'art. 2 della legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, e da ultimo dall'art. 2 della legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1.

Il testo originario dell'articolo 57 era il seguente:

“Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

A ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle d'Aosta ha un solo senatore".

Il testo dell'art. 57 come sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 così disponeva:

"Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette. La Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base di quozienti interi e dei più alti resti".

Il testo dell'art. 57, come modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, era il seguente:

"Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti".

Il testo dell'art. 57, come modificato dalla legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, era il seguente:

"Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti".

L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha inoltre, disposto, in via transitoria, quanto segue. Art. 3 "Disposizioni transitorie
"1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.

2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore".

Si ricorda infine che l'art. 4 della legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1 ha così disposto in materia di decorrenza delle disposizioni della medesima legge costituzionale. Art. 4 (Decorrenza delle disposizioni)
"1. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o dalla prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore".

Si segnala infine che con la legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1, si era provveduto all'assegnazione di tre senatori ai comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico, che a tal fine formavano provvisoriamente una circoscrizione.

- 10 - L'art.1 della legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1 ha soppresso alla fine del primo comma le parole: "dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età'.". Il testo dell'art. 58 prima della modifica era:
"Articolo 58
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno".
- 11 - L'art. 59 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1. Il testo originario dell'art. 59 era il seguente:
"È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario".
- 12 - L'art. 60 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2. Il testo originario dell'articolo era il seguente:
"La Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica per sei.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra".
- 13 - L'art. 68 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:
"I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.
Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile".
- 14 - Con la legge costituzionale 3 aprile 1989, n. 2, è stata disposta l'indizione di un referendum di indirizzo sul conferimento di un mandato costitutivo al Parlamento europeo da svolgersi in occasione delle elezioni del 1989 per il rinnovo del Parlamento europeo.
- 15 - Con la legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, "Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale", è stato attribuito alla Corte costituzionale il giudizio sull'ammissibilità dei quesiti referendari.
- 16 - L'art. 79 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1. Il testo originario dell'articolo era il seguente:
"L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere. Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione".
- 17 - L'art. 81 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1. Il testo originario dell'articolo era il seguente: "Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte".
- 18 - L'art. 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, così dispone:
"1. La legge di cui all'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, disciplina, per il complesso delle pubbliche amministrazioni, in particolare:

- a) le verifiche, preventive e consuntive, sugli andamenti di finanza pubblica;
- b) l'accertamento delle cause degli scostamenti rispetto alle previsioni, distinguendo tra quelli dovuti all'andamento del ciclo economico, all'inefficacia degli interventi e agli eventi eccezionali;
- c) il limite massimo degli scostamenti negativi cumulati di cui alla lettera b) del presente comma corretti per il ciclo economico rispetto al prodotto interno lordo, al superamento del quale occorre intervenire con misure di correzione;
- d) la definizione delle gravi recessioni economiche, delle crisi finanziarie e delle gravi calamità naturali quali eventi eccezionali, ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, al verificarsi dei quali sono consentiti il ricorso all'indebitamento non limitato a tenere conto degli effetti del ciclo economico e il superamento del limite massimo di cui alla lettera c) del presente comma sulla base di un piano di rientro;
- e) l'introduzione di regole sulla spesa che consentano di salvaguardare gli equilibri di bilancio e la riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo nel lungo periodo, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica;
- f) l'istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa autonomia costituzionale, di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio;
- g) le modalità attraverso le quali lo Stato, nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi degli eventi eccezionali di cui alla lettera d) del presente comma, anche in deroga all'articolo 119 della Costituzione, concorre ad assicurare il finanziamento, da parte degli altri livelli di governo, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali.

2. La legge di cui al comma 1 disciplina altresì:

- a) il contenuto della legge di bilancio dello Stato;
- b) la facoltà dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di ricorrere all'indebitamento, ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, secondo periodo, della Costituzione, come modificato dall'articolo 4 della presente legge costituzionale;
- c) le modalità attraverso le quali i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni.

3. La legge di cui ai commi 1 e 2 è approvata entro il 28 febbraio 2013.

4. Le Camere, secondo modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, esercitano la funzione di controllo sulla finanza pubblica con particolare riferimento all'equilibrio tra entrate e spese nonché alla qualità e all'efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni".

L'articolo 6 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, stabilisce che le disposizioni della medesima legge costituzionale si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

19 - La legge di cui all'articolo 81, sesto comma, della Costituzione è stata approvata con legge 24 dicembre 2012, n. 243 "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma della Costituzione".

20 - Il secondo comma dell'art. 88 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1. Il testo originario del comma era il seguente:

"Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato".

21 - La legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, "Norme integrative della

- Costituzione concernenti la Corte costituzionale", ha attribuito alla Corte costituzionale il potere di determinare le sanzioni in caso di condanna del Presidente della Repubblica a seguito della messa in stato d'accusa da parte del Parlamento in seduta comune.
- 22 - L'articolo è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. Il testo originario era il seguente:
"Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni".
- 23 - Al testo originario dell'articolo 97 è stato premesso dall'art. 2 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 il seguente comma "Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico".
L'articolo 6 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, stabilisce che le disposizioni della medesima legge costituzionale si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.
- 24 - I primi cinque commi dell'art. 111 sono stati introdotti dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2. Si riporta di seguito l'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2:
"1. La legge regola l'applicazione dei principi contenuti nella presente legge costituzionale ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore".
- 25 - L'art. 114 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:
"La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni".
- 26 - L'art. 115 è stato abrogato dall'art. 9, secondo comma, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:
"Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione".
- 27 - L'art. 116 è stato sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:
"Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali".
- 28 - Si riporta di seguito l'art. 10, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:
"1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite".
- 29 - L'art. 117 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:
"La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
istruzione artigianale e professionale e assistenza scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale;

viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
 navigazione e porti lacuali;
 acque minerali e termali;
 cave e torbiere;
 caccia;
 pesca nelle acque interne;
 agricoltura e foreste;
 artigianato;
 altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione".

- 30 - L'art. 3 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 ha inserito al secondo comma lettera e) dopo le parole "sistema tributario e contabile dello Stato" le parole "armonizzazione dei bilanci pubblici" e ha soppresso al terzo comma, primo periodo, le parole "armonizzazione dei bilanci pubblici e".

L'articolo 6 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, stabilisce che le disposizioni della medesima legge costituzionale si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

- 31 - Si riporta di seguito l'art. 11, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: "1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. 2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti".

- 32 - L'art. 118 è stato sostituito dall'art. 4 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

"Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali.

Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici".

- 33 - L'art. 119 è stato sostituito dall'art. 5 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

"Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.

Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.

Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.

La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica".

- 34 - L'art. 4 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 ha inserito, in fine

- al primo comma, le seguenti parole “, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea” e in fine al secondo periodo del sesto comma, le seguenti parole “, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio”.
- 35 - Si riporta di seguito l'art. 11, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:
- “1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti”.
- 36 - L'art. 1 della legge costituzionale 7 novembre 2022, n. 2 dopo il quinto comma dell'art. 119 inserisce il seguente: “La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità”.
- 37 - L'art. 120 è stato sostituito dall'art. 6 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:
- “La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni.
- Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.
- Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro”.
- 38 - L'art. 121 è stato modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. Il testo originario dell'articolo era il seguente:
- “Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
- Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
- La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
- Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale”.
- 39 - L'art. 122 è stato sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. Il testo originario dell'articolo era il seguente:
- “Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.
- Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.
- Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.
- I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
- Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti”.
- 40 - Si riporta di seguito l'art. 5, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1:

"1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:

- a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;
- b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente".

- 41 - L'art. 123 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

"Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica".

In seguito, l'art. 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha aggiunto il quarto comma.

- 42 - L'art. 124 è stato abrogato dall'art. 9, secondo comma, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

"Un Commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione soprintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione".

- 43 - Il primo comma dell'art. 125 è stato abrogato dall'art. 9, secondo

comma, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

"Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale.

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione".

- 44 - L'art. 126 è stato sostituito dall'art. 4 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

"Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.

Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio".

- 45 - Si riporta di seguito l'art. 11, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:

"1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti".

- 46 - L'art. 127 è stato sostituito dall'art. 8 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

"Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.

Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto.

Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla

- Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza".
- 47 - L'art. 128 è stato abrogato dall'art. 9, secondo comma, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:
- "Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni".
- 48 - L'art. 129 è stato abrogato dall'art. 9, secondo comma, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:
- "Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.
- Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento".
- 49 - L'art. 130 è stato abrogato dall'art. 9, secondo comma, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:
- "Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali.
- In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione".
- 50 - L'art. 131 è stato modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, che ha disposto la costituzione del Molise come regione a se stante.
- 51 - L'art. 132 è stato modificato dall'articolo 9, primo comma, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:
- "Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
- Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra".
- 52 - Le norme sui giudizi di legittimità costituzionale sono state dettate dalla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1.
- 53 - L'ultimo capoverso è stato così modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. Il testo originario era il seguente:
- "sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, a norma della Costituzione".
- 54 - L'art. 135 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2. L'ultimo comma, inoltre, è stato modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.
- Il testo originario dell'articolo era il seguente:
- "La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa.
- I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
- La Corte elegge il presidente tra i suoi componenti.
- I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo

le norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente rieleggibili. L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o d'un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione d'avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri eletti, all'inizio di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta comune tra cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore".

Il testo dell'articolo 135 come sostituito dalla legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, identico per i primi sei commi al testo vigente, all'ultimo comma così disponeva:

"Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, 16 membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari".

- 55 - La legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, ha disciplinato i casi di incompatibilità relativi ai giudici costituzionali ed ai giudici aggregati, nonché le forme di immunità a garanzia dell'attività della Corte.
- 56 - In attuazione di tale disposto è stata approvata la legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 "Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie di indipendenza della Corte costituzionale".
- 57 - Con la legge costituzionale 6 agosto 1993, n. 1, che ha istituito la Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, è stato previsto, unicamente per i progetti di legge della XI legislatura un diverso procedimento di revisione costituzionale che comporta, fra l'altro, la obbligatoria sottoposizione a referendum dei progetti approvati dalla Commissione.
- 58 - L'art. 7 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, ha abrogato l'ultimo comma della disposizione che così recitava:
"I giudici della Corte costituzionale nominati nella prima composizione della Corte stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni".
- 59 - Il termine di cui alla XI Disposizione è stato prorogato al 31 dicembre 1963 dalla legge costituzionale 18 marzo 1958, n. 1.
- 60 - La legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1 ha stabilito che i commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge costituzionale (10 novembre 2002).

Statuto del Veneto

Approvato con la legge statutaria

17 aprile 2012, n. 1

(BUR n. 30 del 2012)

71	TITOLO I - IL VENETO
71	Capo I Principi
71	Articolo 1 - La Regione del Veneto
71	Articolo 2 - Autogoverno del popolo veneto
71	Articolo 3 - Autonomia della Regione del Veneto e degli enti locali
72	Articolo 4 - La Regione del Veneto e l'Unione europea
72	Articolo 5 - Principi fondamentali
73	Articolo 6 - Diritti e obiettivi delle politiche regionali
74	Articolo 7 - Principi di responsabilità
74	Articolo 8 - Patrimonio culturale e ambientale
75	Articolo 9 - Partecipazione
75	Articolo 10 - Principio di libera iniziativa economica
75	Capo II - Il sistema veneto
75	Articolo 11 - Funzioni amministrative e autonomie locali
76	Articolo 12 - Esercizio associato delle funzioni
76	Articolo 13 - Livelli minimi regionali di efficienza delle funzioni amministrative
77	Articolo 14 - Funzioni metropolitane
77	Articolo 15 - Specificità delle singole comunità, dei territori montani e della Provincia di Belluno
78	Articolo 16 - Consiglio delle autonomie locali
80	Articolo 17 - Potere sostitutivo
80	Articolo 18 - Rapporti internazionali, con l'Unione europea e interregionali
81	Capo III - Autonomia legislativa e regolamentare
81	Articolo 19 - Autonomia legislativa e regolamentare
81	Articolo 20 - Iniziativa legislativa e regolamentare
82	Articolo 21 - Procedimento legislativo e regolamentare
83	Articolo 22 - Partecipazione delle organizzazioni dell'economia e del lavoro
83	Articolo 23 - Qualità e impatto delle leggi
83	Articolo 24 - Promulgazione delle leggi ed emanazione dei regolamenti
84	Capo IV - Referendum
84	Articolo 25 - Referendum
84	Articolo 26 - Referendum abrogativo

- 85 Articolo 27 - Referendum consultivo
- 85 **Capo V - Autonomia amministrativa**
- 85 Articolo 28 - Principi dell'attività amministrativa
- 85 Articolo 29 - Attività d'indirizzo e di governo
- 86 **Capo VI - Autonomia finanziaria**
- 86 Articolo 30 - Autonomia finanziaria
- 87 Articolo 31 - Diritti e doveri del contribuente
- 87 **TITOLO II - LA REGIONE DEL VENETO**
- 87 Articolo 32 - Organi della Regione
- 87 **Capo I - Il Consiglio regionale**
- 87 Articolo 33 - Funzioni del Consiglio regionale
- 89 Articolo 34 - Elezione e composizione del Consiglio regionale
- 90 Articolo 35 - Insediamento del Consiglio regionale
- 90 Articolo 36 - Ufficio di presidenza
- 91 Articolo 37 - Convalida delle elezioni
- 91 Articolo 38 - Consiglieri regionali
- 91 Articolo 39 - Prerogative del consigliere regionale
- 92 Articolo 40 - Presidente del Consiglio regionale
- 92 Articolo 41 - Funzioni dell'Ufficio di presidenza
- 92 Articolo 42 - Gruppi consiliari
- 93 Articolo 43 - Commissioni consiliari
- 93 Articolo 44 - Funzioni delle commissioni consiliari
- 94 Articolo 45 - Funzioni d'inchiesta delle commissioni
- 94 Articolo 46 - Autonomia del Consiglio regionale
- 94 Articolo 47 - Funzioni di opposizione
- 95 Articolo 48 - Regolamento del Consiglio regionale
- 95 Articolo 49 - Convocazione del Consiglio regionale
- 96 Articolo 50 - Sedute del Consiglio regionale
- 96 **Capo II - Il Presidente della Giunta e la Giunta regionale**
- 96 Articolo 51 - Presidente della Giunta
- 97 Articolo 52 - Funzioni del Presidente della Giunta
- 98 Articolo 53 - Giunta regionale
- 98 Articolo 54 - Funzioni della Giunta regionale
- 99 Articolo 55 - Cessazione della carica di Presidente della Giunta regionale

99	Capo III - Il bilancio e l'organizzazione
99	Articolo 56 - Bilancio e patrimonio della Regione
100	Articolo 57 - Rendiconto della Regione
100	Articolo 58 - Principi dell'organizzazione regionale
101	Articolo 59 - Controllo interno
101	Articolo 60 - Enti regionali
101	Articolo 61 - Società regionali
102	Articolo 62 - Commissione di garanzia statutaria
102	Articolo 63 - Garante regionale dei diritti della persona
103	TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI
103	Articolo 64 - Differenza di genere
103	Articolo 65 - Entrata in vigore
104	NOTE

STATUTO DEL VENETO ¹

(in vigore dal 18 aprile 2012)

TITOLO I IL VENETO

Capo I Principi

Art. 1 - La Regione del Veneto.

1. Il Veneto è Regione autonoma, secondo il presente Statuto, in armonia con la Costituzione della Repubblica e con i principi dell'ordinamento dell'Unione europea.

2. Il Veneto è costituito dal popolo veneto e dai territori delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.

3. Venezia, città metropolitana, è il capoluogo del Veneto.

4. La Regione è rappresentata dalla bandiera, dal gonfalone e dallo stemma stabiliti con legge regionale.

5. Il Veneto, consapevole della storia comune, mantiene i legami con i veneti nel mondo, favorendo la continuità di rapporto e di pensiero e valorizzando gli scambi e i legami con i paesi nei quali vivono.

Art. 2 - Autogoverno del popolo veneto.

1. L'autogoverno del popolo veneto si attua in forme rispondenti alle caratteristiche e alle tradizioni della sua storia.

2. La Regione salvaguarda e promuove l'identità storica del popolo e della civiltà veneta e concorre alla valorizzazione delle singole comunità. Riconosce e tutela le minoranze presenti nel proprio territorio.

Art. 3 - Autonomia della Regione del Veneto e degli enti locali.

1. L'autonomia della Regione si esprime nell'esercizio della potestà legislativa, regolamentare e amministrativa e nella piena attuazione della autonomia finanziaria riconosciuta dalla Costituzione.

2. La Regione riconosce, promuove e garantisce l'autonomia degli enti locali nelle sue diverse manifestazioni.

3. La Regione persegue l'estensione in senso federale delle competenze legislative, regolamentari, amministrative e finanziarie nelle forme previste dalla Costituzione e nel rispetto del principio di leale collaborazione.

Art. 4 - La Regione del Veneto e l'Unione europea.

1. La Regione del Veneto opera per la piena affermazione istituzionale, politica e sociale dell'Unione europea.

Art. 5 - Principi fondamentali.

1. La Regione opera per garantire e rendere effettivi i diritti inviolabili, i doveri e le libertà fondamentali dell'uomo, riconosciuti dalla Costituzione e dalle fonti del diritto europeo e internazionale.

2. La Regione persegue le migliori condizioni di vita della comunità veneta, l'affermazione della persona umana e la partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale della Repubblica.

3. La Regione riconosce e valorizza il principio di sussidiarietà, sancito nell'articolo 118 della Costituzione, realizzando le condizioni affinché l'intervento pubblico non sia sostitutivo della libera capacità di autorganizzazione delle persone e delle aggregazioni sociali e si svolga nel rispetto dell'identità e dell'autonomia di ogni soggetto.

4. La Regione promuove forme di collaborazione con soggetti privati al fine di realizzare interventi ed attività di interesse generale della collettività. Riconosce e favorisce il ruolo del volontariato.

5. La Regione, ispirandosi ai principi di civiltà cristiana e alle tradizioni di laicità e di libertà di scienza e pensiero, informa la propria azione ai principi di eguaglianza e di solidarietà nei confronti di ogni persona di qualunque provenienza, cultura e religione; promuove la partecipazione e l'integrazione di ogni persona nei diritti e nei doveri, contrastando pregiudizi e discriminazioni; opera per la realizzazione di una comunità accogliente e solidale.

6. La Regione è impegnata a rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei suoi abitanti, impediscono il pieno sviluppo della persona e la partecipazione alla vita sociale ed economica della comunità; opera a favore di tutti coloro che, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, possiedono un particolare legame con il territorio, garantendo comunque ai minori i medesimi diritti.

7. La Regione promuove la cultura di pace, opera per la giustizia sociale, i diritti umani, il dialogo e la cooperazione tra i popoli.

Art. 6 - Diritti e obiettivi delle politiche regionali.

1. La Regione, informando la propria azione al principio di responsabilità nei confronti delle generazioni future:

- a) garantisce e valorizza il diritto alla vita;
- b) riconosce e valorizza lo specifico ruolo sociale proprio della famiglia; attiva politiche di conciliazione tra tempi della vita e del lavoro ed adegua l'erogazione dei servizi alla composizione del nucleo familiare;
- c) riconosce e valorizza le differenze di genere e rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parità tra uomo e donna;
- d) opera per garantire e rendere effettivo il diritto all'istruzione ed alla formazione permanente;
- e) riconosce la centralità e l'autonomia dell'università e valorizza la ricerca, quali strumenti decisivi per la competitività del sistema economico e per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini; a tal fine dispone specifici finanziamenti ad università ed enti di ricerca;
- f) favorisce il più ampio pluralismo dei mezzi di informazione, anche a carattere locale, come presupposto per l'esercizio della democrazia;
- g) promuove le iniziative necessarie per rendere effettivo il diritto alla sicurezza dei cittadini, perseguendo il rispetto della legalità e contrastando ogni forma di degrado urbano e sociale;
- h) riconosce e valorizza la funzione sociale del lavoro e dell'impresa come strumenti di promozione delle persone e delle comunità; opera per garantire e rendere effettivo il diritto al lavoro, perseguendo una occupazione piena, stabile, sicura e regolare, e promuovendo la formazione e la riqualificazione professionale; tutela il lavoro in tutte le sue forme;
- i) opera per eliminare gli squilibri tra territori, settori, persone e gruppi;
- l) valorizza l'imprenditorialità e l'iniziativa economica individuale e collettiva; opera per garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza e di trasparenza nel mercato; favorisce le forme di cooperazione e, in particolare, quella a mutualità prevalente e sociale;
- m) assicura il diritto alla salute e all'assistenza, tramite un sistema di servizi sanitari e sociali universalistico, accessibile ed equo;
- n) ispira il proprio ordinamento legislativo e amministrati-

vo alla tutela e protezione della maternità, dell'infanzia e dell'adolescenza, garantendo, in particolare, i diritti alla famiglia, alle relazioni sociali, allo studio, al gioco, allo sport;

o) attiva politiche di promozione alla vita attiva e di assistenza a favore della popolazione anziana, in particolare nelle condizioni di non autosufficienza;

p) opera per rendere effettivi i diritti delle persone in condizioni di disabilità, anche sostenendo progetti di vita indipendente.

Art. 7 - Principio di responsabilità.

1. L'attività della Regione si svolge nel pieno rispetto del principio di responsabilità nell'uso delle risorse umane, naturali e finanziarie.
2. In conformità alla Costituzione, ad ogni nuova spesa la Regione e gli enti locali fanno fronte con una riduzione di altra spesa o con una nuova entrata attuale ed effettiva.

Art. 8 - Patrimonio culturale e ambientale.

1. Il Veneto, nel rispetto del principio di responsabilità nei confronti delle generazioni future, opera per assicurare la conservazione e il risanamento dell'ambiente, attraverso un governo del territorio volto a tutelare l'aria, la terra, l'acqua, la flora e la fauna quali beni e risorse comuni.
2. La disponibilità e l'accesso all'acqua potabile, nonché all'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi, costituiscono diritti universali. La Regione garantisce a ciascun individuo il diritto al minimo vitale giornaliero d'acqua quale diritto alla vita.
3. La Regione, consapevole dell'inestimabile valore del patrimonio storico, artistico, culturale e linguistico del Veneto e di Venezia, si impegna ad assicurarne la tutela e la valorizzazione ed a diffonderne la conoscenza nel mondo.
4. La Regione tutela e valorizza gli aspetti tipici e caratteristici dell'ambiente e delle produzioni venete.
5. La Regione tutela il paesaggio e riconosce l'importanza delle attività rurali e forestali ai fini del miglioramento della qualità della vita, della tutela della biodiversità, della sicurezza alimentare e della salvaguardia del territorio.
6. La Regione riconosce e garantisce il diritto dei cittadini a essere informati sulle condizioni e qualità dell'ambiente, sui rischi per la salute e su ogni altra situazione di criticità che si manifesti sul suo territorio.

Art. 9 - Partecipazione.

1. La Regione promuove la partecipazione ai processi di determinazione delle proprie scelte legislative e amministrative da parte dei cittadini, delle formazioni sociali, degli utenti e delle associazioni che perseguono la tutela di interessi generali.

2. La Regione, allo scopo di rendere effettiva la partecipazione, assicura il diritto di accesso e un'informazione ampia, diffusa, pluralista e neutrale in ordine alla propria attività.

Art. 10 - Principio di libera iniziativa economica.

1. La Regione riconosce la libera iniziativa economica, individuale e collettiva e favorisce lo svolgimento dell'iniziativa privata con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.

Art. 11 - Funzioni amministrative e autonomie locali.

1. Il comune rappresenta la comunità territoriale fondamentale e ne cura gli interessi.

2. La Regione informa la propria attività al principio di responsabilità politica ed amministrativa dei diversi livelli di governo locale nonché al rispetto e alla valorizzazione dell'autonomia dei comuni, delle loro unioni, delle province, delle città metropolitane così come riconosciute dalla Costituzione, attribuendo le funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, completezza, efficienza ed economicità, in modo da evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze.

3. Al fine di rafforzare il sistema regionale delle autonomie la Regione persegue con gli enti locali forme di cooperazione e di supporto ispirate al principio di leale collaborazione.

4. I comuni, anche in forma associata, esercitano la generalità delle funzioni amministrative.

5. Le province esercitano le funzioni amministrative che richiedono un esercizio unitario nel territorio provinciale.

6. La Regione esercita esclusivamente le funzioni amministrative ad essa espressamente riservate dalla legge.

7. I conferimenti di funzioni amministrative agli enti locali da parte della Regione sono stabiliti con legge, approvata sulla base di intese stipulate nel Consiglio delle autonomie locali o in altra sede di concertazione.

8. La Regione, con la legge di conferimento, assicura e trasferisce contestualmente le risorse strumentali e il personale necessari per l'esercizio delle funzioni conferite. Garantisce altresì che le risorse economiche spettanti alle autonomie locali consentano di finanziare le funzioni loro attribuite. La legge regionale determina le modalità e i criteri per la ripartizione delle risorse tenendo conto:

- a) delle caratteristiche dei territori;
- b) delle condizioni sociali, demografiche ed economiche della popolazione residente nei territori;
- c) della potenziale capacità fiscale;
- d) delle condizioni di miglior efficienza.

9. La Regione valorizza le autonomie funzionali.

Art. 12 - Esercizio associato delle funzioni.

1. Al fine di favorire la migliore funzionalità nell'esercizio dei compiti comunali e più elevati livelli di qualità e di efficienza nell'erogazione dei servizi, di realizzare dinamiche di sviluppo armonico dei territori, di conseguire obiettivi di contenimento della spesa pubblica e di ottenere i migliori risultati nella programmazione finanziaria e di bilancio, la legge regionale:

- a) promuove e disciplina forme di esercizio associato delle funzioni e dei servizi da parte dei comuni, particolarmente di piccole dimensioni o situati nelle zone montane o economicamente svantaggiate, incentivando in via prioritaria le fusioni;
- b) prevede i casi di esercizio obbligatoriamente associato di funzioni e servizi;
- c) stabilisce i procedimenti, anche sostitutivi, da attuare in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui alla lettera b).

2. La legge e i bandi regionali che prevedono erogazioni di risorse ai comuni per interventi od opere stabiliscono priorità per le domande presentate in forma associata o coordinata per dimensioni territoriali ottimali.

Art. 13 - Livelli minimi regionali di efficienza delle funzioni amministrative.

1. Le funzioni amministrative devono essere svolte dalla Regione e dagli enti locali, nelle materie di competenza legislativa regionale, secondo livelli minimi di efficienza e standard non inferiori a quelli individuati dalle leggi.

2. La Regione determina i livelli minimi di efficienza delle

funzioni amministrative sulla base dei criteri stabiliti con legge regionale, verificandone il rispetto.

3. Nel caso in cui le verifiche svolte rilevino livelli di efficienza inferiori a quelli stabiliti, l'ente locale interessato concorda con la Regione modalità e tempi per superare le carenze registrate.

Art. 14 - Funzioni metropolitane.

1. La Regione promuove l'integrazione socio-economica delle funzioni metropolitane del territorio regionale e ne favorisce il governo strategico in stretta collaborazione con le autonomie locali, attuando forme specifiche di coordinamento, anche interregionale, per lo sviluppo del sistema dei servizi e delle infrastrutture di rango metropolitano, con particolare riferimento a reti della mobilità, piattaforme portuali e aeroportuali, logistica, ricerca e università, poli fieristici, poli sanitari di interesse regionale, istituzioni culturali di interesse regionale.

Art. 15 - Specificità delle singole comunità, dei territori montani e della Provincia di Belluno.

1. La Regione riconosce le specificità delle singole comunità che compongono il Veneto.

2. Ferma la salvaguardia delle esigenze di carattere unitario della Regione, la legge regionale può conferire, previa apposite intese, particolari competenze amministrative a province o ad enti locali associati, trasferendo contestualmente le risorse necessarie per l'esercizio di tali funzioni.

3. La Regione, per incentivare uno sviluppo armonioso, impronta la propria azione a realizzare il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale, rivolgendo un'attenzione particolare alle zone rurali, alle isole lagunari, alle aree deltizie, alle zone interessate da transizione industriale e a quelle che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici.

4. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, la Regione conferisce, con legge, forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa e finanziaria agli enti locali, singoli o associati,

che ne facciano richiesta, il cui territorio sia in tutto o in parte montano.

5. La Regione, ferma la salvaguardia delle esigenze di carattere unitario, conferisce con legge alla Provincia di Belluno, in considerazione della specificità del suo territorio transfrontaliero e interamente montano nonché abitato da significative minoranze linguistiche, forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria in particolare in materia di politiche transfrontaliere, minoranze linguistiche, governo del territorio, risorse idriche ed energetiche, viabilità e trasporti, sostegno e promozione delle attività economiche, agricoltura e turismo. La Provincia di Belluno, d'intesa con le autonomie locali, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e sulla base di appositi accordi, provvede a sua volta a conferire ai comuni o alle loro forme associative quelle funzioni amministrative che non richiedono l'esercizio unitario a livello provinciale.

Art. 16 - Consiglio delle autonomie locali.

1. Il Consiglio delle autonomie locali è organo di rappresentanza degli enti locali, di consultazione e cooperazione tra gli stessi e gli organi della Regione.

2. La legge regionale disciplina la composizione del Consiglio, secondo criteri di rappresentanza territoriale, e ne stabilisce la durata, assicurandone la piena autonomia regolamentare, organizzativa, finanziaria e funzionale. Il numero dei membri non può comunque essere superiore a trenta.

3. La legge regionale può prevedere la partecipazione, senza diritto di voto, di rappresentanti delle autonomie funzionali e, in particolare, delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle università venete.

4. Il Consiglio opera secondo criteri di snellezza, flessibilità ed efficacia, anche con composizione variabile, in modo da rappresentare le competenze e le aree territoriali concretamente interessate ai provvedimenti in discussione.

5. Il Consiglio, secondo le modalità e con gli effetti stabiliti dalla legge regionale, esprime parere obbligatorio:

- a) sui progetti di modifica dello Statuto;
- b) sui progetti di legge concernenti le funzioni degli enti

locali e, in particolare, sui progetti di attuazione degli articoli 11, 12, 13 e 17;

c) sul documento di programmazione economica e finanziaria;

d) sui progetti di legge di bilancio e di programma regionale di sviluppo;

e) sugli atti di sostituzione adottati dalla Regione nei casi di inerzia o di inadempimento di obblighi stabiliti dalla legge da parte degli enti locali;

f) su ogni altra questione ad esso demandata dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti regionali.

6. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della richiesta senza che il Consiglio delle autonomie locali abbia reso il parere o presentato istanza motivata di proroga per un ulteriore termine non superiore a quindici giorni, la Regione può comunque procedere all'approvazione della proposta. Il parere è reso entro quindici giorni per le proposte di provvedimenti legislativi e amministrativi di natura finanziaria.

7. In caso di parere contrario la Regione può comunque procedere all'approvazione della proposta con motivazione espressa.

8. Il Consiglio delle autonomie locali esprime intese:

a) sui progetti di legge che prevedono conferimenti di funzioni amministrative da parte della Regione agli enti locali;

b) sugli atti regionali di coordinamento della finanza pubblica alle specifiche esigenze del Veneto;

c) in ogni altro caso previsto dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti regionali.

9. Nel caso in cui, trascorsi trenta giorni dall'avvio del procedimento, l'intesa non sia raggiunta, la Regione procede motivando l'atto.

10. La Regione e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere accordi in sede di Consiglio delle autonomie locali, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.

11. Il Regolamento del Consiglio regionale, di seguito denominato Regolamento, disciplina i rapporti tra il Consiglio stesso e il Consiglio delle autonomie locali.

12. Il Consiglio delle autonomie locali può presentare

progetti di legge regionale; può proporre alla Giunta regionale la promozione dei ricorsi o la costituzione in giudizio innanzi alla Corte costituzionale; può formulare proposte od osservazioni sulle leggi, sui regolamenti e sugli altri provvedimenti di competenza del Consiglio regionale e della Giunta.

Art. 17 - Potere sostitutivo.

1. Sulla base dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza e nel rispetto del principio di leale collaborazione, la Regione, nelle materie di competenza regionale, può sostituirsi ad organi degli enti locali in caso di inerzia o di inadempimento di obblighi stabiliti dalla legge.

2. L'atto di sostituzione è adottato sentiti l'ente interessato e il Consiglio delle autonomie locali.

Art. 18 - Rapporti internazionali, con l'Unione europea e interregionali.

1. La Regione conforma la propria azione ai principi ed agli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo, contribuisce alla determinazione delle politiche dell'Unione europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi europei e provvede all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea.

2. La Regione promuove forme di collaborazione, anche stipulando accordi ed intese, con Stati o enti territoriali di altri Stati, con particolare attenzione a quelli transfrontalieri, finalizzate a favorire lo sviluppo dei rapporti economici, culturali e sociali della comunità veneta. Promuove inoltre una politica per l'arco alpino in coordinamento con gli Stati e le Regioni che ne siano interessati.

3. La Regione favorisce la collaborazione con altre regioni e sostiene intese tra gli enti locali veneti e quelli di regioni confinanti.

4. Al fine di promuovere il ruolo del Veneto nel contesto internazionale e di favorire relazioni di collaborazione con realtà territoriali ed economiche di altri Paesi, con particolare riferimento alle comunità venete nel mondo, la Regione, senza oneri per il bilancio regionale, può conferire specifici incarichi a soggetti particolarmente rappresentativi delle istituzioni, dell'economia e della cultura del Veneto.

Art. 19 - Autonomia legislativa e regolamentare.

1. Il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali.

2. Il Consiglio regionale esercita la potestà regolamentare, salvo i casi in cui la legge regionale ne demandi l'esercizio alla Giunta regionale.

3. I comuni, le province e le città metropolitane esercitano la potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. L'efficacia delle norme di regolamento regionale che disciplinano lo svolgimento delle funzioni conferite agli enti locali cessa con l'entrata in vigore di autonoma regolamentazione da parte degli enti locali stessi.

4. La legge regionale, nei casi in cui risultino specifiche esigenze unitarie, può disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni conferite ai comuni, alle province e alle città metropolitane per assicurare requisiti essenziali di uniformità.

Art. 20 - Iniziativa legislativa e regolamentare.

1. L'iniziativa delle leggi e dei regolamenti regionali spetta ad almeno settemila elettori, ad ogni consigliere regionale, alla Giunta regionale, al Consiglio delle autonomie locali.

2. L'iniziativa spetta inoltre ai singoli consigli provinciali, ai singoli consigli dei comuni capoluogo di provincia e delle città metropolitane, ai consigli comunali in numero non inferiore a dieci e ai consigli di comuni che singolarmente, o unitamente ad altri, raggiungano complessivamente una popolazione non inferiore a ventimila abitanti.

3. I progetti di legge di istituzione di nuovi comuni o di modifica delle loro circoscrizioni e denominazioni, che siano stati respinti dal Consiglio regionale, non possono essere ripresentati prima del termine di dieci anni, ridotto a cinque se di iniziativa dei comuni.

4. I progetti di legge di iniziativa popolare non decadono con la fine della legislatura.

5. I soggetti legittimati a presentare progetti di legge e di regolamento possono richiedere l'assistenza dell'ufficio legislativo del Consiglio regionale; il primo firmatario è ammesso ai lavori della competente commissione consiliare, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

6. I progetti di legge e di regolamento di iniziativa popolare e degli enti locali, sui quali non sia stata presa alcuna decisione, trascorsi sei mesi dalla presentazione sono iscritti all'ordine del giorno e discussi dal Consiglio.

Art. 21 - Procedimento legislativo e regolamentare.

1. I progetti di legge e di regolamento sono esaminati dalle commissioni consiliari competenti e approvati dal Consiglio regionale articolo per articolo e con votazione finale.

2. Per ogni progetto di legge, la commissione consiliare competente designa un relatore ed un correlatore, secondo le modalità previste dal Regolamento. Per i progetti presentati dalla Giunta o da consiglieri della maggioranza, il relatore è scelto dalla maggioranza stessa e il correlatore dalla minoranza. Per i progetti presentati da consiglieri di minoranza si applica il criterio inverso. Il Regolamento disciplina il ruolo e le funzioni del relatore e del correlatore, assegnando comunque ad entrambi le medesime prerogative e tempi di intervento. Per i progetti di legge presentati da altri soggetti, la commissione designa di volta in volta relatore e correlatore.

3. Il Consiglio, su iniziativa della commissione competente, può deferire a maggioranza dei suoi componenti alla commissione stessa, salvo che si opponga almeno un quinto dei componenti del Consiglio, l'approvazione delle leggi o dei regolamenti articolo per articolo, riservando al Consiglio esclusivamente il voto e la relativa dichiarazione sui singoli articoli e la votazione finale. Sino al momento della votazione finale da parte della commissione competente, il progetto di legge o di regolamento è sottoposto alla procedura normale di esame e di approvazione, qualora ne faccia richiesta almeno un quinto dei componenti del Consiglio.

4. La procedura ordinaria di esame e di approvazione è sempre adottata per le leggi in materia tributaria, di bilancio, elettorale, di ratifica di intese o accordi con altre Regioni, altri Stati o enti territoriali di altri Stati, nonché per le leggi e i regolamenti per la cui approvazione è richiesta una maggioranza qualificata.

5. La copertura finanziaria delle leggi che comportano nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è assicurata mediante riduzione di altra spesa o mediante maggiore o nuova entrata.

6. Il Regolamento definisce le modalità con cui le proposte di legge prive di copertura finanziaria possono essere dichiarate improcedibili.

Art. 22 - Partecipazione delle organizzazioni dell'economia e del lavoro.

1. Al fine di garantire il più efficace apporto delle categorie produttive alla definizione delle politiche che riguardano l'economia e il lavoro, il Consiglio, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento, provvede all'informazione ed al coinvolgimento delle organizzazioni maggiormente rappresentative nei principali procedimenti di elaborazione di tali politiche.

2. In particolare, il Regolamento stabilisce il termine entro il quale le organizzazioni interessate sono chiamate a presentare proprie osservazioni e proposte, che sono oggetto di esame e discussione nel corso dei procedimenti preparatori di leggi e regolamenti.

Art. 23 - Qualità e impatto delle leggi.

1. Le leggi e il Regolamento stabiliscono gli strumenti e le modalità per favorire la qualità della legislazione e la certezza del diritto.

2. Le leggi e il Regolamento stabiliscono gli strumenti e le modalità per verificare preventivamente l'impatto e la fattibilità dei progetti di legge e per valutare gli effetti realizzati nell'applicazione delle leggi.

Art. 24 - Promulgazione delle leggi ed emanazione dei regolamenti.

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla sua approvazione; se il Consiglio a maggioranza assoluta dei propri componenti ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. La legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro i successivi dieci giorni ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda termini diversi.

2. I regolamenti regionali sono emanati dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro approvazione; se il Consiglio a maggioranza assoluta dei propri componenti ne dichiara l'urgenza, il regolamento è emanato nel termine da esso stabilito. I regolamenti

Capo IV Referendum

sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione entro i successivi dieci giorni ed entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione, salvo che i regolamenti stessi prevedano termini diversi.

Art. 25 - Referendum.

1. La legge regionale disciplina i limiti di ammissibilità, il procedimento, le modalità attuative e gli effetti del referendum. Il giudizio sulla ricevibilità e sulla ammissibilità delle richieste di referendum è di competenza della commissione di garanzia statutaria.

2. La legge regionale prevede la garanzia dell'informazione sui referendum indetti assicurando un'adeguata attività di comunicazione ai favorevoli e ai contrari al quesito referendario.

Art. 26 - Referendum abrogativo.

1. Il Presidente della Regione indice referendum per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un regolamento o di un atto amministrativo di interesse generale quando lo richiedono:

- a) quarantamila elettori;
- b) non meno di venti consigli comunali che rappresentino almeno un decimo della popolazione regionale;
- c) non meno di tre consigli provinciali.

2. Partecipano al referendum i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

3. La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

4. Non è ammesso il referendum per l'abrogazione:

- a) delle leggi tributarie e di bilancio e dei relativi provvedimenti di attuazione;
- b) delle leggi e degli atti regionali i cui contenuti costituiscano adempimento di obblighi costituzionali, internazionali, europei;
- c) delle leggi e degli atti amministrativi regionali che disciplinano gli organi a rilevanza statutaria;
- d) delle leggi e dei regolamenti concernenti accordi o intese di carattere internazionale o con altre regioni;
- e) del Regolamento.

5. Sono comunque inammissibili le richieste di referen-

dum aventi quesiti non omogenei.

6. Nel caso in cui un referendum abbia dato esito negativo, la stessa richiesta non può essere presentata prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di proclamazione del risultato.

Art. 27 - Referendum consultivo.

1. Il Consiglio regionale può deliberare l'indizione di referendum consultivi delle popolazioni interessate su provvedimenti o proposte di provvedimenti di competenza del Consiglio, quando lo richiedono il Consiglio regionale o cittadini o enti locali, secondo quanto previsto dalla legge regionale.

2. Se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, il Consiglio è tenuto ad esaminare l'argomento entro novanta giorni dalla proclamazione dei risultati e a motivare le decisioni eventualmente adottate in difformità.

3. Non è ammesso referendum consultivo nei casi previsti dall'articolo 26, commi 4 e 5.

4. Sono sottoposti a referendum consultivo delle popolazioni interessate, secondo quanto previsto dalla legge, i progetti di legge concernenti l'istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali.

Capo V Autonomia amministrativa

Articolo 28 - Principi dell'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa è orientata al conseguimento del risultato, nel rispetto dei principi di legalità, di imparzialità, di partecipazione, di semplicità e di efficienza.

2. L'organizzazione dell'attività amministrativa si ispira al principio di distinzione tra funzioni d'indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione.

3. La Regione svolge la propria attività di amministrazione nel quadro di atti di indirizzo, di programmazione e di determinazione di standard e di criteri, assicurando il coinvolgimento degli enti locali e il concorso dei soggetti maggiormente rappresentativi della realtà veneta.

Articolo 29 - Attività d'indirizzo e di governo

1. La Regione, nella sua attività d'indirizzo e di governo:
a) formula programmi, piani, indirizzi e atti generali relativi all'attività amministrativa di interesse regionale, anche

Capo VI Autonomia finanziaria

- con riferimento alle funzioni conferite agli altri livelli territoriali di governo locale del Veneto;
- b) individua e realizza progetti, interventi e azioni di rilevanza regionale;
- c) definisce criteri, parametri, requisiti quantitativi o qualitativi da osservare nel territorio regionale;
- d) predispone, organizza e mantiene risorse tecniche od operative che risulti opportuno concentrare a livello regionale o comunque sovraprovinciale;
- e) raccoglie ed elabora, con la collaborazione degli enti locali e del Consiglio delle autonomie locali, informazioni utili all'esercizio delle funzioni amministrative esercitate dalla Regione e dal sistema complessivo dei livelli di governo territoriali del Veneto;
- f) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa svolta dalla Regione, anche attraverso appositi controlli di gestione e con specifico riferimento alle modalità del suo esercizio.

Art. 30 - Autonomia finanziaria.

1. La Regione ha autonomia finanziaria, che esercita nel rispetto della Costituzione e dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.
2. L'autonomia finanziaria consente alla Regione di finanziare integralmente le funzioni pubbliche ad essa attribuite e di applicare concretamente il principio di responsabilità nel reperimento e nella gestione delle risorse ad essa spettanti.
3. La Regione esercita la potestà legislativa in materia finanziaria e in particolare:
 - a) istituisce e riscuote tributi propri in conformità alla Costituzione e ai principi della legge di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
 - b) dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al suo territorio;
 - c) dispone di risorse autonome derivanti da canoni e proventi del patrimonio e di altri beni e servizi regionali;
 - d) opera, nel quadro stabilito dall'articolo 119 della Costituzione, per realizzare la perequazione a favore dei territori con minore gettito fiscale e per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale nonché per rimuovere i relativi squilibri e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona.

4. La Regione, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, adatta i vincoli posti dalla legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica alle specifiche esigenze del Veneto.

Art. 31 - Diritti e doveri del contribuente.

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione sono retti dai principi stabiliti dalla Costituzione e dallo statuto del contribuente, secondo criteri di reciproca collaborazione e buona fede.

2. La Regione disciplina la materia tributaria nel rispetto dei diritti del contribuente, assicurando informazione tempestiva e completa.

3. Per favorire l'attuazione dell'autonomia finanziaria la Regione opera al fine di assicurare l'adempimento dei doveri del contribuente ed una maggiore certezza sull'ammontare delle risorse disponibili, anche concorrendo con lo Stato, le altre regioni e gli enti locali nell'attività di contrasto all'evasione fiscale.

TITOLO II LA REGIONE DEL VENETO

Art. 32 - Organi della Regione

1. Sono organi di governo della Regione:

- a) il Consiglio regionale;
- b) il Presidente della Giunta regionale;
- c) la Giunta regionale.

Capo I Il Consiglio regionale

Art. 33 - Funzioni del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale è l'organo di rappresentanza democratica del popolo veneto.

2. Il Consiglio determina l'indirizzo politico e amministrativo della Regione e ne controlla l'attuazione; esercita la potestà legislativa, nonché la potestà regolamentare non attribuita da singole leggi regionali alla Giunta; adempie alle altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

3. Il Consiglio, inoltre:

- a) discute il programma di governo presentato dal Presidente della Giunta, indicando in particolare gli indirizzi e i progetti ritenuti prioritari;
- b) approva i seguenti atti:

- 1) principi e indirizzi generali della programmazione regionale generale;
- 2) programma regionale di sviluppo e piani di settore, verificandone periodicamente l'attuazione;
- 3) documento di programmazione economica e finanziaria, elaborando, in coerenza con questo, gli indirizzi alla Giunta regionale per la predisposizione del bilancio preventivo;
- 4) bilancio di previsione e rendiconto generale;
- 5) atti con cui la Regione partecipa alla programmazione interregionale, nazionale ed europea;
- c) istituisce e disciplina con legge i tributi regionali, nonché ogni altra prestazione personale e patrimoniale;
- d) nomina i rappresentanti della Regione, in particolare nei casi in cui è necessaria una rappresentanza sia della maggioranza sia della minoranza. Nomina altresì gli altri rappresentanti, salvo i casi in cui la potestà sia attribuita dalla legge ad altri organi della Regione;
- e) approva annualmente la legge regionale europea e delibera i provvedimenti generali attuativi degli atti dell'Unione europea;
- f) disciplina con legge le modalità della partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi europei;
- g) determina con legge le modalità dell'attività di rilievo internazionale della Regione;
- h) ratifica con legge le intese concluse con le altre Regioni e formula indirizzi per la conclusione degli accordi con altri Stati e delle intese con gli enti territoriali interni ad altri Stati, nelle materie di competenza regionale;
- i) istituisce con legge i soggetti con personalità giuridica dipendenti dalla Regione;
- l) presenta proposte di legge alle Camere;
- m) propone alla Giunta regionale la promozione dei ricorsi o la costituzione in giudizio innanzi alla Corte costituzionale;
- n) delibera le richieste al Governo ai fini della promozione dei ricorsi o della costituzione in giudizio innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea;
- o) verifica annualmente lo stato di attuazione degli atti della programmazione pluriennale; verifica la gestione complessiva dell'attività economica e finanziaria della Regione, la rispondenza degli effetti delle politiche regionali agli obiettivi di governo, i risultati gestionali degli enti,

delle agenzie, delle aziende e degli altri organismi di diritto pubblico regionali, anche avvalendosi degli esiti dei controlli di cui agli articoli 60 e 61;

p) esprime pareri alla Giunta sui bilanci preventivi degli enti e degli organismi dipendenti dalla Regione;

q) delibera su ogni altro provvedimento per il quale la Costituzione, lo Statuto o la legge stabiliscono la generica attribuzione alla Regione;

r) formula atti d'indirizzo generale al Presidente della Giunta e alla Giunta sulle questioni di rilevante interesse per la comunità regionale o per quanto attiene ai rapporti con l'Unione europea, lo Stato, le Regioni e gli enti locali.

4. Nei casi in cui sia richiesta l'espressione di un parere dell'organo consiliare, tale parere deve essere reso secondo le modalità stabilite nel Regolamento.

5. Il Consiglio regionale può esprimere una censura nei confronti di un singolo componente della Giunta mediante mozione motivata ed approvata per appello nominale a maggioranza dei componenti. A seguito dell'approvazione della mozione di censura, il Presidente della Giunta comunica al Consiglio regionale le decisioni che intende assumere.

Art. 34 - Elezione e composizione del Consiglio regionale.

1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale, libero, diretto e segreto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, secondo le modalità fissate dalla legge elettorale.

2. Il Consiglio regionale è composto da un numero di consiglieri determinato con un parametro di riferimento di uno ogni centomila abitanti, secondo le modalità individuate dalla legge elettorale, e comunque non oltre un massimo di sessanta consiglieri. Fanno altresì parte del Consiglio regionale il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.

3. La legge elettorale è approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la legge elettorale promuove condizioni di parità per l'accesso alle cariche elettive.

Art. 35 - Insediamento del Consiglio regionale.

1. La prima riunione del Consiglio regionale ha luogo non oltre il decimo giorno dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente del Consiglio regionale scaduto². In caso di mancata convocazione entro tale termine, il Consiglio si intende convocato d'ufficio per le ore dodici del primo giorno non festivo della settimana successiva.

2. Fino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti sono prorogati i poteri del precedente Consiglio.

3. Nella prima riunione la presidenza provvisoria del Consiglio è assunta, fino all'elezione del Presidente, dal consigliere anziano; fungono da segretari i due consiglieri più giovani di età.

Art. 36 - Ufficio di presidenza.

1. L'Ufficio di presidenza, costituito dal Presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dal Consiglio regionale nella prima riunione.

2. Il Presidente del Consiglio è eletto a scrutinio segreto, a maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio. Qualora nelle prime due votazioni tale maggioranza non sia raggiunta, il Presidente del Consiglio è eletto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. I vicepresidenti e i segretari sono eletti a scrutinio segreto.

4. Uno dei vicepresidenti, fatto salvo il caso in cui il Presidente sia espresso dalle minoranze, ed uno dei segretari sono espressi dalle minoranze stesse.

5. Dopo trenta mesi si procede al rinnovo dell'Ufficio di Presidenza che rimane in carica fino alla prima riunione del nuovo Consiglio.³

6. Il Presidente o altri componenti dell'Ufficio di presidenza cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di decadenza per reiterata violazione degli obblighi e degli adempimenti ad essi attribuiti in base allo Statuto, alla legge o al Regolamento, con particolare riferimento al rispetto del principio di imparzialità nell'adempimento delle funzioni istituzionali. La mozione è presentata da almeno un terzo dei consiglieri e approvata dai due terzi dei componenti del Consiglio.

Art. 37 - Convalida delle elezioni.

1. Il Consiglio regionale provvede alla convalida della elezione dei consiglieri regionali a norma del Regolamento.
2. Il Consiglio delibera su relazione dell'Ufficio di presidenza.

Art. 38 - Consiglieri regionali.

1. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio e delle commissioni di cui fanno parte.
3. I consiglieri non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 39 - Prerogative del consigliere regionale.

1. Ogni consigliere regionale ha potere di iniziativa in relazione ad ogni atto di competenza del Consiglio salvo i casi espressamente riservati dallo Statuto ad altri organi. Ha facoltà di presentare interrogazioni anche a risposta immediata, interpellanze e mozioni. La risposta alle interrogazioni e alle interpellanze è obbligatoria; il Regolamento disciplina le modalità per garantire tempi definiti per la relativa trattazione in Consiglio regionale.
2. A ogni consigliere sono assicurate le condizioni e sono imposti i doveri per il migliore esercizio del mandato e per la salvaguardia del prestigio dell'istituzione di cui fa parte.
3. Nell'esercizio della funzione ispettiva, ogni consigliere ha diritto di conoscere lo stato dell'amministrazione regionale e degli organismi di diritto pubblico dipendenti o partecipati dalla Regione, in particolare per quanto attiene alla erogazione dei servizi.
4. Ogni consigliere ha diritto di accedere agli uffici della Regione e degli organismi di diritto pubblico da essa dipendenti, partecipati o vigilati e di ottenere dal Presidente della Giunta, dalla Giunta e da tali uffici, anche attraverso l'uso di appositi strumenti telematici, tutte le informazioni necessarie e copia degli atti e documenti utili all'esercizio del mandato. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi espressamente previsti dalla legge. I diritti di accesso sono esercitati in conformità ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, nel rispetto del buon andamento degli uffici. Il Regolamento disciplina le modalità e i tempi

del rilascio dei documenti e le conseguenze dell'eventuale diniego.

5. I consiglieri esercitano inoltre ogni altra funzione ad essi attribuita dalla Costituzione, dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

6. La legge regionale stabilisce l'ammontare delle indennità che spettano ai consiglieri, anche in relazione alle funzioni e alle attività concretamente svolte.

Art. 40 - Presidente del Consiglio regionale.

1. Il Presidente del Consiglio regionale:

- a) rappresenta il Consiglio, lo convoca e ne dirige i lavori, secondo le modalità previste dal Regolamento;
- b) cura le relazioni istituzionali del Consiglio;
- c) garantisce il rispetto dello Statuto e del Regolamento;
- d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dalle leggi e dal Regolamento.

Art. 41 - Funzioni dell'Ufficio di presidenza.

1. L'Ufficio di presidenza:

- a) collabora con il Presidente nell'esercizio dei suoi compiti;
- b) assicura le prerogative e i diritti dei consiglieri;
- c) coordina e vigila sul buon andamento degli organi consiliari in base agli indirizzi forniti dai presidenti dei gruppi consiliari;
- d) definisce gli obiettivi e gli indirizzi per l'organizzazione degli uffici consiliari e verifica annualmente i risultati della gestione;
- e) amministra i fondi stanziati per il funzionamento del Consiglio;
- f) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto, dalle leggi regionali e dal Regolamento.

2. L'Ufficio di presidenza riferisce al Consiglio, periodicamente e su richiesta di un quinto dei consiglieri, sull'adempimento delle proprie funzioni; risponde alle richieste dei consiglieri. I membri dell'Ufficio di presidenza rispondono dell'attività svolta ai sensi del comma 5 dell'articolo 36.

Art. 42 - Gruppi consiliari.

1. Ogni consigliere regionale deve appartenere a un gruppo consiliare.

2. Il Regolamento disciplina le modalità per la costituzione dei gruppi e per l'adesione dei singoli consiglieri. I

gruppi sono composti da almeno tre consiglieri, fatti salvi i casi del gruppo misto e dei gruppi formati dagli unici eletti in liste che hanno partecipato alla consultazione elettorale regionale.

3. L'Ufficio di presidenza assegna ai gruppi consiliari, per l'esercizio delle loro funzioni, adeguate risorse finanziarie, strumentali e di personale. Le risorse finanziarie assegnate ai gruppi sono a carico dei fondi stanziati per il funzionamento del Consiglio. I mutamenti sopravvenuti nel corso della legislatura non comportano aumento delle risorse e del personale complessivamente assegnati.

Art. 43 - Commissioni consiliari.

1. Il Consiglio regionale istituisce commissioni permanenti, competenti per gruppi di materie affini.

2. Il Regolamento disciplina il numero, la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni, garantendo la partecipazione di tutti i gruppi consiliari.

3. Il Presidente e gli altri componenti della Giunta hanno il diritto e, se richiesti, l'obbligo di partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto.

4. Il Consiglio può altresì istituire commissioni temporanee per lo studio di problemi speciali, senza oneri aggiuntivi.

5. Le commissioni si avvalgono del personale del Consiglio alle stesse assegnato e possono ricorrere all'attività di esperti da esse designati.

Art. 44 - Funzioni delle commissioni consiliari.

1. Le commissioni esaminano preventivamente i progetti di legge e di regolamento e gli altri provvedimenti di competenza del Consiglio regionale.

2. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, le commissioni possono disporre lo svolgimento di attività conoscitive e acquisire informazioni, dati, documenti o altro materiale comunque utile alla loro attività. Le commissioni hanno sempre facoltà di ordinare l'esibizione di atti e documenti e di convocare, previa comunicazione alla Giunta regionale, i dirigenti regionali e gli amministratori ovvero i dirigenti degli organismi di diritto pubblico dipendenti o partecipati dalla Regione. I convocati hanno l'obbligo di fornire alle commissioni tutte le informazioni e i dati che vengono loro richiesti. I componenti delle com-

missioni sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

3. Il Regolamento disciplina le modalità con le quali enti locali, cittadini, organizzazioni sindacali, sociali, economiche e professionali sono consultati dalle commissioni consiliari.

4. Il Regolamento stabilisce adeguate forme di pubblicità dell'ordine del giorno e dei lavori delle commissioni.

Art. 45 - Funzioni d'inchiesta delle commissioni.

1. Il Consiglio regionale può affidare a commissioni permanenti il compito di svolgere inchieste sulla gestione amministrativa di competenza regionale, sull'attività e sulla gestione amministrativa degli enti strumentali e degli organismi di diritto pubblico regionali e, in generale, su fatti e situazioni di rilevante interesse regionale.

2. In casi eccezionali il Consiglio regionale può istituire commissioni speciali d'inchiesta cui affidare i compiti di cui al comma 1. Con la deliberazione istitutiva sono individuati i compiti, le materie, la composizione della commissione, tenendo conto della consistenza numerica dei gruppi consiliari e delle modalità di funzionamento stabilite. La presidenza è affidata ad un componente di minoranza.

Art. 46 - Autonomia del Consiglio regionale.

1. Il Consiglio regionale ha autonomia funzionale, organizzativa, amministrativa e contabile, che esercita a norma dello Statuto e del Regolamento, nell'ambito dello stanziamento assegnato in bilancio.

2. Il Consiglio regionale si avvale di proprio personale inserito in uno specifico e separato ruolo organico.

3. Le dotazioni di risorse finanziarie e di personale devono essere in grado di consentire al Consiglio di espletare adeguatamente le funzioni ad esso attribuite, con particolare riferimento all'esercizio della funzione legislativa, della valutazione di impatto della regolazione, dei risultati conseguiti nell'applicazione delle leggi approvate.

Art. 47 - Funzioni di opposizione.

1. Il Regolamento disciplina gli istituti necessari ad assicurare le funzioni di opposizione ed in particolare quelle di proposta, di critica e di controllo. A tal fine il Regolamento prevede:

- a) l'attivazione di strumenti che consentano una comunicazione ed una informazione tempestiva e completa;
- b) una programmazione dei lavori del Consiglio regionale e delle commissioni che permetta l'inserimento e l'esame di atti e di proposte di legge presentate dalle minoranze, assicurando tempi certi per il voto finale;
- c) l'assegnazione di spazi di tempo adeguati per illustrare ed esaminare progetti di legge presentati dalle minoranze;
- d) la garanzia del regolare ed efficiente svolgimento dei lavori consiliari;
- e) la designazione, per ogni progetto di legge, di un rappresentante delle minoranze quale relatore o correlatore, secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 2;
- f) l'adeguata presenza delle minoranze nelle commissioni e negli organismi con funzioni di vigilanza e di controllo;
- g) la garanzia della rappresentanza delle minoranze, secondo autonome scelte, nelle nomine degli amministratori di enti ed organismi dipendenti o partecipati dalla Regione, nonché dei rappresentanti della Regione in enti e organi statali, regionali e locali;
- h) la possibilità, per i gruppi consiliari di minoranza, d'individuare un portavoce dell'opposizione.

Art. 48 - Regolamento del Consiglio regionale.

1. Il Consiglio regionale adotta e modifica il proprio Regolamento a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.
2. Nel rispetto delle disposizioni dello Statuto, il Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio e dei suoi organi interni, in modo da garantirne il buon andamento.

Art. 49 - Convocazione del Consiglio regionale.

1. Il Consiglio regionale è convocato per iniziativa del Presidente o su richiesta del Presidente della Giunta o di un quarto dei componenti del Consiglio.
2. La convocazione è disposta dal Presidente del Consiglio con preavviso di almeno cinque giorni; in caso di urgenza, la convocazione può essere disposta con preavviso di quarantotto ore. L'atto di convocazione contiene l'ordine del giorno della riunione; contestualmente la relativa documentazione è messa a disposizione dei consiglieri.

3. Il Presidente del Consiglio è tenuto a convocare l'assemblea qualora lo richiedano il Presidente della Giunta o un quarto dei componenti del Consiglio. Se il Presidente non provvede entro dieci giorni, l'assemblea si riunisce di diritto il quinto giorno non festivo immediatamente successivo.

Art. 50 - Sedute del Consiglio regionale.

1. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche, tranne i casi stabiliti dal Regolamento.

2. Il Regolamento garantisce la più ampia informazione e pubblicità dei lavori consiliari.

3. Il Consiglio delibera validamente con la presenza in aula della maggioranza assoluta dei componenti che non abbiano ottenuto il congedo a norma del Regolamento e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I consiglieri sono considerati in congedo entro il limite massimo definito in regolamento. Sono fatte salve le diverse maggioranze stabilite dalla Costituzione, dallo Statuto, dal Regolamento e dalle leggi.⁴

4. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a scrutinio palese e, quando lo richiedono tre consiglieri, con votazione per appello nominale. Il verbale delle sedute riporta i voti espressi dai singoli consiglieri nelle votazioni a scrutinio palese. Il Regolamento stabilisce i casi in cui si procede a scrutinio segreto.

5. Salvo i casi di giustificati motivi, i componenti della Giunta regionale hanno diritto e sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio.

Capo II Il Presidente della Giunta e la Giunta regionale

Art. 51 - Presidente della Giunta

1. Il Presidente della Giunta è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, contestualmente all'elezione del Consiglio regionale. Il Presidente della Giunta è componente del Consiglio regionale. Dalla data della proclamazione del Presidente cessano la Giunta regionale e il Presidente in carica.

2. La legge elettorale regionale stabilisce il sistema di elezione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità e i limiti di mandato del Presidente della Giunta.

3. Il Presidente della Giunta, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina i componenti della Giunta, tra i quali

un vicepresidente, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio, contestualmente alla illustrazione del programma di governo.

4. Il Consiglio può esprimere con mozione motivata riserve nei confronti di singoli componenti della Giunta, nei termini previsti dal Regolamento. Il Presidente della Giunta comunica al Consiglio le decisioni che intende assumere in proposito.

5. Il Presidente della Giunta può delegare specifiche attività a consiglieri regionali in relazione a peculiari e comprovate competenze. Il consigliere delegato partecipa alle sedute della Giunta senza diritto di voto, ove si discuta di questioni attinenti alle attività delegate. L'esercizio della delega non dà luogo ad alcuna indennità.

6. Il Presidente della Giunta, dalla data della sua proclamazione e sino alla nomina dei componenti della Giunta, esercita anche le funzioni di competenza della Giunta regionale.

7. Il Presidente della Giunta può revocare uno o più componenti della Giunta dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 52 - Funzioni del Presidente della Giunta.

1. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione, dirige la politica della Giunta e ne è responsabile.

2. Il Presidente della Giunta inoltre:

- a) promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
- b) effettua le nomine e le designazioni che la legge gli attribuisce, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale;
- c) adotta, ove non sia disposto diversamente, i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione;
- d) esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

3. Il Presidente della Giunta in occasione della presentazione del bilancio espone al Consiglio regionale lo stato di attuazione del programma di governo e la situazione gestionale complessiva della Regione. Relaziona altresì, almeno una volta all'anno, sui rapporti Stato-Regione, sull'attuazione delle politiche europee e sulle attività internazionali.

4. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente della Giunta in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

5. In caso di impedimento o di assenza del Presidente della Giunta e del Vicepresidente, le funzioni del Presidente della Giunta sono esercitate dal componente della Giunta più anziano di età.

Art. 53 - Giunta regionale.

1. La Giunta regionale è composta dal Presidente della Giunta e da un numero di membri non superiore a un quinto dei componenti del Consiglio regionale.

2. Nella composizione della Giunta è garantita la presenza di rappresentanti di entrambi i generi.⁵

3. La Giunta regionale esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti.

4. Il Presidente della Giunta può attribuire, per affari determinati, incarichi temporanei a singoli membri della Giunta e può altresì affidare a uno o più componenti della Giunta compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini.

5. Le sedute della Giunta regionale non sono pubbliche, salva diversa decisione della Giunta stessa.

Art. 54 - Funzioni della Giunta regionale.

1. La Giunta regionale definisce e realizza gli obiettivi di governo e di amministrazione.

2. La Giunta regionale delibera:

a) i regolamenti, nei limiti e nelle forme previste dalle leggi regionali;

b) i progetti di legge, di regolamento e le proposte di provvedimento da presentare al Consiglio regionale;

c) l'impugnazione di leggi e la promozione dei conflitti di attribuzione avanti la Corte costituzionale, anche su iniziativa del Consiglio regionale e del Consiglio delle autonomie locali, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile;

d) le nomine e le designazioni che la legge le attribuisce, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale;

e) ogni altro atto ad essa attribuito dallo Statuto e dalle leggi regionali.

3. La legge regionale attribuisce al Presidente e ai componenti della Giunta regionale una indennità di carica.

Art. 55 - Cessazione dalla carica di Presidente della Giunta regionale.

1. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

2. La rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie del Presidente della Giunta regionale comportano la cessazione della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

3. In caso di scioglimento, il Consiglio resta in carica fino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, agli adempimenti urgenti e improrogabili.

4. Dopo la scadenza del Consiglio, il Presidente e la Giunta regionale rimangono in carica, per l'ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del nuovo Presidente.

5. In caso di cessazione dalla carica del Presidente della Giunta, le funzioni di Presidente sono esercitate dal Vicepresidente o, in mancanza, dal componente della Giunta più anziano d'età, e la Giunta regionale rimane in carica, per l'ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del nuovo Presidente.

Capo III Il bilancio e l'organizzazione

Art. 56 - Bilancio e patrimonio della Regione

1. La Regione ha un proprio bilancio, secondo quanto stabilito dalla legge regionale.

2. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

3. Il bilancio di previsione, redatto in conformità ai documenti di programmazione economica e finanziaria e agli indirizzi approvati annualmente dal Consiglio regionale, è presentato al Consiglio entro il 31 ottobre ed è approvato con legge regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

4. In caso di mancata approvazione del bilancio di previsione entro l'anno, il Consiglio regionale avvia obbligatoriamente con apposita legge l'esercizio provvisorio, per un massimo di quattro mesi.

5. I bilanci preventivi degli enti e degli organismi dipendenti e partecipati dalla Regione, approvati dai rispettivi organi deliberanti, sono inviati contestualmente alla Giunta regionale e al Consiglio regionale.

6. La Regione adotta un bilancio consolidato che tiene conto dei bilanci degli enti e degli organismi dipendenti e partecipati dalla Regione.

7. L'assestamento di bilancio è approvato dal Consiglio regionale con legge entro il 30 settembre di ogni anno, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

8. La Regione ha demanio e patrimonio propri. La legge regionale disciplina la gestione del demanio e del patrimonio.

Art. 57 - Rendiconto della Regione.

1. Il rendiconto generale della Regione è articolato in:

- a) conto del bilancio;
- b) conto generale del patrimonio.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Presidente della Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il rendiconto generale dell'anno finanziario scaduto il 31 dicembre precedente.

3. Il Consiglio esamina e approva, con legge, il rendiconto generale secondo le norme della legge regionale di contabilità, non oltre il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce. Al rendiconto generale è allegato l'ultimo bilancio approvato dagli enti e organismi dipendenti e partecipati dalla Regione.

Art. 58 - Principi dell'organizzazione regionale.

1. L'ordinamento e le attribuzioni delle strutture degli uffici regionali della Giunta e del Consiglio sono stabiliti sulla base della legge regionale. La relativa disciplina si ispira a criteri di flessibilità, coordinamento e programmazione dell'azione amministrativa della Regione.

2. I dirigenti operano per il conseguimento degli obiettivi assegnati e nel rispetto degli indirizzi e delle direttive degli organi regionali.

3. L'organizzazione amministrativa della Regione si articola in una Segreteria generale della programmazione, cui è preposto un dirigente nominato dalla Giunta regionale, e in una Segreteria generale del Consiglio regionale, cui è preposto un dirigente nominato dal Consiglio

stesso. L'incarico può essere conferito anche a esperti e professionisti estranei all'amministrazione regionale, con rapporto a tempo determinato, risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura, secondo i criteri fissati dalla legge regionale.

Art. 59 - Controllo interno.

1. L'attività amministrativa è soggetta a controllo interno.
2. La Regione disciplina con legge strumenti e procedure per garantire la regolarità e promuovere l'efficacia dell'azione amministrativa, valutandone i risultati anche attraverso il controllo di gestione e strategico.

Art. 60 - Enti regionali.

1. Per l'esercizio di funzioni tecniche o specialistiche, la Regione può istituire con legge enti, agenzie, aziende o altri organismi, secondo criteri di contenimento dei costi e di efficienza, evitando comunque duplicazioni o sovrapposizioni di compiti.
2. Il Consiglio regionale definisce gli indirizzi per l'attività dei soggetti di cui al comma 1 e, secondo quanto stabilito all'articolo 33, comma 3, lettera o), ne controlla l'attuazione attraverso la competente commissione consiliare. Fatti salvi i casi di specifiche richieste, in base all'articolo 44, comma 2, gli amministratori espongono annualmente alla competente commissione i dati e le valutazioni sull'andamento della propria gestione.
3. La Giunta regionale esercita la vigilanza ed il controllo sugli enti di cui al comma 1.

Art. 61 - Società regionali.

1. La Regione può partecipare a società, costituite ai sensi del codice civile, che operino in settori di interesse regionale. Ove occorra, può promuoverne la costituzione.
2. La partecipazione della Regione è autorizzata con legge regionale, che ne determina presupposti, condizioni e misura, nonché i criteri per eventuali dismissioni.
3. La Regione partecipa all'assemblea societaria attraverso il Presidente della Giunta regionale, che può intervenire alle riunioni anche per mezzo di un suo delegato. Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato è comunque tenuto a riferire alla competente commissione consiliare delle decisioni assunte e degli atti compiuti.

Art. 62 - Commissione di garanzia statutaria.

1. La Commissione di garanzia statutaria è organo di consulenza e garanzia della Regione. È formata da tre membri, eletti con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio regionale, scelti tra esperti di fama nazionale e regionale di diritto costituzionale o amministrativo o regionale.

2. La Commissione:

- a) decide in tema di legittimità e ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo e consultivo e delle proposte legislative di iniziativa popolare;
- b) esprime parere in relazione a questioni di interpretazione statutaria e normativa su richiesta motivata del Presidente della Giunta, del Presidente del Consiglio regionale, di un terzo dei componenti del Consiglio regionale, nonché del Consiglio delle autonomie locali;
- c) esercita ogni altra funzione prevista dalla legge regionale.

3. La legge regionale stabilisce la durata e le modalità di funzionamento della Commissione, ne determina l'autonomia regolamentare e funzionale, nonché il trattamento economico dei componenti.

Art. 63 - Garante regionale dei diritti della persona.

1. È istituito il Garante regionale dei diritti della persona, al fine di:

- a) garantire, secondo procedure non giudiziarie di promozione, di protezione e di mediazione, i diritti delle persone fisiche e giuridiche verso le pubbliche amministrazioni in ambito regionale;
- b) promuovere, proteggere e facilitare il perseguimento dei diritti dei minori d'età e delle persone private della libertà personale.

2. La legge disciplina i criteri e i requisiti di nomina del Garante regionale, le condizioni per l'esercizio delle funzioni, assicurandone l'autonomia e le funzionalità.

3. L'Ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 64 - Differenza di genere.

1. L'uso, nel presente Statuto, del genere maschile per indicare i soggetti titolari di diritti, incarichi pubblici e stati giuridici è da intendersi riferito ad entrambi i generi e risponde pertanto solo ad esigenze di semplicità del testo.

Art. 65 - Entrata in vigore.

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

- 1 - Con legge regionale statutaria 12 maggio 2020, n. 1 "Modifiche della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" sono state apportate le seguenti modifiche:
 "Art. 1 - Modifica dell'articolo 36 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".
 1. Il comma 5 dell'articolo 36 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 è così sostituito:
 "5. Dopo trenta mesi si procede al rinnovo dell'Ufficio di Presidenza che rimane in carica fino alla prima riunione del nuovo Consiglio".
 Art. 2 - Modifica dell'articolo 35 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".
 1. Al primo comma dell'articolo 35 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 le parole "consigliere anziano" sono sostituite dalle parole "Presidente del Consiglio regionale scaduto".
 Art. 3 - Modifica dell'articolo 50 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".
 1. Il comma 3 dell'articolo 50 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 è così sostituito:
 "3. Il Consiglio delibera validamente con la presenza in aula della maggioranza assoluta dei componenti che non abbiano ottenuto il congedo a norma del Regolamento e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I consiglieri sono considerati in congedo entro il limite massimo definito in regolamento. Sono fatte salve le diverse maggioranze stabilite dalla Costituzione, dallo Statuto, dal Regolamento e dalle leggi".
 Art. 4 - Modifica dell'articolo 53 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".
 1. Al comma 2 dell'articolo 53 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 è soppresso il primo periodo".
- 2 - Comma così modificato da comma 1 art. 2 legge regionale statutaria 12 maggio 2020, n. 1 che ha sostituito le parole "consigliere anziano" con le parole "Presidente del Consiglio regionale scaduto".
- 3 - Comma sostituito da comma 1 art. 1 legge regionale statutaria 12 maggio 2020, n. 1; il precedente testo così diceva "Dopo trenta mesi si procede al rinnovo dell'Ufficio di presidenza".
- 4 - Comma sostituito da comma 1 art. 3 legge regionale statutaria 12 maggio 2020, n. 1; il precedente testo così diceva "Il Consiglio delibera validamente con la presenza in aula della maggioranza assoluta dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Sono fatte salve le diverse maggioranze stabilite dalla Costituzione, dallo Statuto, dal Regolamento e dalle leggi".
- 5 - Comma così modificato da comma 1 art. 4 legge regionale statutaria 12 maggio 2020, n. 1 che sopprime il primo periodo che così diceva "I componenti della Giunta regionale sono scelti fra i consiglieri regionali o, per una percentuale non superiore al cinquanta per cento, tra cittadini esterni al Consiglio, che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge".

**Regolamento
del Consiglio regionale
del Veneto**

Deliberazione del Consiglio regionale
n. 7 del 3 marzo 2015
(BUR n. 38 del 17 aprile 2015)

113	TITOLO I
	INSEDIAMENTO E ORGANI CONSILIARI
113	Capo I - Adempimenti di inizio legislatura
113	Articolo 1 - Assunzione delle prerogative di consigliere regionale
113	Articolo 2 - Prima convocazione del Consiglio
113	Articolo 3 - Ufficio di presidenza provvisorio
113	Articolo 4 - Elezione del Presidente
114	Articolo 5 - Elezione degli altri componenti dell'Ufficio di presidenza
114	Articolo 6 - Illustrazione del programma di governo al Consiglio
114	Articolo 7 - Convalida e annullamento di elezioni, dichiarazione di decadenza
115	Articolo 8 - Ineleggibilità e incompatibilità sopravvenute
116	Articolo 9 - Dimissioni dei consiglieri regionali
116	Capo II - Ufficio di presidenza
116	Articolo 10 - Durata in carica dell'Ufficio di presidenza
116	Articolo 11 - Incompatibilità dei componenti dell'Ufficio di presidenza
117	Articolo 12 - Mozione di decadenza
117	Articolo 13 - Elezioni suppletive
117	Articolo 14 - Presidente
118	Articolo 15 - Vicepresidenti
118	Articolo 16 - Consiglieri segretari
118	Articolo 17 - Funzioni dell'Ufficio di presidenza
119	Articolo 18 - Sedute dell'Ufficio di presidenza
119	Capo III - Giunta per il Regolamento
119	Articolo 19 - Composizione della Giunta per il Regolamento
119	Articolo 20 - Funzioni della Giunta per il Regolamento
120	Capo IV - Gruppi consiliari
120	Articolo 21 - Composizione dei gruppi
121	Articolo 22 - Convocazione e costituzione dei gruppi
122	Articolo 23 - Approvazione del regolamento del gruppo
122	Articolo 24 - Gruppo misto
123	Articolo 25 - Risorse per il funzionamento dei gruppi

123	Capo V - Commissioni consiliari
123	Articolo 26 - Commissioni consiliari permanenti
124	Articolo 27 - Composizione delle commissioni
124	Articolo 28 - Espressione dei voti e deleghe
125	Articolo 29 - Numero legale e deliberazioni
126	Articolo 30 - Costituzione delle commissioni
127	Articolo 31 - Rinnovo delle commissioni
127	Articolo 32 - Presidenza della commissione
128	Articolo 33 - Sedute delle commissioni e loro convocazione
129	Articolo 34 - Processo verbale e resoconto integrale
129	Articolo 35 - Pubblicità dei lavori delle commissioni
129	Articolo 36 - Commissioni temporanee e speciali d'inchiesta
129	Capo VI - Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari
129	Articolo 37 - Composizione della Conferenza
130	Articolo 38 - Convocazione della Conferenza
130	TITOLO II
	PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI E PROCEDIMENTI
130	Capo I - Programmazione
130	Articolo 39 - Programma dei lavori
131	Articolo 40 - Calendario dei lavori
131	Articolo 41 - Inserimenti obbligatori e modifiche al programma e al calendario dei lavori
132	Articolo 42 - Programmazione dell'attività delle commissioni
133	Articolo 43 - Durata della discussione
134	Capo II - Iniziativa delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti
134	Articolo 44 - Presentazione, assegnazione e distribuzione dei progetti di legge o di regolamento e delle proposte di provvedimento
135	Articolo 45 - Improcedibilità delle proposte di legge prive di copertura finanziaria
135	Articolo 46 - Ammissibilità delle proposte di legge e di regolamento di iniziativa popolare e degli enti locali
135	Articolo 47 - Improcedibilità

- 135 **Capo III - Attività delle commissioni consiliari**
- 135 Articolo 48 - Riunione delle commissioni nelle diverse sedi
- 136 Articolo 49 - Sede referente
- 136 Articolo 50 - Sede redigente
- 137 Articolo 51 - Sede consultiva
- 138 Articolo 52 - Funzioni di vigilanza e controllo
- 139 Articolo 53 - Funzioni d'inchiesta
- 139 Articolo 54 - Acquisizione di informazioni
- 140 **Capo IV - Partecipazione e informazione dei cittadini**
- 140 Articolo 55 - Oggetto della partecipazione
- 140 Articolo 56 - Attività di informazione
- 140 Articolo 57 - Modalità della partecipazione
- 141 Articolo 58 - Forma delle consultazioni
- 141 Articolo 59 - Conferenza regionale sulle politiche dell'economia e del lavoro
- 142 Articolo 60 - Petizioni
- 142 **Capo V - Lavori delle commissioni**
- 142 Articolo 61 - Assegnazioni alle commissioni e conflitti di competenza
- 143 Articolo 62 - Lavori e decisioni delle commissioni
- 143 Articolo 63 - Esame abbinato
- 143 Articolo 64 - Sedute congiunte in sede referente e redigente
- 144 Articolo 65 - Sedute congiunte in sede consultiva
- 144 Articolo 66 - Parere obbligatorio della Prima commissione
- 144 Articolo 67 - Termini per le relazioni al Consiglio
- 145 Articolo 68 - Nomina dei relatori
- 145 Articolo 69 - Esame del bilancio
- 145 **TITOLO III**
- LAVORI DELL'ASSEMBLEA**
- 145 **Capo I - Svolgimento delle sedute**
- 145 Articolo 70 - Convocazione del Consiglio
- 146 Articolo 71 - Ordine del giorno del Consiglio
- 147 Articolo 72 - Comunicazioni del Presidente del Consiglio e del Presidente della Giunta
- 147 Articolo 73 - Sedute pubbliche e segrete

147	Articolo 74 - Ammissione del pubblico
148	Articolo 75 - Apertura e chiusura della seduta
148	Articolo 76 - Congedi
149	Articolo 77 - Posti riservati in Aula
149	Articolo 78 - Diritto di parola
149	Articolo 79 - Richiami all'ordine e censure ai consiglieri
149	Articolo 80 - Tumulto in Aula
150	Articolo 81 - Poteri di polizia
150	Articolo 82 - Denuncia per oltraggio
150	Articolo 83 - Processo verbale e resoconti
151	Capo II - Numero legale, deliberazioni e votazioni
151	Articolo 84 - Legalità delle sedute
151	Articolo 85 - Validità delle deliberazioni
152	Articolo 86 - Modalità di votazione
152	Articolo 87 - Votazione per appello nominale
152	Articolo 88 - Votazione a scrutinio segreto
153	Articolo 89 - Annullamento e rinnovazione delle votazioni
153	Articolo 90 - Divieto di parola durante le operazioni di voto
153	Articolo 91 - Proclamazione del risultato della votazione
153	Articolo 92 - Designazioni e nomine
154	Capo III - Svolgimento della discussione
154	Articolo 93 - Durata degli interventi
154	Articolo 94 - Iscrizione a parlare
155	Articolo 95 - Interventi della Giunta e degli assessori competenti
155	Articolo 96 - Fatto personale
156	Articolo 97 - Questione pregiudiziale
156	Articolo 98 - Rinvio in commissione
156	Articolo 99 - Richiami al Regolamento e all'ordine dei lavori
157	Articolo 100 - Discussione generale
157	Articolo 101 - Passaggio all'esame degli articoli
157	Articolo 102 - Presentazione di emendamenti
158	Articolo 103 - Emendamenti comportanti aumento di spesa o diminuzione di entrata
158	Articolo 104 - Diniego di accettazione di emendamenti
159	Articolo 105 - Ordine di votazione degli emendamenti
159	Articolo 106 - Ritiro di emendamenti
159	Articolo 107 - Ordini del giorno
160	Articolo 108 - Votazione finale e coordinamento formale del testo approvato

- 160 **TITOLO IV**
ATTIVITÀ DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO
- 160 **Capo I - Prerogative e diritti del consigliere regionale**
160 Articolo 109 - Diritto di informazione
- 161 **Capo II - Attività ispettive**
161 Articolo 110 - Facoltà di presentazione di interrogazioni e interpellanze
161 Articolo 111 - Interrogazione
161 Articolo 112 - Interrogazioni svolte in commissione
162 Articolo 113 - Interpellanza
162 Articolo 114 - Disposizioni comuni a interrogazioni e interpellanze
163 Articolo 115 - Interrogazioni a risposta immediata
163 Articolo 116 - Atti della Giunta regionale
- 164 **Capo III - Controllo della spesa e valutazione delle politiche**
164 Articolo 117 - Controllo della spesa
164 Articolo 118 - Valutazione delle politiche
- 164 **Capo IV - Attività di indirizzo**
164 Articolo 119 - Facoltà di presentazione di mozioni e risoluzioni
165 Articolo 120 - Mozione
165 Articolo 121 - Risoluzioni
165 Articolo 122 - Disposizioni comuni a interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni
166 Articolo 123 - Ammissibilità delle interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni
- 166 **TITOLO V**
PARTECIPAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE ALLA FORMAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA EUROPEA
- 166 Articolo 124 - Partecipazione del Consiglio regionale alla formazione della normativa europea e verifica del rispetto del principio di sussidiarietà
167 Articolo 125 - Sessione europea e legge regionale europea

168 TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

- 168** Articolo 126 - Consiglio per le autonomie locali
169 Articolo 127 - Mozione di sfiducia
169 Articolo 128 - Mozione di riserve
170 Articolo 129 - Portavoce dell'opposizione
170 Articolo 130 - Nomine e designazione dei rappresentanti
della minoranza
170 Articolo 131 - Utilizzo delle tecnologie informatiche
171 Articolo 132 - Nomina e composizione dei membri delle
deputazioni
171 Articolo 133 - Effetti della conclusione della legislatura
172 Articolo 134 - Abrogazione
172 Articolo 135 - Entrata in vigore
- 172 NOTE**

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO ¹

(Deliberazione del Consiglio regionale n. 7 del 3 marzo 2015 - BUR n. 38 del 17 aprile 2015)

TITOLO I

INSEDIAMENTO E ORGANI CONSILIARI

Capo I Adempimenti di inizio legislatura

Art. 1 - Assunzione delle prerogative di consigliere regionale.

1. I consiglieri regionali acquisiscono le prerogative e i diritti inerenti alla carica ed entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione.

Art. 2 - Prima convocazione del Consiglio.

1. La prima seduta del Consiglio regionale ha luogo entro il decimo giorno successivo a quello in cui sono state completate le operazioni di proclamazione di tutti gli eletti, su convocazione del consigliere più anziano d'età.²

2. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno cinque giorni prima della data in cui è fissata la prima seduta.

3. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 1, l'avviso di convocazione è diramato dal Segretario generale per le ore dodici del primo giorno non festivo della settimana successiva.

Art. 3 - Ufficio di presidenza provvisorio.

1. Nella prima seduta dopo le elezioni il Consiglio regionale è presieduto provvisoriamente dal consigliere più anziano di età presente alla seduta.

2. I due consiglieri più giovani presenti alla seduta sono chiamati a esercitare le funzioni di segretari.

3. Il Presidente provvisorio comunica al Consiglio la composizione dello stesso come risultante a seguito della proclamazione effettuata dai competenti uffici elettorali. Effettua, quindi, le comunicazioni conseguenti all'esercizio di opzioni, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione elettorale, e proclama eletti i consiglieri subentranti.

Art. 4 - Elezione del Presidente.

1. Dopo gli adempimenti previsti nell'articolo 3, il Consiglio procede alla elezione del Presidente con votazione a scrutinio segreto. È eletto chi raggiunge la maggioranza

dei due terzi dei componenti del Consiglio.

2. Qualora nel secondo scrutinio non si raggiunga la maggioranza dei due terzi, si procede, a partire dal giorno successivo, a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 5 - Elezione degli altri componenti dell'Ufficio di presidenza.

1. L'elezione dei due vicepresidenti e dei due segretari ha luogo con due distinte votazioni; ciascun consigliere può scrivere sulla scheda un solo nome. Fatto salvo il caso in cui il Presidente sia espresso dalle minoranze, uno dei vicepresidenti e uno dei segretari devono appartenere ad un gruppo di minoranza. Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, risultano eletti vicepresidenti e segretari i consiglieri che ottengono il maggior numero di voti; a parità di voti è eletto il consigliere più giovane di età.

Art. 6 - Illustrazione del programma di governo al Consiglio.

1. Nella seduta immediatamente successiva a quelle rese necessarie per l'insediamento dell'Ufficio di presidenza, e comunque entro venti giorni dalla prima convocazione, il Presidente della Giunta comunica al Consiglio i componenti della Giunta da lui nominati e illustra il programma di governo per la legislatura.

2. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, stabilisce la durata della discussione sulle comunicazioni del Presidente della Giunta e ripartisce il tempo complessivo tra i gruppi.

Art. 7 - Convalida e annullamento di elezioni, dichiarazione di decadenza.

1. L'Ufficio di presidenza esamina le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri, iniziando dalla verifica della posizione dei propri componenti.

2. Entro la prima seduta del Consiglio regionale i consiglieri comunicano in forma scritta all'Ufficio di presidenza gli uffici e le cariche da essi ricoperti.

3. L'Ufficio di presidenza sente gli interessati, assume informazioni, chiede e riceve l'esibizione di documenti relativi all'oggetto della sua verifica.

4. Fino alla conclusione del procedimento gli atti dell'Ufficio di presidenza sono riservati ai suoi componenti, fatti salvi i diritti degli interessati e dei controinteressati.

5. Se nei riguardi di un consigliere si configurano cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l'Ufficio di presidenza gli notifica le contestazioni relative; il consigliere, entro dieci giorni dalla notificazione, può presentare in forma scritta le sue deduzioni.

6. Se le contestazioni riguardano cause di incompatibilità, il Consiglio, con deliberazione da adottarsi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5, su motivata relazione presentata dall'Ufficio di presidenza, accerta se sussiste la contestata incompatibilità; in caso affermativo, il Presidente del Consiglio invita il consigliere a rimuovere la causa di incompatibilità entro il termine di cinque giorni. Qualora il consigliere non vi provveda, il Consiglio lo dichiara decaduto entro dieci giorni.

7. L'Ufficio di presidenza esaurisce entro sessanta giorni dalla sua costituzione i propri adempimenti; entro il termine ulteriore di trenta giorni, il Consiglio, su motivate relazioni dell'Ufficio di presidenza, convalida l'elezione dei consiglieri per i quali non sussistano cause di incompatibilità e di ineleggibilità; annulla l'elezione dei consiglieri per i quali sussistano cause di ineleggibilità; dichiara la decadenza dei consiglieri ritenuti incompatibili che non abbiano optato per il mandato regionale. Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

8. Le deliberazioni di surroga di consiglieri dimessi o decaduti, nonché di supplenza di consiglieri sospesi, hanno la precedenza su ogni altra deliberazione e discussione. La stessa precedenza è assicurata alle deliberazioni conclusive dei procedimenti di convalida, decadenza o sospensione.

9. Qualora in precedenti sedute non sia stato possibile concludere un argomento, questo è posto in discussione dopo le deliberazioni di cui al comma 8.

10. Le deliberazioni di annullamento e di decadenza sono notificate entro cinque giorni ai consiglieri interessati.

Art. 8 - Ineleggibilità e incompatibilità sopravvenute.

1. Spettano all'Ufficio di presidenza anche l'esame delle cause sopravvenute di ineleggibilità e di incompatibilità e la verifica per la convalida dell'elezione dei consiglieri subentrati.

2. In caso di assunzione di nuovi incarichi nel corso del

Capo II Ufficio di presidenza

mandato, i consiglieri danno comunicazione entro dieci giorni all'Ufficio di presidenza; in caso di inottemperanza l'Ufficio di presidenza può procedere d'ufficio. L'Ufficio di presidenza provvede comunque, con cadenza annuale, a una verifica delle posizioni di tutti i consiglieri in carica.

3. I consiglieri subentrati nel corso della legislatura comunicano in forma scritta, entro quindici giorni dalla proclamazione, gli uffici e le cariche da essi ricoperti. Il procedimento, le deliberazioni del Consiglio e i relativi adempimenti sono regolati dalle disposizioni dell'articolo 7. L'Ufficio di presidenza riferisce al Consiglio entro trenta giorni dall'avvio del procedimento.

Art. 9 - Dimissioni dei consiglieri regionali.

1. Il consigliere che intende dimettersi invia comunicazione scritta al Presidente del Consiglio regionale.

2. Le dimissioni hanno effetto dal giorno successivo alla data di presentazione e sono comunicate dal Presidente del Consiglio all'Assemblea che ne prende atto senza procedere a votazione.

Art. 10 - Durata in carica dell'Ufficio di presidenza.

1. L'Ufficio di presidenza eletto dopo il rinnovo del Consiglio regionale dura in carica trenta mesi, decorrenti dalla data di elezione del Presidente del Consiglio.

2. Trenta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1 il Consiglio è convocato dal Presidente uscente per procedere all'elezione con i criteri e le procedure di votazione di cui agli articoli 4 e 5. Le operazioni relative sono dirette dai componenti dell'Ufficio di presidenza uscente.

Art. 11 - Incompatibilità dei componenti dell'Ufficio di presidenza.

1. Il Presidente del Consiglio regionale non può far parte di commissioni permanenti; gli altri componenti dell'Ufficio di presidenza non possono far parte della presidenza di commissioni permanenti.

2. I componenti dell'Ufficio di presidenza cessano dalla carica nel caso siano nominati componenti della Giunta regionale e accettino l'incarico. Nella seduta del Consiglio regionale immediatamente successiva alla vacanza si provvede alla sostituzione.

Art. 12 - Mozione di decadenza.

1. Il Presidente o altri componenti dell'Ufficio di presidenza, secondo quanto disposto dall'articolo 36, comma 6, dello Statuto, cessano dalla carica in caso di approvazione, da parte di almeno due terzi dei componenti del Consiglio, di una mozione di decadenza per reiterata violazione degli obblighi e degli adempimenti ad essi attribuiti dallo Statuto, dalla legge o dal Regolamento, con particolare riferimento al rispetto del principio di imparzialità nell'adempimento delle funzioni istituzionali. La mozione, presentata da almeno un terzo dei consiglieri, è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio ed è sottoposta al voto mediante scrutinio segreto.

Art. 13 - Elezioni suppletive.

1. In caso di elezioni suppletive, si seguono i criteri e le procedure di votazione di cui agli articoli 4 e 5, qualora si tratti di sostituire il Presidente, ambedue i vicepresidenti, ambedue i consiglieri segretari o l'intero Ufficio di presidenza.

2. Quando debba essere sostituito un solo vicepresidente o un solo consigliere segretario, risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti, garantita comunque l'osservanza dell'articolo 5.

3. Le operazioni relative sono dirette dai componenti dell'Ufficio di presidenza rimasti in carica, con la presenza di almeno tre componenti; se ciò non è possibile, le operazioni sono dirette dal consigliere più anziano di età e dai due consiglieri più giovani presenti alla seduta, nelle funzioni di Presidente e di segretari provvisori.

Art. 14 - Presidente.

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale, ne è l'oratore ufficiale e adempie ai compiti previsti dall'articolo 40 dello Statuto.

2. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio conformemente al programma e al calendario approvati ai sensi degli articoli 39 e 40, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, giudica della ricevibilità dei testi e assicura l'osservanza del Regolamento. Dà la parola, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne annuncia il risultato e chiarisce il significato del voto. Convoca e presiede l'Ufficio di presidenza e la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.

Art. 15 - Vicepresidenti.

1. I vicepresidenti collaborano con il Presidente ed esercitano le funzioni a essi dallo stesso delegate.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vicepresidente che, in sede di elezione alla carica, ha ottenuto il maggior numero di voti o, a parità di voti, dal vicepresidente più anziano di età.
3. Nel caso di contemporaneo impedimento del Presidente e del vicepresidente di cui al comma 2, le funzioni sono esercitate dall'altro vicepresidente.

Art. 16 - Consiglieri segretari.

1. I consiglieri segretari sovrintendono, a turno, alla redazione del verbale delle sedute pubbliche e redigono il verbale delle sedute segrete; procedono agli appelli nominali; tengono nota dei consiglieri che hanno chiesto la parola secondo l'ordine; accertano il risultato delle votazioni; verificano la fedele e tempestiva pubblicazione dei resoconti; verificano il testo dei progetti di legge e di quanto altro viene deliberato dal Consiglio; collaborano con il Presidente al regolare andamento dell'attività del Consiglio regionale; sovrintendono, secondo le disposizioni del Presidente, al cerimoniale, alla polizia e ai servizi interni.

Art. 17 - Funzioni dell'Ufficio di presidenza.

1. L'Ufficio di presidenza, oltre a quanto disposto dall'articolo 41 dello Statuto, esercita le seguenti funzioni:
 - a) delibera la proposta di bilancio preventivo e di conto consuntivo del Consiglio regionale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio e demanda alla Giunta regionale di iscrivere nel bilancio della Regione il necessario stanziamento;
 - b) delibera i prelevamenti di somme dai fondi di riserva e la loro conseguente iscrizione ai vari articoli del bilancio, come pure gli storni da capitolo a capitolo;
 - c) amministra i fondi per il funzionamento del Consiglio regionale, annualmente stanziati nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale;
 - d) sovrintende al funzionamento delle strutture organizzative e amministrative del Consiglio e delibera i provvedimenti riguardanti il personale nei casi previsti dalla legge;
 - e) promuove, coordina e programma le iniziative di comunicazione istituzionale e di informazione relative alle attività del Consiglio;

- f) assicura ai gruppi consiliari le risorse necessarie per il loro funzionamento;
- g) coordina l'attività delle commissioni, al fine di garantire il rispetto del programma e del calendario dei lavori di cui al titolo II, capo I, e assicura i mezzi necessari al funzionamento delle medesime;
- h) delibera in ordine alle missioni istituzionali e alla composizione delle deputazioni consiliari;
- i) disciplina l'accesso all'aula e alle sue pertinenze;
- l) esercita le altre funzioni ad esso demandate dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 18 - Sedute dell'Ufficio di presidenza.

1. L'Ufficio di presidenza può deliberare con la presenza di almeno tre componenti, salvi i casi in cui la presenza di tutti i componenti sia disposta espressamente per legge o per Regolamento.
2. Ogni componente dell'Ufficio di presidenza può fare iscrivere all'ordine del giorno della riunione argomenti di competenza dell'Ufficio medesimo.
3. Il Segretario generale del Consiglio partecipa alle sedute dell'Ufficio di presidenza e ne redige il processo verbale.

Capo III Giunta per il Regolamento

Art. 19 - Composizione della Giunta per il Regolamento.

1. Entro quarantacinque giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale è istituita la Giunta per il Regolamento.
2. La Giunta per il Regolamento è composta dal Presidente del Consiglio, da tre consiglieri espressi dalla maggioranza e da tre espressi dalle minoranze, eletti dal Consiglio con votazione segreta a mezzo schede e con voto limitato ad uno.
3. Nel caso di dimissioni, decadenza o incompatibilità sopravvenute di uno o più componenti o dell'intera Giunta per il Regolamento, il Consiglio nella prima seduta utile provvede alle votazioni per le surrogazioni o per l'integrale rinnovo.

Art. 20 - Funzioni della Giunta per il Regolamento.

1. La Giunta per il Regolamento:
 - a) esprime parere su questioni interpretative del Regolamento a essa sottoposte dal Presidente del Consiglio regionale, anche su richiesta di un singolo consigliere nel corso della seduta;

b) può proporre al Consiglio regionale modifiche e integrazioni al Regolamento, che l'esperienza o la prassi dimostrino essere necessarie o utili allo svolgimento dei lavori.

2. Se insorgono questioni controverse d'interpretazione del Regolamento nel corso delle sedute del Consiglio, spetta al Presidente del Consiglio la decisione finale.

3. Il Presidente del Consiglio dà tempestiva informazione a tutti i consiglieri delle determinazioni assunte e dei pareri adottati dalla Giunta per il Regolamento.

4. L'iniziativa delle proposte di modifica del Regolamento compete esclusivamente ai consiglieri regionali. La Prima commissione consiliare procede all'esercizio della funzione preparatoria e referente al Consiglio.

5. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, la Giunta per il Regolamento all'unanimità dei suoi componenti può proporre al Consiglio, per il tramite della Prima commissione consiliare che le esamina in sede referente, modifiche e integrazioni al Regolamento, che l'esperienza o la prassi dimostrino essere necessarie o utili allo svolgimento dei lavori.

Capo IV Gruppi consiliari

Art. 21 - Composizione dei gruppi.

1. Ogni consigliere regionale deve appartenere a un gruppo consiliare.

2. Entro cinque giorni dalla prima seduta consiliare della legislatura o, nel caso di surrogazione e di supplenza, entro cinque giorni, ciascun consigliere è tenuto a indicare al Presidente del Consiglio il gruppo consiliare del quale intende far parte.

3. Secondo quanto disposto dall'articolo 42, comma 2, dello Statuto, ciascun gruppo è composto da almeno tre consiglieri, fatto salvo quanto previsto al comma 4.

4. Il gruppo può essere composto da un numero inferiore di consiglieri se unici eletti in liste che hanno partecipato alla consultazione elettorale regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 42, comma 2, dello Statuto.

5. Il candidato alla carica di Presidente della Giunta può costituire un gruppo autonomo solo qualora vi aderiscano fin dall'inizio almeno altri due consiglieri.

6. Il consigliere che, nel corso della legislatura, intenda aderire a un altro gruppo che ne sia consenziente, lo comunica immediatamente al Presidente del Consiglio. La comunicazione è sottoscritta dal presidente del gruppo consenziente.

7. I consiglieri che non comunicano tempestivamente a quale gruppo intendono appartenere o aderire e quelli che non possono costituire gruppo, per mancanza del numero minimo previsto, costituiscono un unico gruppo misto.

8. Quando i componenti di un gruppo regolarmente costituito si riducano nel corso della legislatura ad un numero inferiore a tre, e non ricorrano le condizioni di cui al comma 4, entro cinque giorni il gruppo è dichiarato sciolto con provvedimento dell'Ufficio di presidenza e i consiglieri che ne facevano parte, qualora entro cinque giorni dalla dichiarazione di scioglimento non aderiscano ad altri gruppi, sono iscritti al gruppo misto.

9. Qualora in corso di legislatura uno o più degli unici eletti abbandonino il gruppo costituito ai sensi del comma 4, il gruppo può continuare a esistere con i consiglieri rimasti purché vi abbiano aderito sin dall'inizio della legislatura. Tale disposizione si applica anche al gruppo già costituito da tre o più consiglieri se unici eletti in liste che hanno partecipato alla consultazione elettorale regionale e iscritti a tale gruppo sin dall'inizio della legislatura.

Art. 22 - Convocazione e costituzione dei gruppi.

1. Entro dieci giorni dalla prima seduta, il Presidente del Consiglio indice, per ogni gruppo da costituire, la convocazione dei consiglieri che hanno dichiarato di volerne far parte e la convocazione dei consiglieri da iscrivere nel Gruppo misto.

2. Ciascun gruppo si costituisce comunicando al Presidente del Consiglio l'elenco dei propri componenti, sottoscritto dal presidente del gruppo stesso, nominato nella seduta convocata ai sensi del comma 1. Ogni gruppo nomina inoltre un vicepresidente.

3. Delle nomine di cui al comma 2 e di ogni relativo mutamento, così come delle variazioni nella composizione del gruppo, viene data comunicazione al Presidente del Consiglio.

4. Nuovi gruppi consiliari possono costituirsi nel corso della legislatura, nel rispetto del numero minimo di tre consiglieri di cui all'articolo 21, comma 3.

5. La mancata nomina del presidente del gruppo, a seguito delle dimissioni del presidente precedente, comporta lo scioglimento del gruppo consiliare medesimo. Il gruppo è dichiarato sciolto con provvedimento dell'Ufficio

di presidenza, adottato trascorsi trenta giorni dalla comunicazione al Presidente del Consiglio delle dimissioni del presidente del gruppo, e i consiglieri che ne facevano parte, qualora entro cinque giorni dalla dichiarazione di scioglimento non aderiscano ad altri gruppi, sono iscritti al gruppo misto.

Art. 23 - Approvazione del regolamento del gruppo.

1. Entro trenta giorni dalla propria costituzione, l'assemblea di ciascun gruppo approva un regolamento, che è trasmesso al Presidente del Consiglio nei successivi cinque giorni. Il regolamento è pubblicato nel sito internet del Consiglio.

2. Il regolamento indica in ogni caso nell'assemblea del gruppo l'organo competente ad approvare:

- a) le variazioni della denominazione del gruppo;
- b) l'accettazione di nuove adesioni di consiglieri nel corso della legislatura;
- c) l'espulsione di consiglieri dal gruppo nel corso della legislatura;
- d) il rendiconto e gli altri atti della gestione amministrativa previsti dalla normativa regionale e statale in materia.

3. La mancata approvazione e trasmissione del regolamento al Presidente del Consiglio entro i termini di cui al comma 1 comporta lo scioglimento del gruppo consiliare medesimo. Il gruppo è dichiarato sciolto con provvedimento dell'Ufficio di presidenza e i consiglieri che ne facevano parte, qualora entro cinque giorni dalla dichiarazione di scioglimento non aderiscano ad altri gruppi, sono iscritti al gruppo misto.

Art. 24 - Gruppo misto.

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni aventi per oggetto la composizione delle commissioni consiliari e di tutte le disposizioni che prevedono il rispetto della proporzione tra maggioranza e minoranza, i consiglieri iscritti al gruppo misto dichiarano al Presidente del Consiglio la propria appartenenza alla maggioranza o alle minoranze.

2. I consiglieri appartenenti al gruppo misto possono chiedere all'Ufficio di presidenza del Consiglio di formare componenti politiche in seno al gruppo, senza che ciò comporti oneri organizzativi e finanziari aggiuntivi.

3. Ai consiglieri per ciascuna componente politica del

gruppo misto è riconosciuta la facoltà di intervenire a titolo individuale, per non più di cinque minuti, nei dibattiti consiliari, nei casi in cui le disposizioni del presente Regolamento prevedano l'intervento del solo presidente di gruppo o di un solo consigliere per gruppo.

Art. 25 - Risorse per il funzionamento dei gruppi.

1. Il Consiglio regionale, tramite l'Ufficio di presidenza, assicura ai gruppi consiliari, tenuto conto della loro consistenza numerica, il personale e le risorse necessarie per il loro funzionamento, secondo quanto previsto dall'articolo 42 dello Statuto e dalla disciplina regionale e statale in materia.

Art. 26 - Commissioni consiliari permanenti.^{3 4}

1. Le commissioni consiliari permanenti sono sei e hanno competenza sulle materie per ciascuna indicate:

Prima commissione: politiche istituzionali, ivi comprese le modifiche dello Statuto della Regione e del Regolamento del Consiglio; politiche dell'Unione europea e relazioni internazionali, ivi comprese la competenza sulle materie connesse al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e la competenza referente sui progetti di legge regionale europea; politiche di bilancio e di programmazione; Seconda commissione: politiche del territorio, ivi comprese le infrastrutture, i trasporti, i lavori pubblici, e dell'ambiente, ivi comprese la difesa del suolo, le cave, torbiere e miniere;

Terza commissione: politiche economiche, politiche agricole, politiche per la montagna, ivi comprese caccia e pesca, politiche forestali e dell'energia;

Quarta commissione: valutazione delle politiche pubbliche e degli effetti della legislazione regionale, ivi comprese le attività ispettive, l'attuazione delle politiche regionali, la coerenza degli atti con la programmazione; controllo sulla gestione del patrimonio regionale e degli enti regionali; vigilanza sulla destinazione dei finanziamenti erogati e sugli appalti; politiche per la promozione della legalità ivi comprese la prevenzione e il monitoraggio delle diverse forme di criminalità organizzata e mafiosa⁵;

Quinta commissione: politiche socio-sanitarie;

Sesta commissione: politiche per la istruzione, la formazione ed il lavoro, politiche per la ricerca; politiche per la cultura⁶, il turismo e lo sport.

Capo V Commissioni consiliari

Art. 27 - Composizione delle commissioni.⁷

1. Ciascun gruppo consiliare, entro cinque giorni dalla propria costituzione ovvero dal verificarsi di modifiche nella sua composizione, procede, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio, alla designazione dei propri rappresentanti nelle commissioni permanenti.

2. Ciascun consigliere è assegnato a una commissione, fatto salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 6.

3. I consiglieri designati a far parte della Prima e della Quarta commissione possono essere componenti anche di altre due commissioni permanenti⁸, fatto salvo quanto disposto dal comma 6.

4. Il Presidente del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta e gli altri consiglieri componenti della Giunta regionale non possono fare parte delle commissioni.

5. Ciascun gruppo sostituisce i propri consiglieri che ricoprono le cariche di cui al comma 4 con altri consiglieri del proprio gruppo.

6. I gruppi composti da un numero di consiglieri inferiore a quello delle commissioni permanenti sono autorizzati a designare uno stesso consigliere in tre⁹ commissioni, oltre che nella Prima e nella Quarta, in modo da essere rappresentati nel maggior numero possibile di commissioni, compatibilmente con la funzionalità dei lavori delle commissioni medesime.

7. Il Presidente del Consiglio, ricevute le designazioni di cui al comma 1, nomina i componenti di ciascuna commissione.

8. Qualora uno o più gruppi consiliari non abbiano provveduto alle designazioni di cui al comma 1 nei tempi previsti, il Presidente del Consiglio procede alle nomine di cui al comma 7, individuando in via sostitutiva e provvisoria i rappresentanti dei gruppi inadempienti e i voti ad essi attribuiti ai sensi dell'articolo 28, comma 2, in modo che in ciascuna commissione sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i gruppi consiliari.

Art. 28 - Espressione dei voti e deleghe.

1. Ciascun gruppo consiliare esprime nelle singole commissioni tanti voti quanti sono i consiglieri appartenenti al gruppo in Consiglio.

2. Nel caso di più consiglieri del medesimo gruppo de-

signati nella stessa commissione, ciascun consigliere esprime i voti attribuitigli, in misura uguale, nella designazione di cui al comma 1 dell'articolo 27.

3. Il consigliere che per giustificati motivi non interviene alla seduta di una commissione di cui è componente può delegare a sostituirlo un consigliere del suo gruppo, anche se appartenente ad altra commissione.

4. Nessun consigliere può ricevere più di una delega per la medesima seduta di commissione.

5. Ogni consigliere può partecipare alle sedute di commissioni permanenti diverse da quelle alle quali appartiene, con diritto di parola e di proposta, senza diritto di voto salvo i casi di cui al comma 3.

Art. 29 - Numero legale e deliberazioni.

1. Per la validità delle sedute delle commissioni è richiesta la presenza di almeno tre consiglieri appartenenti alla commissione, che esprimano, anche mediante deleghe, la metà più uno dei voti complessivamente attribuiti nella commissione stessa.

2. Si presume che la commissione sia sempre in numero legale per deliberare. Tuttavia il presidente, d'ufficio in occasione della prima votazione, o su richiesta di un consigliere, formulata prima dell'indizione di ogni altra votazione, dispone la verifica.

3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il presidente sospende la seduta per un tempo non inferiore a dieci minuti, ovvero, apprezzate le circostanze, la toglie. La seduta è comunque tolta alla terza mancanza consecutiva del numero legale.

4. Le commissioni deliberano con la maggioranza dei voti favorevoli rappresentati dai consiglieri presenti.

5. I consiglieri presenti in commissione che non partecipano a una votazione sono considerati astenuti, al pari di coloro che lo dichiarano, e si computano nel numero necessario per la legalità della seduta.

6. In caso di parità la proposta si intende non approvata.

7. In sede consultiva, il parere della commissione alla Giunta regionale, ad altra commissione o ad altro organo è favorevole qualora la proposta di tale parere raccolga la maggioranza di cui al comma 4 e si intende contrario qualora il numero dei voti contrari e degli astenuti sia pari o superiore a quello dei voti favorevoli.

8. Nelle commissioni permanenti le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, salvo che il Regolamento o la legge dispongano diversamente.

9. Le votazioni a scrutinio palese si fanno per alzata di mano o mediante procedimento elettronico qualora i necessari dispositivi siano disponibili, con le stesse modalità previste dal Regolamento per le votazioni dell'Assemblea.

10. Quando si verifichino irregolarità nella votazione, il presidente, apprezzate le circostanze, può annullarla e disporre l'immediata rinnovazione.

11. Qualora almeno tre consiglieri presenti contestino, immediatamente dopo la proclamazione del risultato, la regolarità della votazione, il presidente è tenuto a disporre la rinnovazione.

12. Gli incidenti procedurali sono decisi per alzata di mano con la maggioranza di cui al comma 4.

Art. 30 - Costituzione delle commissioni.

1. Nella prima seduta della legislatura, ciascuna commissione, convocata dal Presidente del Consiglio regionale e dallo stesso presieduta sino all'elezione del presidente della commissione medesima, procede all'elezione della propria presidenza, composta da un presidente, un vicepresidente e un consigliere segretario, con tre votazioni separate a scrutinio segreto.

1 bis. La presidenza della Quarta commissione è affidata ad un componente di opposizione. A tal fine è eletto presidente della commissione il candidato, appartenente ad uno dei gruppi consiliari espressione delle opposizioni elettorali, che ha conseguito il maggior numero di voti¹⁰.

2. È eletto presidente della commissione il consigliere che raggiunge la maggioranza assoluta dei voti attribuiti in commissione. Qualora non si raggiunga questa maggioranza neanche con un secondo scrutinio, il Presidente del Consiglio sospende la seduta per un tempo non inferiore a trenta minuti. Alla ripresa dei lavori, si procede ad una terza votazione nella quale è sufficiente la maggioranza dei voti rappresentati dai presenti, computando tra i voti anche le schede bianche. Qualora nella terza votazione nessuno abbia riportato detta maggioranza, la commissione procede immediatamente al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti.

3. Con separate votazioni sono eletti il vicepresidente e il consigliere segretario della commissione.

4. In ogni caso il vicepresidente deve appartenere ad un gruppo di minoranza qualora il presidente appartenga ad un gruppo di maggioranza.

5. Fatto salvo quanto disposto dal comma 4, sono proclamati eletti vicepresidente e consigliere segretario i consiglieri che in ciascuna elezione conseguono la maggioranza, anche se relativa, dei voti. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

Art. 31 - Rinnovo delle commissioni.

1. Le commissioni consiliari permanenti sono rinnovate dopo trenta mesi dalla loro costituzione e i loro componenti possono essere confermati.

2. Almeno trenta giorni prima dello scadere del termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio invita i gruppi consiliari a provvedere al rinnovo delle designazioni di cui all'articolo 27 con gli stessi tempi e modalità.

3. Il Presidente del Consiglio procede alle nomine dei componenti delle commissioni rinnovate e alla convocazione delle stesse per l'elezione degli uffici di presidenza, con gli stessi tempi e modalità di cui agli articoli 27 e 30.

Art. 32 - Presidenza della commissione.

1. La presidenza della commissione, composta dal presidente, dal vicepresidente e dal consigliere segretario, programma i lavori e fissa l'ordine del giorno delle sedute, tenendo conto di quanto previsto all'articolo 39 comma 5.

2. Il presidente convoca e presiede la commissione; convoca la presidenza della commissione e mantiene i rapporti con il Presidente del Consiglio e l'Ufficio di presidenza del Consiglio.

3. Il vicepresidente e il consigliere segretario collaborano con il presidente al buon andamento delle attività della commissione e delle sedute.

4. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza o impedimento anche del vicepresidente la commissione è presieduta dal consigliere più anziano di età.

5. Il consigliere segretario sovrintende alla redazione del verbale e verifica il corretto svolgimento delle votazioni e il relativo esito. In caso di assenza del segretario, le sue funzioni sono svolte dal consigliere più giovane di età.

Art. 33 - Sedute delle commissioni e loro convocazione.

1. Ciascuna commissione discute e delibera soltanto su materie di propria competenza e su argomenti iscritti all'ordine del giorno, secondo le priorità stabilite in sede di programmazione dei lavori consiliari e inserite nel calendario del Consiglio regionale.

2. L'ordine del giorno reca esclusivamente gli argomenti da trattarsi in ciascuna seduta.

3. Le commissioni si riuniscono in via ordinaria una o più volte la settimana, nei giorni stabiliti dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari. Convocazioni in giorni diversi da quelli stabiliti debbono essere autorizzate dal Presidente del Consiglio.

4. La convocazione è disposta dal presidente della commissione con preavviso di almeno tre giorni; in caso di urgenza, la convocazione può essere disposta con preavviso di ventiquattro ore.

5. L'atto di convocazione contiene l'ordine del giorno della riunione; contestualmente la relativa documentazione è messa a disposizione dei consiglieri.

6. Salvo autorizzazione del Presidente del Consiglio, le commissioni non possono riunirsi negli stessi giorni nei quali vi è seduta dell'Assemblea.

7. Nei giorni nei quali vi è seduta del Consiglio regionale, qualora la convocazione della commissione si renda necessaria per l'espressione di un parere obbligatorio ai fini della continuazione dei lavori dell'Assemblea, la convocazione può essere fatta anche in aula dal Presidente del Consiglio regionale con preavviso di dieci minuti.

8. La convocazione della commissione può essere chiesta anche da un numero di componenti della stessa che, a norma dell'articolo 28, commi 1 e 2, dispongano di almeno un quarto dei voti attribuiti in commissione. Se il presidente della commissione non vi provvede, la convocazione è fatta dal Presidente del Consiglio entro un termine massimo di tre giorni.

9. Le commissioni, su autorizzazione del Presidente del Consiglio, possono riunirsi fuori della propria sede, quando ciò sia ritenuto necessario od opportuno, per lo svolgimento:

a) delle consultazioni previste dallo Statuto, dal Regolamento e dalle leggi;

b) delle indagini necessarie per lo svolgimento delle funzioni d'inchiesta previste dall'articolo 45, comma 1, dello Statuto.

10. Per esigenze di coordinamento con il lavoro di altre commissioni o dell'Assemblea, il Presidente del Consiglio può revocare le convocazioni già disposte.

Art. 34 - Processo verbale e resoconto integrale.

1. Delle sedute delle commissioni si redige il processo verbale e il resoconto integrale, che vengono approvati nella seduta successiva.

2. Il processo verbale, nel quale si riportano gli atti, le deliberazioni e le dichiarazioni fatte espressamente inserire a verbale da ciascun consigliere, è redatto dal responsabile del servizio di segreteria della commissione e sottoscritto dal presidente e dal consigliere segretario.

3. Il processo verbale è pubblicato sul sito internet del Consiglio.

Art. 35 - Pubblicità dei lavori delle commissioni.

1. La commissione decide, con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati dai suoi componenti, quali dei suoi lavori debbano rimanere segreti.

Art. 36 - Commissioni temporanee e speciali d'inchiesta.

1. Le commissioni temporanee e le commissioni speciali d'inchiesta, istituite rispettivamente ai sensi degli articoli 43, comma 4, e 45, comma 2, dello Statuto, regolano i propri lavori secondo le modalità previste dal presente capo.

Art. 37 - Composizione della Conferenza.

1. La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari è composta dai presidenti di gruppo designati ai sensi dell'articolo 22, e dal Presidente del Consiglio, che la presiede.

2. Alle riunioni della Conferenza partecipano il Presidente della Giunta, o un assessore a ciò delegato, i membri dell'Ufficio di presidenza e, se invitati, i presidenti delle commissioni.

3. Alle riunioni della Conferenza partecipa, se nominato, il portavoce dell'opposizione di cui all'articolo 47, comma 1, lettera h), dello Statuto.

Capo VI Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari

4. In caso di impossibilità a partecipare, il presidente del gruppo consiliare è sostituito dal vicepresidente ovvero da altro consigliere dello stesso gruppo all'uopo designato.

5. I voti a disposizione di ciascun presidente di gruppo corrispondono ai voti spettanti in Consiglio al gruppo stesso. Il Presidente del Consiglio regionale, i membri dell'Ufficio di presidenza, il rappresentante della Giunta regionale, il portavoce dell'opposizione, qualora non sia presidente di gruppo, e i presidenti delle commissioni non votano.

Art. 38 - Convocazione della Conferenza.

1. Il Presidente del Consiglio convoca la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari ogniqualvolta lo ritenga utile almeno tre giorni prima, salvo i casi di urgenza, per programmare lo svolgimento delle attività e dei lavori del Consiglio, nonché per esaminare ogni altra questione riguardante l'organizzazione, il funzionamento e i procedimenti del Consiglio regionale.

2. La Conferenza è convocata, inoltre, su richiesta del Presidente della Giunta, o di uno o più presidenti di gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a un quinto dei componenti del Consiglio.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI E PROCEDIMENTI

Capo I Programmazione

Art. 39 - Programma dei lavori.

1. Il Consiglio organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione.

2. La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari approva il programma dei lavori del Consiglio, sulla base delle proposte della Giunta regionale e dei gruppi, relativo ad un periodo di tre mesi.

3. Le proposte della Giunta regionale e dei gruppi devono riferirsi a provvedimenti già assegnati alle commissioni consiliari e sono trasmesse al Presidente del Consiglio entro il giorno precedente a quello della riunione.

4. Il programma contiene l'elenco degli argomenti che il Consiglio intende esaminare, con l'indicazione dell'ordine di priorità e del periodo nel quale se ne prevede l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio. Tale indicazione è

formulata in modo da garantire tempi congrui per l'esame in rapporto al tempo disponibile e alla complessità degli argomenti.

5. Un quinto dei provvedimenti inseriti nel programma è riservato alle proposte delle minoranze.

6. Il programma è approvato con il consenso dei presidenti di gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai due terzi dei componenti del Consiglio. Qualora nella Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari non si raggiunga tale maggioranza, il programma è predisposto dal Presidente del Consiglio.

7. Il programma diviene definitivo dopo la comunicazione ai consiglieri.

Art. 40 - Calendario dei lavori.

1. La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari approva il calendario dei lavori del Consiglio, sulla base delle proposte della Giunta regionale e dei gruppi e nel rispetto del programma dei lavori.

2. Il calendario stabilisce per un periodo di un mese le date delle sedute consiliari in cui si prevede la trattazione degli argomenti inseriti nel programma, con l'indicazione del tempo da dedicare in assemblea a ciascuno di essi in rapporto alla loro complessità e al relativo rilievo politico-istituzionale, nonché con esplicita indicazione della data di inizio della trattazione.

3. Un quinto dei provvedimenti inseriti nel calendario è riservato alle proposte delle minoranze.

4. Il calendario è approvato con il consenso dei presidenti di gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai due terzi dei componenti del Consiglio. Qualora nella Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari non si raggiunga tale maggioranza, il calendario è predisposto dal Presidente del Consiglio.

5. Il calendario è redatto in modo da garantire l'esaurimento dei punti.

Art. 41 - Inserimenti obbligatori e modifiche al programma e al calendario dei lavori.

1. Per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al programma e al calendario definitivi, richieste dalla Giunta regionale o da almeno un quinto dei componenti del Consiglio, si applicano le procedure e le modali-

tà previste per la loro approvazione dall'articolo 40.

2. In relazione a situazioni sopravvenute urgenti, il Presidente, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, può inserire nel calendario anche argomenti non compresi nel programma, garantendo comunque il rispetto del calendario, stabilendo, se del caso, le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione.

3. Sono in ogni caso inseriti dal Presidente nel programma e nel calendario i provvedimenti da trattare per obbligo derivante da disposizione di legge o di Regolamento.

Art. 42 - Programmazione dell'attività delle commissioni.

1. Le commissioni organizzano i propri lavori sulla base di programmi predisposti dalle rispettive presidenze in modo da assicurare in via prioritaria l'esame dei progetti di legge e degli altri affari assegnati e contenuti nel programma di cui all'articolo 39.

2. Le relazioni delle commissioni sui progetti di legge e sugli altri provvedimenti inseriti nel programma dei lavori consiliari devono essere presentate entro sessanta giorni dall'adozione del programma, salvo che in sede di programmazione sia stato stabilito un termine diverso.

3. Le commissioni possono altresì procedere all'esame di altri affari loro assegnati e non inseriti nella programmazione e trasmetterli al Presidente del Consiglio regionale.

4. Qualora la competente commissione non abbia concluso il procedimento istruttorio nel rispetto del termine di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio regionale, su richiesta del proponente o di almeno dieci consiglieri, iscrive l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.

5. Nel caso di cui al comma 4, l'Assemblea esamina i provvedimenti nel testo inizialmente assegnato alla commissione. Per i tempi di discussione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 93, commi 1 e 2. Svolge le funzioni di relatore il presidente della commissione, ovvero, in caso di impedimento, il vicepresidente o altro consigliere incaricato dalla presidenza della commissione o, in caso di inerzia di questa, dal Presidente del Consiglio; svolge le funzioni di correlatore il proponente.

Art. 43 - Durata della discussione.

1. La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, nel rispetto del calendario, determina il tempo complessivo, che, salvo diversa determinazione assunta all'unanimità dalla Conferenza, non può essere inferiore al tempo di cui al comma 6, per la trattazione dei progetti di legge e delle proposte di provvedimento in materia tributaria, di bilancio, finanziaria e di programmazione, individuando i tempi per gli interventi dei relatori e della Giunta, nonché per lo svolgimento di richiami al Regolamento, e ripartendone il resto tra i gruppi.

2. Il tempo da ripartire è suddiviso tra i gruppi, per quattro decimi in misura eguale e per sei decimi in misura proporzionale alla consistenza degli stessi. Tempo aggiuntivo è riservato agli interventi che i consiglieri chiedono di svolgere a titolo individuale, comunicandolo prima dell'inizio della discussione. A ciascun intervento a titolo individuale è assegnato un tempo aggiuntivo di cinque minuti.

3. La Conferenza decide con il consenso dei presidenti di gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai quattro quinti dei componenti del Consiglio. Nel caso in cui non si raggiunga tale maggioranza, il Presidente del Consiglio decide nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

4. La Conferenza, con il consenso dei presidenti di gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai quattro quinti dei componenti del Consiglio, può determinare, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2, il tempo per la trattazione anche di progetti di legge e proposte di provvedimento diversi da quelli di cui al comma 1.

5. Ciascun presidente di gruppo consiliare può chiedere, per non più di una volta nel corso della legislatura, per un provvedimento ritenuto di particolare rilievo, tra quelli di cui al comma 4, che non si provveda alla determinazione del tempo complessivo e alla sua successiva ripartizione tra i gruppi, a norma del presente articolo. Il Presidente del Consiglio è tenuto a concedere tale deroga e in tale caso si applicano per la durata degli interventi le disposizioni di cui all'articolo 93, commi 1 e 2.

6. Per i provvedimenti diversi da quelli di cui ai commi 1, 4 e 5, dopo trenta ore di lavoro d'aula dall'inizio della trattazione di un argomento, su richiesta di un quinto dei consiglieri, la Conferenza determina, a norma del pre-

Capo II

Iniziativa delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti

sente articolo, il tempo complessivo per la conclusione dell'argomento, tenendo conto anche del numero degli emendamenti presentati e ammessi. Nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio decide nel rispetto dei criteri di cui al comma 2.

7. Nella determinazione del tempo di cui al comma 6, è comunque garantita ai primi firmatari, per non più di due ore complessive, l'illustrazione degli emendamenti presentati, ammessi e non ancora esaminati, ai sensi dell'articolo 102, comma 6. Tale tempo è ripartito in ragione del numero di emendamenti che a ciascun consigliere restano da illustrare; in tale caso la seduta del Consiglio regionale non può durare più di dieci ore nell'arco della stessa giornata.

8. Nel caso in cui siano presentati emendamenti ai sensi dell'articolo 102, comma 5, il tempo complessivo fissato per la trattazione dell'argomento è rideterminato e ripartito osservando i criteri di cui al presente articolo.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti di approvazione o modifica dello Statuto, del Regolamento del Consiglio e della legge elettorale regionale.

Articolo 44 - Presentazione, assegnazione e distribuzione dei progetti di legge o di regolamento e delle proposte di provvedimento.

1. L'iniziativa delle leggi e dei regolamenti regionali si esercita mediante la presentazione al Presidente del Consiglio di progetti, redatti in articoli e corredati da una relazione che ne illustri contenuto e finalità.

2. Sono disegni di legge i progetti presentati dalla Giunta regionale; sono proposte di legge tutti gli altri progetti.

3. L'iniziativa di altri provvedimenti consiliari si esercita mediante presentazione al Presidente del Consiglio di idonee proposte corredate da relazione.

4. Per proponente del progetto di legge o di regolamento e della proposta di provvedimento di iniziativa consiliare si intende il primo consigliere firmatario.

5. Il Presidente assegna i progetti di legge o di regolamento e le proposte di provvedimento alla commissione competente, secondo quanto previsto dall'articolo 26.

Art. 45 - Improcedibilità delle proposte di legge prive di copertura finanziaria.

1. Il Presidente del Consiglio regionale richiede il parere della Prima commissione allorché una proposta di legge, per le disposizioni contenute nel testo del proponente o per le modifiche che si intendessero ad esse apportare, implichi nuovi o maggiori oneri finanziari.

2. In caso di parere negativo della Prima commissione ai sensi del comma 1, ovvero qualora il testo non sia stato riformulato sulla base delle condizioni formulate nel parere stesso, il Presidente del Consiglio regionale ne dichiara l'improcedibilità.

Art. 46 - Ammissibilità delle proposte di legge e di regolamento di iniziativa popolare e degli enti locali.

1. Sull'ammissibilità di una proposta di legge e di regolamento di iniziativa popolare e degli enti locali decide il Presidente del Consiglio.

Art. 47 - Improcedibilità.

1. Un progetto di legge respinto dal Consiglio non può essere ripresentato, nell'ambito della stessa legislatura, se non dopo un anno dalla precedente votazione.

Art. 48 - Riunione delle commissioni nelle diverse sedi.

1. Le commissioni consiliari permanenti si riuniscono:
- a) in sede referente, per l'esame degli argomenti sui quali devono riferire all'Assemblea;
 - b) in sede redigente, per l'esame dei progetti di legge o di regolamento nei casi di cui all'articolo 21, comma 3, dello Statuto;
 - c) in sede consultiva, per esprimere pareri sugli argomenti assegnati ad altre commissioni e su atti di competenza della Giunta regionale;
 - d) per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo di cui all'articolo 52 e per la trattazione degli atti di sindacato ispettivo e di indirizzo di cui al titolo IV, capi II e III;
 - e) per lo svolgimento delle consultazioni, delle audizioni e delle attività conoscitive di cui al titolo II, capo IV;
2. Le commissioni hanno facoltà di presentare al Consiglio di propria iniziativa relazioni e risoluzioni, chiedendo al Presidente del Consiglio che siano iscritte all'ordine del

giorno per la discussione in Assemblea, nonché di riunirsi per l'esame di affari che non richiedono relazioni al Consiglio o di cui ritengono opportuna la trattazione.

3. Ai fini di cui al comma 2, ciascun consigliere può presentare in commissione proposte di risoluzione dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti di competenza della commissione.

Art. 49 - Sede referente.

1. Su ciascun progetto di legge o di regolamento e su ciascuna proposta di provvedimento è svolto preliminarmente un dibattito di ordine generale, al quale, quando si tratta di un testo articolato, segue l'esame dei singoli articoli. Il dibattito di ordine generale è introdotto dal presidente della commissione ovvero da un consigliere indicato dalla presidenza della commissione.

2. Dopo il dibattito di ordine generale, la commissione può nominare un comitato ristretto, composto in modo da garantire la partecipazione delle minoranze, al quale affida l'ulteriore esame per la formulazione delle proposte relative al testo da sottoporre al Consiglio.

3. Ciascun consigliere può trasmettere emendamenti alla commissione referente e chiedere, o essere richiesto, di poterli illustrare.

4. Le relazioni, con il testo del progetto di legge o di regolamento o della proposta di provvedimento approvato dalla commissione e proposto all'approvazione del Consiglio, unitamente a ogni altra eventuale documentazione, sono tempestivamente trasmessi al Presidente del Consiglio, il quale ne dispone la distribuzione ai consiglieri e provvede all'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno del Consiglio, tenuto conto del calendario di cui all'articolo 40. Tutta la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria in commissione è tenuta a disposizione dei consiglieri sino alla conclusione dell'esame in Assemblea.

Art. 50 - Sede redigente.

1. Salve le eccezioni previste dall'articolo 21, comma 4, dello Statuto, e i progetti di legge relativi ai piani pluriennali di programmazione economica e socio-sanitaria e di pianificazione urbanistica e territoriale, il Presidente del Consiglio, su richiesta della commissione competente approvata a maggioranza dei voti attribuiti in commissione

e comunicata a tutti i consiglieri, iscrive all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea le proposte di trasferimento dalla sede referente alla sede redigente di progetti di legge e di regolamento, rimanendo riservata all'Assemblea la votazione finale con sole dichiarazioni di voto, con preclusione di emendamenti.

2. La proposta di trasferimento in sede redigente è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio. La proposta non è sottoposta all'approvazione del Consiglio qualora almeno un quinto dei componenti del Consiglio comunichi al Presidente del Consiglio, anche in corso di seduta, l'opposizione al deferimento proposto dalla commissione competente, secondo quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, dello Statuto.

3. L'Assemblea può stabilire, all'atto del trasferimento, con apposito ordine del giorno, criteri informativi per la formulazione del testo degli articoli e termini per la conclusione dei lavori della commissione.

4. Fino al momento della votazione finale da parte della commissione competente, il Presidente del Consiglio sospende l'esame redigente e dispone la continuazione dei lavori in sede referente se almeno un quinto dei componenti del Consiglio gli richiede che il progetto di legge o di regolamento sia assoggettato alla procedura ordinaria di esame.

5. Nel procedimento in sede redigente si osservano le medesime norme del procedimento in sede referente in quanto compatibili.

6. Nei casi di sedute in sede redigente è assicurata la pubblicità dei lavori della commissione, anche attraverso impianti audiovisivi collocati in separati locali, a disposizione del pubblico e della stampa.

Art. 51 - Sede consultiva.

1. Il Presidente del Consiglio può disporre che su un progetto di legge o di regolamento o su una proposta di provvedimento assegnato a una commissione sia espresso il parere di un'altra commissione, per gli aspetti che rientrano nella competenza di quest'ultima.

2. Se una commissione, su un progetto di legge o di regolamento o su una proposta di provvedimento a essa assegnato, ritiene utile acquisire il parere di un'altra commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, può richiederlo prima di deliberare in merito,

informandone il Presidente del Consiglio.

3. Se una commissione ritiene utile esprimere un parere su un progetto di legge o di regolamento o su una proposta di provvedimento assegnato ad altra commissione, ne fa domanda al Presidente del Consiglio che decide in merito.

4. La commissione consultata e la commissione competente per il merito possono effettuare, d'intesa fra loro, riunioni congiunte. La commissione consultata può partecipare alle consultazioni, alle indagini conoscitive e ai sopralluoghi disposti dalla commissione referente.

5. I pareri di cui ai commi da 1 a 4 sono espressi nel termine di quindici giorni per i progetti di legge o di regolamento e di sette giorni per ogni altro oggetto. La commissione consultata può stabilire che il parere sia illustrato oralmente presso la commissione alla quale è destinato.

6. Il parere espresso è allegato alla relazione alla Assemblea o menzionato nella relazione medesima quando sia stato illustrato oralmente.

7. Quando la Giunta regionale è tenuta per legge a richiedere un parere alle commissioni consiliari in ordine a provvedimenti amministrativi di propria competenza, la relativa proposta di deliberazione è inoltrata al Presidente del Consiglio che la assegna alla commissione competente per materia, al fine dell'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile.

8. Il parere è reso entro i termini stabiliti dalla legge ed è comunicato dal presidente della commissione al Presidente della Giunta, dandone informazione al Presidente del Consiglio.

Art. 52 - Funzioni di vigilanza e controllo.

1. Il Presidente del Consiglio assegna alle commissioni competenti per materia le rendicontazioni, le relazioni, i bilanci e ogni altra documentazione per la quale la legge prevede la trasmissione al Consiglio da parte di società, enti e strutture della Regione, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui agli articoli 23 e articolo 33 dello Statuto.

2. Al termine dell'esame, la commissione può esprimere valutazioni e osservazioni direttamente al soggetto interessato, dandone informazione al Presidente della Giunta e al Presidente del Consiglio, ovvero disporre una relazione all'Assemblea, anche integrata con una proposta

di risoluzione qualora intenda proporre indirizzi e orientamenti.

Art. 53 - Funzioni d'inchiesta.

1. L'Assemblea può affidare alle commissioni consiliari permanenti funzioni d'inchiesta ai sensi dell'articolo 45, comma 1, dello Statuto, anche su proposta della commissione competente per materia.

2. Le commissioni quando procedono a una inchiesta ne predispongono il programma organizzativo e finanziario e lo sottopongono all'approvazione dell'Ufficio di presidenza.

3. Le sedute dedicate allo svolgimento dell'inchiesta possono tenersi, quando sia necessario od opportuno, fuori dalla sede del Consiglio regionale.

4. I documenti raccolti restano depositati presso la segreteria della commissione, dove ciascun commissario può esaminarli e ottenerne una copia.

5. Compiuta l'indagine, la commissione approva una relazione conclusiva. Sono sempre ammesse relazioni di minoranza.

6. Le relazioni sono trasmesse al Presidente del Consiglio, il quale ne cura la distribuzione ai consiglieri e, se richiesto dalla commissione, iscrive l'argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle commissioni speciali d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 45, comma 2, dello Statuto.

Art. 54 - Acquisizione di informazioni.

1. Le commissioni nelle materie di loro competenza si procurano informazioni, atti e documenti e convocano i funzionari della Regione o degli enti, aziende o agenzie da essa dipendenti, secondo quanto previsto dall'articolo 44 dello Statuto.

2. Il Presidente e gli altri membri della Giunta hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di partecipare, anche con l'assistenza di esperti, ai lavori delle commissioni senza diritto di voto.

3. La Giunta regionale può chiedere che le commissioni siano convocate per dar loro comunicazioni, e gli assessori possono sempre chiedere di essere sentiti.

4. Alle sedute delle commissioni, oltre ai funzionari della segreteria, assistono di norma i funzionari degli uffici legislativi.

Capo IV Partecipazione e informazione dei cittadini

5. Le commissioni possono avvalersi della collaborazione di esperti, con le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza.

Art. 55 - Oggetto della partecipazione.

1. In attuazione degli articoli 9, 21 e 44 dello Statuto, il Consiglio regionale garantisce la partecipazione di tutti i cittadini, singoli e associati, all'esercizio della funzione legislativa, di programmazione e amministrativa di carattere generale della Regione.

2. La partecipazione ai processi di determinazione delle scelte legislative e amministrative ha per oggetto, in particolare:

- a) i progetti di legge e di regolamento regionali;
- b) le proposte di piani e programmi regionali;
- c) le proposte di provvedimenti amministrativi di carattere generale.

Art. 56 - Attività di informazione.

1. L'informazione ai cittadini è assicurata dal Consiglio regionale, anche su iniziativa dei gruppi, mediante, in particolare:

- a) la pubblicazione di tutti i progetti di legge, di regolamento, nonché di tutte le proposte di piani, programmi e atti amministrativi di competenza dell'Assemblea sul sito internet del Consiglio;
- b) la diffusione ai mezzi di comunicazione di informazioni sui processi decisionali in corso nelle commissioni consiliari e nell'Assemblea;
- c) l'organizzazione di convegni e conferenze, previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza.

Art. 57 - Modalità della partecipazione.

1. La partecipazione dei cittadini singoli e associati, fermo restando il potere di iniziativa popolare per leggi e regolamenti di cui all'articolo 20 dello Statuto, disciplinato con legge regionale, si esplica mediante:

- a) la presentazione da parte dei cittadini, singoli o associati, di pareri e proposte di modifica, per collaborare alla formazione di provvedimenti legislativi;
- b) la consultazione obbligatoria dei soggetti che si siano avvalsi del diritto di cui alla lettera a), allorché ne faccia richiesta un numero di componenti la competente com-

missione consigliare che rappresentino un quarto dei voti attribuiti in commissione;

c) la consultazione di enti, associazioni e organizzazioni in tutti gli altri casi in cui è prevista come obbligatoria dalla legge regionale;

d) la consultazione di cittadini, singoli o associati tutte le volte in cui è ritenuta opportuna dalle commissioni consiliari, al fine di acquisire elementi utili alle loro attività.

Art. 58 - Forma delle consultazioni.

1. Le consultazioni di cui all'articolo 57 possono essere effettuate in forma di:

a) audizione diretta;

b) invito a esprimere per iscritto sul progetto o sulla proposta, entro un termine determinato, pareri e proposte;

c) forum e altre forme di e-democracy, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza.

2. Le consultazioni di cui all'articolo 57, comma 1, lettere b) e c), sono effettuate nella forma dell'audizione diretta. Negli altri casi la scelta della forma è rimessa alla decisione della commissione consigliare che effettua la consultazione.

3. L'invito per le consultazioni è diramato dal presidente della commissione consigliare competente.

4. Qualora la consultazione si svolga per audizione diretta l'invito è trasmesso almeno sette giorni prima della data fissata.

5. Gli enti con personalità giuridica partecipano all'audizione a mezzo dei loro organi rappresentativi o a mezzo di persone da questi delegate. Le altre organizzazioni e le associazioni prive di personalità giuridica partecipano a mezzo delle persone alle quali, secondo gli accordi degli associati, è conferita la presidenza o a mezzo di persona da queste delegata.

Art. 59 - Conferenza regionale sulle politiche dell'economia e del lavoro.

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 22 dello Statuto è periodicamente convocata una Conferenza regionale sulle politiche dell'economia e del lavoro, quale strumento permanente di consultazione, analisi e indirizzo.

2. La Conferenza ha compiti di studio, di analisi, di monitoraggio delle dinamiche economiche che caratterizzano

i fattori della competitività a livello regionale. La conferenza, avvalendosi anche delle strutture e agenzie regionali, formula al Consiglio regionale proposte di indirizzi e linee programmatiche in tema di strumenti e risorse a favore delle imprese e dell'occupazione.

3. La Conferenza presenta alle commissioni consiliari competenti le proprie osservazioni e proposte sui progetti di legge, regolamento, piani, programmi e provvedimenti amministrativi di carattere generale riguardanti le politiche dell'economia e del lavoro entro quindici giorni dalla loro pubblicazione nel sito internet del Consiglio regionale.

4. La Conferenza è composta da:

- a) le organizzazioni maggiormente rappresentative degli interessi economici e del lavoro della Regione, individuate con deliberazione dell'Ufficio di presidenza, sentite le commissioni consiliari competenti;
- b) i componenti delle commissioni consiliari competenti;
- c) i componenti della Giunta regionale competenti.

5. Alla Conferenza possono essere invitati a partecipare di volta in volta in relazione ai temi da trattare rappresentanti di altri enti e organizzazioni o tecnici ed esperti. La decisione in merito spetta al Presidente.

6. La Conferenza è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio regionale o da un componente dell'Ufficio di presidenza da esso delegato.

Art. 60 - Petizioni.

1. Chiunque può inviare petizioni al Consiglio per chiedere provvedimenti legislativi sulle materie di competenza regionale, o per esporre comuni necessità riguardanti la Regione.

2. Le petizioni, previamente vagliate dall'Ufficio di presidenza, sono trasmesse alle commissioni competenti per materia, le quali, ove abbiano all'esame progetti di legge o proposte di provvedimento sullo stesso argomento, discutono congiuntamente le petizioni stesse.

3. Le commissioni possono riferirne al Consiglio.

Art. 61 - Assegnazioni alle commissioni e conflitti di competenza.

1. I progetti di legge o di regolamento, le proposte di provvedimento e in generale ogni argomento su cui sia richiesta una relazione al Consiglio regionale, sono asse-

gnati dal Presidente del Consiglio alla commissione competente o con competenza prevalente o alle commissioni da lui ritenute ugualmente competenti, secondo quanto stabilito dall'articolo 44.

2. Se una commissione ritiene che un progetto o una proposta assegnati al suo esame non rientri nella sua competenza, oppure ritiene che appartenga alla sua competenza un argomento assegnato in sede referente all'esame di altra commissione, ne informa per gli opportuni provvedimenti il Presidente del Consiglio, che decide sentito l'Ufficio di presidenza.

Art. 62 - Lavori e decisioni delle commissioni.

1. Qualora il proponente del progetto di legge o di regolamento e della proposta di provvedimento di iniziativa consiliare non faccia parte della commissione referente, il presidente della commissione lo invita a partecipare ai relativi lavori.

2. Tutte le decisioni della commissione in ordine alle modalità dei propri lavori e dell'esame di progetti, proposte e ogni altro argomento assegnato sono adottate con la maggioranza di cui all'articolo 29, comma 4.

Art. 63 - Esame abbinato.

1. Se all'esame della commissione referente si trovano contemporaneamente progetti di legge o di regolamento o proposte di provvedimento, a giudizio della stessa, espresso con la maggioranza di cui all'articolo 29, comma 4, analoghi o vertenti su oggetto medesimo, l'esame è abbinato.

2. Non si procede ad abbinamento qualora sia già iniziato l'esame dell'articolato del progetto ovvero del testo della proposta da proporre all'approvazione del Consiglio.

3. Al termine dell'esame preliminare dei progetti o delle proposte abbinati la commissione procede alla scelta del testo base ovvero alla redazione di un testo unificato.

Art. 64 - Sedute congiunte in sede referente e redigente.

1. In caso di assegnazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 5, da parte del Presidente del Consiglio di un progetto o di una proposta e in generale di un argomento a più commissioni da lui ritenute ugualmente competenti in sede referente o redigente si procede all'esame in sedute congiunte.

2. La convocazione delle sedute è fatta congiuntamente dai presidenti delle commissioni interessate e le sedute sono presiedute alternativamente dai presidenti.

3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri appartenenti alle commissioni, che esprimano, anche mediante deleghe, la metà più uno dei voti complessivamente attribuiti nelle commissioni stesse.

4. Le commissioni congiunte deliberano unitariamente con la maggioranza dei voti favorevoli rappresentati dai consiglieri presenti.

Art. 65 - Sedute congiunte in sede consultiva.

1. Nel caso di seduta congiunta in sede consultiva di due o più commissioni, la convocazione è fatta, d'intesa tra loro, dai presidenti di ciascuna commissione.

2. Il numero legale e la maggioranza richiesta per deliberare si computano singolarmente per ciascuna commissione.

Art. 66 - Parere obbligatorio della Prima commissione.

1. Ciascuna commissione ha l'obbligo di acquisire il parere della Prima commissione sulla compatibilità dei progetti di legge con il diritto dell'Unione europea e con gli obblighi da essa derivanti e ogni qualvolta il progetto di legge implichi entrate o spese. Il parere deve essere acquisito sia per le disposizioni contenute nel testo del proponente, sia per le modificazioni apportate, prima del voto finale. Tale parere è dato per iscritto.

2. Qualora entro venti giorni dall'assegnazione del progetto di legge la Prima commissione non abbia risposto, si intende che non abbia trovato nulla da eccepire.

Art. 67 - Termini per le relazioni al Consiglio.

1. Le relazioni delle commissioni concernenti i progetti di legge o di regolamento, le proposte di provvedimento e in generale ogni argomento su cui sia richiesta una relazione al Consiglio, salvo il caso previsto dall'articolo 20, comma 6, dello Statuto, sono presentate all'assemblea entro dieci giorni dall'approvazione in commissione e comunque almeno quarantotto ore prima dell'ora fissata per la seduta del Consiglio nella quale è prevista la trattazione dell'atto.

2. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 1, i relatori perdono la facoltà di leggere la relazione.

Art. 68 - Nomina dei relatori.

1. Per ogni progetto di legge o di regolamento, nonché per ogni proposta di provvedimento amministrativo e in generale per ogni argomento su cui sia richiesta una relazione al Consiglio, al termine dei lavori, la commissione, o le commissioni congiuntamente nel caso di cui all'articolo 64, designano un relatore e, ove richiesto, un correlatore, che riferiscono in Consiglio.

2. In caso di voto non unanime, il correlatore è individuato tra coloro che non hanno espresso voto favorevole.

Art. 69 - Esame del bilancio.

1. I progetti di bilancio e di legge finanziaria della Regione sono sottoposti all'esame delle commissioni permanenti che riferiscono, entro quindici giorni dall'assegnazione, alla Prima commissione nelle materie di loro competenza.

2. Entro trenta giorni dall'assegnazione, la Prima commissione presenta la relazione al Consiglio.

3. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 2, i progetti di bilancio e di legge finanziaria sono iscritti all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale e discussi nel testo presentato. In tale caso relatore e correlatore sono nominati dal Presidente del Consiglio regionale, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.

TITOLO III LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Capo I Svolgimento delle sedute

Art. 70 - Convocazione del Consiglio.

1. Il Consiglio regionale si riunisce di norma nella propria sede; può riunirsi fuori dalla propria sede per decisione presa dall'Ufficio di presidenza all'unanimità dei suoi componenti o su deliberazione del Consiglio approvata a maggioranza dei componenti.

2. Il Consiglio regionale è convocato dal Presidente e si riunisce in via ordinaria o straordinaria, secondo quanto previsto dall'articolo 49 dello Statuto.

3. Quando la convocazione sia richiesta dal Presidente della Giunta o da un quarto dei consiglieri, il Presidente del Consiglio dispone la convocazione entro cinque giorni

dalla richiesta in modo che la seduta abbia luogo non oltre quindici giorni dalla richiesta medesima.

4. Qualora il Presidente del Consiglio non disponga la convocazione nel termine di cui al comma 3, la convocazione è disposta, entro cinque giorni, dal vicepresidente di cui all'articolo 15, comma 2, e, in caso di sua inadempienza o assenza dall'altro vicepresidente.

5. Qualora la convocazione non sia disposta ai sensi dei commi 3 e 4, il Consiglio si riunisce di diritto, ai sensi dell'articolo 49, comma 3, secondo periodo, dello Statuto, alle ore dodici del quinto giorno non festivo immediatamente successivo allo scadere del termine di cui al comma 3; l'avviso di convocazione è diramato dal Segretario generale.

Art. 71 - Ordine del giorno del Consiglio.

1. Il Presidente del Consiglio pone all'ordine del giorno delle sedute consiliari tutti gli argomenti per i quali si sia conclusa la fase istruttoria, nel rispetto del programma e del calendario approvati dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.

2. Il Consiglio in corso di seduta, può deliberare a maggioranza assoluta dei consiglieri di proseguire i lavori oltre la mezzanotte. Sulla richiesta di proseguimento possono parlare un oratore a favore e uno contro, ciascuno per non più di tre minuti.

3. Il Consiglio tratta tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Può deliberare di aggiornare la seduta ad altra data per proseguire i lavori sino a esaurimento dell'ordine del giorno; in tale caso i lavori non possono proseguire oltre la mezzanotte.

4. I testi dei progetti e delle proposte licenziati dalle commissioni in sede referente, con l'attestazione dell'esito della votazione in tale sede conseguita sono distribuiti ai consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta consiliare. In caso di convocazione del Consiglio con la procedura d'urgenza di cui all'articolo 49, comma 2, dello Statuto il termine non può essere ridotto a meno di quarantotto ore.

5. Il termine di cui al comma 4, secondo periodo, può essere ulteriormente ridotto solo nel caso non vi sia opposizione da parte di alcun gruppo consiliare.

6. Il Consiglio non può discutere, né deliberare su argo-

menti non iscritti all'ordine del giorno.

7. Eventuali variazioni in corso di seduta dell'ordine di discussione degli argomenti calendarizzati, nonché dei tempi assegnati a ciascun gruppo in caso di contingentamento, possono essere apportate con le stesse modalità di cui all'articolo 40.

Art. 72 - Comunicazioni del Presidente del Consiglio e del Presidente della Giunta.

1. Il Presidente del Consiglio e il Presidente della Giunta o un componente della Giunta da lui delegato possono fare comunicazioni all'Assemblea in ogni momento della seduta consiliare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno. La durata di tali comunicazioni non può superare di norma i venti minuti, salva diversa decisione del Presidente del Consiglio.

2. Qualora vi sia richiesta di discussione su tali comunicazioni si provvede alla relativa iscrizione all'ordine del giorno della seduta successiva, salvo diverso avviso dell'assemblea che può deliberare di procedere immediatamente alla discussione. Sulla richiesta di discussione immediata possono parlare un oratore a favore e uno contro, ciascuno per non più di tre minuti. La durata degli interventi è stabilita dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.

3. La discussione può chiudersi con una risoluzione.

Art. 73 - Sedute pubbliche e segrete.

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

2. Il Consiglio si riunisce in seduta segreta quando vi sia la richiesta del Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di presidenza, o di almeno dieci consiglieri o quando si tratti di questioni riguardanti persone.

Art. 74 - Ammissione del pubblico.

1. Nessuna persona estranea al Consiglio e ai servizi relativi può introdursi nella sede ove siedono i consiglieri.

2. Il pubblico può assistere alle sedute; qualora lo ritenga opportuno, l'Ufficio di presidenza può disciplinare l'ammissione del pubblico mediante apposito invito. Le persone ammesse nei settori appositamente riservati devono astenersi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione.

3. I commessi sono incaricati di vigilare sulla osservanza

dei regolamenti e di provvedere, su ordine del Presidente, all'allontanamento di chiunque abbia turbato l'ordine.

4. Il Presidente, nel caso di disordini, può altresì ordinare lo sgombero dei settori riservati al pubblico.

Art. 75 - Apertura e chiusura della seduta.

1. Il Presidente apre la seduta; la chiude annunciando il giorno e l'ora della seduta seguente o l'eventuale convocazione a domicilio.

2. La seduta inizia con l'approvazione del processo verbale.

Art. 76 - Congedi.

1. Nessun consigliere può astenersi dall'intervenire alla seduta se non abbia ottenuto congedo.

2. I congedi possono essere richiesti al Presidente del Consiglio per i seguenti motivi:

a) malattia o gravi motivi di famiglia;

b) missione per conto del Consiglio o della Giunta o altri motivi istituzionali;

c) motivato impedimento.

3. Le cause di cui al comma 2, lettera a) e c), sono documentate mediante autocertificazione del consigliere, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

4. La missione e i motivi istituzionali di cui al comma 2, lettera b), sono documentate esclusivamente mediante attestazione del Presidente della Giunta o del Presidente del Consiglio.

5. I congedi si intendono accordati se non sorge opposizione all'annuncio dato dal Presidente del Consiglio all'inizio della seduta. Nel caso di opposizione, il Consiglio delibera senza discussione.

6. I nomi dei consiglieri che non partecipano a oltre tre sedute consecutive del Consiglio, senza aver ottenuto regolare congedo, sono annunciati dal Presidente del Consiglio in assemblea. Il Presidente, nei casi più gravi, può richiedere all'assemblea di deliberare che i nomi degli assenti siano pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto e nel sito internet del Consiglio.

7. Lo stesso obbligo di partecipazione e le modalità per ottenere il congedo si applicano anche per le sedute delle commissioni consiliari, intendendosi sostituiti il presidente della commissione al Presidente del Consiglio e la commissione competente al Consiglio stesso.

Art. 77 - Posti riservati in aula.

1. Nell'aula consiliare vi sono posti riservati al Presidente del Consiglio regionale, agli altri componenti dell'Ufficio di presidenza, al Presidente della Giunta regionale, agli assessori e ai consiglieri regionali.

Art. 78 - Diritto di parola.

1. Nessuno può parlare senza aver chiesto e ottenuto la parola dal Presidente.

Art. 79 - Richiami all'ordine e censure ai consiglieri.

1. Se un consigliere pronuncia parole sconvenienti, oppure turba con il suo contegno la libertà della discussione e l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama formalmente nominandolo.

2. Dopo il secondo richiamo all'ordine, avvenuto nella stessa seduta, o qualora un consigliere provochi tumulti o disordini, o trascenda a vie di fatto, il Presidente può espellere il consigliere dall'aula per tutto il resto della seduta e, nei casi più gravi, deliberarne la censura. La censura comporta, oltre all'esclusione immediata dall'aula, l'interdizione a partecipare ai lavori del Consiglio e delle commissioni per un termine da due a cinque giorni.

3. Se il consigliere si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente a lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta e dà ai consiglieri segretari le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.

4. Ove il consigliere censurato tenti di rientrare nell'aula prima che sia trascorso il termine prescritto, la durata dell'esclusione è raddoppiata.

5. Per i fatti di eccezionale gravità che si svolgono nell'ambito della sede del Consiglio, ma fuori dell'aula consiliare, il Presidente, sentito l'Ufficio di presidenza, può proporre all'assemblea le sanzioni di cui al comma 2.

Art. 80 - Tumulto in aula.

1. Qualora sorga tumulto in aula e nonostante il richiamo del Presidente il tumulto continui, il Presidente sospende la seduta o, secondo l'opportunità, la scioglie.

2. In quest'ultimo caso, salvo diversa disposizione del Presidente, il Consiglio s'intende convocato a domicilio.

Art. 81 - Poteri di polizia.

1. I poteri di polizia del Consiglio spettano al Consiglio stesso e sono esercitati a suo nome dal Presidente che impartisce gli ordini necessari.
2. La forza pubblica non può entrare nella sede del Consiglio regionale se non autorizzata dal Presidente.
3. Essa non può entrare nell'aula consiliare, se non dopo che sia stata sospesa o sciolta la seduta e sempre dietro richiesta del Presidente.

Art. 82 - Denuncia per oltraggio.

1. In caso di oltraggio fatto al Consiglio o a qualunque dei suoi membri nell'esercizio delle loro funzioni, il Presidente provvede a denunciare l'autore all'autorità giudiziaria competente.

Art. 83 - Processo verbale e resoconti.

1. Salvo quanto disposto dai commi 5 e 6, di ogni seduta del Consiglio si redige, a cura dei competenti uffici consiliari, il processo verbale.
2. Il processo verbale, che attesta soltanto la formazione delle deliberazioni e degli atti del Consiglio, si intende approvato se, all'inizio della seduta successiva alla distribuzione del testo, nessuno chiede di fare osservazioni; occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano.
3. Sul processo verbale non è concessa la parola, se non a chi intenda proporvi una rettifica o chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale. L'intervento non può superare i tre minuti.
4. Il processo verbale, dopo l'approvazione, è sottoscritto dal Presidente e da uno dei consiglieri segretari, è raccolto e conservato nell'archivio del Consiglio e pubblicato nel sito internet del Consiglio. Qualora, in sede di approvazione, siano state apportate rettifiche al processo verbale, ai consiglieri è distribuito il nuovo testo approvato.
5. Il processo verbale delle sedute segrete è redatto dai consiglieri segretari.
6. Il Consiglio può, tuttavia, deliberare che non vi sia processo verbale della seduta segreta.
7. Di ogni seduta pubblica è, altresì, redatto il resoconto integrale consistente nella trascrizione di tutti gli atti e interventi, effettuata con l'ausilio della registrazione su supporto magnetico o di altre metodiche. Il resoconto è

raccolto e conservato nell'archivio del Consiglio e pubblicato nel sito internet dello stesso.

Capo II

Numero legale, deliberazioni e votazioni

Art. 84 - Legalità delle sedute.¹¹

1. I lavori del Consiglio si svolgono con qualsiasi numero di consiglieri presenti. Il Presidente verifica, di propria iniziativa o su richiesta, l'esistenza del numero legale, quando il Consiglio stia per procedere a votazioni che non riguardino il processo verbale o questioni procedurali.

2. Il Consiglio è in numero legale quando sia presente la maggioranza dei componenti, esclusi dal computo i consiglieri posti in congedo ai sensi dell'articolo 76, salvi i casi in cui sia prevista espressamente dallo Statuto la presenza di un maggior numero di consiglieri.

3. Agli effetti di cui al comma 2, i consiglieri sono considerati in congedo entro il numero massimo di un decimo¹² dei componenti.

4. Se il Consiglio non è in numero legale, il Presidente può rinviare la seduta, con un intervallo di tempo non minore di dieci minuti e non superiore a sessanta, oppure scioglierla; in quest'ultimo caso il Consiglio si intende convocato a domicilio, salvo diverse disposizioni del Presidente.

Art. 85 - Validità delle deliberazioni.

1. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con la presenza di consiglieri prevista dall'articolo 84 e, salvo diverse disposizioni statutarie, con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, secondo quanto prescritto dall'articolo 50, comma 3, dello Statuto.

2. Sono compresi fra i votanti, oltre ai consiglieri che abbiano espresso voto favorevole o contrario, anche i consiglieri che abbiano dichiarato l'astensione o che abbiano votato scheda bianca.

3. I consiglieri presenti nell'aula che non partecipano a una votazione sono considerati astenuti, al pari di coloro che lo dichiarano, e si computano nel numero necessario per la legalità della seduta.

4. Quando si debba procedere alla nomina degli amministratori degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione, nonché dei rappresentanti della Regione in enti e organi statali, regionali e locali, è sufficiente la maggioranza semplice.

5. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.

Art. 86 - Modalità di votazione.

1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese o a scrutinio segreto.

2. Le votazioni a scrutinio palese si fanno mediante procedimento elettronico che assicura l'identificazione del consigliere, salvo che, per la sola votazione finale, tre consiglieri chiedano la votazione per appello nominale.

3. Le votazioni a scrutinio palese si fanno mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, salvo che tutti i gruppi non richiedano la votazione per alzata di mano.

4. Le votazioni a scrutinio segreto si effettuano deponendo nell'urna apposita scheda o mediante procedimento elettronico.

5. Il voto a scrutinio segreto avviene nei soli casi espressamente previsti dallo Statuto e dalla legge e nelle questioni riguardanti persone, salva, per queste ultime, diversa esplicita disposizione statutaria o legislativa.

Art. 87 - Votazione per appello nominale.

1. Per il voto con appello nominale il Presidente indica il significato del sì e del no ed estrae a sorte il nome di un consigliere.

2. L'appello nominale comincia dal nome estratto, per continuare in ordine alfabetico e riprende poi nello stesso ordine fino al nome del consigliere che precede quello estratto a sorte.

3. Esaurito l'appello si procede a un nuovo appello dei consiglieri risultati assenti.

4. I consiglieri segretari tengono nota del voto espresso da ciascun consigliere; il Presidente ne proclama il risultato.

Art. 88 - Votazione a scrutinio segreto.

1. I consiglieri prima della votazione a scrutinio segreto possono dichiarare di astenersi, dandone una spiegazione per un tempo non superiore a tre minuti.

2. I consiglieri segretari prendono nota delle astensioni.

Art. 89 - Annullamento e rinnovazione delle votazioni.

1. Quando si verificano irregolarità nelle votazioni, il Presidente, apprezzate le circostanze e sentiti i consiglieri segretari, può annullarle e disporre l'immediata rinnovazione.

Art. 90 - Divieto di parola durante le operazioni di voto.

1. In corso di votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che il Presidente, apprezzate le circostanze, non ritenga di annullare la votazione.

Art. 91 - Proclamazione del risultato della votazione.

1. Il risultato della votazione del Consiglio è proclamato dal Presidente con la formula: «Il Consiglio approva» o «Il Consiglio non approva».

Art. 92 - Designazioni e nomine.

1. Le designazioni e le nomine di competenza del Consiglio regionale avvengono a scrutinio segreto.

2. Nei casi in cui il Consiglio debba procedere alla designazione o alla nomina di non più di due persone, sono eletti i candidati che al primo scrutinio ottengono il maggior numero di voti. Qualora più candidati abbiano conseguito uguale numero di voti, si procede al ballottaggio fra essi; persistendo la parità di voti è eletto il più anziano di età.

3. Nei casi in cui il Consiglio debba procedere alla designazione o alla nomina di più di due persone e la legge preveda una riserva dei posti a favore delle minoranze, ciascun consigliere vota per non più dei due terzi dei candidati da eleggere; le schede di votazione sono predisposte in modo da evidenziare il limite di voto. I candidati delle minoranze risultano eletti nell'ordine dei voti riportati fino a raggiungere la riserva dei posti. Fatto salvo quanto disposto sulla riserva dei posti a favore delle minoranze, risultano eletti i candidati che al primo scrutinio ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità si applicano le disposizioni previste dal comma 2.

Capo III Svolgimento della discussione

Art. 93 - Durata degli interventi.

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 43, la durata di ciascun intervento non può superare i dieci minuti. In ogni caso, al relatore, al correlatore e al primo oratore per ciascun gruppo sono attribuiti venti minuti. I singoli interventi su articoli ed emendamenti non possono superare rispettivamente i dieci ed i cinque minuti. Su ciascun articolo è consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti a un consigliere per gruppo.

2. Prima della votazione finale è consentita una dichiarazione di voto a un consigliere per gruppo, per non più di dieci minuti, e ai consiglieri che intendono esprimere una valutazione diversa rispetto a quella dichiarata dal proprio gruppo, per non più di tre minuti.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche nel caso di tempo contingentato ai sensi dell'articolo 43, quando il tempo assegnato al gruppo sia stato esaurito.

4. Il consigliere che, nei limiti di tempo sopra indicati, riassume oralmente un più ampio intervento scritto può chiedere che il testo integrale di tale intervento sia inserito agli atti.

5. Superati i limiti di tempo prescritti il Presidente invita l'oratore a concludere e, ove questi non lo faccia, gli interdice la parola.

6. Il Presidente interdice, altresì, la parola all'oratore che, richiamato due volte alla questione, seguita a discostarsene.

7. Nessun discorso può essere rimandato per la sua continuazione ad altra seduta.

Art. 94 - Iscrizione a parlare.

1. Sugli argomenti compresi nel calendario dei lavori, i consiglieri si iscrivono a parlare di norma tramite i rispettivi presidenti di gruppo.

2. Quando un gruppo abbia esaurito il tempo assegnato-gli ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 43, ai suoi componenti non può più essere concessa la parola.

3. I consiglieri che intendano svolgere un intervento a titolo individuale hanno facoltà di iscriversi a parlare direttamente per il tempo loro assegnato ai sensi dell'articolo 43.

4. Il Presidente dà la parola secondo l'ordine di presentazione delle domande, salva l'opportunità di alternare per quanto possibile gli oratori favorevoli e quelli contrari, previa comunicazione ai consiglieri.

5. I consiglieri che non siano presenti nell'aula quando è il loro turno decadono dal diritto di parola.

6. Nessuno può parlare più di una volta nella discussione dello stesso argomento, tranne che per richiami al Regolamento, per interventi sull'ordine dei lavori, per proporre questioni di carattere pregiudiziale o sospensivo, oppure per fatto personale. In quest'ultimo caso la parola viene data alla fine dell'argomento e comunque prima della fine della seduta.

7. La disposizione di cui al comma 6 si applica, in regime di tempo contingentato ai sensi dell'articolo 43, solo per le dichiarazioni di voto. Nelle restanti fasi della discussione la regolazione degli interventi dei consiglieri è in capo al presidente del gruppo consiliare di appartenenza ai sensi del comma 1.

Art. 95 - Interventi della Giunta e degli assessori competenti.

1. Nella discussione dei progetti e delle proposte possono intervenire sempre in rappresentanza della Giunta il Presidente della Giunta, o in sua assenza il vicepresidente o l'assessore delegato ai rapporti con il Consiglio. Gli assessori possono intervenire in rappresentanza della Giunta quando abbiano competenza nella materia trattata o ne siano stati delegati.

2. Gli assessori che siano anche consiglieri regionali possono intervenire anche nella discussione di progetti e proposte di cui non abbiano competenza a titolo personale ovvero, nei casi disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 43, fruendo del tempo assegnato al gruppo di appartenenza.

Art. 96 - Fatto personale.

1. È fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse.

2. In questo caso, chi chiede la parola indica in cosa consiste il fatto personale. Il Presidente decide. Se il consigliere insiste, decide il Consiglio, senza discussione.

3. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o comunque discuterli.

4. In qualunque occasione siano discussi i provvedimenti adottati da precedenti giunte regionali, i consiglieri che

di esse abbiano fatto parte hanno il diritto di ottenere la parola alla fine della discussione.

Art. 97 - Questione pregiudiziale.

1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non si debba discutere perché mancano i requisiti normativi o vi è stata imprecisione nella formulazione dell'oggetto, o mancano i presupposti formali e procedurali, può essere proposta da uno o più consiglieri prima o nel corso della discussione. Il tempo per l'illustrazione è di cinque minuti.

2. La questione è discussa prima che inizi o continui la discussione che comunque non può proseguire finché la questione non sia stata risolta.

3. In questi casi possono parlare dopo la proposta soltanto un oratore a favore e uno contro, per non più di tre minuti ciascuno. Il Consiglio decide senza discussione.

4. L'approvazione della questione pregiudiziale comporta il rigetto e la decadenza del progetto o della proposta, con gli effetti di cui all'articolo 47.

Art. 98 - Rinvio in commissione.

1. Quando sia opportuna un'ulteriore istruttoria, anche a seguito di emendamenti presentati a singoli articoli, l'esame di un progetto di legge o di una proposta di provvedimento può essere rinviato dal Consiglio alla commissione competente su proposta di uno o più consiglieri, sentito un oratore a favore e uno contro, per non più di tre minuti.

2. Nel caso di rinvio in commissione il Consiglio può formulare indicazioni alla commissione per l'ulteriore istruttoria ed il termine entro il quale riferire nuovamente all'Assemblea.

Art. 99 - Richiami al Regolamento e all'ordine dei lavori.

1. I richiami riguardanti il Regolamento e gli interventi riguardanti l'ordine dei lavori, la cui durata non può eccedere i tre minuti, hanno la precedenza sulla questione principale.

2. In questi casi non possono parlare, dopo il proponente, che un oratore a favore e uno contro e per non più di due minuti ciascuno. Il Consiglio decide senza discussione.

Art. 100 - Discussione generale.

1. L'esame dei progetti di legge o di regolamento e delle proposte di provvedimento ha inizio con la discussione generale.
2. La discussione generale è dichiarata chiusa dal Presidente quando non vi siano più iscritti a parlare.
3. Chiusa la discussione generale, è data facoltà di parlare, nel tempo massimo di dieci minuti, ai relatori, al proponente del progetto o della proposta, al Presidente della Giunta e agli assessori competenti.

Art. 101 - Passaggio all'esame degli articoli.

1. Se non vi è opposizione al passaggio degli articoli, si passa all'esame e alla votazione dei singoli articoli dei progetti di legge o di regolamento.
2. In caso di opposizione al passaggio agli articoli proposta anche da un solo consigliere, il Consiglio decide, sentito un oratore a favore e uno contro, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.
3. L'approvazione della proposta di non passaggio agli articoli comporta il rigetto e la decadenza del progetto con gli effetti di cui all'articolo 47.

Art. 102 - Presentazione di emendamenti.

1. Gli emendamenti possono essere presentati e svolti nelle commissioni.
2. Dopo la distribuzione ai consiglieri del testo del progetto o della proposta licenziata dalla commissione, ulteriori emendamenti sono presentati al Presidente del Consiglio entro le ore dodici e trenta del giorno lavorativo precedente quello dell'inizio della seduta nella quale il progetto viene discusso, intendendosi per giorno lavorativo tutti i giorni esclusi quelli festivi e il sabato.
3. Copia degli emendamenti è trasmessa, anche in formato elettronico, alla commissione competente, alla Giunta regionale e ai consiglieri.
4. I relatori e la Giunta possono presentare emendamenti fino al momento della votazione dell'articolo al quale sono riferiti.
5. La facoltà di cui al comma 4 riconosciuta a relatore, correlatore e alla Giunta regionale è funzionale all'esercizio delle funzioni a essi assegnata in correlazione all'emergere, nel corso della discussione, di specifiche esi-

genze emendative, di natura sia tecnica che politica.

6. Ciascun consigliere può presentare subemendamenti agli emendamenti di cui al comma 4 entro il termine stabilito dal Presidente.

7. È sempre fatta salva la facoltà del Presidente di accettare, fino al momento della votazione, parziali e limitate riformulazioni degli emendamenti, proposte dai relatori o dalla Giunta regionale e accettate dai consiglieri proponenti gli emendamenti. In questo caso è posta ai voti solo la proposta riformulata.

8. Sono ammissibili solo subemendamenti parzialmente soppressivi ovvero modificativi o aggiuntivi, il cui contenuto sia in stretta correlazione con quello degli emendamenti o articoli aggiuntivi cui si riferiscono.

9. Possono presentare emendamenti a nome della Giunta il Presidente della Giunta, o in sua assenza il vicepresidente, ovvero l'assessore delegato ai rapporti con il Consiglio o l'assessore competente per materia.

10. Gli emendamenti presentati in Consiglio sono trasmessi alla commissione competente per materia. Su di essi la presidenza della commissione, integrata dal relatore e dal correlatore, esprime un parere al Consiglio.

Art. 103 - Emendamenti comportanti aumento di spesa o diminuzione di entrata.

1. Gli emendamenti che comportino aumento di spesa o diminuzione di entrata, sono trasmessi, appena presentati, anche alla Prima commissione perché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie, prima del passaggio agli articoli. La commissione può relazionare anche oralmente nel corso della seduta che è sospesa per consentire la formulazione del parere.

Art. 104 - Diniego di accettazione di emendamenti.

1. Il Presidente ha la facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di emendamenti:

- a) formulati con frasi sconvenienti;
- b) aventi contenuto estraneo al testo cui si riferiscono;
- c) in contrasto con precedenti deliberazioni adottate nel corso dello stesso procedimento;
- d) privi di ogni reale portata modificativa;
- e) illeggibili o non indicanti chiaramente le parti di testo da modificare;

f) manifestamente contrari ai principi costituzionali o statutari.

Art. 105 - Ordine di votazione degli emendamenti.

1. Nel caso di presentazione di emendamenti la votazione ha luogo nel seguente ordine: emendamenti soppressivi; modificativi; aggiuntivi; testo del progetto.

2. Gli emendamenti a un emendamento sono votati prima dello stesso.

3. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente tiene conto dell'entità delle differenze tra gli emendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti.

4. Il Presidente può modificare l'ordine delle votazioni qualora lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.

Art. 106 - Ritiro di emendamenti.

1. Un emendamento ritirato dal presentatore può essere fatto proprio da altri consiglieri.

2. Chi ritira un emendamento ha diritto di esporre le ragioni per un tempo non eccedente i due minuti.

3. Per presentatore si intende il primo firmatario dell'emendamento; tuttavia quando questi sia assente al momento della votazione il ritiro può essere formulato dagli altri firmatari in ordine di sottoscrizione.

Art. 107 - Ordini del giorno.

1. Durante la discussione generale di un progetto di legge o di regolamento o di una proposta di provvedimento, o prima che si apra, possono essere presentati per iscritto ordini del giorno che servano di istruzione alla Giunta in relazione al progetto o alla proposta in esame, ovvero che servano d'istruzione alle commissioni, nel caso di rinvio alle stesse per ulteriore esame. Gli ordini del giorno pos-

sono essere svolti nel corso della discussione generale.

2. Ordini del giorno possono essere presentati anche dopo la chiusura della discussione generale, ma senza diritto di svolgimento da parte del proponente.

3. Gli ordini del giorno sono posti in votazione, anche per divisione, dopo l'approvazione dell'ultimo articolo, ma prima della dichiarazione di voto. Su ciascun ordine del giorno è consentita una dichiarazione di voto, per non più di tre minuti, a un consigliere per gruppo.

4. Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducano sostanzialmente emendamenti respinti. In tale caso il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno e sentito uno dei proponenti, può dichiararlo inammissibile. Se il proponente insiste e il Presidente ritiene opportuno consultare l'Assemblea, questa decide, sentito un oratore a favore e uno contro per non più di due minuti.

Art. 108 - Votazione finale e coordinamento formale del testo approvato.

1. I progetti di legge e di regolamento, dopo l'approvazione articolo per articolo, si approvano con votazione finale.

2. Prima della votazione finale ciascun consigliere può richiamare l'attenzione del Consiglio sopra le correzioni di forma che il progetto richiede e suggerire le conseguenti modificazioni.

3. Il Presidente del Consiglio provvede al coordinamento formale del testo approvato.

TITOLO IV

ATTIVITÀ DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

Capo I

Prerogative e diritti del consigliere regionale

Art. 109 - Diritto di informazione.

1. Ogni consigliere regionale ha diritto di avere informazioni e dati e di esaminare, con congruo preavviso, gli atti e documenti concernenti l'attività della Regione e degli enti, aziende e agenzie regionali, ottenendone eventualmente copia, previa richiesta scritta al dirigente competente o al responsabile dell'ente, azienda o agenzia cui la richiesta si riferisce.

2. Qualora si tratti di gare d'appalto o di procedimento amministrativo non ancora concluso, e tale che ogni rivelazione possa danneggiare la Regione o terzi, il Presi-

dente della Giunta può riservarsi di far esaminare la documentazione richiesta alla conclusione del procedimento.

3. Tutti i documenti che la Giunta regionale rende pubblici ai fini di consultazioni di soggetti terzi sono trasmessi contemporaneamente alla Presidenza del Consiglio regionale, che ne dà notizia ai consiglieri e li tiene a loro disposizione.

4. Il consigliere, qualora riscontri difficoltà nell'esercizio del diritto previsto dai commi precedenti, può rivolgersi all'Ufficio di presidenza per l'immediato esame del caso e per i conseguenti provvedimenti.

Capo II Attività ispettive

Art. 110 - Facoltà di presentazione di interrogazioni e interpellanze.

1. Il consigliere può presentare interrogazioni e interpellanze nell'esercizio dell'attività ispettiva, che si svolge in commissione e in assemblea.

Art. 111 - Interrogazione.

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta alla Giunta per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.

2. Un consigliere che intende rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto al Presidente del Consiglio, specificando se il quesito è rivolto al Presidente della Giunta ovvero all'assessore competente per materia, nonché indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.

3. Quando trattasi di interrogazione con richiesta di risposta scritta, la Giunta è tenuta a rispondere entro venti giorni dalla trasmissione dell'atto, comunicando la risposta anche al Presidente del Consiglio. Il termine è raddoppiato per le interrogazioni concernenti materie conferite agli enti locali.

4. Se la Giunta non fa pervenire la risposta nel termine di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio inserisce l'interrogazione nella prima seduta consiliare.

Art. 112 - Interrogazioni svolte in commissione.

1. Nel presentare un'interrogazione, il consigliere può

dichiarare che intende ottenere risposta dalla Giunta in commissione. In tal caso il Presidente del Consiglio trasmette immediatamente l'interrogazione al presidente della commissione competente per materia e, contestualmente, al Presidente della Giunta. Il presidente della commissione iscrive l'interrogazione, non oltre venti giorni dalla data di ricevimento, all'ordine del giorno secondo la data di presentazione.

2. Se l'interrogante non fa parte della commissione è preavvertito dell'iscrizione della sua interrogazione all'ordine del giorno almeno tre giorni prima della data fissata per lo svolgimento.

3. Per le interrogazioni di cui al presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 114.

Art. 113 - Interpellanza.

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta alla Giunta circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.

2. Ogni interpellanza alla Giunta è presentata per iscritto al Presidente del Consiglio.

Art. 114 - Disposizioni comuni a interrogazioni e interpellanze.

1. Allo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze è, di norma, riservata apposita seduta salvo diverse determinazioni della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, che può anche destinare a tal fine la prima parte di ogni seduta.

2. Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione, le interrogazioni e le interpellanze sono poste, secondo l'ordine di presentazione, all'ordine del giorno della prima seduta.

3. L'elenco delle interrogazioni e interpellanze è allegato all'ordine del giorno, dando evidenza a quelle cui non è stata fornita risposta, ed è letto ad inizio seduta.

4. L'elenco delle interrogazioni e interpellanze alle quali non è stata data risposta entro la scadenza di cui al comma 2 è pubblicato mensilmente nel sito internet del Consiglio.

5. Se l'interrogante o l'interpellante non sono presenti in aula quando la Giunta si accinge a rispondere, si intende che abbiano rinunciato all'interrogazione o alla interpellanza. La predetta disposizione non si applica quando

l'interrogante o l'interpellante è in congedo: in tal caso l'interrogazione o l'interpellanza sono svolte nella seduta successiva.

6. Le dichiarazioni dei consiglieri per l'illustrazione di una interpellanza e le dichiarazioni successive alla risposta della Giunta a una interrogazione o interpellanza, non possono superare i cinque minuti. La risposta della Giunta non può superare i dieci minuti.

7. Nel caso in cui l'interrogazione o l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento, come pure il diritto di replica, compete a uno solo degli interroganti o interpellanti e, di norma, al primo firmatario.

Art. 115 - Interrogazioni a risposta immediata.

1. Le interrogazioni a risposta immediata consistono in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento di particolare urgenza o attualità politica.

2. Nell'ambito della programmazione dei lavori del Consiglio lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo nei primi quarantacinque minuti di ogni seduta.

3. La Giunta regionale è tenuta a rispondere alle interrogazioni presentate entro le ore dodici del quindicesimo giorno antecedente a ciascuna seduta del Consiglio regionale.

4. Al fine di consentire risposte tempestive da parte della Giunta regionale, il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, può limitare il numero di interrogazioni a risposta immediata presentabili da ciascun consigliere.

5. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di due minuti. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il Presidente della Giunta o l'assessore competente in materia per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro consigliere del medesimo gruppo ha il diritto di replicare, per non più di due minuti.

Art. 116 - Atti della Giunta regionale.

1. Tutti gli atti della Giunta regionale sono messi tempestivamente a disposizione dei consiglieri regionali attraverso l'invio in posta elettronica.

Capo III Controllo della spesa e valutazione delle politiche

Articolo 117 - Controllo della spesa.

1. Ai sensi dell'articolo 33, comma 3, lettera o) dello Statuto, spetta al Consiglio verificare la gestione complessiva dell'attività economica e finanziaria della Regione.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Quarta commissione adotta al proprio interno modalità organizzative idonee a strutturare un controllo permanente sull'esecuzione del bilancio della Regione.

3. All'inizio della legislatura, il Presidente della Quarta commissione assegna a ciascun consigliere componente della commissione incarichi di controllo riferiti a specifici settori del bilancio regionale. Il consigliere incaricato esercita il controllo avvalendosi delle informazioni e dei documenti trasmessi dalla Giunta, nonché dagli enti istituiti ai sensi dell'articolo 60 dello Statuto. È facoltà di ciascun consigliere incaricato svolgere specifiche missioni di controllo ovvero richiedere ai predetti soggetti relazioni e analisi dei flussi di spesa.

4. Con cadenza almeno annuale, ciascun consigliere incaricato presenta al Presidente della Quarta commissione una relazione sull'attività di controllo svolta, che viene pubblicata sul sito internet del Consiglio. Su istanza di un terzo dei membri della commissione, la relazione è svolta oralmente in commissione, con possibilità di un successivo dibattito.

Art. 118 - Valutazione delle politiche.

1. Ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto, il Consiglio provvede in via strutturale a valutare gli effetti realizzati nell'applicazione delle leggi.

2. La verifica dell'attuazione della legislazione è esercitata dalla Quarta commissione, con gli strumenti e le modalità di cui all'articolo 117. Nell'assegnazione degli incarichi di valutazione, il presidente della commissione tiene conto della ripartizione dei settori per il controllo di bilancio, con l'intento di promuovere la specializzazione di ciascun consigliere incaricato su settori organici di attività.

Capo IV Attività di indirizzo

Art. 119 - Facoltà di presentazione di mozioni e risoluzioni.

1. I consiglieri nell'esercizio dell'attività di indirizzo possono presentare mozioni e risoluzioni.

Art. 120 - Mozione.

1. Ogni consigliere può presentare una mozione al fine di promuovere un intervento o un provvedimento della Giunta regionale su un determinato argomento.

2. La mozione non può essere posta all'ordine del giorno, se non sono trascorsi almeno dieci giorni dalla data di presentazione. Su richiesta del proponente, la mozione deve essere comunque discussa e votata entro novanta giorni dalla data di presentazione.

3. Tuttavia, qualora dal proponente si chieda la inserzione della mozione all'ordine del giorno, sarà seguita la procedura prevista dall'articolo 71. Qualora l'Assemblea decida in tal senso la mozione può essere trattata il giorno stesso.

4. Gli interventi sulla mozione non possono superare i cinque minuti. Le dichiarazioni di voto non possono superare i tre minuti.

5. Il proponente di una mozione ha una sola volta il diritto di replica, anche prima della chiusura della discussione.

6. La votazione di una mozione può farsi per divisione.

7. La mozione non può essere sottoposta a emendamenti senza il consenso del proponente.

8. Quando ciò appaia opportuno, il Consiglio, con il consenso del proponente, può disporre l'invio della mozione in commissione, perché la esamini in sede referente, assegnando un termine per la ripresentazione in aula.

Art. 121 - Risoluzioni.

1. Ciascun consigliere può proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi del Consiglio su specifici argomenti.

2. Ai sensi dell'articolo 48, le proposte di risoluzione possono essere presentate in commissione, se vertenti su specifici argomenti. Alle risoluzioni proposte in commissione si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente capo.

Art. 122 - Disposizioni comuni a interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni.

1. La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari può disporre che interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni relative ad argomenti identici o strettamente connessi siano raggruppate e svolte nella medesima seduta,

garantendo comunque spazi distinti all'attività ispettiva e a quella di indirizzo. Il Presidente del Consiglio stabilisce l'ordine degli interventi. Alle interrogazioni e alle interpellanze è data un'unica risposta.

2. In occasione delle determinazioni della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari di cui all'articolo 39, sono individuate le risoluzioni, mozioni, nonché interpellanze e interrogazioni non ancora svolte che debbono considerarsi superate e quindi cancellate dal programma dei lavori. La cancellazione è annunciata dal Presidente del Consiglio nella prima seduta consiliare e diviene operativa, salvo opposizione del proponente.

Art. 123 - Ammissibilità delle interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni.

1. Non sono ammesse le interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni formulate con frasi ingiuriose o non conformi alla natura di tali atti; su di esse giudica inappellabilmente il Presidente del Consiglio.

TITOLO V

PARTECIPAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE ALLA FORMAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA EUROPEA

Art. 124 - Partecipazione del Consiglio regionale alla formazione della normativa europea e verifica del rispetto del principio di sussidiarietà.

1. Alla Prima commissione sono assegnati i progetti di atti europei e i documenti europei trasmessi dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

2. I progetti di atti europei sono altresì trasmessi in sede consultiva alle commissioni competenti per materia, che possono esprimere pareri alla Prima commissione. La Prima commissione, tenuto conto di tali pareri, può approvare una risoluzione nei termini stabiliti dalla legge.

3. È chiamata a pronunciarsi l'Assemblea del Consiglio regionale su un determinato progetto di atto europeo qualora venga richiesto dalla Giunta, da un quinto dei componenti della Quarta commissione, da un decimo dei componenti dell'Assemblea o qualora la Prima commissione abbia riscontrato una violazione del principio di sussidiarietà.

4. La Prima commissione è competente altresì a verificare il rispetto del principio di sussidiarietà in tempo utile per l'eventuale esame parlamentare. Le commissioni competenti per materia possono esprimere pareri sul rispetto del principio di sussidiarietà alla Prima commissione su richiesta di quest'ultima o di propria iniziativa.

5. La Prima commissione decide sui profili di sussidiarietà con una risoluzione. La proposta di risoluzione può essere sottoposta all'Assemblea nei casi previsti nel comma 3.

6. L'Assemblea è altresì chiamata a pronunciarsi qualora il Consiglio regionale intenda proporre alla Giunta di chiedere al Governo la convocazione della Conferenza Stato-Regioni o qualora s'intenda chiedere l'apposizione della riserva d'esame in sede di Consiglio dell'Unione europea.

7. I risultati della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà sono trasmessi alle Camere, e ne è data contestuale comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e province autonome, nonché alla Giunta regionale.

8. È facoltà della Giunta regionale chiedere alle commissioni il parere sugli atti di cui al comma 1. Il parere è espresso nei termini previsti dalla legge.

9. La trasmissione di osservazioni e pareri del Consiglio regionale alla Giunta e ad altri soggetti istituzionali può avvenire in via telematica a cura della Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 125 - Sessione europea e legge regionale europea.

1. I lavori del Consiglio regionale riguardanti la partecipazione della Regione al processo normativo dell'Unione europea sono organizzati in un'apposita sessione annuale, denominata sessione europea.

2. Durante la sessione, che deve concludersi entro il 31 maggio di ogni anno, devono essere esaminati il progetto di legge regionale europea, il programma legislativo della Commissione europea, la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea e il rapporto sugli affari europei.

3. Il progetto di legge regionale europea, il programma legislativo della Commissione europea, la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea e il rapporto sugli affari europei sono

esaminati congiuntamente per le questioni di rispettiva competenza dalle commissioni permanenti che, entro quindici giorni dall'assegnazione, trasmettono un parere alla Prima commissione.

4. Entro i successivi quindici giorni la Prima commissione presenta al Consiglio una relazione unica sul programma legislativo della Commissione europea, sulla relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea e sul rapporto sugli affari europei e una relazione sul progetto di legge regionale europea assieme agli emendamenti pervenuti. La procedura ordinaria è sempre adottata per l'esame e l'approvazione dei progetti di legge regionale europea.

5. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 4, il progetto di legge regionale europea è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale e discusso nel testo presentato. In tale caso relatore e correlatore sono nominati dal Presidente del Consiglio regionale, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.

6. Al progetto di legge europea regionale non possono essere presentati emendamenti che riguardano materie estranee all'oggetto. Non si possono presentare emendamenti volti a recepire atti europei diversi da quelli originariamente previsti nel progetto di legge europea regionale, salvo nei casi in cui vi è il rischio di incorrere nell'avvio di procedure di infrazione o in sentenze di condanna.

7. Sul programma legislativo della Commissione europea, sulla relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea e sul rapporto sugli affari europei, l'Assemblea del Consiglio regionale si esprime con una risoluzione tesa a fornire gli indirizzi della politica europea della Regione. Copia della risoluzione è trasmessa, in via telematica, alle Camere e al Dipartimento per le politiche europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 126 - Consiglio delle autonomie locali.

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 11 dello Statuto il Consiglio regionale svolge la propria attività nelle materie di interesse per gli enti locali in stretto raccordo con il Consiglio delle autonomie locali.

2. Al Consiglio delle autonomie locali sono tempestivamente trasmesse, subito dopo la presentazione, le proposte di legge, le relazioni e tutti gli atti consiliari concernenti le funzioni degli enti locali.

3. Il Consiglio delle autonomie locali può chiedere di essere audito su provvedimenti o proposte all'esame del Consiglio, ricadenti nella sfera di competenza degli enti locali, rivolgendo apposita istanza al Presidente del Consiglio che, in raccordo con le commissioni competenti in materia, adotta gli opportuni accorgimenti.

Art. 127 - Mozione di sfiducia.

1. Ai sensi dell'articolo 55, comma 1, dello Statuto, la mozione di sfiducia al Presidente della Regione deve essere motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio regionale.

2. Il Presidente del Consiglio, verificati i requisiti di ammissibilità, ne dispone l'immediata trasmissione al Presidente della Giunta e a tutti i consiglieri.

3. La mozione è iscritta al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta consiliare successiva alla sua presentazione, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 55, comma 1, dello Statuto.

4. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, stabilisce le modalità e la durata della discussione e ripartisce il tempo complessivo tra i gruppi consiliari.

5. Non è consentita la votazione per parti separate né la presentazione di emendamenti.

6. La mozione è votata per appello nominale e si intende approvata se si esprime a favore la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale.

Art. 128 - Mozione di riserve.

1. Il Consiglio può esprimere riserve nei confronti di singoli componenti della Giunta regionale mediante l'approvazione di una mozione che deve essere motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio regionale.

2. Il Presidente del Consiglio, verificati i requisiti di ammissibilità, ne dispone l'immediata trasmissione al Presidente della Giunta, al componente della Giunta nei confronti del quale sono proposte riserve, nonché a tutti i consiglieri.

3. La mozione è iscritta al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta consiliare successiva alla sua presentazione, e comunque non oltre venti giorni dalla presentazione.

4. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, stabilisce le modalità e la durata della discussione e ripartisce il tempo complessivo tra i gruppi consiliari.

5. Non è consentita la votazione per parti separate né la presentazione di emendamenti.

6. La mozione è votata per appello nominale e si intende approvata se si esprime a favore la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale.

7. In caso di approvazione della mozione di riserve il Presidente della Giunta comunica al Consiglio regionale, entro quindici giorni, le proprie determinazioni.

Art. 129 - Portavoce dell'opposizione.

1. Il portavoce dell'opposizione di cui all'articolo 47, comma 1, lettera h), dello Statuto, qualora istituito, è designato all'unanimità dai presidenti dei gruppi consiliari di minoranza, a seguito di apposita conferenza dei presidenti medesimi.

Art. 130 - Nomine e designazione dei rappresentanti della minoranza.

1. Ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera g), dello Statuto, i rappresentanti della minoranza da nominare o designare da parte della Giunta regionale in enti, aziende, agenzie e altri soggetti dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale, nell'ambito delle candidature pervenute ai sensi della normativa vigente in materia, sono scelti dai presidenti dei gruppi consiliari di minoranza, a seguito di apposita conferenza dei presidenti medesimi.

2. La decisione in ordine alle scelte effettuate è comunicata in forma scritta, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale la Giunta regionale deve provvedere alla nomina, al Presidente del Consiglio regionale che ne dà immediata comunicazione alla Giunta.

Art. 131 - Utilizzo delle tecnologie informatiche.

1. Per tutte le attività istituzionali previste dal presente Regolamento e, in particolare, per le comunicazioni, le convocazioni, le consultazioni pubbliche, l'invio di infor-

mazioni e documenti, la trasmissione di emendamenti e articoli aggiuntivi, nonché di atti di sindacato ispettivo e di indirizzo, sono utilizzate tecnologie informatiche e telematiche che garantiscano la provenienza e l'integrità dei testi e, laddove necessario, la data e l'orario di trasmissione degli stessi. A tal fine, possono anche essere utilizzate reti telematiche dedicate, ad accesso riservato, mediante sistemi di identificazione.

2. A ciascun consigliere regionale viene assegnato un indirizzo di posta elettronica istituzionale per la ricezione delle comunicazioni relative alle attività dell'Assemblea e delle commissioni.

3. Con provvedimento dell'Ufficio di presidenza sono specificate le modalità di utilizzo degli strumenti di cui al presente articolo.

3 bis. In caso di gravidanza, maternità e paternità che impediscano lo svolgimento della funzione consiliare, e tenuto conto delle circostanze particolari che lo giustificano, l'Ufficio di presidenza autorizza la partecipazione e l'esercizio del voto a distanza con sistema telematico nelle sedute del Consiglio, della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, dell'Ufficio di presidenza, delle commissioni consiliari e della Giunta per il regolamento, con modalità idonee a garantire la personalità, la libertà e la sicurezza del voto¹³.

Art. 132 - Nomina e composizione dei membri delle deputazioni.

1. Il Presidente del Consiglio determina il numero e procede alla nomina dei membri delle deputazioni in modo che sia assicurata, nei limiti del possibile, la rappresentanza proporzionale dei gruppi consiliari.

2. Le deputazioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio o da consigliere da esso delegato.

Art. 133 - Effetti della conclusione della legislatura.

1. Tutti i progetti di legge e gli altri atti il cui iter non si è perfezionato con la definitiva approvazione consiliare decadono alla conclusione della legislatura.

2. Decadono, inoltre, le petizioni presentate ai sensi dell'articolo 60, nonché gli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo di cui al Titolo IV pendenti e depositati presso gli uffici del Consiglio regionale.

3. I progetti di legge di iniziativa popolare decadono qua-

lora entro la legislatura successiva a quella in cui sono stati presentati non si sia perfezionato il relativo iter di approvazione.

Art. 134 - Abrogazione.

1. Il provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale" è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 135 - Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entra in vigore all'inizio della legislatura successiva a quella corrente ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

NOTE

- 1 - Il presente regolamento regionale, ai sensi dell'articolo 135, è entrato in vigore a decorrere dal 31 maggio 2015.
- 2 - Sul punto vedi ora quanto disposto dall'art. 35 dello Statuto così come modificato dall'art. 2 della legge regionale statutaria 12 maggio 2020, n. 1 e che prevede che la convocazione della prima seduta del Consiglio regionale è disposta dal Presidente del Consiglio scaduto.
- 3 - Articolo sostituito da comma 1, articolo 1 del regolamento regionale 28 giugno 2018, n. 2 con il quale si prevede la costituzione della Sesta Commissione consiliare, le cui competenze erano originariamente assegnate alla Terza Commissione con inserimento di competenze in materia di "promozione della legalità", e si ridefiniscono le competenze della Terza Commissione cui è aggiunta la competenza sulla materia "politiche forestali e dell'energia" già assegnata alla Seconda Commissione. Vedi anche quanto disposto dall'art. 3 del regolamento regionale 28 giugno 2018, n. 2 in regime di disposizioni di prima applicazione, sia per gli adempimenti di costituzione della nuova Commissione, sia in merito alla riassegnazione degli atti già assegnati e non ancora licenziati.
- 4 - L'articolo 2 comma 1 del regolamento regionale 3 febbraio 2020, n. 1, con il quale si modificano le competenze della Quarta e della Sesta commissione, detta altresì disposizioni di prima applicazione nel senso che: "Art. 2 - Disposizioni di prima applicazione.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 26 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto, così come modificate dall'articolo 1 del presente provvedimento, si applicano a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva alla entrata in vigore della presente modifica del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto".
- 5 - Comma modificato da lettera a) comma 1 art. 1 regolamento regionale 3 febbraio 2020, n. 1 che con riferimento alle competenze della Quarta Commissione consiliare, dopo le parole: "vigilanza sulla destinazione dei finanziamenti erogati e sugli appalti;" ha aggiunto le parole: "politiche per la promozione della legalità ivi comprese la prevenzione e il monitoraggio

- delle diverse forme di criminalità organizzata e mafiosa;"; la disposizione di modifica decorre nei nuovi effetti dalla prima legislazione regionale successiva alla entrata in vigore della presente modifica.
- 6 - Comma modificato da lettera b) comma 1 art. 1 regolamento regionale 3 febbraio 2020, n. 1 che con riferimento alle competenze della Sesta Commissione consiliare, dopo le parole: "politiche per la cultura," ha soppresso le parole: "la promozione della legalità;"; la disposizione di modifica decorre nei nuovi effetti dalla prima legislazione regionale successiva alla entrata in vigore della presente modifica.
 - 7 - Il comma 2 dell'art. 1 del regolamento regionale 18 luglio 2018, n. 3 dispone che "Le disposizioni di cui ai commi 3 e 6 dell'articolo 27 del Regolamento regionale 14 aprile 2015, n. 1 "Regolamento del Consiglio regionale del Veneto" così come modificate, rispettivamente dalla lettera a) e dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo, decorrono nei loro effetti dalla data della richiesta ai gruppi consiliari di designazione dei propri componenti nella Sesta commissione consiliare, come istituita per effetto della deliberazione del Consiglio regionale n. 72 del 19 giugno 2018 di modifica del Regolamento regionale 14 aprile 2015, n. 1 "Regolamento del Consiglio regionale del Veneto".
 - 8 - Comma così modificato da lett. a) comma 1 art. 1 del regolamento regionale 18 luglio 2018, n. 3 che ha sostituito le parole "sono in ogni caso componenti anche di altra commissione permanente" con le parole "possono essere componenti anche di altre due commissioni permanenti". Si evidenzia come, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del regolamento regionale 18 luglio 2018, n. 3 la disposizione di modifica decorre nei suoi effetti dalla data della richiesta ai gruppi consiliari di designazione dei propri componenti nella Sesta Commissione consiliare.
 - 9 - Comma così modificato da lett. b) comma 1 art. 1 del regolamento regionale 18 luglio 2018, n. 3 che ha sostituito la parola "due" con la parola "tre". Si evidenzia come, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del regolamento regionale 18 luglio 2018, n. 3 la disposizione di modifica decorre nei suoi effetti dalla data della richiesta ai gruppi consiliari di designazione dei propri componenti nella Sesta Commissione consiliare.
 - 10 - Comma aggiunto da comma 1, articolo 2 del regolamento regionale 28 giugno 2018, n. 2. Il comma 2 dell'articolo 2 del medesimo regolamento regionale 28 giugno 2018, n. 2 dispone: "2. Le disposizioni di cui al comma 1 bis dell'articolo 30 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto, così come introdotte dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla prima elezione del Presidente della Quarta commissione successiva a quella di entrata in vigore della presente modifica del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto".
 - 11 - Vedi anche quanto disposto dal comma 3 dell'art. 50 dello Statuto, così come modificato dall'art. 3 della legge regionale statutaria 12 maggio 2020, n. 1.
 - 12 - Comma così modificato da comma 1 art. 2 del regolamento regionale 18 luglio 2018, n. 3 che ha sostituito le parole "entro il numero massimo di un quinto" con le parole "entro il numero massimo di un decimo". L'articolo 3 del regolamento regionale 2018, n. 3 dispone che "Le disposizioni di cui all'articolo 84 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto, così come modificate dall'articolo 2 della presente modifica del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto, si applicano a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva alla entrata in vigore della presente modifica del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto".
 - 13 - Comma aggiunto da art. 1 comma 1 del Regolamento regionale 30 marzo 2023, n. 2.

Guida all'attività istituzionale

Funzionamento degli organi consiliari
Processi e procedimenti tipici,
precedenti, casi frequenti

189	Organi consiliari
189	1 Durata della legislatura regionale
189	1.1 Decorrenza
189	1.2 Termine naturale
189	1.2.1. Le previsioni della legge regionale
189	1.3. Insediamento e proroga del consiglio
189	1.3.1. Decorrenza di esercizio delle funzioni dei consiglieri eletti
189	1.3.2. Prorogatio del consiglio
190	2 Presidente del Consiglio regionale
190	2.1 Modalità di elezione
190	2.2 Durata in carica
190	2.2.1 Prima metà della legislatura
191	2.2.2 Seconda metà della legislatura
191	2.3 Incompatibilità
191	2.4 Mozione di decadenza
192	3 Ufficio di presidenza del Consiglio regionale
192	3.1 Composizione
192	3.2 Modalità di elezione
192	3.3 Durata in carica
193	3.4 Incompatibilità
193	3.5 Mozione di decadenza
193	4 L'Ufficio di presidenza nelle funzioni di Giunta delle elezioni
193	4.1 Convalida delle elezioni
193	4.1.1 Procedura per la contestazione di cause di incompatibilità
194	4.1.2 Procedura per la contestazione di cause di ineleggibilità
194	4.1.3 Tempi per la conclusione del procedimento di convalida delle elezioni
194	4.1.4 Procedimento in caso di incompatibilità o di ineleggibilità sopravvenuta
194	4.2 Convalida dei consiglieri subentrati in corso di legislatura

195 **5 La Giunta per il Regolamento**

195 **6 I gruppi consiliari**

- 195 6.1 Il gruppo come organo consiliare e proiezione del partito politico
- 195 6.2 Il gruppo come ufficio necessario del consiglio
- 196 6.3 Costituzione dei gruppi consiliari
- 196 6.3.1 L'intenzione di adesione al gruppo
- 196 6.3.2 Le assemblee di costituzione dei gruppi convocate dal presidente
- 196 6.3.3 Costituzione e nomina degli organi del gruppo
- 196 6.4 Il regolamento come obbligo e condizione per l'esistenza del gruppo consiliare
- 197 6.5 La nomina del presidente come obbligo e condizione per l'esistenza del gruppo
- 197 6.6 Le condizioni per la costituzione di un gruppo consiliare
- 6.6.1 Casi riguardanti i gruppi composti da consiglieri unici eletti in una lista elettorale
- 198 6.6.2 Il caso del gruppo del candidato alla carica di presidente della giunta
- 198 6.7 La disciplina del gruppo misto
- 198 6.7.1 Maggioranza e minoranza nel gruppo misto
- 198 6.7.2 Le componenti politiche del gruppo misto

199 **7 Le commissioni consiliari permanenti**

- 199 7.1 Numero e competenze
- 200 7.2 Procedure per la composizione e la costituzione
- 200 7.2.1 I diritti di assegnazione dei consiglieri alle commissioni
- 201 7.2.2 Il diritto del consigliere di partecipare ai lavori delle commissioni
- 201 7.3 Deleghe
- 201 7.4 Voti rappresentati
- 202 7.5 Costituzione ed elezione della presidenza della commissione
- 202 7.5.1 Elezione del presidente della commissione
- 203 7.5.2 Elezione del vicepresidente della commissione
- 203 7.5.3 Elezione del segretario della commissione
- 203 7.6 Rinnovo delle commissioni e delle loro presidenze
- 204 7.6.1 Rinnovi parziali delle presidenze delle commissioni
- 204 7.7 Convocazione della commissione
- 204 7.7.1 La presidenza della commissione
- 205 7.7.2 L'ordine del giorno

205	7.7.3 Integrazione dell'ordine del giorno
206	7.7.4 Il luogo
206	7.7.5 Richiesta di convocazione
206	7.7.6 Preavviso di convocazione
207	7.7.7 Modalità di convocazione
207	7.7.8 Convocazione in aula
207	7.7.9 Revoca di convocazione di commissione da parte del Presidente del Consiglio
207	7.8 Svolgimento dei lavori di commissione
207	7.8.1 Presidenza
208	7.8.2 Legalità della seduta
208	7.8.3 Mancanza del numero legale
209	7.8.4 Pubblicità dei lavori
209	7.9 Validità delle deliberazioni
209	7.9.1 Voto di astensione
209	7.9.2 Non espressione di voto
210	7.9.3 Parità di voti
210	7.9.4 Esiti delle votazioni in commissione
210	7.10 Modalità di votazione
210	7.10.1 Voto palese
210	7.10.2 Votazioni irregolari
211	7.11 Svolgimento di sedute congiunte di commissioni
211	7.11.1 Sedute congiunte in sede consultiva
211	7.11.2 Sedute congiunte in sede referente e redigente
212	7.11.3 Sedute congiunte per lo svolgimento di attività conoscitive
212	7.12 Attività delle commissioni nelle diverse sedi
213	7.12.1 Sede referente
213	7.12.2 Sede redigente
214	7.12.3 Sede consultiva
215	7.12.4 Sede di vigilanza e controllo
215	7.12.5 Sede d'inchiesta
216	7.13 Partecipazione e informazione
216	7.13.1 Consultazioni e audizioni
216	7.13.2 Quando si possono fare le consultazioni
217	7.13.3 Quando si debbono fare le consultazioni
218	7.13.4 Partecipazione della Giunta alle sedute di commissione
218	7.14 Questioni procedurali
218	7.15 Procedura per l'esame di un progetto di legge
218	7.15.1 Illustrazione del progetto e discussione generale
219	7.15.2 Abbinamento
220	7.16 Relatori
220	7.16.1 Individuazione dei relatori
220	7.16.2 Prerogative dei relatori

221	8 La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari (cd. Capigruppo)
221	8.1 Composizione e diritto di voto
221	8.1.1 Presidenza
221	8.1.2 Altri partecipanti di diritto
221	8.1.3 Altri partecipanti su invito
221	8.2 Validità delle deliberazioni
222	8.2.1 Se la capigruppo non delibera decide il presidente del consiglio
222	9 La programmazione dei lavori consiliari
222	9.1 Programma trimestrale
223	9.1.1 La programmazione dei lavori delle commissioni
223	9.1.2 La riserva del quinto per le proposte delle minoranze
224	9.2 Calendario mensile
224	9.2.1 Contenuto del calendario
224	9.2.2 Definizione del calendario
224	9.2.3 La riserva del quinto per le proposte delle minoranze
225	10 Il contingentamento dei tempi di discussione in Aula
225	10.1 L'area del contingentamento obbligatorio
225	10.1.1 Il tempo minimo
225	10.1.2 Il tempo massimo
226	10.2 L'area del contingentamento possibile
226	10.2.1 Il presidente non ha potere sostitutivo
226	10.2.2 Il veto una tantum (cd. Jolly)
226	10.3 La ripartizione del tempo contingentato
227	10.3.1 Il tempo per gli interventi in dissenso dal gruppo
227	10.3.2 L'assenza di tempo minimo per gruppo nell'ambito del tempo contingentato
227	10.4 Rideterminazione del tempo contingentato
227	10.5 Esaurimento del tempo assegnato
228	10.6 La ghigliottina fuori dall'ambito del tempo contingentato
228	10.6.1 Il tempo aggiuntivo per l'esame degli emendamenti
228	10.6.2 Ghigliottina e durata limitata della seduta
228	10.6.3 Inapplicabilità della ghigliottina in regime di tempo contingentato
228	10.7 Divieto di contingentamento

229 I LAVORI DELL'ASSEMBLEA

229 11 Convocazione dell'Assemblea

- 229 11.1 Chi convoca
- 229 11.2 Quando
 - 229 11.2.1 La prima seduta della legislatura
 - 229 11.2.2 Il consigliere anziano che presiede la seduta d'insediamento
 - 230 11.2.3 Le convocazioni ordinarie
 - 230 11.2.4 La convocazione straordinaria obbligatoria
- 231 11.3 Dove
- 231 11.4 Il preavviso
 - 231 11.4.1 Caso d'urgenza
 - 231 11.4.2 I termini di preavviso valgono anche per la documentazione
- 232 11.5 Le modalità della convocazione
 - 232 11.5.1 La convocazione a domicilio
 - 232 11.5.2 La convocazione fatta in Aula dal Presidente
 - 232 11.5.3 L'aggiornamento della seduta deliberato in Aula
- 232 11.6 Durata delle sedute
 - 232 11.6.1 Prosecuzione oltre la mezzanotte
- 232 11.7 La formazione dell'ordine del giorno
 - 233 11.7.1 Priorità nell'ordine del giorno
 - 233 11.7.2 Approvazione processo verbale
 - 233 11.7.3 Interrogazioni e interpellanze
 - 233 11.7.4 Interrogazioni a risposta immediata
 - 233 11.7.5 Ordine del giorno e calendario dei lavori
 - 233 11.7.6 Elementi essenziali dell'ordine del giorno
 - 234 11.7.7 L'integrazione dell'ordine del giorno con la modalità dell'urgenza
 - 234 11.7.8 Convocazione in prosecuzione dei lavori, senza nuovo ordine del giorno

234 12 Svolgimento delle sedute

- 234 12.1 Numero legale
 - 234 12.1.1 Congedo
 - 235 12.1.2 Condizioni per il riconoscimento del congedo
 - 235 12.1.3 Verifica del numero legale
 - 235 12.1.4 Mancanza del numero legale
- 236 12.2 Maggioranza richiesta per le deliberazioni
 - 236 12.2.1 Il voto di astensione
 - 236 12.2.2 Consiglieri presenti che non votano o dichiarano di astenersi dalla votazione

236	12.2.3 Rilevamento dei presenti non votanti con il voto elettronico
236	12.2.4 Parità di voti
237	12.2.5 Maggioranza richiesta per le modifiche statutarie
237	12.3 Modalità di votazione
237	12.3.1 Scrutinio palese
237	12.3.2 Votazione elettronica
237	12.3.3 Votazione nominale
237	12.3.4 Alzata di mano
238	12.3.5 Scrutinio segreto
238	12.3.6 Votazioni irregolari
238	13 Ordine dei lavori
238	13.1 Congedi
238	13.2 Processo verbale
238	13.3 Svolgimento interrogazioni e interpellanze
239	13.3.1 Obbligo di svolgere le interrogazioni a risposta immediata
239	13.4 Effettuazioni di eventuali surroghe o convalide
239	13.5 Trattazione di argomento aperto e non concluso in precedenti sedute
239	13.6 Inversioni dell'ordine del giorno
239	13.7 Comunicazioni del Presidente della Giunta, della Giunta e del Presidente del Consiglio
239	13.7.1 Chi può fare le comunicazioni
240	13.7.2 Quando possono essere effettuate le comunicazioni
240	13.7.3 Durata delle comunicazioni
240	13.7.4 Discussione differita o immediata
240	13.7.5 Durata degli interventi in discussione
240	13.7.6 Eventuale risoluzione
241	13.8 Richiami al regolamento e all'ordine dei lavori
241	13.9 Fatto personale
241	14 Il procedimento legislativo in Aula
242	14.1 Questione pregiudiziale
242	14.1.1 Tempi e modalità di discussione
242	14.2 Rinvio in commissione
242	14.2.1 Tempi e modalità di discussione
243	14.3 Relazioni
243	14.3.1 Tempi delle relazioni
243	14.3.2 Modalità di svolgimento delle relazioni
243	14.4 Iscrizioni a parlare in regime di tempo contingentato
244	14.5 Discussione generale

244	14.5.1 Numero e durata degli interventi in regime di tempo contingentato
244	14.5.2 Numero e durata degli interventi in regime di tempo non contingentato
244	14.5.3 Interventi della giunta
245	14.6 Chiusura della discussione generale
245	14.7 Passaggio agli articoli
245	14.7.1 Tempi di discussione sulla proposta di non passaggio agli articoli
245	14.7.2 Effetti dell'approvazione della proposta di non passaggio agli articoli
246	14.8 Esame e votazione degli articoli
246	14.8.1 Numero e durata degli interventi in regime di tempo contingentato
246	14.8.2 Numero e durata degli interventi in regime di tempo non contingentato
246	15 Emendamenti
246	15.1 Gli emendamenti in commissione
247	15.2 Gli emendamenti entro il giorno lavorativo precedente la seduta consiliare
247	15.3 Gli emendamenti in Aula di relatori e Giunta
247	15.3.1 Chi può presentare emendamenti a nome della Giunta
247	15.3.2 Gli emendamenti presentati in aula dai relatori
248	15.4 Gli emendamenti a emendamenti presentati in aula (subemendamenti)
248	15.4.1 Una catena emendativa limitata
248	15.4.2 Il tempo per la presentazione dei subemendamenti
248	15.5 Modalità di presentazione degli emendamenti
248	15.5.1 Forma scritta
249	15.5.2 Sottoscrizione
249	15.5.3 Ricezione
249	15.6 Riformulazioni verbali di emendamenti
250	15.7 L'esame degli emendamenti da parte della commissione referente
250	15.8 Inammissibilità degli emendamenti
253	15.8.1 Emendamenti numerati e distribuiti con proposta di inammissibilità
254	15.9 Ritiro di emendamenti
254	15.10 Ordine di votazione degli emendamenti
254	15.10.1 La portata emendativa
255	15.10.2 Ordine logico
255	15.10.3 Ordine di presentazione
225	15.10.4 Emendamenti comportanti spesa

255 15.11 Gli emendamenti scalari e la tecnica del canguro

256 16 Ordini del giorno

256 16.1 Tipologie di ordine del giorno

256 16.2 Modalità di trattazione

257 17 Dichiarazioni di voto, votazione finale e coordinamento

257 17.1 Dichiarazioni di voto

258 17.1.1 Durata degli interventi in regime di tempo contingentato

258 17.1.2 Durata degli interventi in regime di tempo non contingentato

258 17.2 Coordinamento formale

259 18 Il ritiro di un progetto di legge

259 19 Attività di controllo e di indirizzo

259 19.1 Le tipologie degli atti ispettivi

260 19.1.1 Trattazione degli atti ispettivi

261 19.2 Interrogazioni a risposta immediata (IRI)

261 19.2.1 Una sola domanda

261 19.2.2 Numero contingentato delle IRI

262 19.3 Atti di indirizzo politico

262 19.3.1 Mozioni

263 19.3.2 Votazione per divisione delle mozioni

263 19.3.3 Risoluzioni

263 20 Consiglio digitale

263 20.1 Utilizzo delle tecnologie informatiche

264 20.1.1 Svolgimento delle sedute istituzionali con modalità telematica

266 ALLEGATO A – TAVOLE DI SINTESI

266 Tavola 1 - Preavviso per la convocazione ordinaria del Consiglio

266 Tavola 2 - Computo del numero legale

267 Tavola 3 - Computo della maggioranza dei presenti

268 Tavola 4 - Computo della maggioranza dei due terzi dei presenti

269 Tavola 5 - Tempi e modalità di trattazione degli atti ispettivi

- 270 Tavola 6 - Durata degli interventi nei procedimenti deliberativi in regime di tempo non contingentato (in minuti)
- 271 ALLEGATO B – DETERMINAZIONI E PARERI DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO**
- 271 Determinazione n. 1 del 1° febbraio 2012 - Servizi di assistenza e consulenza tecnica alla Giunta per il regolamento
- 271 Determinazione n. 2 del 1° febbraio 2012 - Iscrizione a parlare tramite i rispettivi gruppi (art. 49, comma 2 del Regolamento)
- 271 Determinazione n. 3 del 1° febbraio 2012 - Interventi a titolo individuale (art. 19, commi 1 e 3 del Regolamento)
- 272 Determinazione n. 4 del 7 marzo 2012 - sedute delle Commissioni
- 272 Determinazione n. 5 del 10 maggio 2012 - Calendario dei lavori e ordine del giorno delle sedute del Consiglio regionale
- 272 Determinazione n. 6 del 10 maggio 2012 - Ordine della discussione nei regimi di tempo contingentato e non contingentato
- 273 Determinazione n. 7 del 18 luglio 2013 - Modalità di convocazione del Consiglio regionale su richiesta del Presidente della Giunta o di un quarto dei componenti il Consiglio (art. 49, c. 3 Statuto)
- 273 Determinazione n. 8 del 18 luglio 2013 - Formazione dell'ordine del giorno del Consiglio regionale
- 274 Determinazione n. 9 del 18 luglio 2013 - Congedi e legalità delle sedute del Consiglio regionale (art. 35 e 68, c. 2, Regolamento)
- 274 Determinazione n. 10 del 17 settembre 2013 - Discussione in Aula dei progetti di legge iscritti ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del Regolamento (art. 51 e 59 Regolamento)
- 275 Determinazione n. 11 del 19 novembre 2013 - 4 febbraio 2014 Prerogative del relatore e correlatore ed esame degli emendamenti
- 277 Parere n. 1 del 7 marzo 2012 - Esame abbinato progetti di legge
- 277 Parere n. 2 del 15 marzo 2012 - Interpretazione articolo 63 del Regolamento

- 277 Parere n. 3 del 10 maggio 2012 -
Nomina del correlatore di minoranza
- 277 Determinazione n. 1 del 14 giugno 2016 -
Nomina del correlatore
- 279 Determinazione n. 2 del 30 settembre 2016 -
Sulla possibilità di inserire provvedimenti amministrativi
urgenti all'ordine del giorno del Consiglio regionale
e di procedere alla immediata discussione,
sospendendo la trattazione del punto in discussione
- 280 Determinazione n. 3 del 6 dicembre 2017 -
L'istituto della Commissione di inchiesta
e la disciplina dell'articolo 36 del Regolamento:
la riservatezza dei lavori della commissione di inchiesta
e la partecipazione dei consiglieri
- 283 Determinazione n. 4 del 28 marzo 2018 -
Termine per la sottoscrizione e ritiro dei progetti di legge
- 283 Determinazione n. 5 del 12 aprile 2018 -
Primi criteri applicativi dell'art. 123 del Regolamento
in materia di ammissibilità di atti del sindacato ispettivo
- 284 Determinazione n. 6 del 12 giugno 2018 -
"Maggioranza richiesta in commissione consiliare
per l'esame di una proposta di modifica dello statuto"

1 DURATA DELLA LEGISLATURA REGIONALE

La durata degli organi elettivi regionali (Consiglio regionale, Presidente della Giunta regionale) è stabilita con legge della Repubblica.

art. 122 c.1 Cost.

La legge vigente ne fissa la durata in cinque anni. La decima legislatura, tuttavia, in virtù di una disposizione statale derogatoria ha avuto la durata di cinque anni e tre mesi.

art. 5 l. 165/2004

art. 1 d.l. 26/2020

1.1. Decorrenza

Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. La dodicesima legislatura regionale del Veneto decorre dal 23 novembre 2025.

art. 5 l. 165/2004

1.2. Termine naturale

La legislatura termina il giorno antecedente le elezioni per la legislatura successiva.

art. 5 l. 165/2004

Le elezioni per la dodicesima legislatura dell'Assemblea veneta hanno avuto luogo il 23 e 24 novembre 2025.

1.2.1. Le previsioni della legge regionale

Secondo la legge elettorale regionale del Veneto, le elezioni dovrebbero avere luogo nel periodo che intercorre tra il 15 maggio e il 15 giugno. Tale disposizione ha tuttavia carattere recessivo rispetto alla norma statale.

art.11 l.r. 5/2012

art. 5 l. 165/2004

CdS sez. I, 397/2025

1.3. Insediamento e proroga del Consiglio

1.3.1. Decorrenza di esercizio delle funzioni dei consiglieri eletti

I consiglieri entrano nell'esercizio delle funzioni all'atto della proclamazione, con l'acquisizione dei relativi diritti e prerogative.

art. 1 Reg.

1.3.2. Prorogatio del Consiglio

In base al principio di continuità funzionale, fino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti sono prorogati i poteri del Consiglio scaduto.

art. 35, c. 2 Stat.

art.55, c. 3 Stat.

Il Consiglio regionale, a decorrere dalla data di indizione delle elezioni, opera in regime di poteri attenuati.

Sulla base della giurisprudenza costituzionale, in regime di *prorogatio* i poteri del Consiglio prorogato debbono intendersi limitati agli atti di ordinaria amministrazione ritenuti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili (cfr. Corte cost. n. 68/2010; 181/2014; 81/2015).

Ne risulta che il Consiglio regionale non si riunisce, se non al ricorrere delle fattispecie previste dalla richiamata giurisprudenza, mentre è assicurata la continuità dell'attività delle Commissioni consiliari permanenti, in sede consultiva, al fine del rilascio dei pareri alla Giunta regionale, nonché, in sede di vigilanza e controllo, al fine di prender atto di provvedimenti individuati dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari.

2 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

2.1 Modalità di elezione

L'elezione del Presidente del Consiglio regionale è posta al primo punto, dopo le comunicazioni, dell'ordine del giorno della seduta di insediamento del Consiglio, che è presieduta, fino a elezione avvenuta, dal consigliere più anziano d'età, che si avvale della collaborazione dei due consiglieri più giovani d'età, in qualità di segretari.

art. 122 III c. Cost.

art. 3 Reg.

Il Presidente è eletto obbligatoriamente a scrutinio segreto. Nelle prime due votazioni è richiesta la maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio; quindi servono 34 voti su 51.

art. 36 c. 2 Stat.

Qualora anche nel secondo scrutinio non si raggiunga la maggioranza richiesta, il presidente provvisorio chiude la seduta e riconvoca il Consiglio per il giorno successivo per le successive votazioni nelle quali è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti (26 voti su 51).

art. 36 c. 2 Stat.

art. 4 c. 2 Reg.

2.2 Durata in carica

2.2.1 Prima metà della legislatura

Decorsi trenta mesi dalla elezione, si procede al rinnovo del Presidente e dell'intero Ufficio di presidenza.

I trenta mesi decorrono dalla data di elezione del Presidente del Consiglio.

art. 10 Reg.

Al rinnovo si provvede con una seduta dell'Assemblea, convocata trenta giorni prima della scadenza. In quella seduta continua ad operare l'Ufficio di presidenza uscente.

2.2.2 Seconda metà della legislatura

Il Presidente eletto per la seconda metà della legislatura rimane in carica fino alla prima riunione del nuovo Consiglio, unitamente all'Ufficio di presidenza, e provvede sia alla convocazione del nuovo Consiglio eletto, sia alla continuità della gestione della ordinaria amministrazione e dell'attività istituzionale da parte dell'Ufficio di presidenza.

2.3 Incompatibilità

La carica di Presidente del Consiglio è incompatibile con quella di componente della Giunta regionale. Inoltre il Presidente del Consiglio non può far parte delle commissioni consiliari permanenti.

art. 11 Reg.

2.4 Mozione di decadenza

Lo Statuto prevede che il Presidente o altri componenti dell'Ufficio di presidenza cessino dalla carica qualora sia approvata dall'Assemblea una mozione di decadenza per gravi motivi specificati nella stessa norma statutaria.

art. 36 c. 6 Stat.

La mozione di decadenza è ammessa se sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati (17 su 51).

Per la sua approvazione serve la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio (34 su 51).

La mozione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio ed è obbligatoriamente sottoposta al voto mediante scrutinio segreto.

art. 12 Reg.

In considerazione del fatto che l'esame di una mozione di decadenza nei suoi confronti configuri un'ipotesi di doverosa astensione del Presidente del Consiglio, la seduta è presieduta da uno dei vicepresidenti.

3.1 Composizione

L'Ufficio di presidenza, oltre che dal Presidente del Consiglio, è composto da due vicepresidenti e da due segretari.

art. 122 III c. Cost.

art. 36 c. 1 Stat.

3.2 Modalità di elezione

L'Ufficio di presidenza è eletto dopo l'elezione del Presidente – obbligatoriamente a scrutinio segreto – con due votazioni separate: una prima per i vicepresidenti e una seconda per i segretari.

art. 36 c. 3 e 4 Stat.

Se il Presidente eletto è espressione di una delle liste elettorali di maggioranza, uno dei vicepresidenti e uno dei segretari debbono essere obbligatoriamente espressione di una delle liste elettorali di minoranza.

È eletto vicepresidente vicario il consigliere che riceve nella prima votazione il maggior numero di voti, qualsiasi esso sia; se il primo eletto non appartiene alla minoranza, viene eletto come secondo vicepresidente il consigliere appartenente alla minoranza che ottiene più voti.

art. 5 Reg.

Esempio. Risultato della votazione: Consigliere Bianchi (eletto in liste della coalizione del Presidente della Giunta eletto) voti 31; Consigliere Neri (eletto in liste della coalizione del Presidente della Giunta eletto) voti 22; Consigliere Rossi (eletto in liste delle coalizioni di candidati presidenti della Giunta non eletti) voti 12. Sono eletti vicepresidente vicario il Consigliere Bianchi e secondo vicepresidente il Consigliere Rossi.

In ogni caso, la riserva a favore della minoranza non opera nelle elezioni dei vicepresidente e dei segretari qualora il Presidente del Consiglio sia espresso dalla minoranza stessa, potendo darsi paradossalmente in quel caso un Ufficio di presidenza composto da un Presidente espresso dalla minoranza e dagli altri quattro membri espressi dalla maggioranza.

art. 36 c. 4 Stat.

art. 5 Reg.

In caso di parità di voti, si applica il criterio della minore età.

art. 5 Reg.

3.3 Durata in carica

Per la durata in carica dell'Ufficio di presidenza vale quanto indicato al § 2.2 per il Presidente del Consiglio.

art. 36 c. 5 Stat.

art. 10 Reg.

3.4 Incompatibilità

Diversamente dal Presidente del Consiglio, gli altri componenti dell'Ufficio di presidenza possono far parte delle commissioni consiliari permanenti, ma non delle loro presidenze.

art. 11 Reg.

3.5 Mozione di decadenza

Per la mozione di decadenza dell'Ufficio di presidenza vale quanto indicato al § 2.4 per il Presidente del Consiglio.

art. 36 c. 6 Stat.

art. 12 Reg.

4 L'UFFICIO DI PRESIDENZA NELLE FUNZIONI DI GIUNTA DELLE ELEZIONI

L'Ufficio di presidenza svolge le funzioni di convalida delle elezioni.

art. 7 e 8 Reg.

art. 37 c. 2 Stat.

4.1 Convalida delle elezioni

I consiglieri debbono comunicare in forma scritta, entro la prima seduta del Consiglio regionale, all'Ufficio di presidenza peraltro non ancora eletto gli uffici e le cariche da essi ricoperti.

art. 7 c. 2 Reg.

Nel corso delle proprie attività di verifica, l'Ufficio di presidenza, qualora lo ritenga opportuno, può sia sentire l'interessato, sia assumere informazioni, sia richiedere documenti.

art. 7 c. 3 e 4 Reg.

Le attività istruttorie di verifica condotte dall'Ufficio di presidenza sono riservate.

4.1.1 Procedura per la contestazione di cause di incompatibilità

L'Ufficio di presidenza contesta al consigliere interessato eventuali cause di incompatibilità.

art. 7 c. 5 Reg.

Il consigliere può controdedurre entro dieci giorni dalla ricezione della notifica delle contestazioni.

L'Ufficio di presidenza presenta una motivata relazione al Consiglio.

art. 7 c. 6 Reg.

Il Consiglio entro dieci giorni dalla scadenza imposta al consigliere, cioè entro venti giorni dalla ricezione della notifica da parte del consigliere, accerta con apposita deliberazione se sussiste o meno la incompatibilità contestata dall'Ufficio di presidenza.

Se il Consiglio accerta la sussistenza della causa di incompatibilità, il Presidente del Consiglio invita il consigliere a rimuoverla entro il termine di cinque giorni dalla data della deliberazione dell'assemblea.

Se il consigliere non rimuove la causa, il Consiglio lo dichiara decaduto entro i successivi dieci giorni.

4.1.2 Procedura per la contestazione di cause di ineleggibilità

Eventuali cause di ineleggibilità sono contestate dall'Ufficio di presidenza al consigliere interessato che può controdedurre entro dieci giorni dalla ricezione della notifica delle contestazioni.

art. 7 c. 5 Reg.

Di prassi, dopo le controdeduzioni l'Ufficio di presidenza invita il consigliere a discutere la propria posizione.

4.1.3 Tempi per la conclusione del procedimento di convalida delle elezioni

L'Ufficio di presidenza deve concludere i suoi lavori in qualità di giunta per le elezioni e formulare la proposta all'assemblea entro sessanta giorni dalla sua costituzione. A sua volta, licenziata la proposta dell'Ufficio di presidenza, l'assemblea ha trenta giorni di tempo per deliberare.

art. 7 c. 7 Reg.

4.1.4 Procedimento in caso di incompatibilità o di ineleggibilità sopravvenuta

Fermo restando l'obbligo da parte dei consiglieri di dare comunicazione all'Ufficio di presidenza di nuovi incarichi assunti nel corso del mandato, il Regolamento dispone l'obbligo di verifica annuale da parte dell'Ufficio di presidenza delle posizioni di tutti i consiglieri in carica.

art. 8 c. 2 Reg.

4.2 Convalida dei consiglieri subentrati in corso di legislatura

I consiglieri che subentrano in corso di legislatura comunicano all'Ufficio di presidenza uffici e cariche ricoperte entro quindici giorni dalla proclamazione da parte dell'assemblea.

art. 8 c. 3 Reg.

Seguite le procedure di cui ai § 4.1.1 e 4.1.2, l'Ufficio di presidenza riferisce al Consiglio entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del consigliere subentrato.

5 LA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

La Giunta per il Regolamento è un organo di garanzia. È composta dal Presidente del Consiglio, che la presiede e la convoca, e da sei consiglieri, tre di maggioranza e tre di minoranza.

art. 19 Reg. capo III

La Giunta esprime pareri sull'interpretazione del Regolamento, nonché proposte di modifica dello stesso.

art. 20 Reg.

In calce al presente vademecum è riportato il testo integrale delle determinazioni assunte dalla Giunta per il regolamento a partire dalla IX, richiamate nel prosieguo, per sintesi, con riferimento agli istituti di interesse.

6 I GRUPPI CONSILIARI

I gruppi consiliari hanno natura giuridica polivalente, pubblicistica e privatistica insieme (v. Corte cost., n. 39/2014; 130/2014).

6.1 Il gruppo come organo consiliare e proiezione del partito politico

I gruppi consiliari sono stati ripetutamente qualificati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale come organi del Consiglio e proiezioni dei partiti/movimenti politici in assemblea regionale.

Corte cost. n. 187
del 1990

e n. 1130 del 1988

6.2 Il gruppo come ufficio necessario del Consiglio

I gruppi consiliari si configurano, altresì, come uffici comunque necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio.

Corte cost. n. 1130
del 1988

Poiché i gruppi consiliari si configurano come organi consiliari a tutti gli effetti, indispensabili per la formazione e il funzionamento degli altri organi consiliari funzionali all'attività dell'assemblea legislativa regionale (conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari e commissioni consiliari), il Regolamento impone ad essi stringenti obblighi, prevedendo altresì poteri sostitutivi, sia di vigilanza, sia in caso di inerzia, in capo al Presidente del Consiglio e all'Ufficio di presidenza.

6.3 Costituzione dei gruppi consiliari

6.3.1 L'intenzione di adesione al gruppo

Il Regolamento prevede che entro cinque giorni dalla prima seduta consiliare della legislatura ciascun consigliere comunichi al Presidente del Consiglio il gruppo consiliare del quale intende far parte.

art. 21 c. 2 Reg.

6.3.2 Le assemblee di costituzione dei gruppi convocate dal Presidente

Ricevute le comunicazioni delle intenzioni di adesione dei singoli consiglieri, il Presidente del Consiglio, entro dieci giorni dalla prima seduta consiliare, convoca in riunioni separate i consiglieri che hanno dichiarato di volere far parte dei costituendi gruppi sulla base delle norme statutarie e regolamentari, nonché i consiglieri che non hanno comunicato le proprie intenzioni ovvero che hanno comunicato di aderire a gruppi non costituibili sulla base delle norme statutarie e regolamentari da iscrivere nel gruppo misto.

art. 22 c. 1 Reg.

6.3.3 Costituzione e nomina degli organi del gruppo

Nella riunione convocata dal Presidente del Consiglio i gruppi si costituiscono formalmente deliberando la denominazione definitiva del gruppo e le nomine del presidente e del vicepresidente.

art. 22 c. 2 Reg.

Di tali deliberazioni e dell'elenco dei propri componenti ciascun gruppo dà comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio e il gruppo si intende costituito a tutti gli effetti a partire dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Presidente del Consiglio.

6.4 Il regolamento come obbligo e condizione per l'esistenza del gruppo consiliare

Il Regolamento impone ai gruppi consiliari l'obbligo di dotarsi di un proprio regolamento che deve essere approvato dall'assemblea di ciascun gruppo, composta dai consiglieri che aderiscono al gruppo.

art. 23 c. 1 Reg.

Ciascun gruppo è libero, nella propria autonomia politica, di approvare il regolamento che ritiene. Tuttavia ogni regolamento deve stabilire che compete unicamente all'assemblea del gruppo deliberare in materia di variazioni della denominazione del gruppo, di accettazione di nuove adesioni di consiglieri, di espulsione di consiglieri in corso di legislatura, di approvazione del rendiconto e degli altri atti della gestione amministrativa.

art. 23 c. 2 Reg.

Ciascun gruppo ha trenta giorni di tempo dalla propria costituzione per l'approvazione del Regolamento e altri cinque per trasmetterlo al Presidente del Consiglio.

art. 23 c. 1 e 3 Reg.

La mancata approvazione e trasmissione comporta lo scioglimento del gruppo consiliare. Lo scioglimento è dichiarato con provvedimento dell'Ufficio di presidenza.

Il Regolamento dei gruppi è oggetto di verifica da parte dell'Ufficio di presidenza al solo fine di accertare che fra i suoi contenuti risultino quelli espressamente previsti dall'articolo 23 comma 2 del Regolamento.

6.5 La nomina del presidente come obbligo e condizione per l'esistenza del gruppo

Ciascun gruppo deve nominare il proprio presidente, pena lo scioglimento.

art. 22 Reg.

Qualora il gruppo, a seguito di dimissioni del presidente precedente, non nomini entro trenta giorni il nuovo presidente, è dichiarato sciolto con provvedimento dell'Ufficio di presidenza.

6.6 Le condizioni per la costituzione di un gruppo consiliare

Il numero minimo di consiglieri necessari per costituire un gruppo consiliare, in qualsiasi momento della legislatura, è tre.

art. 42 c. 2 Stat.

È peraltro consentita la costituzione anche di gruppi consiliari composti da un numero inferiore di consiglieri (uno o due) nei seguenti due casi:

art. 42 c. 2 Stat.

- i) gruppi formati dagli unici eletti in liste che hanno partecipato alla consultazione elettorale regionale;
- ii) gruppo misto.

6.6.1 Casi riguardanti i gruppi composti da consiglieri unici eletti in una lista elettorale

Sono ammessi gruppi composti da unici eletti in una determinata lista nei seguenti casi:

- i) il gruppo composto a inizio legislatura da tre o più consiglieri unici eletti in una data lista elettorale continua a esistere anche in caso di defezione in corso di legislatura di più consiglieri, purché rimanga almeno un consigliere eletto nella lista elettorale originante il gruppo; art. 21 c. 9 Reg.
- ii) il gruppo composto a inizio legislatura da due consiglieri unici eletti in una data lista elettorale continua a esistere anche in caso di defezione, in corso di legislatura di uno dei due consiglieri; art. 21 c. 9 Reg.
- iii) il gruppo composto a inizio legislatura da due consiglieri unici eletti in una data lista elettorale, cui abbia aderito in corso di legislatura un altro consigliere proveniente da altro gruppo, cessa in caso di defezione dei due consiglieri unici eletti nella lista originante il gruppo. art. 21 c. 9 Reg.

6.6.2 Il caso del gruppo del candidato alla carica di Presidente della Giunta

Anche al consigliere candidato presidente non eletto è consentito costituire un gruppo autonomo solo qualora vi aderiscano fin dall'inizio altri due consiglieri. art. 21 c. 5 Reg.

Qualora in corso di legislatura si verifichi la defezione di uno o più dei componenti che l'hanno originariamente costituito, si applica la stessa disciplina valida per gli altri gruppi composti da tre consiglieri: al di sotto del numero minimo il gruppo è sciolto.

6.7 La disciplina del gruppo misto

6.7.1 Maggioranza e minoranza nel gruppo misto

Ciascun consigliere componente il gruppo misto deve dichiarare al Presidente del Consiglio la propria appartenenza alla maggioranza o alla minoranza al momento dell'adesione al gruppo. art. 24 c. 1 Reg.

6.7.2 Le componenti politiche del gruppo misto

All'interno del gruppo misto, senza oneri aggiuntivi, possono essere costituite delle componenti politiche, per la cui costituzione è richiesta la comunicazione all'Ufficio di presidenza, che ne prende atto. art. 24 c. 2 e 3 Reg.

Nella definizione del tempo contingentato si tiene dunque conto delle singole componenti del gruppo misto, attribuendo in proporzione alla loro consistenza il tempo spettante complessivamente al gruppo medesimo.

Inoltre, ad ogni componente politica è attribuita la facoltà di intervenire durante i lavori del Consiglio per non più di cinque minuti, nei casi in cui il Regolamento preveda l'intervento del solo Presidente di Gruppo o di un solo consigliere per gruppo.

7 LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

7.1 Numero e competenze

Il regolamento prevede l'istituzione di sei commissioni permanenti.

art. 26 Reg.

Due commissioni, la Prima e la Quarta, hanno competenze trasversali, che interessano cioè tutte le politiche pubbliche regionali; le altre quattro hanno competenze corrispondenti a gruppi di politiche.

Per quanto riguarda le due commissioni cd. trasversali, alla Prima commissione spettano le politiche istituzionali, ivi comprese le modifiche dello Statuto della Regione e del Regolamento del Consiglio; le politiche dell'Unione europea e delle relazioni internazionali, ivi comprese la competenza sulle materie connesse al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e la competenza referente sui progetti di legge regionale europea; le politiche di bilancio e di programmazione.

Alla Quarta commissione spettano invece la valutazione delle politiche pubbliche e degli effetti della legislazione regionale, ivi comprese le attività ispettive, l'attuazione delle politiche regionali, la coerenza degli atti con la programmazione; il controllo sulla gestione del patrimonio regionale e degli enti regionali; la vigilanza sulla destinazione dei finanziamenti erogati e sugli appalti; le politiche per la promozione della legalità, ivi comprese la prevenzione e il monitoraggio delle diverse forme di criminalità organizzata e mafiosa.

Per quanto riguarda le quattro commissioni cd. di settore, alla Seconda commissione spettano le politiche del territorio, comprensive di infrastrutture, trasporti, lavori pubblici e ambiente, ivi comprese la difesa del suolo, le cave, torbier e miniere.

Alla Terza commissione spettano le politiche economiche, le politiche agricole, le politiche per la montagna, la caccia e la pesca, le politiche forestali e dell'energia;

Alla Quinta commissione spettano le politiche socio-sanitarie.

Alla Sesta commissione spettano le politiche per la istruzione, la formazione ed il lavoro, le politiche per la ricerca, le politiche per la cultura, il turismo e lo sport.

7.2 Procedure per la composizione e la costituzione

Ciascun gruppo consiliare, entro cinque giorni dalla propria costituzione ovvero dal verificarsi di modifiche nella sua composizione, deve provvedere a designare i propri rappresentanti nelle commissioni permanenti, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio.

art. 27 c. 1 Reg.

Se un gruppo consiliare non adempie nei termini previsti, interviene in via sostitutiva, seppur provvisoriamente, il Presidente del Consiglio, consentendo così alle commissioni di funzionare, anche in attesa delle nomine da parte dei gruppi consiliari.

art. 27 c. 8 Reg.

Qualora un consigliere si dimetta da un gruppo, nelle more dell'adesione ad altro gruppo può partecipare all'attività delle commissioni, senza concorrere a costituire il numero legale e senza diritto di voto.

art. 28 c. 5 Reg.

7.2.1 I diritti di assegnazione dei consiglieri alle commissioni

Ogni consigliere deve far parte almeno di una commissione consiliare permanente.

art. 27 c. 2 e 4 Reg.

Fanno eccezione i presidenti del Consiglio e della Giunta, che non possono far parte di alcuna commissione. Al componente la Giunta, già eletto consigliere e che, all'atto della nomina a componente della Giunta, è sospeso dalle sue funzioni di consigliere, non è conseguentemente consentito presentare emendamenti a titolo personale, ma solo in qualità di componente della Giunta regionale ed in nome e per conto della Giunta medesima, come per ogni altro componente della Giunta regionale.

art. 24,
c. 1 bis l.r. 5/2012

I gruppi cui appartengono i presidenti del Consiglio e della Giunta hanno il diritto – ma non l'obbligo – di sostituire tali propri consiglieri con altri del proprio gruppo.

art. 27 c. 5 Reg.

Ogni consigliere può far parte di non più di quattro commissioni: della Prima e, se lo ritiene, anche della Quarta (le due commissioni cosiddette “trasversali”) e di una terza e una quarta a scelta tra Seconda, Terza, Quinta e Sesta – le cosiddette commissioni “di settore”.

art. 27 c. 3 Reg.

I gruppi composti da meno di sei consiglieri hanno il diritto, ma non l'obbligo, di designare uno stesso consigliere in tre commissioni di settore, oltre che nella Prima e nella Quarta.

art. 27 c. 6 Reg.

Quindi, un consigliere appartenente a un gruppo con meno di sei componenti potrà essere assegnato fino a cinque commissioni: le due “trasversali” e altre tre a scelta, tra le quattro “di settore”.

7.2.2 Il diritto del consigliere di partecipare ai lavori delle commissioni

Resta fermo in ogni caso il principio generale che garantisce ad ogni consigliere di partecipare anche alle sedute delle commissioni permanenti diverse da quelle alle quali appartiene, con diritto di parola e di proposta, ma senza diritto di voto.

art. 28 c. 5 Reg.

7.3 Deleghe

Ogni consigliere ha facoltà di delega: può delegare un altro consigliere del proprio gruppo – anche appartenente ad altra commissione – a sostituirlo nella commissione di cui fa parte, in qualsiasi momento. L'unico limite è che ciascun consigliere può portare e ricevere una e una sola delega.

art. 28 c. 3 e 4 Reg.

Per prassi costante, avallata anche in via interpretativa, si ammette la delega per parti di seduta, con ciò intendendo una delega limitata ad alcuni punti specifici all'ordine del giorno della medesima seduta.

7.4 Voti rappresentati

Ciascun gruppo consiliare esprime nelle singole commissioni tanti voti quanti sono i consiglieri appartenenti al gruppo.

art. 28 c. 1 Reg.

Qualora il consigliere risulti unico rappresentante del gruppo in commissione, egli esprime automaticamente tanti voti quanti sono i consiglieri iscritti al gruppo.

Nel caso di più consiglieri del medesimo gruppo designati nella stessa commissione, ciascun consigliere esprime i voti attribuitigli, in misura uguale, nella designazione fatta dal presidente del gruppo.

art. 28 c. 2 Reg.

Quindi, a parte l'impossibilità di dividere in misura uguale i numeri dispari (se un gruppo di nove consiglieri ha due rappresentanti nella Prima commissione, è evidente che uno ne porta quattro e l'altro cinque), il presidente del gruppo non ha più la facoltà di "pesare" diversamente i propri rappresentanti nella stessa commissione.

7.5 Costituzione ed elezione della presidenza della commissione

Dopo la nomina dei componenti da parte del Presidente del Consiglio, ciascuna commissione è convocata dal Presidente medesimo al fine di procedere all'elezione del presidente, del vicepresidente e del segretario della commissione.

art. 30 c. 1 Reg.

L'elezione avviene a scrutinio segreto, mediante tre distinte votazioni.

In ciascuna votazione ogni consigliere riceve tante schede quanti sono i voti da esso espressi.

Ai fini di garantire la segretezza del voto, non è consentito l'uso di schede "ponderate", valevoli cioè ciascuna per più voti. Pertanto, ad ogni consigliere, in ciascuna delle tre elezioni, sono consegnate tante schede quanti sono i voti a esso attribuiti nella designazione. Non sono consentite elezioni per acclamazione ovvero con voto palese.

7.5.1 Elezione del presidente della commissione

Nelle prime due votazioni è richiesta la maggioranza dei voti rappresentati in commissione (ad esempio, se nella commissione sono rappresentati gruppi che complessivamente contano 47 consiglieri, per eleggere il presidente servono nelle prime due votazioni almeno 24 voti).

art. 30 c. 2 Reg.

Nella terza votazione, che non può avvenire prima che sia passata almeno mezz'ora dalla seconda senza esito, è sufficiente la maggioranza dei voti dei presenti (per esempio, se nella commissione sono rappresentati gruppi che complessivamente contano 47 consiglieri, ma al momento della terza votazione sono rappresentati solo 35 consiglieri, per eleggere il presidente della commissione servono almeno 18 voti).

Se non ha esito nemmeno la terza votazione, è effettuato il ballottaggio tra i due consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella terza votazione.

Va evidenziata la particolarità della Quarta commissione per il cui Presidente il Regolamento (con una modifica all'articolo 30 operata nel 2018) impone di nominare un componente di opposizione, con ciò dovendosi intendere il consigliere, appartenente ad uno dei gruppi consiliari espressione delle opposizioni elettorali, che abbia riportato in sede di elezione a presidente della Commissione, il maggior numero di voti.

7.5.2 Elezione del vicepresidente della commissione

Se il presidente della commissione eletto appartiene a un gruppo di maggioranza, deve essere eletto un vicepresidente appartenente a un gruppo di minoranza.

art. 30 c. 4 Reg.

Viceversa, cioè se è eletto presidente un consigliere di minoranza, non vi è alcun vincolo.

È eletto vicepresidente il consigliere che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti il più anziano di età.

art. 30 c. 5 Reg.

Primo esempio: il presidente è un consigliere di maggioranza; per la vicepresidenza ottengono 25 voti Tizio, consigliere di maggioranza, e 19 Caio, consigliere di minoranza; è eletto vicepresidente Caio.

Secondo esempio: il presidente è un consigliere di minoranza; per la vicepresidenza ottengono 25 voti Caio consigliere di minoranza, e 19 Tizio, consigliere di maggioranza; è eletto vicepresidente Caio.

7.5.3 Elezione del segretario della commissione

È eletto segretario il consigliere che ottiene il maggior numero di voti.

art. 30 c. 5 Reg.

Anche in questo caso l'eventuale parità di voti è risolta con l'elezione del consigliere più anziano di età.

7.6 Rinnovo delle commissioni e delle loro presidenze

Le commissioni consiliari permanenti sono rinnovate dopo trenta mesi dalla loro costituzione e i loro componenti possono essere confermati.

art. 31 Reg.

Almeno trenta giorni prima della scadenza, il Presidente del Consiglio chiede ai presidenti dei gruppi le nuove designazioni, provvedendo in via sostitutiva qualora questi non ottemperino (vedi § 7.2).

Nelle more del rinnovo, le commissioni continuano ad esercitare le loro funzioni fino al giorno antecedente la data della seduta convocata dal Presidente del Consiglio per procedere al rinnovo stesso.

7.6.1 Rinnovi parziali delle presidenze delle commissioni

È prassi consolidata che, qualora il presidente della commissione cessi dall'incarico, la commissione sia convocata per la nuova nomina dal Presidente del Consiglio. Qualora cessi il vicepresidente o il segretario, alla convocazione della seduta per il rinnovo delle cariche interne della commissione provvede direttamente il presidente della commissione.

7.7 Convocazione della commissione

La commissione è convocata dal suo presidente: la programmazione dei lavori e l'ordine del giorno vengono fissati dalla presidenza della commissione medesima, composta dal presidente, dal vicepresidente e dal consigliere segretario.

art. 32 c. 1 e 2 Reg.

Al vicepresidente della commissione è consentito convocare la commissione in caso di assenza o impedimento del presidente e, per quanto possibile, fatti salvi gravi impedimenti materiali, per prassi costante procede possibilmente di concerto con questi.

In caso di assenza o impedimento anche del vicepresidente, la commissione è presieduta dal consigliere più anziano di età.

La convocazione è inviata, oltre che ai componenti della commissione, anche ai consiglieri primi firmatari dei provvedimenti.

art. 62 c.1 Reg.

7.7.1 La presidenza della commissione

La presidenza della commissione è composta dal presidente della commissione, dal vicepresidente e dal consigliere segretario e ha il compito di programmare i lavori e di fissare l'ordine del giorno.

7.7.2 L'ordine del giorno

L'ordine del giorno è definito a maggioranza dalla presidenza della commissione.

La forma con la quale concordare tra i componenti dell'Ufficio di presidenza la convocazione e il relativo ordine del giorno, se del caso ricorrendo ad una decisione assunta a maggioranza, è una "forma libera", ma tale da consentire effettiva possibilità di partecipazione attiva a tutti i componenti della presidenza stessa.

A tale proposito si fa presente che l'ordine del giorno deve rispettare quanto disposto dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari con l'approvazione del programma trimestrale e del calendario mensile dei lavori consiliari (sul punto, vedi capitolo 9).

art. 33 c. 1 Reg.

Sussiste il divieto di trattare i cosiddetti argomenti "fuori sacco": ciò significa che in commissione si possono trattare solo gli argomenti inseriti nell'ordine del giorno inviato con la convocazione; nessun argomento può essere aggiunto in corso di seduta, neppure all'unanimità dei presenti e neppure se tutti i componenti della commissione sono presenti.

art. 33 c. 2 Reg

All'ordine del giorno vanno iscritti solo gli argomenti che si ritiene – in seno alla presidenza della commissione – di poter trattare.

art. 33 c. 2 Reg.

Non possono essere trattati argomenti posti all'ordine del giorno senza che, contestualmente alla convocazione, siano stati messi a disposizione dei consiglieri i testi da discutere.

art. 33 c. 5 Reg.

Sul punto si evidenzia che l'articolo 131 del Regolamento prevede, per tutte le attività istituzionali, la possibilità di utilizzare tecnologie informatiche e telematiche che garantiscano provenienza ed integrità dei testi, e laddove necessario, data ed orario di trasmissione degli stessi; inoltre ad ogni consigliere è assegnato un indirizzo di posta elettronica istituzionale per la ricezione delle comunicazioni relative alla attività della assemblea e delle commissioni.

7.7.3 Integrazione dell'ordine del giorno

L'ordine del giorno può essere integrato per motivi d'urgenza con preavviso di almeno ventiquattro ore, fermo restando quanto precisato al § 7.7.2 relativamente alla disponibilità dei testi da discutere.

art. 33 c. 4 Reg.

Il numero contenuto delle commissioni e la limitazione delle designazioni dei rappresentanti dei gruppi (vedasi il § 7.2.1) consente di risolvere, perlomeno sul piano teorico, il problema della programmazione delle convocazioni delle sedute di commissione.

A ciascuna commissione è assegnato per riunirsi un proprio giorno fisso, stabilito dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari. Per convocarsi in un giorno diverso la commissione deve ottenere l'autorizzazione del Presidente del Consiglio.

art. 33 c. 3 Reg.

Nei giorni di seduta del Consiglio nessuna commissione può riunirsi senza l'autorizzazione del Presidente del Consiglio.

art. 33 c. 6 Reg.

7.7.4 Il luogo

Le commissioni hanno l'obbligo di convocarsi presso la sede del Consiglio regionale.

art. 33 c. 9 Reg.

Nei soli casi previsti dal Regolamento (consultazioni, indagini) le commissioni possono convocarsi in altra sede, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio.

7.7.5 Richiesta di convocazione

Qualora vi sia la richiesta di convocazione della commissione da parte di un numero di componenti che dispongano di almeno un quarto dei voti attribuiti in commissione (vedasi il § 7.4) e il presidente della commissione non vi provveda, i poteri sostitutivi sono esercitati dal Presidente del Consiglio (e non dal vicepresidente della commissione) entro un termine massimo di tre giorni.

art. 33 c. 8 Reg.

7.7.6 Preavviso di convocazione

La convocazione della commissione è fatta con preavviso di almeno tre giorni (*il giorno iniziale, dies a quo, non si computa, mentre si computa nel termine il giorno finale, dies ad quem*).

art. 33 c. 4 Reg.

In casi di particolare urgenza, che deve essere apprezzata dalla presidenza della commissione e non dal solo presidente della stessa (vedasi il § 7.7.1), il Regolamento prevede un termine minimo di ventiquattro ore.

7.7.7 Modalità di convocazione

Per la convocazione e la trasmissione dei documenti si applica la regola generale dell'art. 131 del Regolamento, che prevede l'utilizzo di tecnologie informatiche e telematiche.

art. 131 c. 1 Reg.

Le comunicazioni relative alle attività delle commissioni sono trasmesse all'indirizzo istituzionale di posta elettronica, di cui ciascun consigliere è dotato.

art. 131 c. 2 Reg.

7.7.8 Convocazione in Aula

Qualora la convocazione della commissione si renda necessaria per l'espressione di un parere obbligatorio ai fini della continuazione dei lavori dell'Assemblea, la convocazione è fatta anche mediante semplice annuncio all'Aula stessa del Presidente del Consiglio, con preavviso di almeno 10 minuti.

art. 33 c. 7 Reg.

Tale modalità di convocazione, oltre che per l'espressione urgente di un parere, può rendersi necessaria anche qualora si debba, per cause sopravvenute, sostituire il relatore o il correlatore di una proposta di provvedimento iscritta all'ordine del giorno della seduta consiliare.

La brevità del preavviso, disposta esplicitamente dal Regolamento e che conferma una precedente consolidata prassi, si fonda sull'obbligo dei consiglieri di partecipare ai lavori del Consiglio e quindi sul presupposto che essi siano presenti in Aula al momento dell'annuncio del Presidente.

7.7.9 Revoca di convocazione di commissione da parte del Presidente del Consiglio

Il Regolamento riconosce al Presidente del Consiglio il potere di revocare d'imperio convocazioni di commissioni già disposte, per motivi di coordinamento dei lavori consiliari.

art. 33 c. 10 Reg.

7.8 Svolgimento dei lavori di commissione

7.8.1 Presidenza

Una seduta di commissione, regolarmente convocata, si svolge comunque, anche in assenza contemporanea di presidente e vicepresidente, essendo previsto dal Regolamento che la presidenza sia assicurata dal consigliere più anziano di età.

art. 32 c. 4 Reg.

7.8.2 Legalità della seduta

La seduta è valida solo quando siano presenti fisicamente almeno tre componenti della commissione (*tres faciunt collegium*) che esprimano, anche mediante delega, la metà più uno dei voti complessivamente attribuiti nella commissione (vedasi il § 7.4).

Sul punto dei tre componenti la commissione presenti fisicamente – uno dei due requisiti per il numero legale – è opportuno sottolineare che debbono essere presenti personalmente e non mediante delega.

Primo esempio: sono presenti Tizio, Caio e Sempronio, tutti componenti della commissione e insieme rappresentano 24 voti dei 47 attribuiti complessivamente nella commissione; c'è il numero legale.

Secondo esempio: sono presenti Tizio e Caio, componenti della commissione, nonché Simplicio, consigliere non componente la commissione, delegato da Sempronio, componente, e insieme rappresentano 24 voti dei 47 attribuiti complessivamente nella commissione; non c'è il numero legale.

art. 29 c. 1 Reg.

7.8.3 Mancanza del numero legale

Il Regolamento disciplina la fattispecie della mancanza di numero legale in commissione, che può verificarsi in due distinti momenti, all'inizio o nel corso della seduta.

Il presidente può tuttavia disporre soltanto due rinvii consecutivi e, alla terza verifica consecutiva di mancanza del numero legale, è tenuto a togliere la seduta.

Nel corso dei lavori si presume che la commissione sia sempre in numero legale per deliberare, competendo d'ufficio tale verifica al presidente della commissione, in occasione della prima votazione. Per prassi consolidata le audizioni in commissione si iniziano e si svolgono anche in mancanza del numero legale.

La verifica del numero legale può, inoltre, essere richiesta, anche da un solo consigliere “prima della indizione di ogni altra votazione”, con ciò intendendosi prima della apertura della votazione su un punto dell'ordine del giorno, nonché in sede di definizione di questioni procedurali da parte della commissione.

art. 29 c. 3 Reg.

7.8.4 Pubblicità dei lavori

Mentre le sedute del Consiglio regionale sono esplicitamente definite pubbliche, salve specifiche eccezioni, le sedute delle commissioni rivestono carattere riservato, potendovi partecipare soltanto i soggetti che ne sono legittimati dal Regolamento (Giunta per il Regolamento, determinazione n. 3 del 6 dicembre 2017).

La prassi ha registrato alcune limitate deroghe in via eccezionale al principio della riservatezza, limitatamente alla presentazione di documenti pubblici e previa valutazione unanime di opportunità da parte dei consiglieri componenti la commissione interessata.

Subordinatamente al parere favorevole unanime dei componenti è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione dei giornalisti assegnati all'Ufficio Stampa del Consiglio regionale.

A maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati la commissione decide di mantenere segreti i suoi lavori; in tal caso né il verbale né il resoconto, relativi ai lavori dichiarati segreti, sono pubblici.

I lavori delle commissioni riunite in sede redigente sono invece pubblici.

art. 35 Reg.

art. 50 c. 1 Stat.

art. 73 e 74 Reg.

art. 50 c. 6 Reg.

7.9 Validità delle deliberazioni

La commissione delibera validamente quando la proposta messa in votazione ottiene la maggioranza dei voti favorevoli rappresentati dai consiglieri presenti (cd. *quorum* funzionale).

La Giunta per il regolamento, con determinazione del 12 giugno 2018, n. 6, ha precisato che per le modifiche dello Statuto, in assenza di disposizioni speciali, occorre rifarsi alla disciplina generale di cui all'articolo 29 del regolamento, in quanto non risulta espressamente derogata.

art. 29 c. 4 Reg.

7.9.1 Voto di astensione

I consiglieri che si astengono sono compresi tra i votanti e sono computati nel numero legale.

Il loro voto è assimilato al voto contrario.

art. 29 c. 4 Reg.

7.9.2 Non espressione di voto

I consiglieri presenti che non partecipano al voto sono considerati astenuti e computati nel numero legale.

art. 29 c. 5 Reg.

In quanto considerati astenuti il loro voto è assimilato al voto contrario.

I consiglieri che non intendono in alcun modo partecipare alla votazione debbono uscire dall'Aula.

7.9.3 Parità di voti

In commissione, come in Aula, la parità di voti (voti favorevoli pari alla somma di voti contrari, voti di astensione e voti rappresentati da componenti presenti ma non votanti), comporta la proposta di non passaggio agli articoli del testo presentato, da cui consegue logicamente l'impossibilità di presentare emendamenti.

art. 29 c. 6 Reg.

In tal caso il relatore è individuato tra coloro che non hanno espresso voto favorevole ed il correlatore tra coloro che hanno espresso voto favorevole.

Se si tratta di esercizio di funzione consultiva, la parità di voti comporta l'espressione di parere contrario.

art. 29 c. 7 Reg.

7.9.4 Esiti delle votazioni in commissione

La proposta di deliberazione messa in votazione deve essere definita dal presidente della commissione sulla base dell'esito del dibattito intervenuto.

7.10 Modalità di votazione

7.10.1 Voto palese

In commissione è ammesso solo il voto palese, salvo che il Regolamento consiliare o la legge prevedano il voto segreto.

art. 29 c. 8 Reg.

Finché non saranno approntati sistemi di voto elettronico anche per le commissioni, le votazioni si devono svolgere per alzata di mano, con il seguente ordine: favorevoli, contrari, astenuti.

art. 29 c. 9 Reg.

7.10.2 Votazioni irregolari

Le eventuali irregolarità di voto sono rilevate dal presidente che può disporre, a sua discrezione, la ripetizione della votazione.

art. 29 c. 10 Reg.

La condizione posta dal Regolamento è che la irregolarità sia rilevata immediatamente dopo la votazione.

Tuttavia, qualora almeno tre consiglieri presenti, intendendosi per consiglieri sia i componenti effettivi della commissione, sia i consiglieri non componenti ma presenti, contestano, immediatamente dopo la proclamazione del risultato, la regolarità della votazione, il presidente è tenuto a disporre la rinnovazione.

7.11 Svolgimento di sedute congiunte di commissioni

Il Regolamento disciplina le modalità di svolgimento di eventuali sedute congiunte di commissione.

Trattasi di una disciplina che formalizza prassi consolidate nelle precedenti legislature.

Si deve peraltro constatare che trattasi di una eventualità che, con la riduzione del numero delle commissioni e il conseguente accorpamento delle competenze per materia, già nella decima legislatura è risultata limitata e residuale.

Come si vedrà più avanti (§ 7.11.1 e 7.11.2), per definire le modalità è importante capire in quale sede debbono congiuntamente operare le commissioni: se in sede consultiva o in sede referente/redigente.

7.11.1 Sedute congiunte in sede consultiva

In sede consultiva, le commissioni siedono simultaneamente e nella medesima Aula, ma operano come organi distinti: numero legale e maggioranze richieste per deliberare – ovviamente solo un parere, data la sede – si computano per ciascuna commissione.

Esempio: si riuniscono in congiunta la Prima (con 49 voti attribuiti) e la Terza commissione (con 42 voti attribuiti); la seduta congiunta può avere luogo solo se sono presenti almeno tre componenti della Prima con 25 voti rappresentati e tre componenti della Terza con 22 voti rappresentati; se il consigliere Tizio è componente sia della Prima che della Terza contribuisce al numero legale sia in Prima che in Terza.

Anche le convocazioni sono fatte separatamente, seppure d'intesa tra i presidenti delle commissioni interessate.

7.11.2 Sedute congiunte in sede referente e redigente

In sede referente e redigente le commissioni convocate in seduta congiunta agiscono come fossero un unico organo.

Pertanto, il quorum strutturale per la legalità della seduta e il quorum funzionale per la validità delle deliberazioni sono calcolati sulla somma dei componenti presenti fisicamente e dei voti rappresentati. Cosicché, nel caso si dia la seduta congiunta di due commissioni, i consiglieri componenti entrambe le commissioni si contano due volte sia in termini di presenze fisiche e di voti espressi, sia in termini di capacità di dare e ricevere deleghe.

art.64 c. 3 e 4 Reg.

La convocazione delle commissioni è unica e firmata congiuntamente da entrambi i presidenti delle commissioni interessate.

art. 64 c. 2 Reg

Le sedute sono presiedute alternativamente dai rispettivi presidenti di commissione.

art. 64 c. 2 Reg.

7.11.3 Sedute congiunte per lo svolgimento di attività conoscitive

È altresì possibile lo svolgimento di sedute congiunte per il contestuale svolgimento di attività conoscitive.

art. 54 Reg.

7.12 Attività delle commissioni nelle diverse sedi

Il Regolamento distingue le diverse sedi nel senso di tipologia e modalità di attività nelle quali le commissioni possono riunirsi:

art. 48 c. 1 Reg.

i) sede referente (il risultato dell'attività svolta in questa sede è una proposta di deliberazione per l'Aula);

ii) sede redigente, prevista per la prima volta nel Consiglio regionale del Veneto (vedasi appresso al § 7.12.2);

iii) sede consultiva (il risultato dell'attività svolta in questa sede è sempre un parere, ad altra commissione o alla Giunta regionale);

iv) sede di vigilanza e controllo, nella quale si esaminano rendicontazioni e relazioni relative a enti e attività regionali e si discutono interrogazioni, mozioni e risoluzioni (il risultato dell'attività svolta in questa sede può essere costituito da un atto di indirizzo per l'ente o agenzia oggetto di vigilanza e controllo, ovvero da una relazione per l'Aula);

art. 52 e 112 Reg.

v) sede d'inchiesta (il risultato dell'attività svolta in questa sede è solitamente una relazione per il Consiglio);

art. 53 Reg.

vi) sede conoscitiva (il risultato dell'attività svolta in questa sede sono pareri, suggerimenti, proposte e informazioni raccolte dalla commissione ascoltando soggetti portatori di interessi o comunque in possesso di informazioni e conoscenze utili, nonché svolgendo sopralluoghi) (vedasi il § 7.13).

7.12.1 Sede referente

Lo svolgimento delle sedute delle commissioni in sede referente, ma l'osservazione vale anche per altre sedi, è disciplinato in modo flessibile e la regolazione dell'andamento dei lavori è lasciata alla concertazione tra i commissari medesimi, oltre che alle decisioni del presidente della commissione, in base ai principi di economicità, efficacia ed efficienza dei lavori.

Non sono previsti né tempi di durata degli interventi, né particolari procedure per la discussione degli argomenti. Non si applicano principi procedurali come, ad esempio, la questione pregiudiziale o il principio del *ne bis in idem* (divieto di tornare su una decisione già presa) indispensabili per disciplinare il lavoro dell'Aula.

Finché non è licenziato, l'oggetto in esame rimane nella disponibilità della commissione per gli approfondimenti e determinazioni ritenuti necessari.

art. 21 c. 3 Stat.

art. 50 Reg.

7.12.2 Sede redigente

L'applicazione della procedura redigente richiede una lettura ed interpretazione coordinata delle disposizioni statutarie e regolamentari, sia sotto il profilo della individuazione dei provvedimenti esclusi dalla procedura redigente, sia sotto il profilo della disciplina della procedura medesima.

Sono escluse dalla procedura redigente "le leggi in materia tributaria, di bilancio, elettorale, di ratifica di intese o accordi con altre Regioni, altri Stati o enti territoriali di altri Stati" (art. 21 comma 4 dello Statuto) nonché "i progetti di legge relativi ai piani pluriennali di programmazione economica e socio-sanitaria e di pianificazione urbanistica e territoriale" (art. 50 del Regolamento).

La procedura redigente deve essere richiesta dalla commissione, a maggioranza dei voti attribuiti alla commissione medesima; ove approvata, è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio alla prima seduta utile; è approvata dall'Aula, a maggioranza dei componenti, salva la possibilità di un quinto dei componenti del Consiglio (con ciò intendendosi 11 componenti del Consiglio regionale) anche in corso di seduta, di opporsi alla proposta.

In altri termini la proposta di deferimento alla sede redigente, per essere approvata, deve registrare il voto favorevole della maggioranza dei componenti della assemblea e non registrare il voto contrario espresso di almeno 11 consiglieri.

Una volta deliberato dal Consiglio il deferimento alla sede redigente, in ogni momento, e fino alla approvazione del testo in sede redigente da parte della Commissione, un quinto dei componenti del Consiglio può inoltrare richiesta di ricondurre la istruttoria alla sede referente.

Ove si deliberi di procedere in modalità redigente:

- a) la seduta di commissione è pubblica;
- b) sono esclusi gli emendamenti in Aula (e quindi non è attivato il cosiddetto punto emendamenti);
- c) sono previste, in Aula, votazioni articolo per articolo e relative dichiarazioni di voto articolo per articolo;
- d) è previsto il voto finale sull'intero testo e le relative dichiarazioni di voto;
- e) trovano applicazione tutti gli altri istituti propri dei lavori di Aula (quali la questione pregiudiziale, il rinvio in commissione, il fatto personale, l'ordine dei lavori);
- f) per quanto riguarda i tempi di lavoro di Aula si applica la disciplina definita dalla Conferenza dei capigruppo, in conformità all'articolo 43 del Regolamento.

7.12.3 Sede consultiva

Con riferimento ai lavori svolti dalla commissione in sede consultiva si evidenzia che la disposizione secondo la quale sono assegnati alla commissione competente per materia "al fine della iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile" i provvedimenti amministrativi per i quali la legge prevede che la Giunta regionale richieda un parere alla competente commissione consiliare, non deve intendersi come definizione di un termine perentorio entro il quale la commissione è tenuta a rendere il parere (cioè la sua prima seduta successiva alla assegnazione), ma soltanto come espressione del principio di buon andamento della azione amministrativa ed economia procedimentale, cui peraltro è informato l'intero regolamento. Ne consegue che tale indicazione va temperata, volta per volta, con la concreta possibilità per la commissione di avere a disposizione un tempo adeguato per l'istruttoria del provvedimento, tempo che dunque varierà in rapporto agli aspetti tecnico-giuridici e ai profili politico-istituzionali sottesi al provvedimento stesso

Il parere è, infatti, comunicato dal presidente della commissione direttamente al Presidente della Giunta, dandone informazione al Presidente del Consiglio.

art. 51 c. 7 Reg.

art. 51 c. 8 Reg.

La ratio dell'acquisizione del parere da parte della commissione a cui un progetto di legge è assegnato in sede consultiva è l'arricchimento della istruttoria legislativa. Ove il parere non sia reso nel termine previsto, se ne prescinde. Ove il testo sia strutturalmente riformulato in esito all'istruttoria da parte della Commissione referente, con conseguente ricaduta anche su aspetti di competenza di altra commissione, è nella disponibilità della Commissione referente valutare la sussistenza di tali condizioni e richiedere nuovo parere.

7.12.4 Sede di vigilanza e controllo

Le relazioni e le rendicontazioni trasmesse dalla Giunta regionale e dagli enti regionali sono classificate con la sigla REND. I bilanci trasmessi dalla Giunta regionale e dagli enti regionali sono classificati con la sigla BILSOC. Tali atti sono assegnati alla commissione consiliare permanente competente per materia. La commissione li pone all'ordine del giorno, eventualmente procurandosi informazioni, atti e documenti o convocando i funzionari e dirigenti della Regione o degli enti, aziende o agenzie da essa dipendenti.

art. 52 Reg.

Al termine dell'esame la commissione può:

a) votare la presa d'atto dei contenuti della relazione, inviando direttamente al soggetto interessato eventuali valutazioni ed osservazioni, dandone altresì informazione al Presidente della Giunta ed al Presidente del Consiglio;

DUP 70/2011

circ. 11515
del 23 giugno 2014

b) votare, su richiesta di consiglieri regionali che rappresentino in commissione almeno 1/4 dei consiglieri assegnati all'assemblea regionale (ovvero 13 su 51), l'invio in Aula con una relazione accompagnatoria, eventualmente anche con una proposta di risoluzione.

7.12.5 Sede d'inchiesta

L'articolo 45 dello Statuto prevede che le funzioni d'inchiesta siano svolte in linea di massima dalle commissioni consiliari permanenti. Solo in casi eccezionali possono essere istituite apposite commissioni. Lo statuto non impone alcuna riserva di legge per l'istituzione, tanto è vero che per prassi esse sono istituite con provvedimento del Consiglio.

art. 45 Stat.

art. 53 Reg.

Le commissioni consiliari investite di funzioni d'inchiesta, siano esse permanenti o speciali, godono comunque dei medesimi poteri conoscitivi attribuiti in generale alle commissioni.

Tali poteri includono anche la facoltà di “convocare, previa comunicazione alla Giunta regionale, i dirigenti regionali e gli amministratori ovvero i dirigenti degli organismi di diritto pubblico dipendenti o partecipati dalla Regione”, che “hanno l’obbligo di fornire alle commissioni tutte le informazioni e i dati che vengono loro richiesti”.

Ai lavori delle commissioni d’inchiesta, sempre ritenuti riservati, è stato consentito di partecipare ai soli consiglieri componenti la commissione, senza possibilità di delega (Giunta per il Regolamento, n. 3 del 6 dicembre 2017).

7.13 Partecipazione e informazione

7.13.1 Consultazioni e audizioni

Nell’ambito delle diverse modalità di partecipazione all’attività consiliare previste dallo Statuto, le consultazioni possono essere svolte nelle seguenti forme:

art. 58 c. 1 lett. a) Reg.

i) audizione diretta;

ii) invito a esprimere per iscritto sul progetto o sulla proposta, entro un termine determinato, pareri e proposte;

art. 58 c. 1 lett. b) Reg.

iii) forum e altre forme di e-democracy, secondo le modalità stabilite dall’Ufficio di presidenza.

art. 58 c. lett. c) Reg.

Per prassi consolidata, oggetto delle consultazioni possono essere sia progetti di legge, ivi compresi quelli statali di iniziativa regionale, sia proposte di regolamento o di provvedimento amministrativo, sia atti in ordine ai quali la commissione è richiesta di rendere parere alla Giunta regionale.

7.13.2 Quando si possono fare le consultazioni

La commissione può procedere a consultazioni, nelle diverse forme previste e possibili, ogniqualvolta lo ritenga utile.

La decisione se procedere o meno a consultazioni, qualora queste non siano obbligatorie, è adottata dalla commissione a maggioranza dei voti attribuiti in commissione.

Se il principio generale prevede che le consultazioni si tengano prima del passaggio all’esame degli articoli, non è preclusa la possibilità di procedere a consultazioni ogni qualvolta lo si ritenga utile, e quindi anche in momenti diversi e successivi e comunque fino a quando il testo rimane nella disponibilità della commissione.

Si ritiene che tale fattispecie sia soggetta a un onere motivazionale in capo al richiedente le consultazioni: trattasi cioè di precisare, da parte del richiedente, per quali circostanze ed elementi le consultazioni risultano essere richieste o debbano essere replicate non secondo la scansione ordinaria della procedura di esame del progetto di legge, ma in una fase successiva (quale ad esempio la fase di avvenuta definizione del testo anche con l'acquisizione del parere di commissione in sede consultiva).

7.13.3 Quando si debbono fare le consultazioni

Le consultazioni sono obbligatorie in tutti i casi previsti dallo Statuto e dalla legge.

art. 9, 22 e 44 Stat.

art. 58 Reg.

In tali casi vanno svolte obbligatoriamente in forma di audizione diretta.

In particolare, lo Statuto assicura ad alcuni soggetti (comuni e altri enti locali, organismi regionali di associazioni sindacali, economiche, sociali e professionali) il diritto di essere sentiti dalle commissioni consiliari ogniqualevolta essi ne facciano richiesta.

La commissione consiliare referente ha in particolare l'obbligo di procedere all'audizione diretta di qualsiasi cittadino, associazione o ente che abbia fatto pervenire al Consiglio proprie osservazioni in merito a un progetto di legge in discussione, qualora lo richiedano un numero di componenti la competente commissione consiliare che rappresentino un quarto dei voti attribuiti in commissione.

art. 57 c. 1 lett b) Reg.

art. 58 c. 2 Reg.

Sul punto occorre precisare che l'obbligo di audizione scatta quando sussistono tutti e quattro gli elementi prescritti dal Regolamento:

- i) esame in corso di una proposta di provvedimento legislativo, regolamentare o amministrativo;
- ii) osservazioni sulla proposta da parte di cittadini, associazioni o enti fatte pervenire al Consiglio;
- iii) richiesta di audizione di coloro che hanno fatto pervenire osservazioni (e solo di costoro);
- iv) sostegno alla richiesta di audizione da parte di almeno un numero di componenti la competente commissione consiliare che rappresenti un quarto dei voti attribuiti in commissione.

art. 57 c. 1 lett. a) Reg.

art. 57 c. 1 lett. a) Reg.

art. 57 c. 1 lett. b) Reg.

7.13.4 Partecipazione della Giunta alle sedute di commissione.

Il Presidente e gli altri membri della Giunta hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di partecipare, anche con l'assistenza di esperti, ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto.

art. 54 c. 2 Reg.

La presenza dell'Assessore competente per materia ai lavori di commissione costituisce questione di carattere procedurale, che deve essere definita in sede di formulazione dell'ordine del giorno da parte della Presidenza della commissione.

Ove non sia stata prevista la convocazione dell'Assessore, ma la stessa venga richiesta in sede di esame istruttorio, oppure ove venga fatta riscontrare l'assenza dell'Assessore pur convocato ai sensi dell'articolo 54 comma 2 del Regolamento, il tema viene trattato come questione procedurale e messo ai voti della commissione.

7.14 Questioni procedurali

In caso di problemi o incidenti procedurali, il Regolamento prevede che sia la stessa commissione a decidere sulle procedure e le modalità da adottare per il prosieguo dei lavori.

art. 62 c. 2 Reg.

Tale decisione della commissione deve essere presa con la maggioranza dei voti favorevoli rappresentati dai consiglieri presenti.

art. 29 c. 4 e 12 Reg.

7.15 Procedura per l'esame di un progetto di legge

La procedura dell'esame di un progetto di legge, applicabile peraltro anche ai progetti di deliberazione non legislativa, prevede le seguenti fasi:

- i) illustrazione del progetto;
- ii) dibattito di ordine generale sul progetto;
- iii) eventuale abbinamento con altri progetti analoghi;
- iv) eventuali consultazioni;
- v) esame degli articoli;
- vi) approvazione della proposta per l'Aula;
- vii) nomina dei relatori.

7.15.1 Illustrazione del progetto e discussione generale

Il dibattito di ordine generale è introdotto dal presidente della commissione o da un consigliere indicato dalla presidenza della commissione.

art. 49 c. 1 Reg.

La prassi, anche della X^a e XI^a legislatura, ricalcando quella delle legislature precedenti, ha peraltro confermato la possibilità della illustrazione del progetto da parte del proponente (consigliere primo firmatario o assessore in rappresentanza della Giunta o altro consigliere espressamente e specificamente delegato).

L'inizio dell'esame dell'articolato, in esito alla chiusura del dibattito di ordine generale, costituisce altresì il termine finale al di là del quale è preclusa la possibilità di abbinamento, facoltà che, peraltro, come evidenziato dalla Giunta per il regolamento già con il proprio parere n. 1 del 7 marzo 2012, è nella responsabilità della commissione consiliare competente per materia, atteso che, "se all'esame ... si trovano contemporaneamente progetti di legge o di regolamento o proposte di provvedimento, a giudizio della stessa ... analoghi o vertenti su oggetto medesimo, l'esame è abbinato", con ciò intendendosi che l'esame deve essere abbinato.

7.15.2 Abbinamento

Al fine di valutare la sussistenza delle condizioni che determinano l'abbinamento, la prassi della XI^a legislatura ha visto procedere all'analisi dei rispettivi disposti normativi sulla base dei seguenti parametri: non la mera, generica afferenza dei testi alla stessa materia, intesa come titolo di competenza legislativa regionale, ma o la identità, intesa come assoluta o comunque sostanziale coincidenza dei testi proposti, o l'analogia, da intendersi quale medesima giustificazione socio/economica/giuridica a fondamento dell'intervento ed in ordine alla quale indicatori rilevanti possono essere, accanto alle finalità dell'intervento, anche, come rappresentato nella relazione accompagnatoria, gli istituti giuridici introdotti o disciplinati, l'ambito effettivo di normazione, anche in termini di complementarietà degli interventi, e gli strumenti giuridici utilizzati, meramente ordinamentali o anche finanziari.

Se per le proposte per le quali ricorrono le condizioni sopra ricordate non si sia proceduto all'abbinamento, solo una potrà essere licenziata dalla commissione fino alla relativa deliberazione dell'aula. E ciò per un'elementare principio di non contraddizione, di natura logica prima che giuridica.

Art. 63 Reg.

Art. 63 Reg.

7.16 Relatori

7.16.1 Individuazione dei relatori

Al termine dell'esame di una proposta di qualsiasi genere (non solo legislativa, dunque), la commissione referente individua un relatore. Ove sia richiesto dalla minoranza, la commissione designa altresì un correlatore.

art. 68 Reg.

art. 47 c. 1 lett. e) Stat.

Quest'ultimo è individuato (a maggioranza) da e tra i consiglieri di minoranza, componenti della commissione, in caso di voto non unanime, tra coloro che non hanno espresso voto favorevole alla proposta (quindi che hanno espresso voto contrario o di astensione ovvero che non hanno partecipato al voto, pur presenti).

art. 68 c. 2. Reg.

Per prassi l'individuazione del relatore e del correlatore è possibile anche fra soggetti non componenti la commissione referente, ma che figurano fra i presentatori della proposta, anche se non primi firmatari della stessa, oppure presenti in forza di delega, oltre che tra i componenti effettivi della Commissione, pur se assenti nella seduta in cui si licenzia il provvedimento per l'Aula.

art. 21 Stat.

Se spetta alla minoranza la nomina del correlatore per le proposte presentate dalla Giunta o da consiglieri di maggioranza, per le proposte di legge presentate da consiglieri di minoranza vale il contrario: la minoranza nomina il relatore e la maggioranza il correlatore. In questo caso, pertanto, il relatore è espresso dai componenti di minoranza della commissione che votano a favore di tale progetto, mentre il correlatore è espresso solo dai componenti della maggioranza che votano contro (ovvero si astengono su) l'approvazione di tale proposta.

Per i progetti di legge presentati da altri soggetti (cittadini elettori, comuni, consiglieri di maggioranza insieme a consiglieri di minoranza) è la commissione a designare relatore e correlatore.

Si vedano il parere n. 3 del 10 maggio 2012 e la determinazione n. 1 del 14 giugno 2016 della Giunta per il Regolamento.

7.16.2 Prerogative dei relatori

Relatore e correlatore hanno le stesse prerogative e gli stessi tempi di intervento in Aula (si veda la determinazione n. 11 del 19 novembre 2013 4 febbraio 2014 della Giunta per il Regolamento).

art. 21 c. 2 Stat.

art. 68 c. 1 e 2 Reg.

8 LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI CONSILIARI (CD. CAPIGRUPPO)

La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, detta Capigruppo, è centrale nella programmazione delle attività del Consiglio.

titolo I capo VI Reg.

8.1 Composizione e diritto di voto

La Capigruppo è composta dai presidenti dei gruppi – unici con diritto di voto – che in caso di impedimento possono essere sostituiti (senza bisogno di delega formale) dai rispettivi vicepresidenti, ovvero (previa delega formale) da altro consigliere del gruppo.

art. 37 c. 1 e 4 Reg.

Non è ammessa delega a presidente o rappresentante di altro gruppo.

8.1.1 Presidenza

La Capigruppo è presieduta dal Presidente del Consiglio – ovvero da uno dei vicepresidenti, in caso di suo impedimento – che però non vota.

art. 37 c. 1 e 5, Reg.

8.1.2 Altri partecipanti di diritto

Fanno parte della Capigruppo senza diritto di voto:

- i) gli altri componenti dell'Ufficio di presidenza;
- ii) il Presidente della Giunta o l'assessore delegato ai rapporti con il Consiglio regionale;
- iii) il portavoce dell'opposizione, se nominato.

art. 37 c. 2 Reg.

art. 37 c. 3 Reg.

8.1.3 Altri partecipanti su invito

Possono partecipare senza diritto di voto, se invitati dal Presidente, i presidenti delle commissioni consiliari.

art. 37 c. 2 Reg.

8.2 Validità delle deliberazioni

La Capigruppo delibera con maggioranze qualificate variabili.

Su programma e calendario dei lavori è richiesta la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti del Consiglio. In altri termini serve il voto favorevole di presidenti di gruppi rappresentanti almeno 34 voti consiliari su 51.

art. 39 c. 6 Reg.

art. 40 c. 4 Reg.

art. 41 c. 1 Reg.

Sul contingentamento dei tempi di discussione è richiesta invece la maggioranza qualificata dei 4/5 dei componenti del Consiglio. In altri termini serve il voto favorevole di presidenti di gruppi rappresentanti almeno 41 voti consiliari su 51.

art. 43 c. 3 Reg.

8.2.1 Se la Capigruppo non delibera decide il Presidente del Consiglio

Se al termine della discussione nessuna proposta ottiene la maggioranza qualificata prevista per la formazione del programma e la definizione del calendario, decide il Presidente del Consiglio tenuto conto degli orientamenti emersi nel corso del dibattito.

Allo stesso modo, se nella seduta convocata per il programma e il calendario non si raggiunge il numero legale, decide il Presidente sentito i presidenti di gruppo presenti.

Il Presidente del Consiglio non può invece sostituirsi alla Capigruppo in tema di contingentamento possibile dei tempi di discussione.

art. 43 c. 3 e 4 Reg.

9 LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI CONSILIARI

Il Regolamento adotta il metodo della programmazione nell'organizzazione dei lavori degli organi consiliari.

Tuttavia, la sua applicazione, ed in particolare la definizione ed il ruolo svolto dal programma e dal calendario, si è per vari versi discostata da quanto previsto.

9.1 Programma trimestrale

Il programma trimestrale contiene l'elenco degli argomenti che il Consiglio intende esaminare, indicando l'ordine di priorità e il periodo in cui si prevede l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio degli argomenti programmati.

art. 39 Reg.

Il programma è approvato dalla Capigruppo con la maggioranza dei 2/3 dei voti rappresentati (34 voti su 51).

Qualora nella Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari non si raggiunga tale maggioranza, il programma è predisposto dal Presidente del Consiglio.

Il programma approvato dalla Capigruppo può essere modificato con la stessa maggioranza dalla Capigruppo stessa, ma non dal Presidente.

Il programma formato dal Presidente, per mancanza della maggioranza richiesta in Capigruppo, può essere riformato dal Presidente medesimo, ovvero dalla Capigruppo con la maggioranza dei 2/3.

Il programma diviene definitivo una volta comunicato ai consiglieri. Fino a quel momento il Programma rimane nella disponibilità della Capigruppo.

Nella prassi, il programma è stato per lo più predisposto dal Presidente del Consiglio sulla base del dibattito emerso in Capigruppo, riducendo la forte proceduralizzazione a favore di un maggior tasso di informalità.

Il mancato ricorso alla programmazione trimestrale ha finito per valorizzare lo strumento del calendario dei lavori e dell'ordine del giorno del Consiglio.

9.1.1 La programmazione dei lavori delle commissioni

Le commissioni sono tenute a licenziare gli argomenti iscritti nel programma trimestrale entro sessanta giorni dalla data di adozione del programma, salvo che il programma stesso non preveda un termine diverso (più lungo, ma anche più corto).

art. 42 c. 2 Reg.

Qualora la competente commissione non concluda il procedimento istruttorio nel rispetto del termine, il proponente o almeno dieci consiglieri possono richiedere al Presidente del Consiglio regionale l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.

art. 42 c. 4 Reg.

Il Presidente del Consiglio è tenuto a procedere all'inserimento del punto all'ordine del giorno.

L'Assemblea esamina i provvedimenti nel testo inizialmente assegnato alla commissione, con tempi di discussione non contingentati, svolgendo le funzioni di relatore il presidente della commissione, ovvero, in caso di impedimento, il vicepresidente o altro consigliere incaricato dalla presidenza della commissione o, in caso di inerzia di questa, dal Presidente del Consiglio; mentre le funzioni di correlatore sono svolte dal proponente (Giunta o primo firmatario).

9.1.2 La riserva del quinto per le proposte delle minoranze

Le minoranze, a maggioranza dei propri componenti, hanno diritto di far inserire nel programma proprie proposte nella misura minima di un quinto.

art. 39 c. 5 Reg.

9.2 Calendario mensile

9.2.1 Contenuto del calendario

Il calendario stabilisce:

art. 40 c. 2 Reg.

- i) in quali giorni del mese è convocata l'Assemblea;
- ii) quali argomenti e in quale ordine si discutono in ciascuno dei giorni di seduta;
- iii) i tempi di discussione di ciascun argomento.

Resta fermo in ogni caso l'obbligo di proseguire nella seduta successiva la trattazione dell'eventuale punto rimasto aperto in quella precedente.

9.2.2 Definizione del calendario

La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari approva il calendario dei lavori del Consiglio, sulla base delle proposte della Giunta regionale e dei gruppi e nel rispetto del programma dei lavori.

art. 40 c.1 e c. 4 Reg.

Il calendario è approvato con il consenso dei presidenti di gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai due terzi dei componenti del Consiglio. Qualora nella Conferenza non si raggiunga tale maggioranza, il calendario è predisposto dal Presidente del Consiglio.

Non è ammesso il ricorso al voto dell'Aula per invertire l'ordine del giorno (si veda il § 13.6).

art. 71 c. 7 Reg.

In relazione a situazioni sopravvenute urgenti, il Presidente, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, può inserire nel calendario anche argomenti non compresi nel programma, garantendo comunque il rispetto del calendario, stabilendo, se del caso, le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione.

art. 41 c. 2 e 3 Reg.

Sono in ogni caso inseriti dal Presidente i provvedimenti da trattare per obbligo derivante da disposizione di legge o di Regolamento.

9.2.3 La riserva del quinto per le proposte delle minoranze

Un quinto dei provvedimenti inseriti nel calendario è riservato alle proposte delle minoranze.

Il contingentamento dei tempi di discussione rende più efficiente la calendarizzazione dei lavori dell'Aula.

art. 43 Reg.

Il contingentamento non si applica nelle fattispecie di cui all'articolo 43 comma 9 del Regolamento.

art. 43 c. 9 Reg.

10.1 L'area del contingentamento obbligatorio

Il tempo di discussione deve essere sempre contingentato quando si trattano progetti di legge e proposte di provvedimento in materia tributaria, di bilancio, finanziaria e di programmazione.

art. 43 c. 1 Reg.

Si evidenzia che per prassi consolidata della X^a e XI^a legislatura per atti in materia di bilancio si intendono: legge di stabilità regionale, collegato alla legge di stabilità regionale, legge di bilancio di previsione annuale e triennale, variazioni del bilancio di previsione, assestamento del bilancio di previsione, rendiconto generale e riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Con riferimento agli atti di programmazione si intendono il DEFR e la nota di aggiornamento al DEFR.

10.1.1 Il tempo minimo

Per contro, il tempo minimo da assegnare a ciascuno dei progetti o delle proposte di cui al § 10.1 è di 30 ore.

art. 43 c. 1 e 6 Reg.

Tale tempo minimo può essere diminuito solo se vi è l'unanimità della Capigruppo.

10.1.2 Il tempo massimo

Come si è visto, per stabilire un tempo inferiore a trenta ore, serve l'unanimità della Capigruppo.

Per stabilire un tempo superiore, invece, è sufficiente il consenso dei presidenti di gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai quattro quinti dei componenti del Consiglio. Nel caso in cui non si raggiunga tale maggioranza, decide il Presidente del Consiglio, eventualmente fissando un tempo superiore alle trenta ore, nella misura ritenuta necessaria.

10.2 L'area del contingentamento possibile

Esclusa la materia tributaria, di bilancio, finanziaria e di programmazione, per tutti gli altri progetti e proposte il tempo di discussione contingentato è possibile solo se la Capigruppo decide con il consenso dei presidenti di gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai 4/5 dei componenti del Consiglio (41 voti su 51).

art. 43 c. 4 Reg.

10.2.1 Il Presidente non ha potere sostitutivo

È opportuno evidenziare che, in assenza della maggioranza dei 4/5, il tempo non può essere contingentato e pertanto al Presidente non resta che applicare i tempi ordinari previsti dal Regolamento.

art. 93 Reg.

10.2.2 Il veto una tantum (cd. jolly)

Ciascun presidente di gruppo dispone per una sola volta nel corso della legislatura della possibilità di opporre il proprio veto alla determinazione del tempo di discussione di un progetto o proposta di cui al precedente § 10.2. Il Presidente del Consiglio è tenuto a concedere tale deroga. Tale diritto di veto è diventato noto, già nel corso della nona legislatura come “giocarsi il jolly” ed è stato utilizzato una sola volta nel corso della X legislatura.

art. 43 c. 5 Reg.

È utile evidenziare che, per espressa disposizione regolamentare, il diritto di veto non è esercitabile nell'area del contingentamento obbligatorio.

10.3 La ripartizione del tempo contingentato

Una volta fissato il tempo n di discussione si procede a individuare i tempi n_1 da assegnare a:

art. 43 c. 1 Reg.

- i) i relatori (in parti uguali);
- ii) la Giunta;
- iii) gli interventi di richiamo al Regolamento.

Il tempo rimanente n_r (n_r è uguale a n meno n_1) così diviso tra i gruppi consiliari:

- per 4/10 in misura uguale tra i gruppi; quindi l'algoritmo per la determinazione del tempo spettante a ciascun gruppo sarà: n_r diviso 10 moltiplicato 4 diviso numero gruppi;

art. 43 c. 2 Reg.

- per 6/10 decimi in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi; quindi l'algoritmo per la determinazione del tempo spettante a ciascun gruppo sarà: nr diviso 10 moltiplicato 6 diviso 51 moltiplicato numero consiglieri del gruppo.

10.3.1 Il tempo per gli interventi in dissenso dal gruppo

A ciascun intervento in dissenso dal gruppo è assegnato un tempo di cinque minuti. Tali interventi non incidono sul tempo contingentato, essendo aggiuntivi.

art. 43 c. 2 Reg.

10.3.2 L'assenza di tempo minimo per gruppo nell'ambito del tempo contingentato

Nell'ambito del tempo contingentato facoltativo, la Capi-gruppo, con la maggioranza dei 4/5 può decidere tempi ridotti, assegnando a ciascun gruppo anche soltanto pochi minuti, non essendo previsto un tempo minimo per gruppo.

10.4 Rideterminazione del tempo contingentato

Se sono stati presentati emendamenti in Aula dai relatori o dalla Giunta (sul punto si vedano i § 15.3 e 15.4), il tempo contingentato è rideterminato in aumento, per la loro trattazione.

art. 43 c. 8 Reg.

Il tempo è rideterminato dalla Capi-gruppo, con la solita maggioranza dei 4/5 (41 voti su 51) o dal Presidente del Consiglio.

10.5 Esaurimento del tempo assegnato

Nessun consigliere ha diritto di intervenire quando il tempo assegnato al proprio gruppo è esaurito, tranne che per una dichiarazione finale di voto sul progetto o sulla proposta della durata massima di dieci minuti (un solo consigliere per gruppo – vedasi il § 17.1.1).

art. 93 c. 2 Reg.

Ciò significa che il gruppo non può più illustrare i propri emendamenti quando ha esaurito il tempo definitivamente assegnato, essendo la ratio dell'istituto quella dell'accorta gestione da parte del presidente del gruppo del tempo assegnato.

10.6 La ghigliottina fuori dall'ambito del tempo contingentato

Dopo 30 ore di discussione su un oggetto all'ordine del giorno per il quale non era stato previsto inizialmente il contingentamento del tempo, un quinto dei consiglieri (quindi almeno 11 consiglieri su 51) può chiedere alla Capigruppo di provvedere a determinare il tempo complessivo per la conclusione della discussione.

art. 43 c. 6 Reg.

La Capigruppo decide con la consueta maggioranza dei 4/5. Se tale maggioranza non è raggiunta, decide il Presidente del Consiglio.

10.6.1 Il tempo aggiuntivo per l'esame degli emendamenti

Il tempo aggiuntivo è determinato garantendo ai primi firmatari degli emendamenti presentati in Aula e dei relativi sub-emendamenti l'illustrazione degli emendamenti e sub emendamenti presentati, ammessi e non ancora esaminati per non più di due ore complessive.

art. 43 c. 7 Reg.

Tale tempo è ripartito in ragione del numero di emendamenti che a ciascun consigliere resta da illustrare.

art. 43 c. 8 Reg.

10.6.2 Ghigliottina e durata limitata della seduta

In caso di utilizzo della ghigliottina e della concessione del tempo aggiuntivo per l'esame degli emendamenti di cui al precedente § 10.6.1 la seduta del Consiglio non può durare più di dieci ore nell'arco della stessa giornata. Ciò significa che diventa impossibile proseguire i lavori oltre la mezzanotte.

art. 43 c. 6 e 7 Reg.

Si precisa che per "durata della seduta di dieci ore" si devono intendere dieci ore dall'inizio della seduta e non dieci ore di lavori effettivi.

10.6.3 Inapplicabilità della ghigliottina in regime di tempo contingentato

L'applicazione della procedura della ghigliottina di cui al § 10.6 non è applicabile in regime di tempo contingentato, per il quale è espressamente prevista invece la procedura già descritta al § 10.4

10.7 Divieto di contingentamento

Quando si tratta di proposte relative a Statuto del Veneto, Regolamento del Consiglio o legge elettorale non è consentita l'applicazione né del regime di tempo contingentato, né della procedura della ghigliottina, né del veto una tantum.

art. 43 c. 9 Reg.

11 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

11.1 Chi convoca

Il Presidente del Consiglio.

art. 40 c. 1 lett. a) e 49

In caso di sua assenza o impedimento il vicepresidente vicario e in caso di assenza o impedimento di entrambi l'altro vicepresidente.

c. 1 Stat.

art. 70 c. 2 e 4 Reg.

Qualora il Presidente del Consiglio uscente ometta di convocare, in sede di insediamento, oppure il Presidente ed entrambi i vicepresidenti omettano di convocare il Consiglio in presenza di richiesta presentata dal Presidente della Giunta o da un quarto dei consiglieri, l'Assemblea si riunisce di diritto il quinto giorno non festivo immediatamente successivo.

art. 35 c. 1 Stat.

art. 49 c. 3 Stat.

Operativamente la cd. autoconvocazione avviene attraverso l'invio da parte del Segretario generale di un avviso di convocazione per le ore 12.00 del primo giorno non festivo della settimana successiva al giorno del termine ultimo per l'insediamento, nel caso in cui il Presidente del Consiglio uscente ometta la convocazione, e per le ore 12.00 del quinto giorno non festivo immediatamente successivo allo scadere del termine regolamentare, in caso di richiesta di convocazione presentata dal Presidente della Giunta o da un quarto dei componenti dell'Assemblea

art. 2 c. 3 Reg.

art. 70 c. 5 Reg.

11.2 Quando

11.2.1 La prima seduta della legislatura

Dopo il rinnovo, il Consiglio è obbligatoriamente convocato dal Presidente del Consiglio uscente entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti.

art. 35 c. 1 Stat.

11.2.2 Il consigliere anziano che presiede la seduta d'insediamento

La seduta d'insediamento, fino alla nomina del Presidente del Consiglio, è presieduta dal consigliere più anziano d'età tra quelli presenti.

art. 3 c. 1 Reg.

11.2.3 Le convocazioni ordinarie

In via ordinaria il Consiglio è convocato dal Presidente del Consiglio, secondo il calendario dei lavori stabilito in sede di Capigruppo (sul punto vedasi § 9.2).

11.2.4 La convocazione straordinaria obbligatoria

La convocazione del Consiglio può essere altresì richiesta in via straordinaria da:

art. 49 c. 1 e 3 Stat.

- il Presidente della Giunta;
- un quarto dei componenti (13 consiglieri su 51).

Il Presidente del Consiglio deve disporre la convocazione entro cinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta, in modo che la seduta abbia luogo non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta medesima. Qualora il Presidente non provveda entro i cinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta, la convocazione è disposta dal vicepresidente vicario o dall'altro vicepresidente entro i cinque giorni successivi, sempre nel rispetto del termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta per lo svolgimento della seduta.

art. 49 c. 3 Stat.

art. 70 c. 3 Reg.

Qualora nessuno dei soggetti suindicati adempia al dovere scatta l'autoconvocazione e la seduta ha luogo alle ore 12.00 del quinto giorno non festivo immediatamente successivo allo scadere del termine dei quindici giorni.

art. 70 c. 4 Reg.

La natura straordinaria di tale genere di convocazione è emersa nella prassi ed è stata definita anche dalla Giunta per il Regolamento con determinazione n. 8 del 18 luglio 2013. A tale proposito sono stati evidenziati i seguenti elementi:

- i) la motivazione politica della richiesta;
- ii) la individuazione, nella richiesta presentata al Presidente del Consiglio, di un oggetto specifico e ben definito da porre all'ordine del giorno della seduta;
- iii) il divieto di usare la procedura di cui al comma 3 dell'articolo 49 dello Statuto per richiedere l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio di progetti o proposte per i quali la competente commissione non abbia concluso il procedimento istruttorio; la procedura regolamentare per forzare l'iscrizione di un progetto o di una proposta assegnato a una commissione è infatti quella indicata al § 9.1.1.

L'eventuale atto di indirizzo (mozione) allegato alla richiesta di Consiglio straordinario, e di cui costituisce oggetto ed esito, è un tutt'uno con la richiesta di Consiglio straordinario (ove presentato unitamente alla richiesta di Consiglio straordinario, dovendosi seguire, in caso diverso, le regole ordinarie per la sua iscrizione ai lavori del Consiglio): i tempi di esame non sono quelli dell'atto di indirizzo, ma quelli del Consiglio straordinario, come definiti dalla Capi-gruppo; ed in mancanza di diversa definizione sono quelli dell'articolo 93 del Regolamento, in tal senso costituendo un unico oggetto di discussione il contenuto del Consiglio e la mozione.

11.3 Dove

Di regola le sedute si svolgono in Venezia, a Palazzo Ferro Fini.

art. 70 c.1 Reg.

L'Ufficio di Presidenza all'unanimità dei componenti (non dei presenti) oppure il Consiglio regionale a maggioranza dei componenti possono deliberare di svolgere la seduta fuori dalla sede istituzionale.

11.4 Il preavviso

Il Consiglio è ordinariamente convocato con almeno 5 giorni di preavviso (il giorno in cui è fatta la convocazione, *dies a quo*, non si computa – come spiegato in precedenza (§ 7.7.6) – si computa invece il *dies ad quem*, cioè il giorno in cui è fissata la seduta).

Per comodità di calcolo del preavviso si rinvia alla tavola 1 dell'allegato A della Guida.

11.4.1 Caso d'urgenza

In caso di urgenza, il preavviso è di almeno 48 ore sull'ora di convocazione.

art. 49 c. 2 Stat.

L'urgenza è riconosciuta a giudizio insindacabile del Presidente del Consiglio.

11.4.2 I termini di preavviso valgono anche per la documentazione

I testi delle proposte licenziate dalle commissioni debbono essere messi a disposizione entro i termini di preavviso fissati per la convocazione. È consentita una deroga, salvo che vi sia opposizione da parte di un gruppo consiliare.

art. 49 c. 2 Stat.

art. 71 c. 4 e 5 Reg.

11.5 Le modalità della convocazione

11.5.1 La convocazione a domicilio

Di norma il Consiglio è convocato a domicilio con apposita comunicazione, completa di ordine del giorno e firmata dal Presidente, a mezzo posta elettronica.

art. 49 c. 2 Stat.

A ciascun consigliere regionale è infatti assegnato un indirizzo di posta elettronica istituzionale per la ricezione delle comunicazioni relative alle attività dell'Assemblea e delle commissioni, come già visto al § 7.7.7.

La documentazione è messa a disposizione in formato elettronico utilizzando apposite tecnologie informatiche.

11.5.2 La convocazione fatta in Aula dal Presidente

Il Consiglio può essere convocato anche mediante apposito annuncio all'Aula del Presidente del Consiglio, prima della chiusura della seduta.

art. 75 c. 1 Reg.

11.5.3 L'aggiornamento della seduta deliberato in Aula

Il Consiglio medesimo può deliberare in qualsiasi momento di aggiornare la seduta ad altra data per proseguire i propri lavori sino a esaurimento dell'ordine del giorno. La locuzione «altra data» è intesa in senso letterale come un solo altro giorno.

art. 71 c. 3 Reg.

In altri termini, secondo la consuetudine la prosecuzione deliberata dall'Aula deve limitarsi a una sola giornata e non a una serie di date.

11.6 Durata delle sedute

Di norma la seduta consiliare termina entro lo scadere della giornata di convocazione (ore 24).

11.6.1 Prosecuzione oltre la mezzanotte

È consentita la prosecuzione dei lavori oltre la mezzanotte, previa apposita deliberazione dell'Assemblea, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri.

art. 71 c. 2 Reg.

La prosecuzione dei lavori oltre la mezzanotte vale solo per il giorno successivo, non essendo in tal caso ammessa la prosecuzione dei lavori oltre il giorno successivo.

11.7 La formazione dell'ordine del giorno

Il Consiglio è convocato sulla base di un ordine del giorno formato con i criteri di seguito illustrati.

11.7.1 Priorità nell'ordine del giorno

Prima di ogni altra deliberazione e discussione, vanno posti all'ordine del giorno gli atti di surroga, convalida, sospensione e decadenza dei consiglieri.

art. 7 c. 8 Reg.

La ratio della norma è quella di completare il collegio come primo atto dello stesso.

Quand'anche la seduta preveda la continuazione dell'esame di un progetto o di una proposta, prima di ogni altro voto vengono le eventuali deliberazioni che riguardano la composizione del collegio.

11.7.2 Approvazione processo verbale

È sempre il primo oggetto all'ordine del giorno (quando vi siano verbali da approvare).

art. 75 c. 2 Reg.

Sul processo verbale di norma non si dà formale votazione: esso si intende approvato a meno che qualcuno abbia osservazioni da fare.

11.7.3 Interrogazioni e interpellanze

Per svolgere le interrogazioni e interpellanze il Presidente e la Capigruppo hanno in teoria due opzioni:

art. 114 c. 1 Reg.

- i) convocare apposita seduta riservata agli atti ispettivi;
- ii) dedicare agli atti ispettivi la prima parte di ogni seduta.

11.7.4 Interrogazioni a risposta immediata

I primi 45 minuti di ogni seduta sono dedicati allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

art. 115 c. 2 Reg.

11.7.5 Ordine del giorno e calendario dei lavori

Dopo i punti indicati nei precedenti § 11.7.1, 11.7.2, 11.7.3 e 11.7.4 sono iscritti gli argomenti licenziati dalle commissioni e calendarizzati dalla Capigruppo o – qualora manchi la maggioranza richiesta – dal Presidente del Consiglio, con le modalità già descritte al § 9.2.

11.7.6 Elementi essenziali dell'ordine del giorno

Oltre agli estremi del progetto o della proposta, vanno riportati nell'ordine del giorno:

- i) la commissione referente e i nomi dei relatori;
- ii) il termine per la presentazione degli emendamenti;
- iii) il tempo complessivo eventualmente contingentato.

11.7.7 L'integrazione dell'ordine del giorno con la modalità dell'urgenza

L'ordine del giorno può essere integrato con la procedura descritta al § 9.2.

È altresì possibile integrare l'ordine del giorno con la modalità d'urgenza (48 ore di preavviso) nei seguenti casi:

- i) la Capigruppo abbia deliberato in tale senso con la procedura di cui al § 9.2;
- ii) il Presidente del Consiglio debba inserire atti dovuti per legge, in relazione a situazioni sopravvenute con carattere d'urgenza, compresi quelli indicati al § 11.7.1.

11.7.8 Convocazione in prosecuzione dei lavori, senza nuovo ordine del giorno

In particolari condizioni (generalmente nell'ambito delle sessioni di bilancio, ma non solo), la prassi prevede la formula di convocazione in prosecuzione dei lavori sulla base di un ordine del giorno precedentemente comunicato.

12 SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

12.1 Numero legale

Il Consiglio delibera validamente in via ordinaria con la presenza in Aula della maggioranza dei componenti, ma la Costituzione, lo Statuto, il Regolamento o le leggi possono in certi casi prescrivere maggioranze diverse.

art. 50, c. 3, St.

È prevista la presenza e l'individuazione per ogni seduta del consigliere segretario.

12.1.1 Congedo

La maggioranza dei componenti richiesta in via ordinaria è calcolata sottraendo coloro che hanno ottenuto il congedo a norma del Regolamento.

art. 50, c. 3, Stat.

art. 76 Reg.

Il congedo del consigliere costituisce una deroga all'obbligo di partecipazione alle sedute del Consiglio e alle sedute di commissione consiliare.

L'eccezione all'obbligo di partecipazione alle sedute del Consiglio ricorre quando, per giustificati motivi, il congedo sia richiesto ed accordato. La richiesta deve pervenire al Presidente prima dell'ora di convocazione della seduta.

art. 76, c. 2, Reg.

art. 84 c. 1 e 2 Reg.

Ai fini del computo del numero legale rilevano i congedi solo entro il limite massimo di un decimo dei componenti. Quindi, se per qualsiasi motivo l'Assemblea dovesse trovarsi in un dato momento con meno di cinquantuno consiglieri, il decimo dovrà essere calcolato sul numero effettivo di componenti in quel dato momento.

art. 84 c. 3 Reg.

12.1.2 Condizioni per il riconoscimento del congedo

Il consigliere può chiedere congedo solo per uno dei seguenti motivi:

art. 76 c. 2 Reg.

- i) malattia o gravi motivi di famiglia;
- ii) motivato impedimento;
- iii) missione per conto del Consiglio o della Giunta o altri motivi istituzionali.

I primi due motivi sono autocertificati dal consigliere nella richiesta di congedo.

art. 76 c. 3 Reg.

Missioni e motivi istituzionali sono documentati esclusivamente mediante attestazione scritta del Presidente della Giunta o del Presidente del Consiglio.

art. 76 c. 4 Reg.

Per inciso si ricorda che è prevista una trattenuta nella diaria per tutti i congedi, tranne quelli chiesti per motivi istituzionali.

art. 7 c. 2 l.r. 5/1997

12.1.3 Verifica del numero legale

Il Consiglio lavora con qualsiasi numero di consiglieri presenti.

art. 84 c. 1 Reg.

Secondo il Regolamento la verifica del numero legale può essere chiesta al Presidente e da questi fatta (anche su sua iniziativa, senza alcuna precedente richiesta) solo quando si deve procedere a una votazione di merito.

La verifica non può essere né chiesta né fatta in occasione di votazioni relative al processo verbale o a una questione procedurale.

12.1.4 Mancanza del numero legale

Quando sia verificata la mancanza del numero legale, il Presidente del Consiglio ha due opzioni a disposizione:

art. 84 c. 4 Reg.

- i) rinviare la seduta con un intervallo stabilito dal Regolamento tra i 10 e i 60 minuti;
- ii) sciogliere la seduta.

La determinazione dei tempi di rinvio rientra nella discrezionalità del Presidente.

Va evidenziato che, diversamente da quanto disposto per le sedute delle commissioni (§ 7.8.3), non vi è limite al numero dei rinvii che il Presidente può disporre nel corso della stessa seduta.

12.2 Maggioranza richiesta per le deliberazioni

Fatte salve le eccezioni disposte dallo Statuto o dalla legge, il Consiglio delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

art. 50 c. 3 Stat.

art. 85 c. 1 Reg.

12.2.1 Il voto di astensione

I consiglieri che esprimono voto di astensione sono ricompresi tra i votanti e pertanto sono computati nel numero necessario per la legalità della seduta. Ai fini della maggioranza richiesta per l'approvazione della proposta, il loro voto è assimilato al voto contrario.

art. 85 c. 2 Reg.

12.2.2 Consiglieri presenti che non votano o dichiarano di astenersi dalla votazione

I consiglieri presenti in Aula che non partecipano alla votazione sono equiparati agli astenuti e sono quindi computati nel numero legale. Ai fini della maggioranza richiesta per l'approvazione della proposta, il loro voto è assimilato al voto contrario.

art. 85 c. 3 Reg.

12.2.3 Rilevamento dei presenti non votanti con il voto elettronico

In caso di utilizzo del sistema di votazione elettronica, si considerano presenti in Aula soltanto i consiglieri che – a votazione aperta – premono uno dei quattro tasti (favorevole, contrario, astenuto, non partecipa alla votazione) previsti dal sistema elettronico d'Aula.

Pertanto, con la votazione elettronica, qualora vi sia la volontà di far mancare il numero legale è sufficiente rimanere al proprio posto senza premere alcuno dei quattro tasti.

Il voto deve essere espresso in presenza, con ciò intendendosi in sede di aula e non in altra sede del Consiglio regionale; in caso contrario il voto non è valido.

12.2.4 Parità di voti

In caso di parità di voti (numero dei voti favorevoli pari alla somma di voti contrari, eventuali voti di astensione ed eventuali consiglieri presenti che premono il tasto di “non partecipa alle votazioni”), la proposta si intende non approvata.

art. 85 c. 5 Reg.

12.2.5 Maggioranza richiesta per le modifiche statutarie

Lo statuto e le sue modifiche sono approvati dal Consiglio regionale con legge approvata articolo per articolo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. È stata ritenuta ammissibile anche in seconda lettura la presentazione di emendamenti, purché questi ultimi non siano già stati votati e respinti in prima lettura.

art. 123 Cost.

La competenza istruttoria è in capo alla Prima commissione consiliare, che la esercita secondo la disciplina generale (determinazione della Giunta per il Regolamento n. 6 del 12 giugno 2018).

12.3 Modalità di votazione

12.3.1 Scrutinio palese

Le votazioni del Consiglio si fanno di norma con scrutinio palese con una delle modalità di seguito descritte.

art. 50 c. 4 Stat.

12.3.2 Votazione elettronica

Di norma la votazione avviene in modalità elettronica con registrazione dei nomi.

art. 86 c. 2 e 3 Reg.

12.3.3 Votazione nominale

Il Regolamento prevede che la votazione nominale può essere richiesta solo per la votazione finale del progetto di legge o della proposta di provvedimento, ma anche per la votazione di una mozione o di una risoluzione. Serve la richiesta al Presidente del Consiglio di almeno tre consiglieri. La votazione per appello nominale avviene mediante due appelli ai quali i consiglieri rispondono “sì”, “no” o “astento”. L'appello inizia dal nome del consigliere sorteggiato dal Presidente e prosegue in ordine alfabetico. La votazione nominale può essere svolta in modalità elettronica con registrazione dei nomi.

art. 86 c. 2 e 87 Reg.

art. 87 Reg.

12.3.4 Alzata di mano

Oltre al caso deciso dal Presidente del Consiglio, descritto al § 12.3.6 di rimedio a una votazione elettronica non attendibile, e ai casi stabiliti espressamente dal Regolamento, per votare mediante alzata di mano, anziché con votazione elettronica, serve la richiesta di tutti i presidenti dei gruppi presenti.

art. 86 c. 3 Reg.

12.3.5 Scrutinio segreto

Si fanno a scrutinio segreto le votazioni concernenti persone e tutte le altre votazioni previste con tale modalità dalla legge o dal regolamento.

art. 50 c. 4 Stat.

art. 86 c. 1, 4 e 5 Reg.

Le votazioni a scrutinio segreto si effettuano di norma in modalità elettronica senza registrazione dei nomi.

art. 92 Reg.

art. 86 c. 4 Reg.

12.3.6 Votazioni irregolari

Ogniquale volta ravvisi irregolarità, il Presidente può annullare la votazione e farla ripetere.

art. 89 Reg.

Il Presidente, sentiti i consiglieri segretari (entrambi se presenti), decide in autonomia. Eventuali errori nella votazione non costituiscono irregolarità.

13 ORDINE DEI LAVORI

13.1 Congedi

I congedi sono annunciati dal Presidente all'inizio della seduta e si intendono concessi se nessuno vi si oppone. In caso di opposizione il Consiglio delibera senza discussione.

art. 76 c. 5 Reg.

La consuetudine consente che un consigliere che ha chiesto il congedo per una seduta possa poi presentarsi in Aula nel corso della seduta medesima e prendere parte ai lavori, ma non prendere parte inizialmente a una seduta e in seguito della stessa chiedere congedo.

13.2 Processo verbale

La seduta inizia con l'approvazione del processo verbale della seduta precedente.

art. 75 c. 2 Reg.

Il processo verbale si intende approvato se all'inizio della seduta nessuno chiede di fare osservazioni.

art. 83 c. 2 Reg.

Gli interventi per eventuali osservazioni non possono superare i tre minuti.

L'eventuale votazione ha luogo per alzata di mano.

La decisione se, a seguito della discussione, occorra o meno la votazione spetta unicamente al Presidente.

13.3 Svolgimento di interrogazioni e interpellanze

L'ordine del giorno prevede un apposito spazio per la trattazione di interrogazioni e interpellanze (sul punto vedi il § 11.7.3).

13.3.1 Obbligo di svolgere le interrogazioni a risposta immediata

Come si è già visto al § 11.7.4 e come si avrà modo di vedere meglio al § 19.2, i primi 45 minuti di ogni seduta sono dedicati alle interrogazioni a risposta immediata.

La trattazione di tali atti ispettivi ha la precedenza su qualsiasi altra deliberazione, ivi compresa la continuazione della trattazione di un punto ancora aperto (§ 13.5).

13.4 Effettuazioni di eventuali surroghe o convalide

Prima di passare a qualsiasi altra deliberazione o discussione, si procede alla eventuale surroga di consiglieri cessati dall'incarico o alla convalida o decadenza.

13.5 Trattazione di argomento aperto e non concluso in precedenti sedute

Qualora in precedenti sedute non sia stato possibile concludere un argomento, questo è posto in discussione subito dopo le deliberazioni di surroga, decadenza o convalida sopra indicate e lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

art. 93 c. 7 Reg.

13.6 Inversioni dell'ordine del giorno

L'ordine del giorno può subire inversioni soltanto con la procedura prevista dall'articolo 40 del Regolamento e già descritta al § 9.2.2.

Esperito questo passo procedurale, il Presidente del Consiglio comunica ai presenti la decisione assunta e da quel momento l'ordine del giorno assume la nuova sequenza di trattazione.

13.7 Comunicazioni del Presidente della Giunta, della Giunta e del Presidente del Consiglio

Il Presidente del Consiglio e il Presidente della Giunta, o un componente della Giunta da lui delegato, possono in ogni momento della seduta consiliare fare comunicazioni all'Assemblea su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

13.7.1 Chi può fare le comunicazioni

La facoltà di fare comunicazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno è attribuita sia al Presidente della Giunta sia al Presidente del Consiglio.

art. 72 c. 1 Reg.

Il Presidente della Giunta può autorizzare mediante delega scritta, fatta pervenire per tempo al Presidente del Consiglio, un assessore ad intervenire in sua vece.
Nessun assessore può fare comunicazioni di propria iniziativa.

art. 72 c. 1 Reg.

13.7.2 Quando possono essere effettuate le comunicazioni

Tali comunicazioni possono essere fatte in qualsiasi momento della seduta.

art. 72 c. 1 Reg.

13.7.3 Durata delle comunicazioni

Le comunicazioni durano di norma venti minuti.

Tuttavia il Presidente del Consiglio, apprezzata la rilevanza delle comunicazioni, può aumentare tale durata.

art. 72 c. 1 Reg.

13.7.4 Discussione differita o immediata

Se anche un solo consigliere chiede che sulle comunicazioni si tenga una discussione, il Presidente del Consiglio è tenuto alla relativa iscrizione all'ordine del giorno della seduta successiva.

art. 72 c. 2 Reg.

Tuttavia, se anche solo un consigliere chiede che la discussione sia immediata, la richiesta è posta ai voti dell'assemblea, dopo un intervento a favore e uno contro della durata massima di tre minuti.

13.7.5 Durata degli interventi in discussione

La durata degli interventi è stabilita dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.

art. 72 c. 2 Reg.

La prassi consolidata prevede che ogni consigliere possa prendere la parola per non più di dieci minuti.

13.7.6 Eventuale risoluzione

La discussione che segue a comunicazioni politiche può chiudersi con la votazione di una risoluzione.

Conseguendo la eventuale risoluzione a una discussione già fatta sull'argomento, su di essa non è ammissibile una nuova discussione, ma unicamente eventuali dichiarazioni di voto, una per gruppo, salvo interventi in dissenso.

13.8 Richiami al Regolamento e all'ordine dei lavori

Ciascun consigliere può intervenire in qualsiasi momento sull'applicazione delle norme regolamentari ovvero sull'ordine dei lavori (per esempio, sull'opportunità di una sospensione della seduta).

art. 99 Reg.

Il Regolamento stabilisce tempi di tre minuti per l'intervento di richiamo e di due minuti per l'intervento di un oratore a favore e uno contro.

art. 99 c. 1 Reg.

Il Consiglio decide sulla questione posta senza alcuna discussione.

Nella XI^a legislatura è stata più volte richiesta, e assentita dalla Presidenza, la sospensione della seduta, in caso di trattazione di provvedimento di iniziativa della Giunta, laddove non risultava presente in Aula né l'Assessore di riferimento o l'Assessore ai rapporti Giunta - Consiglio, né alcun altro componente della Giunta medesima.

13.9 Fatto personale

Quando un consigliere ritenga di essere stato intaccato nella propria condotta, ovvero ritenga che gli siano state attribuite opinioni diverse da quelle da lui espresse, può chiedere, in qualsiasi momento, la parola per fatto personale. Sulla richiesta decide il Presidente e concede la parola per non più di tre minuti.

art. 96 c. 1 Reg.

In caso di decisione negativa del Presidente, se il consigliere insiste decide il Consiglio senza discussione.

art. 96 c. 2 Reg.

È buona prassi parlamentare trattare la questione alla fine del punto in discussione e comunque prima della chiusura della seduta.

14 IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO IN AULA

Ciò che vale per il procedimento legislativo in Aula vale, almeno in linea generale, per ogni altro procedimento deliberativo dell'assemblea.

La procedura per la discussione e l'approvazione da parte dell'Aula di un progetto di legge è di seguito descritta nei suoi passi fondamentali, con specifiche indicazioni relative alla discussione degli atti della sessione di bilancio.

14.1 Questione pregiudiziale

La questione pregiudiziale è una richiesta da parte di un consigliere di non procedere alla discussione del punto in oggetto in quanto mancano i requisiti normativi o vi è stata imprecisione nella formulazione dell'oggetto, o mancano i presupposti formali e procedurali.

art. 97 Reg.

La sua approvazione equivale al rigetto della proposta. Ciascun consigliere può sollevare la questione pregiudiziale prima che la discussione su un dato argomento inizi o continui.

art. 47 e art. 97c. 4 Reg.

Precedenti risalenti alla IX^a legislatura hanno ammesso quale questione pregiudiziale il tema della validità della seduta di commissione che ha istruito e licenziato l'atto per l'aula.

14.1.1 Tempi e modalità di discussione

Il consigliere che pone la questione pregiudiziale ha cinque minuti per illustrarla.

art. 97 c. 1 Reg.

Sono ammessi solo un intervento a favore e uno contro della durata di tre minuti. Dopo di che l'Aula decide senza discussione.

art. 97 c. 3 Reg.

14.2 Rinvio in commissione

Quando sia opportuna un'ulteriore istruttoria, anche a seguito di emendamenti presentati o approvati, respinti o accantonati, l'esame di un progetto di legge o di una proposta di provvedimento può essere rinviato dal Consiglio alla commissione competente su proposta di uno o più consiglieri.

La questione può essere proposta anche più volte nel corso dell'esame del progetto o proposta, a cominciare già dalla fase della discussione generale, atteso che, nel corso dell'esame, possono emergere nuovi elementi che legittimano una nuova richiesta di rinvio.

Spetta al Presidente del Consiglio apprezzare le circostanze e quindi la stessa fondatezza di una reiterata richiesta di rinvio.

14.2.1 Tempi e modalità di discussione

Il consigliere che effettua la proposta di rinvio ha dieci minuti per illustrarla.

art. 98 c. 1 Reg.

Sono ammessi solo un intervento a favore e uno contro, per non più di tre minuti. Dopo di che l'Aula decide senza discussione.

14.3 Relazioni

Generalmente le commissioni nominano, oltre che il relatore di maggioranza, anche il relatore di minoranza (correlatore).

14.3.1 Tempi delle relazioni

In regime di tempo contingentato il tempo è proporzionale alla durata complessiva fissata per l'esame del punto.

art. 43 c. 1 Reg.

In regime non contingentato è di venti minuti per ciascun relatore.

art. 93 c. 1 Reg.

14.3.2 Modalità di svolgimento delle relazioni

Succede sovente che il relatore non segua il testo della relazione che è agli atti dell'assemblea, ma parli "a braccio", facendo sintesi e anche integrando la relazione. In questo caso, se non è distribuito in seduta un nuovo testo scritto o, se il relatore non chiede espressamente di apportare modifiche alla relazione, agli atti rimane la relazione in precedenza stampata e distribuita ufficialmente. La previsione di termini per la predisposizione delle relazioni per l'assemblea, con ciò intendendosi la relazione del relatore e del correlatore "entro dieci giorni dalla approvazione in commissione e comunque almeno 48 ore prima dell'ora fissata per la seduta del Consiglio nella quale è prevista la trattazione dell'atto" cui consegue la perdita della facoltà di leggere la relazione, è risultata, nella prassi della X^a e XI^a legislatura sistematicamente disapplicata.

art. 68 Reg.

Per prassi consolidata, nella IX legislatura in caso di assenza del relatore o del correlatore, le funzioni sono state svolte, rispettivamente, dal Presidente della Commissione e dal Vicepresidente, nel mentre a decorrere dalla X^a ed in particolare nella XI^a si è provveduto alla loro sostituzione mediante convocazione, prima della trattazione del punto, di apposita seduta della Commissione referente per la sostituzione del relatore e, ove richiesto, del correlatore.

14.4 Iscrizioni a parlare in regime di tempo contingentato

È previsto che i consiglieri si iscrivono a parlare di norma tramite i rispettivi presidenti di gruppo, atteso che la regolazione degli interventi dei consiglieri è in capo al presidente del gruppo consiliare di appartenenza.

art. 94 c. 1 Reg.

Nella prassi, tuttavia, la parola è richiesta da ciascun consigliere e la disciplina dell'utilizzo dei tempi, in regime di tempo contingentato, rimane così nella disponibilità ed esclusiva responsabilità dei gruppi consiliari.

Esaurito il tempo assegnato al gruppo, ai componenti di quest'ultimo non può più essere concessa la parola, salvo la rideterminazione in aumento del tempo in esito alla presentazione di emendamenti in Aula (vedi § 10.4) e per intervento in sede di dichiarazione finale di voto (vedi § 10.5).

14.5 Discussione generale

Dopo le relazioni si svolge la discussione generale nella quale in regime di tempo contingentato i tempi di intervento sono illimitati (entro il limite complessivo assegnato al gruppo).

art. 93 c. 1 e 100 Reg.

In regime di tempo non contingentato spettano venti minuti al primo oratore (intendendosi per primo oratore per ogni gruppo il consigliere di ciascun gruppo che prende la parola per primo) e dieci minuti agli altri oratori, per una sola volta.

14.5.1 Numero e durata degli interventi in regime di tempo contingentato

In regime di tempo contingentato non vi è alcun limite né nel numero, per prassi consolidata, né nella durata degli interventi in sede di discussione generale, come in sede di esame dell'articolato e relativi emendamenti e sub emendamenti, fermo restando ovviamente il tempo complessivo assegnato al singolo gruppo.

L'intervento deve invece ritenersi unico – con ciò intendendosi espresso in una sola volta – in sede di replica e di dichiarazioni di voto, vuoi sull'articolo, vuoi finale, sempre a valere sul tempo complessivo assegnato al relativo gruppo.

art. 100 c. 3 Reg.

14.5.2 Numero e durata degli interventi in regime di tempo non contingentato

In regime di tempo non contingentato, in discussione generale ciascun consigliere, ivi compresi il relatore ed il correlatore, può intervenire una sola volta per non più di dieci minuti, salvo che sia il primo oratore del gruppo (si veda il § 14.5).

14.5.3 Interventi della Giunta

Nella discussione dei progetti e delle proposte può intervenire in rappresentanza della Giunta il Presidente della Giunta. In sua assenza possono intervenire il vicepresidente o l'assessore delegato ai rapporti con il Consiglio o gli assessori (uno o più) quando abbiano competenza nella materia trattata o ne siano stati delegati.

Art.95 c. 1 Reg.

Il comma 2 dell'art. 95 è da ritenersi inapplicabile in virtù dell'art. 24 della l.r. n. 5/2012.

14.6 Chiusura della discussione generale

Constatato che non vi sono più iscritti a parlare il Presidente del Consiglio dichiara chiusa la discussione generale. Tale dichiarazione va fatta in modo espresso e risultare a verbale, attese le conseguenze che ne discendono per il prosieguo dell'iter del procedimento deliberativo.

art. 100 c. 2 Reg.

Chiusa la discussione generale, possono parlare - per non più di dieci minuti ciascuno, in regime di tempo non contingentato - i relatori, il presentatore, il Presidente della Giunta e gli assessori competenti.

La prassi chiarisce che, oltre ai relatori e alla Giunta, può parlare il primo firmatario, e non tutti i presentatori, e per la Giunta, in qualità di assessori competenti si devono intendere i soli assessori che hanno competenza nella materia trattata o ne siano stati delegati.

art. 100 c. 3 Reg.

14.7 Passaggio agli articoli

Dopo le eventuali repliche si passa all'esame degli articoli e degli eventuali emendamenti.

art. 101 Reg.

Un consigliere può proporre il non passaggio agli articoli. In tal caso, sulla proposta di non passaggio agli articoli, il Consiglio decide senza discussione, sentito un oratore a favore e uno contro.

14.7.1 Tempi di discussione sulla proposta di non passaggio agli articoli

Agli oratori, uno a favore e uno contro, spetta un tempo massimo di cinque minuti. Al presentatore della proposta spettano dieci minuti.

art. 101 c. 2 Reg.

art. 93 c. 1 Reg.

14.7.2 Effetti dell'approvazione della proposta di non passaggio agli articoli

L'approvazione della proposta di non passaggio agli articoli comporta il rigetto e la decadenza del progetto con gli effetti già esaminati al § 14.1.

art. 101 c. 3 Reg.

art. 47 Reg.

14.8 Esame e votazione degli articoli

14.8.1 Numero e durata degli interventi in regime di tempo contingentato

In regime di tempo contingentato non vi è alcun limite né nel numero, per prassi consolidata, né nella durata degli interventi in sede di discussione degli articoli e degli emendamenti, fermo restando il tempo complessivo assegnato al singolo gruppo.

Tuttavia, in sede di dichiarazione di voto sull'articolo è ammesso un solo intervento per gruppo, salvo dissensi; il tempo della dichiarazione di voto a nome del gruppo è illimitato nell'ambito del tempo assegnato. Sul punto è utile il rinvio alla determinazione della Giunta per il Regolamento n. 6 del 10 maggio 2012.

14.8.2 Numero e durata degli interventi in regime di tempo non contingentato

In regime di tempo non contingentato su ogni articolo e su ogni emendamento ciascun consigliere può intervenire una sola volta, rispettivamente per non più di dieci e cinque minuti.

art. 93 c. 1 Reg.

Su ciascun articolo è consentita una dichiarazione di voto per non più di 5 minuti a un consigliere per gruppo. Non sono ammesse dichiarazioni di voto sull'emendamento.

art. 93 c. 1 Reg.

Per quanto attiene a mozioni e risoluzioni si rinvia alla specifica disciplina.

15 EMENDAMENTI

15.1 Gli emendamenti in commissione

La disciplina dei lavori dell'Assemblea legislativa, come delineata dallo Statuto e dal Regolamento, si fonda sulla seguente ratio: le leggi vanno tecnicamente definite in commissione dove pertanto debbono essere presentati e approfonditi gli emendamenti, lasciando all'Aula il dibattito politico e la sola definizione dei nodi politico-istituzionali non risolti in commissione, ma non anche l'esame dei dettagli tecnico-giuridici della normativa di settore.

art. 102 c. 1 Reg.

15.2 Gli emendamenti entro il giorno lavorativo precedente la seduta consiliare

art. 102 c. 2 Reg.

Ai consiglieri è attribuita la facoltà di presentare ulteriori (rispetto a quelli presentati in commissione) emendamenti entro le ore 12.30 del giorno lavorativo precedente quello dell'inizio della seduta nella quale il progetto viene discusso, intendendosi per giorno lavorativo tutti i giorni esclusi quelli festivi e il sabato.

Tale termine è stato in alcune occasioni, perlopiù su richiesta dei gruppi di opposizione, esteso dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, fino alle ore 12.30 del giorno stesso di convocazione del Consiglio regionale, al fine di consentire termini più ampi per la presentazione degli emendamenti medesimi; quanto sopra sul presupposto che l'ordine del giorno del Consiglio non contemplasse l'esame in Aula del punto oggetto di emendamenti nella stessa giornata in cui scadeva il termine per la loro presentazione.

15.3 Gli emendamenti in Aula di relatori e Giunta

art. 102 c. 4 Reg.

La presentazione di emendamenti fino al momento della votazione dell'articolo al quale sono riferiti è consentita solo alla Giunta e ai relatori.

Ai consiglieri non è consentito sottoscrivere un emendamento già presentato. Non sono ammesse dichiarazioni di voto sugli emendamenti.

15.3.1 Chi può presentare emendamenti a nome della Giunta

Possono presentare emendamenti a nome della Giunta il Presidente della Giunta o, in sua assenza, il Vicepresidente o l'assessore delegato ai rapporti con il Consiglio o l'assessore che ha competenza nella materia trattata o ne sia stato delegato: l'emendamento si intende presentato in nome e per conto della Giunta regionale (in coerenza con quanto previsto dal § 7.2.1).

15.3.2 Gli emendamenti presentati in Aula dai relatori

La facoltà riconosciuta a relatore e correlatore è funzionale all'esercizio delle funzioni a essi assegnate in correlazione all'emergere, nel corso della discussione, di specifiche esigenze emendative di natura sia tecnica che politica: esigenze nella esclusiva valutazione e disponibilità del relatore e correlatore.

15.4 Gli emendamenti a emendamenti presentati in Aula (subemendamenti)

La presentazione di emendamenti in Aula da parte di Giunta o relatori riapre la possibilità per tutti i consiglieri di subemendare, cioè di presentare emendamenti a – e solo a – gli emendamenti presentati in Aula.

art. 102 c. 6 Reg.

15.4.1 Una catena emendativa limitata

Peraltro, merita evidenziare che si presentano solo emendamenti a emendamenti presentati in Aula da Giunta e relatori. Cioè si presentano solo quei subemendamenti. Nessuno, neppure Giunta e relatori possono presentare subemendamenti agli emendamenti presentati da consiglieri il giorno precedente.

Non si possono subemendare i subemendamenti agli emendamenti presentati in Aula, né i propri emendamenti presentati in Aula.

15.4.2 Il tempo per la presentazione dei subemendamenti

In caso di presentazione di emendamenti in Aula da parte di Giunta e relatori, il Presidente del Consiglio assegna un termine per la presentazione degli eventuali subemendamenti (§ 15.4), disponendo se necessario anche la temporanea sospensione della seduta.

art. 102 c. 6 Reg.

Si evidenzia l'esigenza di una congrua definizione del termine per la presentazione dei subemendamenti, in rapporto alla oggettiva complessità tecnico-giuridica e alla significatività politico-istituzionale dei temi all'ordine del giorno, avuto altresì riguardo alla circostanza se tale termine viene a ricorrere in corso di lavori di Aula: e ciò rientra nella discrezionalità della Presidenza, nell'esercizio delle sue prerogative istituzionali di guida e conduzione dei lavori di Aula; una discrezionalità da declinare secondo il prudente apprezzamento e responsabilità della Presidenza dell'Aula, quale garante delle prerogative dei consiglieri.

15.5 Modalità di presentazione degli emendamenti

15.5.1 Forma scritta

L'emendamento deve essere presentato in forma scritta e con grafia leggibile.

15.5.2 Sottoscrizione

Il presentatore deve essere chiaramente individuato: o con una firma leggibile, oppure con il cognome scritto in stampatello accanto alla propria sigla o nell'apposita sezione del modulo predisposto dagli uffici.

Successivamente alla sua presentazione, la sottoscrizione di un emendamento da parte di altri consiglieri non è più consentita.

15.5.3 Ricezione

In corso di seduta, gli emendamenti debbono essere presentati dal primo firmatario direttamente alla Presidenza dell'Assemblea, ove sono di norma ricevuti dal Segretario generale o dal funzionario che ne fa le veci.

Per gli emendamenti da presentare entro il giorno lavorativo precedente la discussione (§ 15.2) è allestito un apposito punto emendamenti in una delle sale riunioni di Palazzo Ferro Fini, previa puntuale comunicazione alla Giunta regionale, ai consiglieri e ai gruppi.

Si possono presentare emendamenti depositandoli presso la segreteria generale, già subito dopo – ma non prima – la convocazione del Consiglio regionale e fino all'inizio del punto emendamenti; ulteriori emendamenti possono essere presentati solo in Aula, dopo l'apertura della seduta.

15.6 Riformulazioni verbali di emendamenti

Fino al momento della votazione, i relatori o la Giunta regionale possono proporre parziali e limitate riformulazioni degli emendamenti. Debbono essere accettate dal consigliere proponente l'emendamento e dal Presidente.

È una facoltà nella disponibilità del Presidente del Consiglio e rimessa, volta per volta, al suo prudente apprezzamento; facoltà il cui esercizio deve ritenersi precluso laddove la riformulazione incida in modo significativo, dal punto di vista sostanziale, sul dispositivo finale del testo o risulti tale da non far comprendere, con chiarezza ed immediatezza, il significato della modifica apportata in modo verbale rispetto al contenuto scritto dell'emendamento in votazione.

La riscrittura della norma finanziaria non è stata ritenuta una parziale e limitata riformulazione.

È posta ai voti solo la proposta riformulata.

art. 102 c. 7 Reg.

15.7 L'esame degli emendamenti da parte della commissione referente

A evitare che la manovra emendativa snaturi il progetto predisposto dalla commissione referente ma, anche, e in primo luogo, come emerso durante i lavori della X^a e XI^a legislatura, per evidenziare i punti del confronto politico, della dialettica di tale confronto e, se ne ricorrono le condizioni, per un primo approccio alla soluzione dei temi posti, con il Regolamento è stata definita una funzione di riesame di tutti gli emendamenti presentati da parte della presidenza della commissione, integrata dal relatore e dal correlatore.

L'Ufficio di Presidenza allargato esprime validamente il parere quando sono presenti tre componenti, tra i quali il Presidente della Commissione.

Le riunioni della commissione per l'esame degli emendamenti nella prassi sono state allargate anche ai consiglieri presentatori della manovra emendativa e a quanti in rappresentanza dei rispettivi gruppi consiliari intendano parteciparvi, ed è diventata una delle sedi del negoziato sul tema oggetto di esame dell'Aula, oltretutto di preventiva, disamina del ricorrere di elementi di inammissibilità o di illegittimità della manovra emendativa.

Il Presidente, nel mettere in votazione gli emendamenti, chiede alla Presidenza della Commissione di esprimere il parere in esito all'esame: per prassi il parere viene reso dal Presidente della Commissione o dal relatore del provvedimento. Non si richiede il parere alla Giunta.

art. 102 c. 10 Reg.

art. 102 c. 3 Reg.

15.7.1 L'esame degli emendamenti da parte della Prima commissione

Il Regolamento prevede che la Prima commissione esamini e valuti nelle loro conseguenze finanziarie gli emendamenti che comportino aumento di spesa o diminuzione di entrata.

art. 103 Reg.

15.8 Inammissibilità degli emendamenti

Il Presidente del Consiglio in alcuni casi ha la facoltà di non accettare gli emendamenti, in quanto valutati inammissibili.

I casi sono elencati esaustivamente e tassativamente dal Regolamento:

art. 104 Reg.

- i) formulati con frasi sconvenienti;
- ii) aventi contenuto estraneo al testo cui si riferiscono;
- iii) in contrasto con precedenti deliberazioni adottate nel corso dello stesso procedimento;
- iv) privi di ogni reale portata modificativa;
- v) illeggibili o non indicanti chiaramente le parti di testo da modificare;
- vi) manifestamente contrari ai principi costituzionali o statutari.

In particolare, anche con riferimento alle prassi consolidate nel corso dei lavori della X^a e XI^a legislatura:

- con riferimento al concetto di sconvenienza (i), deve essere inteso non solo come contenente frasi ingiuriose o comunque di natura offensiva, ma come non convenienza con il linguaggio giuridico o in termini istituzionali, non risultando consentite locuzioni gergali e forme ironiche;
- con riferimento al concetto di estraneità (ii) (cioè il suo riferirsi a materie estranee a quelle in discussione) è caratteristica di non facile accertamento e dichiarazione, poiché quasi sempre implica giudizi di natura e valenza sia tecnica che politica;

Sotto il profilo tecnico rileva la prassi consolidata della X^a e XI^a legislatura che ha individuato alcune tipologie di iniziative legislative che hanno assunto una precisa tipizzazione del loro contenuto e da cui discende l'estraneità degli emendamenti il cui contenuto dispositivo risulta estraneo al testo cui si riferiscono. Ci si intende riferire a:

- 1) collegato alla legge di bilancio: strumento eventuale, che costituisce parte integrante degli atti della sessione di bilancio, con il quale possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi diretti sul bilancio per attuare il DEFR e la relativa Nota di aggiornamento; e quindi in quanto tale comportante variazioni di spesa a valere sul bilancio, con esclusione di disposizioni recanti sole modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale, organizzatorio e procedurale;

2) leggi di semplificazione: strumento a cadenza annuale, privo di riflessi sul bilancio regionale (e quindi non corredato da norme di carattere finanziario), finalizzato vuoi al riassetto normativo, vuoi alla semplificazione, rimanendo escluse disposizioni recanti nuove e diverse discipline di settore, anche in termini di novellazione di disposizioni vigenti;

3) leggi di adeguamento ordinamentale: strumento utilizzato secondo un principio di necessaria omogeneità di contenuti normativi. Si contraddistingue per contenuti discrezionali, implicando scelte politiche che necessitano della più ampia discussione seguendo l'iter ordinario di esame ed approvazione, con contenuti non aventi effetti diretti di spesa; ne consegue la esclusione della disciplina di materie non ancora oggetto di normazione a livello regionale e la introduzione di nuova, organica e complessiva disciplina di settore, in quanto contenuti non coerenti con uno strumento che si propone di introdurre misure di adeguamento ordinamentale. Ne rimangono escluse altresì, disposizioni recate da progetti di legge già licenziati dalla commissione per l'esame dell'Aula ovvero progetti di legge per i quali è stato definito, in sede di programmazione dei lavori, uno specifico percorso di esame in commissione;

4) legge regionale europea: strumento previsto dalla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26, che all'articolo 8 ne prevede i contenuti, funzionali ad assicurare l'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea e l'attuazione delle politiche europee.

Con riferimento ai progetti di legge "collegato alla legge di bilancio" e alla "legge regionale europea" si segnala la specifica disciplina regolamentare di cui rispettivamente agli articoli 43 e 69 e all'articolo 125 del Regolamento. L'ammissione di emendamenti estranei rispetto ai contenuti tipici di tali atti, verrebbe così a ridondare sulla corretta applicazione della disciplina istruttoria dei lavori di Aula, atteso che tale disciplina è stata definita solo per tale tipologia di atti.

In termini di estraneità è stata altresì valutata la fattispecie di presentazione, in forma di emendamento, di un testo analogo ad un progetto di legge già iscritto al medesimo ordine del giorno o comunque calendarizzato e quindi non più nella disponibilità, avendo un iter già definito in sede di calendario dei lavori approvato dalla Capigruppo; nello stesso senso può ritenersi ricorrere la fattispecie di estraneità nel caso di presentazione in forma di emendamento, di un testo analogo ad un progetto di legge il cui esame sia già iniziato da parte della competente commissione consiliare;

con riferimento al contrasto con precedenti deliberazioni adottate nel corso dello stesso procedimento (iii), ovvero il principio del *ne bis in idem*, non rientra nella fattispecie il caso della presentazione, in sede di lavori di Aula, di un emendamento già presentato, esaminato e respinto in sede di lavori di commissione, attesa la diversa natura (rispettivamente referente e deliberante) dei lavori di commissione e di Aula;

con riferimento al concetto di manifesta contrarietà ai principi costituzionali o statutari (vi), trattasi di una fattispecie limite, di scarsa ricorrenza, atteso che deve risultare, di tutta evidenza, per il tenore dispositivo della norma o per consolidata giurisprudenza costituzionale, il contrasto dell'emendamento proposto con principi costituzionali o statutari.

15.8.1 Emendamenti numerati e distribuiti con proposta di inammissibilità

Gli emendamenti vengono numerati, ordinati e distribuiti evidenziando negli appositi spazi, se si dispone già dei relativi elementi, la proposta tecnica di inammissibilità.

Sugli emendamenti presentati si pronuncia la commissione referente, nelle forme di cui al § 15.7.

Il parere reso sull'emendamento dalla commissione costituisce per il Presidente del Consiglio un ulteriore elemento di valutazione per decidere definitivamente sull'eventuale inammissibilità.

15.9 Ritiro di emendamenti

Chi presenta un emendamento ha anche facoltà di ritirarlo prima che sia messo in votazione; in tal caso può argomentare il ritiro (intervenendo per non più di 2 minuti in regime di tempo non contingentato).

art. 106 c. 1 e 2 Reg.

Peraltro l'emendamento ritirato può essere fatto proprio da altri.

art. 106 c. 3 Reg.

Quando è assente il primo firmatario, il ritiro può essere proposto dagli eventuali altri firmatari in ordine di sottoscrizione.

15.10 Ordine di votazione degli emendamenti

Sull'ordine di votazione degli emendamenti e dei subemendamenti decide in ogni caso il Presidente in piena autonomia, tenendo conto unicamente dell'economia o della chiarezza delle votazioni.

art. 105 c. 4 Reg.

Nel corso della X^a e della XI^a legislatura, si è consolidata la prassi, in particolare nelle sessioni di bilancio, per la quale il Presidente del Consiglio è ricorso sia all'accantonamento, sia alla messa in votazione di emendamenti che da un punto di vista logico sarebbero stati preceduti dal cd. maxiemendamento, la cui approvazione avrebbe determinato la loro preclusione, al fine di consentire una più ampia discussione.

L'accantonamento di articoli o di emendamenti può essere ammesso dalla Presidenza su richiesta, a condizione che l'accantonamento non precluda altri articoli: in tal caso o non si ricorre all'accantonamento richiesto, o si accantona tutto l'insieme degli articoli ed emendamenti funzionalmente connessi a quello richiesto.

15.10.1 La portata emendativa

Il criterio ordinatorio è quello della misura dell'incidenza dell'emendamento rispetto al testo che si vuole correggere: si parte dalla massima incidenza e si arriva alla minima incidenza (in altri termini, dall'emendamento più lontano a quello più vicino al testo da emendare).

art. 105 c. 1 Reg.

Per primi sono discussi e votati gli emendamenti soppressivi (di un articolo).

Per secondi, quelli modificativi in tutto (detti anche sostitutivi).

Per terzi, i modificativi in parte.

Infine, vengono gli emendamenti aggiuntivi (aggiungono uno o più commi o lettere o punti a un articolo, ovvero un intero articolo).

15.10.2 Ordine logico

La logica deve essere ricavata, caso per caso, dalla ratio della disposizione sottoposta a emendamento.

art. 105 c. 2 Reg.

Gli emendamenti a un emendamento sono votati prima dello stesso.

15.10.3 Ordine di presentazione

Qualora sia impossibile, difficile o anche solo discutibile adottare un ordine logico piuttosto che un altro, il Presidente può seguire l'ordine di presentazione degli emendamenti.

15.10.4 Emendamenti comportanti spesa

Alla commissione competente in materia di bilancio sono trasmessi gli emendamenti con effetti sul bilancio regionale, non appena presentati. E ciò al fine di un esame e di una valutazione da concludersi anche con una relazione orale della commissione in corso di seduta.

art. 103 Reg.

15.11 Gli emendamenti scalari e la tecnica del canguro

Qualora siano stati presentati una pluralità di emendamenti o articoli tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, è adottata la tecnica cosiddetta del canguro.

art. 105 c. 3 Reg.

Il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri.

Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione, il Presidente tiene conto dell'entità delle differenze tra gli emendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti.

Qualora uno degli emendamenti intermedi venga approvato, il Presidente pone in votazione tutti gli emendamenti compresi tra quello approvato e l'ultimo respinto, risalendo la serie.

Gli ordini del giorno d'istruzione alla Giunta regionale sono atti di indirizzo accessori al provvedimento cui si riferiscono.

Durante la discussione di un progetto di legge – ma anche di un progetto di regolamento o di una proposta di provvedimento, o di un progetto di legge statale di iniziativa regionale – possono essere presentati ordini del giorno concernenti il contenuto della legge stessa ovvero le modalità della sua applicazione.

art. 107 Reg.

16.1 Tipologie di ordine del giorno

Come da prassi applicativa consolidata, in particolare nella X^a e XI^a legislatura, l'ordine del giorno, è stato valutato come ammissibile laddove ricorra uno dei seguenti criteri di valutazione;

- a) serve da istruzione alla Giunta regionale in relazione all'oggetto in esame;
- b) costituisce strumento volto a precisare l'interpretazione dell'atto o a stabilire criteri per la sua attuazione;
- c) è volto a segnalare l'opportunità di promuovere provvedimenti connessi.

16.2 Modalità di trattazione

Gli ordini del giorno presentati prima o durante la fase della discussione generale, possono essere illustrati dal proponente (primo firmatario).

Gli ordini del giorno possono essere presentati anche dopo la chiusura della discussione generale e fino a prima della fase della dichiarazione di voto finale, ma in tal caso non possono essere illustrati dal proponente né dare luogo a dichiarazione di voto.

Gli ordini del giorno sono posti in votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo e prima della dichiarazione di voto finale.

Sono previste su ciascun ordine del giorno l'illustrazione per cinque minuti da parte del primo firmatario e le dichiarazioni di voto, ivi comprese quelle in dissenso, della durata non superiore a tre minuti ad un consigliere per gruppo.

In regime di tempo contingentato, il tempo disponibile per gli ordini del giorno presentati prima della chiusura della discussione generale è quello residuo a disposizione del gruppo.

Gli ordini del giorno possono essere votati anche per divisione.

Tale votazione, detta anche per parti separate, non può dar luogo ad un atto privo delle sue parti essenziali.

L'ordine del giorno può essere modificato solo con l'assenso del primo firmatario, e dallo stesso ritirato fino al momento della votazione. Il ritiro può essere effettuato con comunicazione scritta alla Presidenza da parte del consigliere primo firmatario.

Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducono sostanzialmente emendamenti respinti (tale valutazione di ammissibilità può essere condotta solo al termine della votazione dell'articolato).

17 DICHIARAZIONI DI VOTO, VOTAZIONE FINALE E COORDINAMENTO

17.1 Dichiarazioni di voto

Prima della votazione finale sulla legge nel suo complesso, è prevista la fase delle dichiarazioni di voto nell'ambito della quale possono intervenire un consigliere per gruppo e quei consiglieri che intendono esprimere un voto diverso da quello annunciato dal gruppo di appartenenza (dichiarazioni in dissenso) ivi compresi i componenti del gruppo misto per ciascuna componente politica.

La dichiarazione di voto è istituto previsto ed ammesso per consentire di illustrare la posizione che il Gruppo consiliare va ad assumere in sede di votazione: non strumento per completare argomentazioni di merito non trattate in sede di discussione ed esame.

In dichiarazione di voto può altresì intervenire Il Presidente della Giunta o, in sua assenza, il Vicepresidente o l'assessore delegato ai rapporti con il Consiglio o l'assessore che ha competenza nella materia trattata o ne sia stato delegato.

art. 95 Reg.

art. 93 c. 2 Reg.

17.1.1 Durata degli interventi in regime di tempo contingentato

In regime di tempo contingentato non vi è alcun limite nella durata degli interventi in sede di dichiarazioni di voto finali sul progetto o sulla proposta, fermo restando ovviamente il tempo complessivo assegnato al singolo gruppo. Qualora il tempo assegnato al gruppo sia terminato, è consentita una dichiarazione di voto della durata di dieci minuti.

art. 93 c. 2 e 3 Reg.

Analogamente, qualora sia esaurito il tempo contingentato assegnato agli interventi in dissenso, può essere consentita ai consiglieri che intendono esprimere una valutazione diversa rispetto a quella dichiarata dal proprio gruppo una dichiarazione della durata massima di tre minuti.

Non sono consentiti ulteriori tempi aggiuntivi (ad esempio, per ordini del giorno).

17.1.2 Durata degli interventi in regime di tempo non contingentato

In regime di tempo non contingentato è consentita una dichiarazione di voto a un consigliere per gruppo, per non più di dieci minuti, e ai consiglieri che intendono esprimere una valutazione diversa rispetto a quella dichiarata dal proprio gruppo, per non più di tre minuti.

art. 93 c. 2 Reg.

17.2 Coordinamento formale

Prima della votazione finale ciascun consigliere può richiamare l'attenzione del Consiglio sopra le correzioni di forma che il progetto richiede e suggerire le conseguenti modificazioni.

art. 108 c. 2 Reg.

Spetta in ogni caso al Presidente provvedere al coordinamento formale del testo approvato impartendo le dovute istruzioni agli uffici.

art. 108 c. 3 Reg.

Nei casi di particolare complessità viene predisposto un documento contenente le istruzioni di coordinamento formale, che il Presidente legge all'Aula affinché resti a verbale, prima della votazione finale.

18 IL RITIRO DI UN PROGETTO DI LEGGE

Un emendamento può essere ritirato in qualsiasi momento, ma può essere fatto proprio da altri.

Un articolo non può essere ritirato, ma può essere soppresso con un emendamento.

Una proposta di legge di iniziativa consiliare può essere ritirata solo dal primo firmatario e non può essere fatta propria da altri, ma ripresentata con la normale procedura che regola l'iniziativa legislativa.

Un disegno di legge presentato dalla Giunta regionale – e quindi approvato con specifica deliberazione – non può che essere ritirato con la medesima procedura e cioè previa approvazione di apposita deliberazione della Giunta.

Il ritiro delle iniziative legislative di Giunta e consiliari, è possibile fino alla deliberazione della commissione che conferisce al relatore mandato a riferire all'Assemblea, non essendo più da quel momento nella disponibilità dei consiglieri (determinazione della Giunta per il Regolamento n. 4 del 28 marzo 2018 che prevede lo stesso termine come termine anche per aggiungere o ritirare la sottoscrizione).

19 ATTIVITÀ DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

L'attività di controllo e di indirizzo del Consiglio regionale nei confronti della Giunta si esercita, oltre che mediante le commissioni consiliari – in particolare, mediante la Quarta commissione – anche attraverso l'azione del singolo consigliere, come disciplinata dal Regolamento.

titolo IV Reg.

19.1 Le tipologie degli atti ispettivi

Oltre a esercitare il diritto di avere informazioni e di esaminare atti e documenti riguardanti l'attività della Regione, ciascun consigliere può presentare interrogazioni e interpellanze.

titolo IV, capi I, II e III
Reg.

L'elenco delle interrogazioni e delle interpellanze è allegato all'ordine del giorno del Consiglio, dando evidenza a quelle cui non è stata fornita risposta, ed è dato per letto a inizio seduta.

art. 114 c. 3 Reg.

Nel corso della undicesima legislatura si è affermata la prassi secondo cui i presidenti dei gruppi segnalano, durante le sedute della Capigruppo, le interrogazioni a risposta scritta di rispettivo interesse alle quali non è stata data risposta entro la scadenza prevista. Tali interrogazioni sono sollecitate al Presidente della Giunta regionale e sono inserite in un apposito elenco allegato all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare.

19.1.1 Trattazione degli atti ispettivi

Nel corso della decima legislatura la Giunta per il regolamento si è pronunciata dettando primi criteri sulla ammissibilità degli atti del sindacato ispettivo con la determinazione n. 5 del 12 aprile 2018.

Non sono ammessi atti ispettivi:

- idonei ad offendere l'onore o il decoro di una persona;
- non conformi alla natura dell'atto.

L'ammissibilità è volta a verificare la tipicità dell'atto, ovvero la rispondenza tra il contenuto dell'atto e le fattispecie astratte descritte dagli articoli 111, 112 e 113.

Emerge conseguentemente l'esigenza di tenere conto nel giudizio di inammissibilità dei seguenti molteplici aspetti idonei a rivelare la non conformità dell'atto ispettivo alla sua peculiare natura:

- i) struttura dell'atto. Assume particolare rilevanza il rapporto tra motivazioni e premesse ed i quesiti. Eventuali motivazioni o premesse sono ammesse nei limiti in cui siano funzionali alla identificazione o alla costruzione dei quesiti posti alla Giunta. Non sono invece ammesse qualora siano sostanzialmente estranee al quesito, ad esempio in quanto contengano valutazioni o giudizi del presentatore, domande retoriche, o in generale contenuti corrispondenti a quelli tipici di altra tipologia di atto;
- ii) forma dell'atto. Sono inammissibili gli atti contenenti formulazioni sconvenienti, espressioni non consoni alla dignità del Consiglio, ovvero termini ingiuriosi o gratuitamente provocatori, nonché insinuazioni atte ad offendere o recare discredito;
- iii) caratteristiche del quesito. Non sono ammissibili atti riguardanti questioni non rientranti nella sfera di responsabilità della Giunta nei confronti del Consiglio;

iv) tutela della sfera personale di singoli e del prestigio delle istituzioni. Non sono ammissibili atti che contengano imputazioni di responsabilità o giudizi atinenti alla sfera individuale, o lesivi del prestigio delle istituzioni, salvo che tali informazioni non derivino da fonti esterne al Consiglio e la cui pubblicazione sia giuridicamente consentita.

La rilevanza di tali molteplici aspetti impone che gli atti di sindacato ispettivo siano formulati in modo sintetico, essenziale e diretto, focalizzandosi sul quesito rivolto alla Giunta; che la loro premessa sia il più concisa possibile e non contenga valutazioni, considerazioni o richiami ad elementi non strettamente collegati al quesito posto. La lunghezza stessa può essere indice della non conformità ai parametri richiesti e quindi si ritiene utile tenere in considerazione, ai fini dell'ammissibilità degli atti ispettivi, la lunghezza massima indicativamente di seicento parole per le interrogazioni, di quattrocento parole per le interrogazioni a risposta immediata, di ottocento parole per le interpellanze.

19.2 Interrogazioni a risposta immediata (IRI)

19.2.1 Una sola domanda

L'interrogazione a risposta immediata consiste in una sola domanda, chiara e concisa, su un argomento di particolare urgenza o attualità politica.

art. 115 c. 1 Reg.

Se l'atto non risponde ai requisiti prescritti, il Presidente del Consiglio lo ritiene non ammissibile e non lo inoltra alla Giunta.

Ove l'interrogante non sia presente in seduta, e non sia in congedo, la risposta gli viene trasmessa per iscritto.

19.2.2 Numero contingentato delle IRI

La seconda e più importante condizione è che il Presidente del Consiglio, sentita la Capigruppo, contingenti il numero di interrogazioni a risposta immediata che ciascun consigliere può presentare, ponendo con ciò rimedio al vizio persistente nel corso delle legislature di presentare unicamente – o quasi – interrogazioni a risposta immediata, con l'ovvia conseguenza che se tutto è immediato niente è immediato.

art. 115 c. 2 Reg.

19.3 Atti di indirizzo politico

Le mozioni e le risoluzioni sono, insieme agli ordini del giorno, i tradizionali atti di indirizzo politico, tramite i quali s'intende promuovere una votazione consiliare su di un determinato oggetto.

titolo IV, capo IV Reg.

Le mozioni non sono ammesse se rivolte all'Ufficio di presidenza del Consiglio, a cui possono essere invece indirizzati ordini del giorno con riferimento ad atti espressione della autonomia del Consiglio regionale, ivi compresi gli atti del ciclo di programmazione e bilancio del Consiglio regionale.

19.3.1 Mozioni

La mozione è un atto ad iniziativa individuale, con il quale si impegna la Giunta ad agire.

art. 120 Reg.

La mozione si iscrive non di diritto, ma solo su richiesta presentata in Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari.

Non è consentito il ritiro degli atti di indirizzo politico una volta iscritti all'ordine del giorno.

In tema di iscrizione di mozioni, la prassi consolidata della X^a e XI^a legislatura regionale alla luce della disciplina dell'articolo 120, comma 3, coordinata con l'articolo 71 e l'articolo 40 comma 4, prevede:

- a) può essere iscritta una mozione depositata da almeno dieci giorni rispetto alla data di svolgimento della Capigruppo (non rispetto alla data di seduta del Consiglio regionale a cui si richiede la iscrizione);
- b) ove non ricorrano i dieci giorni, può essere iscritta se in sede di Capigruppo esprimono il loro consenso i Presidenti dei gruppi che rappresentano i due terzi dei componenti del Consiglio e l'Assemblea approva la sua trattazione nella seduta del Consiglio a cui è stata iscritta.

La mozione può essere emendata fino al termine della discussione generale.

Atteso che la presentazione di emendamenti alla mozione, così come la sua sottoscrizione, necessitano di assenso del primo firmatario, in sua assenza non sono ammessi né emendamenti né sottoscrizione.

La trattazione prevede l'illustrazione da parte del proponente (5 minuti), gli interventi, ivi compresa la "replica" del proponente (5 minuti), le dichiarazioni di voto da parte dei gruppi (3 minuti). Non è prevista l'illustrazione degli emendamenti.

19.3.2 votazione per divisione delle mozioni

La votazione di una mozione può avvenire per parti separate, al fine di favorire la formazione della volontà dell'assemblea.

art. 120 c. 6 Reg.

Il Presidente del Consiglio, sulla scorta di quanto emerso in sede di trattazione, articola la proposta di votazione per divisione.

Modalità registrate nella prassi sono quella della votazione della premessa insieme al primo punto del dispositivo, della premessa insieme al secondo punto del dispositivo, nonché quella della votazione separata di premessa e, ove approvata, di votazione di dispositivo, purché aventi senso compiuto e infine della mozione nel suo insieme così come risultante dalle precedenti votazioni.

19.3.3 Risoluzioni

La risoluzione è un atto ad iniziativa individuale, con il quale il Consiglio regionale esprime il proprio orientamento su un dato argomento.

art. 121 Reg.

In tema di iscrizione, sottoscrizione, emendabilità e ritiro, nonché in tema di votazione per divisione, si applicano le disposizioni per le mozioni.

Ciascun consigliere può presentare nelle modalità consuete proposte di risoluzione dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti di competenza di una certa commissione, indicando la volontà che sia trattata in commissione.

art. 48 c. 3 Reg.

La commissione può approvare la proposta di risoluzione, chiedendo al Presidente del Consiglio l'iscrizione all'ordine del giorno per la discussione in Assemblea. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 39 e 40 per la successiva calendarizzazione.

art. 48 c. 2 Reg.

20 CONSIGLIO DIGITALE

20.1 Utilizzo delle tecnologie informatiche

Il Regolamento prevede in linea generale che, per tutte le attività istituzionali, siano utilizzate tecnologie informatiche e telematiche.

art. 131 Reg.

d.lgs. 82/2005

20.1.1 Svolgimento delle sedute istituzionali con modalità telematica

Nel corso della X legislatura ed all'inizio della XI^a legislatura, a causa dell'esigenza di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 (Coronavirus), l'Ufficio di Presidenza ha disposto in via eccezionale la effettuazione delle sedute dei diversi organi consiliari in via telematica, essendo, grazie all'utilizzo di apposite tecnologie, effettivamente realizzabile in modalità a distanza, nel rispetto del Regolamento consiliare.

Con deliberazione del Consiglio regionale n. 37 del 28 marzo 2023 è stato inserito il comma 3 bis nell'articolo 131 del Regolamento. La disposizione attribuisce all'Ufficio di presidenza la facoltà di autorizzare i consiglieri regionali a partecipare in modalità telematica alle sedute del Consiglio e dei suoi organi nei casi di gravidanza, maternità e paternità che impediscano l'ordinario svolgimento della funzione consiliare. La modifica è finalizzata a sostenere la conciliazione dell'attività istituzionale dei consiglieri con le esigenze familiari dei medesimi.

tavola 1
preavviso per
la convocazione
ordinaria
del Consiglio

**primo giorno
di seduta**

**giorno (non festivo)
precedente la seduta
entro il quale deve essere
fatta la convocazione**

lunedì	mercoledì
martedì	giovedì
mercoledì, giovedì, venerdì	venerdì
sabato	lunedì
domenica	martedì

tavola 2
computo
del numero legale

**numero consiglieri
in congedo**
[massimo 5 su 51]

numero legale richiesto
*= metà più uno di
(consiglieri assegnati –
consiglieri in congedo), con
arrotondamento per difetto*

0	26
1	26
2-3	25
4-5	24

tavola 3
computo
della maggioranza
dei presenti

**numero consiglieri
 presenti**
*(massimo 51, minimo 24,
 vedi tav. 2)*

maggioranza richiesta
*= voto favorevole di metà
 più uno dei consiglieri
 presenti, con
 arrotondamento per difetto*

51-50	26
49-48	25
47-46	24
45-44	23
43-42	22
41-40	21
39-38	20
37-36	19
35-34	18
33-32	17
31-30	16
29-28	15
27-26	14
25-24	13

tavola 4
computo della
maggioranza
dei due terzi
dei presenti

numero consiglieri presenti (massimo 51, minimo 24, vedi tav. 2)	maggioranza richiesta = voto favorevole di [(consiglieri presenti/3)*2] con arrotondamento per eccesso
51	34
50-49	33
48	32
47-46	31
45	30
44-43	29
42	28
41-40	27
39	26
38-37	25
36	24
35-34	23
33	22
32-31	21
30	20
29-28	19
27	18
26-25	17
24	16

tavola 5
tempi e modalità di trattazione degli atti ispettivi

tipo di atto	tempo risposta termine discussione	procedura prevista in caso di scadenza del termine	tempi di svolgimento
interrogazione a risposta scritta	20 giorni dalla trasmissione dell'atto	l'interrogazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare	illustrazione dell'atto da parte del proponente: 5 minuti risposta della Giunta: 10 minuti replica del proponente: 5 minuti
interrogazione a risposta scritta su materia delegata agli enti locali	40 giorni dalla trasmissione dell'atto	l'interrogazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare	come sopra
interrogazione con risposta in commissione	20 giorni dalla ricezione	nessuna	non stabiliti
interrogazioni a risposta immediata	la Giunta deve rispondere in ogni seduta a tutte le interrogazioni a risposta immediata presentate entro le ore 12.00 del 15° giorno antecedente a ciascuna seduta del Consiglio	nessuna	illustrazione dell'atto da parte del proponente: 2 minuti risposta della Giunta: 3 minuti replica del proponente: 2 minuti

tavola 6

durata degli interventi nei procedimenti deliberativi in regime di tempo non contingentato (in minuti)

fase procedimento	tipo procedimento						
	questione pregiudiziale	questione sospensiva (rinvio in commissione)	richiami al Regolamento ordine dei lavori	progetto di legge	proposta di provvedimento	ordine del giorno	mozione risoluzione
illustrazione proposta	5	10	3			5	
interventi sulla proposta	3	3	2				
relazione				20	20		
Intervento primo oratore in discussione generale				20	20		5
Interventi ordinari in discussione generale				10	10		5
repliche relatori, Giunta, proponenti				10	10		5
esame articolo				10			
esame emendamento				5	5		
ritiro emendamento				2	2		
dichiarazione voto su articolo				5			
dichiarazione voto finale				10	10	3	3
dichiarazione voto finale in dissenso				3	3		

ALLEGATO B - DETERMINAZIONI E PARERI DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

IX LEGISLATURA

Determinazione n. 1 del 1° febbraio 2012

Servizi di assistenza e consulenza tecnica alla Giunta per il Regolamento

Omissis

Determinazione n. 2 del 1° febbraio 2012

Iscrizione a parlare tramite i rispettivi gruppi (art. 49, Comma 2 del Regolamento)

Progetto di legge n.				
Gruppo				
Tempo complessivo assegnato (TCM)				
Tempo complessivo medio (TCM)				
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
Iscritti a parlare in discussione generale				
Iscritti a parlare in discussione degli articoli				
articolo				
Dichiarazioni di voto finali				

Il Presidente del Gruppo

L'iscrizione a parlare tramite i rispettivi gruppi di cui all'articolo 49, comma 2 è di norma fatta per il tramite dell'apposita scheda allegata al presente verbale (scheda blu - allegato a), prima dell'inizio dell'esame dell'argomento. La Presidenza potrà tuttavia valutare l'opportunità di dare la parola anche a Consiglieri inizialmente non iscritti, che vogliono aggiungersi alla discussione, qualora il gruppo non abbia esaurito il tempo assegnatogli e il Presidente del gruppo medesimo acconsenta.

Determinazione n. 3 del 1° febbraio 2012

Interventi a titolo individuale (art. 19, Commi 1 e 3 del Regolamento)

Progetto di legge n.	
Il sottoscritto Consigliere comunica alla Presidenza che sul punto indicato più sopra intende svolgere un intervento a titolo individuale, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del Regolamento.	
firma	

Il Consigliere che intende parlare a titolo individuale di norma fa richiesta tramite apposita scheda allegata al presente verbale (allegato b), prima dell'inizio dell'esame dell'argomento. Qualora il motivo per l'intervento a titolo individuale si manifesti nel corso della discussione, il Presidente valuterà l'opportunità di concedere la parola al Consigliere richiedente tenuto anche conto del tempo complessivamente assegnato agli interventi a titolo individuale.

Determinazione n. 4 del 7 marzo 2012 - Convocazione sedute delle Commissioni

Articolo 19, comma 1 del Regolamento "La Presidenza della Commissione programma i lavori e fissa l'ordine del giorno delle sedute in modo da assicurare comunque l'esame degli argomenti indicati nel programma e nel calendario del Consiglio regionale. Il Presidente convoca e presiede la commissione.

"L'ipotesi interpretativa che la "Presidenza della commissione" di cui al comma 1 dell'articolo 19 del Regolamento possa essere intesa come sinonimo del presidente della commissione non regge né sul piano letterale, né su quello della prassi adottata costantemente nelle prime sei legislature.

Il fatto che nelle ultime due legislature il principio della programmazione concertata dei lavori della commissione da parte della presidenza, collegialmente intesa, si sia notevolmente affievolito, non fa venire meno il significato e le ragioni per le quali la disposizione è stata inserita nel Regolamento consiliare.

La Giunta per il regolamento raccomanda pertanto la piena e sostanziale applicazione della norma alla luce delle modificazioni regolamentari introdotte con la deliberazione del Consiglio regionale n. 111 del 29 dicembre 2011 che dispongono misure cogenti in caso di inosservanza da parte della Commissione del programma e del calendario approvati ai sensi dell'art. 8 bis dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, con particolare riferimento al comma 2, dell'articolo 24 che dispone espressamente quanto segue: "Qualora le commissioni non abbiano concluso il procedimento istruttorio nel rispetto del calendario, il Presidente del Consiglio regionale, su richiesta del proponente o di almeno dieci consiglieri, iscrive al primo punto dell'ordine del giorno della seduta consiliare i provvedimenti inseriti nel programma dei lavori, secondo il calendario stabilito; l'Assemblea esamina i provvedimenti nel testo inizialmente assegnato alla commissione".

Determinazione n. 5 del 10 maggio 2012 - Calendario dei lavori e ordine del giorno delle sedute del Consiglio regionale (art. 8 Bis, comma 4 del Regolamento e art. 31, Comma 3 del Regolamento)

Ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 4, del Regolamento la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari approva il calendario dei lavori del Consiglio, sulla base del quale, il Presidente predispone l'ordine del giorno di ciascuna seduta, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del Regolamento.

Nel caso di sedute convocate in giornate consecutive, qualora in una di queste sedute non siano conclusi tutti i punti previsti dal calendario e conseguentemente iscritti all'ordine del giorno, il Presidente convoca la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari al fine di ridefinire il calendario e l'ordine dei lavori della seduta successiva. Qualora nella Conferenza non si raggiunga la maggioranza prevista dal comma 7 del citato articolo 8 bis, il calendario è ridefinito dal Presidente del Consiglio.

Rimane ferma la prassi consolidata secondo la quale, nell'ipotesi in cui una seduta si concluda con un punto aperto, i lavori della seduta successiva inizieranno con il punto rimasto aperto.

Determinazione n. 6 del 10 maggio 2012 - Ordine della discussione nei regimi di tempo contingentato e non contingentato (art. 49, Comma 5 del Regolamento)

La norma recata dall'articolo 49, comma 5, del Regolamento, secondo la quale, nel corso dell'esame in Aula di qualsiasi punto all'ordine del giorno, "nessuno può parlare più di una volta nella discussione dello stesso argomento" – intendendosi per "stesso argomento" non

il punto all'ordine del giorno ma il singolo argomento o fase della discussione (discussione generale, esame emendamento, esame articolo, dichiarazione voto articolo, dichiarazione voto finale) – si applica:

- a) sempre, in regime di tempo non contingentato e cioè quando la durata dei singoli interventi è disciplinata, fra gli altri, dagli articoli 52, 55 e 56;
- b) nelle fasi di dichiarazione di voto, in regime di tempo contingentato ai sensi dell'articolo 8 quater del Regolamento.

La citata disposizione di cui all'articolo 49, comma 5, non si applica invece in regime di tempo contingentato nelle restanti fasi (discussione generale, esame emendamento ed articolo), nel corso delle quali la regolazione degli interventi dei consiglieri è in capo al presidente del gruppo consiliare di appartenenza, giusto quanto disposto dall'articolo 49, comma 2.

Determinazione n. 7 del 18 luglio 2013 - Modalità di convocazione del Consiglio regionale su richiesta del Presidente della Giunta o di un quarto dei componenti il Consiglio (art. 49, C. 3 Statuto)

Nelle more dell'approvazione di norme regolamentari di adeguamento alla disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 49 dello Statuto, in caso di richiesta di convocazione dell'assemblea presentata dal Presidente della Giunta o da un quarto dei componenti il Consiglio, si conferma l'applicazione della prassi consolidata sulla base del combinato disposto del previgente Statuto e del vigente Regolamento, in base alla quale il Presidente deve disporre la convocazione entro dieci giorni dalla richiesta in modo che la seduta abbia luogo non oltre venti giorni dalla richiesta medesima.

Nelle more dell'approvazione di norme regolamentari di adeguamento alla disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 49 dello Statuto, in caso di mancata convocazione da parte del Presidente nei termini previsti, la seduta avrà luogo il quinto giorno non festivo immediatamente successivo al termine dei dieci giorni dalla richiesta, previa convocazione disposta dal Vicepresidente anziano e, in caso di sua inadempienza o assenza, dall'altro Vicepresidente.

Determinazione n. 8 del 18 luglio 2013 - Formazione dell'ordine del giorno del Consiglio regionale (art. 8 bis e 24 Regolamento)

Ad eccezione dei progetti di legge e di regolamento di iniziativa popolare e degli enti locali di cui all'articolo 20, comma 6, dello Statuto, nessun oggetto assegnato per l'esame alle competenti commissioni può essere iscritto all'ordine del giorno del Consiglio regionale prima che sia concluso il procedimento istruttorio in commissione, salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del Regolamento.

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al citato comma 2 dell'articolo 24 del Regolamento si procederà con le seguenti modalità:

- a) nell'ambito della formazione del calendario dei lavori di cui all'articolo 8 bis, comma 5, del Regolamento, è possibile fissare un termine entro il quale la commissione competente deve concludere il procedimento istruttorio di un determinato oggetto ad essa assegnato in sede referente;
- b) qualora entro il termine fissato nel calendario dei lavori la commissione referente non abbia provveduto, per qualsiasi motivo, a concludere il procedimento istruttorio, il proponente (primo firmatario) del progetto ovvero almeno dieci consiglieri possono chiedere al Presidente del Consiglio l'iscrizione dell'oggetto all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile; il Presidente provvederà a iscrivere l'oggetto al primo punto dell'ordine del giorno.

Non è consentito utilizzare la procedura di cui al comma 3 dell'articolo 49 dello Statuto per

richiedere l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio di progetti di legge o di regolamento per i quali la competente commissione non abbia concluso il procedimento istruttorio.

Determinazione n. 9 del 18 luglio 2013 - Congedi e legalità delle sedute del Consiglio regionale (art. 35 e 68, c. 2, Regolamento)

Nelle more dell'approvazione di norme regolamentari di adeguamento alle nuove disposizioni statuarie in materia di legalità delle sedute consiliari, si conferma l'applicazione della prassi consolidata sulla base del combinato disposto del previgente Statuto e del vigente Regolamento, in base alla quale il Presidente può concedere, ai fini del computo del numero legale della seduta consiliare, congedi entro il numero massimo di un quinto dei componenti del Consiglio e nei seguenti casi:

- a) documentato impedimento (malattia del consigliere o gravi motivi di famiglia);
- b) motivi istituzionali.

Gli impedimenti di cui alla lettera a) sono documentati mediante autocertificazione del consigliere, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

I motivi istituzionali di cui alla lettera b) sono documentati unicamente mediante l'attestazione del mandato formale dei Presidenti della Giunta e del Consiglio, con le modalità stabilite dall'articolo 7 della l.r. 5/1997 e dai relativi provvedimenti amministrativi di attuazione.

Determinazione n. 10 del 17 settembre 2013 - Discussione in Aula dei progetti di legge iscritti ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del Regolamento (art. 51 E 59 Regolamento)

Nelle more dell'approvazione di puntuali procedure regolamentari, la discussione dei progetti di legge iscritti all'ordine del giorno del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del Regolamento, ha luogo secondo la prassi costantemente seguita nel corso delle nove legislature regionali, in applicazione dell'articolo 41, terzo comma, dello Statuto del 1971, come descritta nella *Guida all'attività istituzionale* pubblicata nel Volume 1 del *Vademecum del consigliere regionale* del 2010.

La disposizione di cui all'articolo 24, comma 2, del Regolamento, alla pari delle previgenti disposizioni ex articolo 41 dello Statuto del 1971, sono infatti finalizzate unicamente a porre all'esame dell'Aula progetti di legge ritenuti dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi meritevoli di esame urgente, calendarizzati, per qualsiasi motivo non licenziati dalla commissione competente e per i quali sia stata formalizzata la richiesta di iscrizione da parte del proponente (primo firmatario) o di almeno dieci consiglieri. Tale ragione sottointesa alla citata disposizione dell'articolo 24, comma 2, del Regolamento, non legittima peraltro alcun particolare procedimento d'esame da parte dell'Aula medesima rispetto a quello ordinario.

Si applica quindi, nel caso, il procedimento ordinario previsto dal Regolamento per la discussione e l'esame dei progetti di legge.

In particolare per quanto riguarda:

- a) le funzioni di relatore, che sono svolte dal primo firmatario della proposta di legge (§ 9.8.4 della *Guida* citata);
- b) le modalità di svolgimento della discussione che si articola in tutte le fasi previste dal Regolamento per l'esame dei progetti di legge licenziati dalle commissioni, ivi compresa la fase della proposizione di eventuale questione pregiudiziale o sospensiva (articolo 51), che comporta, se assentita dall'Aula, il rinvio in commissione del progetto di legge e che può essere sollevata sia prima che inizi la discussione che nel corso della stessa (§ 9.12 della *Guida* citata);
- c) la facoltà della giunta regionale, oltre che del relatore, di presentare emendamenti in Aula

in qualsiasi momento, intendendosi per giunta regionale un – e uno solo – componente dell'esecutivo, che agisce in rappresentanza dello stesso, individuato, di norma (§ 11.2 della *Guida* citata), nel presidente ovvero nell'assessore competente nella materia oggetto del progetto di legge, se individuabile univocamente, ovvero di un assessore a ciò incaricato, anche per le vie brevi, mediante comunicazione alla Presidenza del Consiglio da parte del Presidente della Giunta, qualora la materia non sia attribuibile univocamente ad un unico assessore.

Determinazione n. 11 del 19 novembre 2013 – 4 febbraio 2014 - Prerogative del relatore e correlatore ed esame degli emendamenti (art. 59 Regolamento)

Il Regolamento del Consiglio regionale del Veneto ha significativamente inciso in materia di disciplina della presentazione, esame e messa in votazione degli emendamenti ai progetti di legge all'ordine del giorno dell'assemblea legislativa.

In tema di presentazione degli emendamenti, premesso che, in funzione di valorizzazione (e richiamo) al ruolo istruttorio delle Commissioni consiliari referenti, l'articolo 57 del Regolamento esordisce prevedendo come *“gli emendamenti sono di regola presentati e svolti nelle commissioni”*, si dispone come, solo limitatamente agli *“ulteriori emendamenti”*, è prevista la presentazione al *“Presidente del Consiglio regionale entro le ore dodici e trenta del giorno lavorativo precedente quello dell'inizio della seduta nella quale il progetto viene discusso”*.

Specifica e differenziata, sotto il profilo della facoltà di presentazione di emendamenti, è la posizione del relatore e del correlatore, cui è riconosciuta, ai sensi del comma 3 dell'articolo 59 la possibilità di *“presentare emendamenti fino al momento della votazione dell'articolo al quale sono riferiti”*. Facoltà che discende dalla funzione istituzionale che è riconosciuta a tali figure.

Infatti pur non avendo il Regolamento recepito modelli di derivazione parlamentare, fatti propri a livello di altri regolamenti regionali e che formalizzano espressamente la figura del relatore quale *“riferimento istituzionale nello svolgimento del procedimento legislativo”* dalla fase dell'avvio del procedimento legislativo fino alla fase di esame ed approvazione da parte dell'Aula, non può non evidenziarsi come dall'esame del Regolamento il ruolo e la figura del relatore e correlatore si connotino anche per profili istituzionali cui il Regolamento riconduce il conferimento di specifiche responsabilità e connesse prerogative.

Il riferimento è alle disposizioni di cui all'articolo 20 bis del Regolamento, ai sensi del quale i relatori riferiscono al Consiglio in ordine alle risultanze dei lavori istruttori della commissione consiliare referente, così riassumendo il lavoro svolto e se del caso esponendo le diverse letture e posizioni emerse, alla connessa previsione di cui all'articolo 52 comma 1, ai sensi della quale i relatori dispongono in sede di intervento di tempi differenziati, e maggiorati, rispetto agli altri consiglieri, alla facoltà ad essi riconosciuta dall'articolo 56 comma 2, di ulteriore intervento, a seguito della chiusura della discussione generale.

Da tale ricostruzione di ruolo e figura dei relatori non può non discendere una conseguente lettura delle specifiche attribuzioni dei relatori in tema di poteri emendativi, ritenendosi che il relatore e correlatore:

- a) operano in veste di consigliere, e nell'esercizio delle relative attribuzioni di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 59, in sede di presentazione di emendamenti fino al giorno precedente (*“entro le ore dodici e trenta del giorno lavorativo precedente”*) a quello di svolgimento della seduta di calendarizzazione del punto all'ordine del giorno del Consiglio regionale;
- b) operano nell'esercizio della facoltà di cui al comma 3 dell'articolo 59, prioritariamente in funzione della definizione, anche sulla base delle risultanze dell'esame e della discussione

svoltasi nella fase di trattazione da parte dell'Aula, di forme di raccordo e sintesi, anche politica, del tema e del testo all'esame dell'assemblea; tale facoltà, non a caso, sotto il profilo della sua estensione temporale, non conosce limite alcuno, se non a fronte della messa in votazione del testo medesimo.

Venendo all'aspetto dell'esame degli emendamenti, fase anteriore alla loro messa in votazione da parte del Presidente della assemblea, occorre richiamare la attenzione sulle espresse ed inequivoche previsioni di cui al comma 7 dell'articolo 59 del Regolamento che ne prevede in quanto *"emendamenti presentati in Consiglio"*, e con ciò intendendosi:

a) sia gli emendamenti presentati entro le ore dodici e trenta del giorno antecedente a quello di discussione del provvedimento, per i quali il comma 2 prevede come *"Copia degli emendamenti è trasmessa alla commissione competente, alla Giunta regionale ed ai consiglieri"*;

b) sia gli emendamenti di cui al comma 3, ovvero gli emendamenti dei relatori e della Giunta, ivi compresi i sub-emendamenti presentati, ai sensi del comma 4, da ogni altro consigliere entro il termine stabilito dal Presidente, agli emendamenti di cui al comma 3, la *"trasmissione alla commissione competente per materia"* (oltre che, per gli emendamenti che comportano *"aumento di spesa o diminuzione di entrata"* alla Prima commissione ai sensi dell'articolo 60, *"perché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie"*) e che *"su di essi la Presidenza della Commissione"* (ed in ordine a significato di tale previsione si richiama la determinazione della Giunta per il regolamento n. 4 del 7 marzo 2012), *integrata dal relatore e dal correlatore, esprime un parere al Consiglio"*; quanto sopra avvalendosi nelle forme e nei modi di volta in volta ritenuti funzionali all'ulteriore svolgimento dell'iter del procedimento legislativo in assemblea, delle competenti strutture del Consiglio regionale.

Le determinazioni assunte dalla Presidenza della commissione come sopra integrata ed assistita, costituiscono, in sede di resa del relativo parere ai sensi del comma 7 dell'articolo 59 del Regolamento, anche elemento di valutazione nella disponibilità del Presidente dell'Assemblea per la disamina in ordine al ricorrere delle fattispecie di inammissibilità degli emendamenti medesimi, di cui all'articolo 63 del Regolamento e la conseguente messa in votazione degli emendamenti medesimi.

In conclusione, la Giunta per il Regolamento ribadisce:

- a) la facoltà riconosciuta a relatore e correlatore - al pari della Giunta regionale - deve intendersi correlata e funzionale all'esercizio delle funzioni istituzionali ad essi assegnata dalle norme e dalla prassi e, quindi, in correlazione al testo in esame e all'emergere, nel corso dell'esame assembleare, di specifiche esigenze emendative, di natura sia tecnica che politica, condivise dalle parti che ai relatori e correlatori hanno conferito il mandato;
- b) la obbligatorietà, da parte della Presidenza della Commissione referente, integrata dal relatore e dal correlatore, di formare, prima dell'inizio dei lavori del Consiglio regionale, il proprio parere sugli emendamenti presentati dai consiglieri *"entro le ore dodici e trenta del giorno lavorativo precedente"*, tenuto conto anche della loro correlazione con il testo all'esame dell'Aula, evidenziando, per gli emendamenti comportanti aumento di spesa o diminuzione di entrata le previsioni di cui all'articolo 60 del Regolamento;
- c) la obbligatorietà, da parte della Presidenza della Commissione referente, integrata dal relatore e dal correlatore, del parere sugli emendamenti presentati in Consiglio (articolo 59, comma 7) evidenziando, per gli emendamenti comportanti aumento di spesa o diminuzione di entrata le previsioni di cui all'articolo 60 del Regolamento;
- d) la facoltà, in capo esclusivamente del Presidente dell'Assemblea, di negare l'accettazione degli emendamenti di cui trattasi, anche sulla base del succitato parere della Presidenza della Commissione.

Parere n. 1 del 7 marzo 2012 - Esame abbinato progetti di legge (art. 20, comma 5 del Regolamento)

La Giunta per il regolamento ritiene che sul punto non sussistano questioni interpretative di competenza della Giunta medesima, ponendo il Regolamento la valutazione sull'opportunità di abbinare progetti di legge interamente in capo alla commissione consiliare referente.

La Giunta per il regolamento richiama la delicatezza di tale valutazione, specie in presenza di disegni di legge della Giunta regionale con la precisazione che, in ogni caso, compete all'Aula la validazione dell'istruttoria accettando la relazione della commissione referente, ovvero rinviando l'argomento in commissione.

Parere n. 2 del 15 marzo 2012 - Interpretazione articolo 63 del Regolamento

Emendamenti alla legge finanziaria che contrastino con le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 2 della legge regionale 39/2001, presentando quindi profili di irregolarità o anche di illegittimità, non possono essere dichiarati inaccettabili dal Presidente ai sensi dell'articolo 63 del Regolamento non rientrando in alcuna delle fattispecie elencate dalla lettera a) alla lettera f).

Parere n. 3 del 10 maggio 2012

Nomina del correlatore di minoranza (art. 20 bis, comma 2 del Regolamento).

La Giunta per il regolamento ritiene che la interpretazione della disposizione di cui all'articolo 20 bis, comma 2, del Regolamento che prevede che "il correlatore della minoranza (sia) individuato, in caso di voto non unanime, tra coloro che non hanno espresso voto favorevole" sia *de plano*, scevra di particolari difficoltà.

La locuzione "non hanno espresso voto favorevole", usata al posto dell'alternativa "hanno espresso voto contrario", è da intendersi infatti nel senso che il correlatore di minoranza, a prescindere dal gruppo consiliare di appartenenza nell'ambito della minoranza, è individuato tra coloro che abbiano votato in senso contrario ovvero che si siano astenuti.

X LEGISLATURA

Determinazione n. 1 del 14 giugno 2016 - Nomina del correlatore

Viene nuovamente sottoposto alla Giunta per il Regolamento il tema delle modalità di individuazione dei relatori sul provvedimento licenziato dalla commissione consiliare per l'esame di Aula.

In particolare, nel caso di specie, il tema afferisce alle modalità con le quali la opposizione può individuare e nominare il proprio relatore, nonché al connesso tema della platea dei soggetti cui l'incarico, vuoi di relatore, vuoi di correlatore sia conferibile.

Come noto il tema della "Nomina del correlatore di minoranza" è già stato oggetto di una pronuncia della Giunta per il regolamento (parere n. 3 del 10 maggio 2012) che ha ritenuto la disposizione dell'articolo 20 bis comma 2 dell'allora regolamento del Consiglio regionale "*de plano, scevra di particolari difficoltà*" ritenendo che la locuzione "non hanno espresso voto favorevole" usata al posto dell'alternativa "*hanno espresso voto contrario*", "*è da intendersi nel senso che il correlatore di minoranza, a prescindere dal gruppo consiliare di appartenenza nell'ambito della minoranza, è individuato tra coloro che abbiano votato in senso contrario o si siano astenuti*".

Il tema viene oggi riproposto con riferimento a diversa fattispecie di espressione di voto, ed in particolare con riferimento alla non partecipazione al voto, previa dichiarazione di voto non favorevole.

Preliminare ad ogni considerazione è la puntuale ricostruzione del quadro normativo. L'articolo 21 dello Statuto prevede (comma 2), che *“Per ogni progetto di legge, la commissione consiliare competente, designa un relatore ed un correlatore, secondo le modalità previste dal Regolamento”* affidandone al Regolamento medesimo la *“disciplina del ruolo e delle funzioni”* e *“assegnando comunque ad entrambi le medesime prerogative e tempi di intervento”*. Ad esso rimanda l'articolo 47, comma 1, lettera e) dello Statuto, che nell'ambito delle prerogative proprie della opposizione, prevede, la *“designazione, per ogni progetto di legge, di un rappresentante delle minoranze quale relatore o correlatore, secondo quanto previsto dall'articolo 21 comma 2”*.

Consequentemente il Regolamento del Consiglio regionale così ha disposto:

“Articolo 68 - Nomina dei relatori

1. Per ogni progetto di legge o di regolamento nonché per ogni proposta di provvedimento amministrativo e in generale per ogni argomento si cui sia richiesta una relazione al Consiglio, al termine dei lavori, la commissione ... designano un relatore e, ove richiesto, un correlatore, che riferiscono in Consiglio”.

2. In caso di voto non unanime, il correlatore è individuato tra coloro che non hanno espresso voto favorevole”.

Ed è sulla previsione del Regolamento, nella ipotesi di voto non unanime (laddove un voto unanime determina il venire meno della *ratio* della nomina di un correlatore) che non può, nuovamente, non appuntarsi la attenzione della Giunta per il Regolamento, atteso che, si ribadisce, il Regolamento non parla, puntualmente, di voto non favorevole ma con formulazione lata e generica parla di *“coloro che non hanno espresso voto favorevole”*. Si intende in altri termini evidenziare che, nel mentre la espressione di voto favorevole è per sua definizione vincolata nella forma, ovvero non può che conoscere una ed una sola modalità univoca di formulazione (ovvero il voto favorevole reso in seduta), la espressione di un voto non favorevole può essere resa in diverse forme. Atteso il dato letterale del Regolamento, cui lo Statuto ha rinviato per la disciplina del punto, e la sua formulazione, non può pertanto che riconoscersi piena libertà di forma nella individuazione delle diverse possibili soluzioni di espressione di voto non favorevole, o per meglio dire, in aderenza al dettato regolamentare, di non espressione di voto favorevole.

E ciò assorbe anche la ipotesi di consigliere che, partecipante alla seduta, abbia ritenuto di pronunciarsi in modo non favorevole nei confronti del progetto di legge, facendo seguire a tale dichiarazione di voto, non il voto contrario o il voto di astensione, ma la non partecipazione alle operazioni di voto, anche lasciando i lavori della seduta della Commissione.

A tale tema risulta quindi correlato quello della individuazione della platea dei soggetti cui è conferibile l'incarico di relatore, in ordine al quale si riscontra l'operare di una prassi risalente alla precedente legislatura e che ha trovato significative e reiterate applicazioni anche nella corrente legislatura, di individuazione di relatore e correlatore anche fra soggetti non componenti della commissione referente oltre che tra componenti effettivi della Commissione assenti dalla seduta.

Sul punto e con riferimento al solo tema oggetto di richiesta e di approfondimento nel caso di specie, non può che ribadirsi che ogni componente della commissione, ivi compresi i componenti per delega, può essere individuato quale, rispettivamente relatore e correlatore, in qualsivoglia forma abbia espresso il proprio voto sull'argomento all'esame della commissione e licenziato per l'Aula.

Nel senso di tale parere e relativa determinazione, le Commissioni consiliari sono tenute a conformare i propri lavori e, in prima applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, operare sul punto in riassunzione delle proprie deliberazioni.

Determinazione n. 2 del 30 settembre 2016 - Sulla possibilità di inserire provvedimenti amministrativi urgenti all'ordine del giorno del Consiglio regionale e di procedere alla immediata discussione, sospendendo la trattazione del punto in discussione.

Ieri, 29 settembre 2016, sono pervenute note a firma del Vicepresidente della Giunta regionale, indirizzata al Presidente del Consiglio regionale, ed a firma del Segretario generale della programmazione, indirizzate al Segretario generale del Consiglio, nelle quali, ribadendo formalmente quanto già illustrato dalle competenti strutture in occasione della seduta della Prima commissione consiliare del 27 settembre 2016, si richiama l'attenzione sulle pregiudizievoli conseguenze in ordine alle attività svolte da Veneto Sviluppo s.p.a., nella sua veste di intermediario finanziario, e quindi di strumento di attuazione della programmazione regionale per la promozione dello sviluppo sociale ed economico del Veneto, qualora non si provveda entro il giorno 30 settembre, termine ultimo definito dalla authority bancaria, nella sua veste di organismo con funzioni autorizzatorie e di vigilanza sulle società finanziarie regionali che richiedano la iscrizione All'Albo speciale di cui all'articolo 106 del Testo unico bancario, alla nomina dei quattro componenti del consiglio di amministrazione di nomina regionale.

Considerato che gli adempimenti necessitati sono l'adozione della Proposta di deliberazione amministrativa n. 33: "Revoca del consigliere non dimissionario di Veneto Sviluppo S.p.A" e del Provvedimento per la nomina di quattro componenti, di cui uno ricoprirà la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione di Veneto Sviluppo S.p.a., che i relativi punti sono all'ordine del giorno del Consiglio, ma che al momento è in corso la discussione sulla proposta di legge n. 23/74, si pone la questione di quale procedura seguire per consentire alla Regione di adottare tutti gli atti che le consentano di evitare un pregiudizio.

I principi generali di buon andamento dell'azione amministrativa impongono infatti alla Regione di interpretare le regole che ne governano l'attività nel senso che consenta ad essa di adottare gli atti ritenuti obbligatori e, in ogni caso, non la esponga a conseguenze pregiudizievoli.

Al fine di corrispondere a tale esigenza ci si chiede se sia possibile, nel corso della discussione di un punto all'ordine del giorno, sospendere la trattazione al fine di consentire l'adozione di provvedimenti urgenti, già iscritti all'ordine del giorno.

Come è noto, la prassi del Consiglio regionale veneto è univoca, nel senso che non si registrano in via generale deroghe al principio secondo il quale, prima di aprire un punto all'ordine del giorno, è necessario che quello precedente sia concluso.

Occorre però rilevare che vi sono alcune eccezioni a tale prassi, anche previste da disposizioni espressa.

Il Regolamento stesso prevede in primo luogo che "8. Le deliberazioni di surroga di consiglieri dimessi o decaduti, nonché di supplenza di consiglieri sospesi, hanno la precedenza su ogni altra deliberazione e discussione. La stessa precedenza è assicurata alle deliberazioni conclusive dei procedimenti di convalida, decadenza o sospensione" (art. 7 Reg.).

Una particolare ipotesi d'interruzione dell'ordine naturale dei lavori è anche prevista per l'ipotesi in cui Il Presidente del Consiglio o il Presidente della Giunta o un componente della Giunta da lui delegato intendano fare comunicazioni all'Assemblea in ogni momento della seduta consiliare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno (art. 72 Reg.).

Altra ipotesi in ordine alla sospensione dei lavori del Consiglio regionale anche su un punto "aperto" dell'ordine del giorno, affermatisi ricorrentemente in via di prassi, è lo svolgimento di un Consiglio straordinario con il quale si pone all'esame del Consiglio regionale un tema connotato da profili di attualità nella dialettica e dinamica della vita politica.

Ma una completezza di ricostruzione dalla lettura del Regolamento del Consiglio regionale

non può dimenticare di considerare come siano, ed in più disposizioni, disciplinate le ipotesi del sopravvenire delle situazioni di urgenza: basti pensare, in via generale, alla previsione di cui all'articolo 41, c. 2, ai sensi del quale "in relazione a situazioni sopravvenute urgenti, il Presidente, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, può inserire nel calendario anche argomenti non compresi nel programma" e, con ancora maggior incisività, che "sono in ogni caso inseriti dal Presidente nei programma e nel calendario i provvedimenti da trattare per obbligo derivante da disposizione di legge o di Regolamento" (art. 41, c. 3, Reg.). Alla luce di questi elementi, se si ritiene di dover escludere la percorribilità di qualsivoglia ipotesi di sospensione dell'esame di un progetto di legge per dare corso ad altro procedimento legislativo, occorre invece considerare la diversa natura e la particolarità della fattispecie che in questo momento è sottoposta all'attenzione della Giunta per il Regolamento, ovvero la possibilità d'interrompere la discussione di un progetto di legge, al fine di dare corso all'esame di atti amministrativi, per i quali ricorrono le condizioni di perentorietà del termine per la loro disamina ed approvazione, atteso che la mancata adozione di questi ultimi determinerebbe un grave ed irreparabile pregiudizio per le ragioni dell'ente e che la necessità della loro adozione è sopravvenuta rispetto all'apertura del punto all'ordine del giorno.

Non si può del resto dimenticare che le assemblee legislative, ed il Consiglio regionale veneto in particolare, sono chiamati a svolgere, oltre che attività legislativa, anche attività amministrativa, retta, in particolare, dalla regola generale dell'ordinamento, in attuazione dell'art. 97 della Costituzione, secondo la quale ogni procedimento deve essere obbligatoriamente concluso entro un termine predeterminato.

Ma allora la disciplina e la gestione di tali procedimenti amministrativi, ed in particolare il loro intersecarsi con la ordinaria funzione legislativa del Consiglio, può connotarsi per profili di urgenza che non ricorrono, ordinariamente, per i procedimenti di natura legislativa (i quali, come noto, nei limiti dei titoli di competenza del legislatore regionale e dei vincoli discendenti dai principi costituzionali e da quelli derivanti dalla appartenenza alla Unione europea, sono liberi nei tempi, contenuti e nei fini) ed essere governata, anche a livello regolamentare, ed a prescindere da disposizioni regolamentari espresse in tal senso, da quei principi generali dell'ordinamento giuridico di valenza costituzionale che presidiano il buon andamento della azione amministrativa.

La Giunta per il regolamento ritiene che il Presidente del Consiglio regionale, sentita la Conferenza dei Capigruppo e previa inversione dei punti iscritti all'ordine del giorno da deliberarsi da parte della Conferenza medesima ai sensi dell'articolo 71, c. 7, Reg., abbia la facoltà di disporre, in esito all'inversione, la sospensione dell'esame del punto all'ordine del giorno, al fine di consentire all'Assemblea di procedere all'esame dei due atti amministrativi, la cui adozione entro i termini utili si configura necessaria ed urgente e consente di evitare un pregiudizio alle ragioni dell'Ente, per le determinazioni di competenza.

Determinazione n. 3 Del 6 dicembre 2017 - L'istituto della Commissione di inchiesta e la disciplina dell'articolo 36 del Regolamento: la riservatezza dei lavori della Commissione di inchiesta e la partecipazione dei consiglieri.

Viene richiesto alla Giunta per il Regolamento, in costanza di lavori della Commissione di inchiesta per le acque inquinate del Veneto in relazione alla contaminazione di sostanze perfluoroalchiliche (cosiddetta Commissione PFAS), istituita con deliberazione del Consiglio regionale n. 72 del 15 maggio 2017 ed oggetto di propria determinazione di proroga della durata dei suoi lavori, di pronunciarsi sulla interpretazione degli articoli del Regolamento del Consiglio regionale che disciplinano funzioni e operatività delle commissioni speciali di in-

chiesta.

Il tema attiene, in particolare, alla richiesta “trasparenza” dei lavori della Commissione di inchiesta e alla partecipazione ai suoi lavori di consiglieri regionali non individuati quali componenti della medesima, nonché, più in generale, alle modalità di definizione della conduzione dei suoi lavori e alle determinazioni a tal fine connesse, alla luce della disciplina regolamentare vigente (articolo 36) ed in sua interpretazione.

L'istituto della Commissione di inchiesta e la disciplina dell'articolo 36 del Regolamento del Consiglio regionale.

Come noto l'istituto delle commissioni di inchiesta, che trova a livello parlamentare nazionale un suo espresso riferimento costituzionale, è stato oggetto negli ordinamenti regionali, in carenza di riferimenti costituzionali, di previsioni a livello statutario con disciplina definita in sede di regolamenti consiliari; quanto sopra sulla base di un univoco orientamento dottrinale per il quale è pacificamente ammesso che i consigli regionali, in quanto assemblee elettive investite di poteri normativi e deliberativi, abbiano facoltà di dare vita a procedimenti specificamente diretti alla acquisizione di elementi di conoscenza e valutazione ai fini dell'esercizio delle loro competenze istituzionali.

È stato osservato come, se il Consiglio regionale è l'organo costituente massima espressione rappresentativa della intera comunità regionale, deve avere riconosciuta la possibilità di attivare specifici procedimenti diretti alla acquisizione di dati ed elementi informativi di conoscenza e valutazione, al fine di poter esercitare in autonomia le proprie attribuzioni.

Alle commissioni di inchiesta regionali, peraltro, non sono riconoscibili, in carenza di espressa previsione costituzionale, i poteri di inchiesta propri delle omologhe commissioni parlamentari: e ciò ridonda in una sostanziale differenza nelle concrete prerogative delle commissioni di inchiesta regionale funzionali all'espletamento del proprio mandato; prerogative conoscitive che se possono ampiamente esplicarsi nei confronti della amministrazione regionale e degli enti che ad essa afferiscono, nei confronti dei soggetti giuridici esterni non sono corredate da alcun strumento giuridico tantomeno in forma di coazione, dovendosi confidare esclusivamente sulla volontarietà della deposizione e/o della esibizione della documentazione.

In altri termini l'attività di inchiesta non si configura, nè altrimenti potrebbe, non essendo assistita dalle prerogative proprie della attività di inchiesta parlamentare, come funzione autonoma dei consigli regionali, ma quale potere connaturato alle funzioni istituzionali proprie delle assemblee elettive regionali, e quindi strumentale al loro esercizio.

E da tale carattere strumentale delle inchieste consiliari discende il rinvio per la loro disciplina, operato dall'articolo 36 del Regolamento, alle previsioni regolamentari ed in particolare alle previsioni proprie dei lavori delle commissioni consiliari, e limitatamente alle relative modalità, atteso che invece, la individuazione dei compiti, delle materie, della composizione stessa della commissione sono definiti in sede di istituzione della commissione medesima, ai sensi del secondo comma dell'articolo 45 dello Statuto.

Sulla “riservatezza/segretezza” dei lavori della Commissione di inchiesta

Come noto il Regolamento del Consiglio regionale prevede espressamente che le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche (articolo 73) e disciplina espressamente pure le modalità per la ammissione del pubblico (articolo 74).

Diversamente, invece, per i lavori delle commissioni consiliari per i quali non è prevista la pubblicità in via generale; e di ciò può ricavarsi evidenza oggettiva dai lavori preparatori della Commissione per lo Statuto ed il Regolamento, con la significativa riformulazione del testo dell'attuale articolo 35, pur contemplando il regolamento forme notiziali sui lavori delle commissioni, e fra queste la pubblicazione del processo verbale sul sito internet del Consiglio.

Ne consegue come, proprio per il rimando operato dall'articolo 36 del Regolamento alle "modalità previste dal capo", neppure per le commissioni di inchiesta possa porsi il tema della pubblicità delle relative sedute, escluso in via generale per le sedute di tutte le commissioni consiliari: né peraltro ricorre il tema della segretezza, altro e diverso istituto per il quale il Regolamento prevede una disciplina specifica, ovvero (articolo 35 del Regolamento) la decisione a maggioranza qualificata dei due terzi dei voti rappresentati dai suoi componenti, che peraltro non risulta allo stato deliberato nel caso di specie.

Non disponendo pertanto di un riferimento di disciplina espressa sul punto, rilevano, in ordine ai lavori della Commissione di inchiesta, in connessione con la natura giuridica dell'istituto, le consuetudini interpretative della disciplina regolamentare, come formatesi e consolidatesi nella conduzione e nella assistenza ai lavori delle commissioni di inchiesta nella esperienza del Consiglio regionale.

E tali consolidate consuetudini interpretative, peraltro sempre incontestate, hanno portato ad individuare in forme di riservatezza dei lavori, lo strumento per il più compiuto esercizio della funzione propria della Commissione di inchiesta, risolvendosi la riservatezza dei lavori della commissione in una garanzia di libertà della stessa e di ciascuno dei suoi componenti nell'esercizio dell'attività conoscitiva, come in garanzia di tutela degli stessi auditi e quindi, nel suo insieme, strumentale alla maggiore acquisizione di dati ed elementi conoscitivi, per il più compiuto esercizio della competenze istituzionali della commissione di inchiesta.

Ma tale consuetudine di riservatezza, se si risolve sui singoli atti, non per questo si pone in contrasto con la trasparenza dei lavori della Commissione quale conoscibilità dell'attività della commissione nel suo insieme e nel suo progressivo stato di avanzamento dei lavori, secondo le determinazioni nella disponibilità della commissione medesima.

In ordine all'aspetto del segnalato "allontanamento di consiglieri" da sedute della Commissione.

La commissione di inchiesta è stata costituita dall'Ufficio di presidenza, sentiti i gruppi consiliari, sulla base di quanto previsto dal relativo provvedimento istitutivo come approvato dal Consiglio regionale, con espresso riferimento ad un numero predefinito di consiglieri componenti, di cui 5 in rappresentanza della maggioranza e 4 in rappresentanza della minoranza, assegnando, come da previsione statutaria, la presidenza ad uno dei componenti designati dai gruppi di opposizione.

La partecipazione ai lavori della commissione di inchiesta di consiglieri che non ne costituiscono componenti designati non risulta pertanto in linea con la relativa disciplina e provvedimento istitutivo, che individuano quali componenti della commissione solo ed esclusivamente i componenti a ciò espressamente designati.

Ad essi e soltanto ad essi, sono riconoscibili le prerogative proprie dei componenti della commissione di inchiesta e, tra queste ed a loro garanzia, la insindacabilità nell'esercizio delle relative funzioni; garanzie che non sono invece riconoscibili in capo ad altri soggetti, atteso che non figurano quali componenti della commissione medesima e che risultano tanto più rilevanti nel caso di specie, attesi i compiti alla commissione affidati e gli elementi informativi che il loro espletamento può rimettere nella disponibilità e quindi nella responsabilità dei consiglieri medesimi.

Né si ritiene possa a tal fine valere ed essere invocato per ammettere la partecipazione di altri soggetti, siano pure essi consiglieri regionali, il rimando operato dall'articolo 36 del Regolamento alle "modalità previste dal presente Capo" (ovvero al Capo dedicato alle commissioni consiliari), trattandosi appunto di modalità di lavori e non di partecipazione, né tantomeno di composizione della commissione di inchiesta.

D'altro canto non può non evidenziarsi come le commissioni di inchiesta sono chiamate a concludere i propri lavori con la stesura di una relazione, anche accompagnata da eventuali relazioni di minoranza, sottoposte all'esame del Consiglio regionale e, se ritenuto, accompagnate da atto di indirizzo sottoposti all'esame di approvazione della Assemblea. In tale sede la commissione di inchiesta regionale istituita dal Consiglio regionale, riferisce in ordine ai suoi lavori ed agli esiti degli stessi, al fine di consentire alla Assemblea e ad ogni suo componente l'esercizio delle prerogative istituzionali di competenza.

Determinazione n. 4 del 28 marzo 2018 - Termine per la sottoscrizione e ritiro dei progetti di legge.

I consiglieri possono sottoscrivere progetti presentati da altri consiglieri o ritirare la propria sottoscrizione nel corso dell'istruttoria presso la competente commissione consiliare. La deliberazione della commissione che conferisce al relatore mandato a riferire all'assemblea preclude la possibilità sia di sottoscrivere, sia di ritirare il progetto di legge. Da quel momento, infatti, l'atto d'iniziativa legislativa non è più nella disponibilità dei singoli consiglieri. Non possono pertanto essere accolte né le richieste di sottoscrizione, né le richieste di ritiro di un progetto di legge, una volta conclusa la fase d'esame da parte della commissione.

Determinazione n. 5 del 12 aprile 2018 - Primi criteri applicativi dell'art. 123 del Regolamento in materia di ammissibilità di atti del sindacato ispettivo.

In considerazione del ricorrere di talune fattispecie di atti ispettivi connotati da notevole eterogeneità, tanto nei contenuti quanto nella struttura o nelle dimensioni, degli atti ispettivi e degli atti di indirizzo presentati, si chiede alla Giunta per il Regolamento di determinare dei primi criteri che il Presidente del Consiglio possa adottare nell'esercizio delle sue prerogative di verifica di ammissibilità.

L'articolo 123 del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 7 del 3 marzo 2015 stabilisce infatti che "Non sono ammesse le interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni formulate con frasi ingiuriose o non conformi alla natura di tali atti; su di esse giudica inappellabilmente il Presidente del Consiglio".

Venendo in particolare agli atti ispettivi, le fattispecie di inammissibilità appaiono pertanto riconducibili a due specie: atti contenenti frasi ingiuriose; atti non conformi alla loro peculiare natura.

Per quanto riguarda le frasi ingiuriose, esse sono quelle idonee ad offendere l'onore o il decoro di una persona.

Per quanto riguarda la non conformità alla natura dell'atto, occorre innanzi tutto ricordare che l'articolo 111 definisce l'interrogazione come la "domanda rivolta alla Giunta per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo" e l'articolo 113 definisce l'interpellanza come la "domanda rivolta alla Giunta circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su questioni di particolare rilievo o di carattere generale".

Il vaglio di ammissibilità sarà dunque in primo luogo rivolto a verificare la tipicità dell'atto, ovvero la rispondenza tra il contenuto dell'atto e le fattispecie astratte descritte dagli articoli 111 e 113. Sul punto può essere utile tenere conto della prassi pluridecennale applicata dalla Camera dei deputati ed in particolare quanto sintetizzato nella lettera circolare del Presidente della Camera del 21 febbraio 1996.

Emerge conseguentemente, in prima applicazione, l'esigenza di tenere conto nel giudizio di inammissibilità dei seguenti molteplici aspetti idonei a rivelare la non conformità dell'atto

ispettivo alla sua peculiare natura:

a. struttura dell'atto. Assume particolare rilevanza il rapporto tra motivazioni e premesse ed i quesiti. Eventuali motivazioni o premesse sono ammesse nei limiti in cui siano funzionali alla identificazione o alla costruzione dei quesiti posti alla Giunta. Non sono invece ammesse qualora siano sostanzialmente estranee al quesito, ad esempio in quanto contengano valutazioni o giudizi del presentatore, domande retoriche, o in generale contenuti corrispondenti a quelli tipici di altra tipologia di atto;

b. forma dell'atto. Sono inammissibili gli atti contenenti formulazioni sconvenienti, espressioni non consone alla dignità del Consiglio, ovvero termini ingiuriosi o gratuitamente provocatori, nonché insinuazioni atte ad offendere o recare discredito;

c. caratteristiche del quesito. Non sono ammissibili atti riguardanti questioni non rientranti nella sfera di responsabilità della Giunta nei confronti del Consiglio;

d. tutela della sfera personale di singoli e del prestigio delle istituzioni. Non sono ammissibili atti che contengano imputazioni di responsabilità o giudizi attinenti alla sfera individuale, o lesivi del prestigio delle istituzioni, salvo che tali informazioni non derivino da fonti esterne al Consiglio e la cui pubblicazione sia giuridicamente consentita.

Quanto sopra salvo ed impregiudicato l'esercizio del diritto di critica politica che, secondo lo stesso orientamento consolidato espresso dalla giurisprudenza, ammette la espressione di "opinione meramente soggettiva", "avente per sua natura carattere congetturale", "che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obbiettiva ed asettica".

La rilevanza di tali molteplici aspetti impone che gli atti di sindacato ispettivo siano formulati in modo sintetico, essenziale e diretto, focalizzandosi sul quesito rivolto alla Giunta; che la loro premessa sia il più concisa possibile e non contenga valutazioni, considerazioni o richiami ad elementi non strettamente collegati al quesito posto.

Potendo essere la lunghezza stessa indice della non conformità ai parametri richiesti, si ritiene utile tenere in considerazione, ai fini dell'ammissibilità degli atti ispettivi, la lunghezza massima prescritta per la Camera dei deputati dalla Giunta per il Regolamento della Camera nel parere del 3 agosto 2016; indicativamente: seicento parole per le interrogazioni, quattrocento parole per le interrogazioni a risposta immediata, ottocento parole per le interpellanze. In ordine ai profili di tipicità dell'atto ispettivo come sopra esplicitati ed ai quali si rapporta il giudizio di ammissibilità, in quanto trattasi di prime determinazioni assunte in applicazione dell'articolo 123 del Regolamento, le competenti strutture del Consiglio regionale restano a disposizione, anche nella fase di predisposizione degli atti ispettivi, per ogni collaborazione ritenuta utile e funzionale ad una conformazione degli atti medesimi alla presente determinazione.

La questione di inammissibilità è definita motivatamente e tempestivamente.

Determinazione n. 6 del 12 giugno 2018 - "Maggioranza richiesta in commissione consiliare per l'esame di una proposta di modifica dello Statuto".

L'articolo 123 della Costituzione prevede che "Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi".

Il procedimento legislativo statutario non è ulteriormente disciplinato dalla Costituzione. Occorre pertanto riferirsi all'ordinamento regionale.

Sul punto l'articolo 21 dello Statuto del Veneto stabilisce al comma 1 che "I progetti di legge e di regolamento sono esaminati dalle commissioni consiliari competenti e approvati dal Consiglio regionale articolo per articolo e con votazione finale".

Il procedimento di esame effettuato dalle commissioni consiliari a sua volta è disciplinato dal Regolamento consiliare.

Il Regolamento dispone in tema di materia statutaria che la Prima commissione abbia la competenza per le modifiche allo Statuto (art. 16) e che la discussione in Aula relativamente “ai procedimenti di approvazione o modifica dello Statuto” non possa essere assoggettata agli istituti giuridici previsti dall’articolo 43 del Regolamento. Null’altro viene detto specificamente per le modifiche statutarie.

In assenza di disposizioni speciali, occorre dunque rifarsi alla disciplina generale, che, non risultando derogata, all’articolo 29 prescrive che: le sedute sono valide se sono presenti almeno tre consiglieri appartenenti alla commissione che esprimano, anche mediante deleghe, la maggioranza assoluta (quorum strutturale) (comma 1); le deliberazioni sono valide se sono adottate con la maggioranza dei voti rappresentati dai consiglieri presenti (quorum funzionale) (comma 4).

Al contrario, si può ricordare come il Regolamento del Consiglio previgente, prevedesse invece una disciplina derogatoria a quella generale, istituendo un’apposita Commissione per lo Statuto e per il Regolamento, funzionante secondo un suo specifico quorum strutturale e funzionale. Ma tali disposizioni sono state espressamente abrogate, insieme all’intero Regolamento del 1987, dall’articolo 134 del Regolamento ora vigente.

Del resto, anche in dottrina è stato evidenziato come eventuali aggravamenti del procedimento di approvazione dello Statuto, rispetto a quanto già previsto in Costituzione, dovrebbero essere espressamente previsti.

